



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura



SIC/ZPS IT4060002 Valli di Comacchio

Quadro conoscitivo

Gennaio 2018

Sommario

Territorio Area protetta – Quadro conoscitivo.....	4
1. Componente fisica	4
1.1 Collocazione e confini	4
1.2 Clima	5
1.3 Geologia e geomorfologia.....	11
1.4 Substrato pedogenetico e suolo	20
1.5 Idrologia	22
2. Componente biologica	48
2.1 Habitat.....	48
2.2. Flora.....	50
2.3 Fauna.....	51
2.4 Uso del suolo	63
3 Componente socio-economica	72
3.1 Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito. 72	
3.2 Inventario delle proprietà	77
3.3 Inquadramento generale delle norme di riferimento.....	78
3.3.1 Inventario dei livelli di tutela del sito	78
3.3.2 Inventario degli strumenti di pianificazione	115
3.3.3 Vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.)	147
3.3.4 Inventario della Normativa vigente	148
3.4 Economia e occupazione.....	170
3.5 Inventario degli interventi, progetti ed investimenti delle Valli di Comacchio	219
3.6 Inventario dei piani, progetti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po.....	230
3.7 Componenti archeologiche, architettoniche, culturali e paesaggistiche.....	234
4. Stato di conservazione.....	240
4.1 Analisi delle esigenze ecologiche habitat e specie.....	240
4.1.1 Habitat.....	240
4.1.2 Vegetali	244
4.1.3 Fauna	244
4.2 Individuazione degli indicatori e relativi parametri	256
5. Bibliografia.....	257
Territorio esterno all'Area protetta – Quadro conoscitivo	261
1. Collocazione e confini del sito.....	261
2. Componenti biologiche.....	262
2.1 Habitat e processi ecologici	262
2.2 Flora.....	265
2.3 Fauna.....	266
2.4 Uso del suolo	275
3. Componenti socio-economiche.....	282
3.1 Quadro economico.....	282
3.2 Economia e occupazione.....	282

3.3	Inventario dei livelli di tutela del sito	285
3.4	Inventario degli strumenti di pianificazione	302
3.5	Inventario della normativa vigente	316
3.6	Inventario e valutazione delle interferenze ambientali.....	332
4.	Stato di conservazione.....	333
4.1	Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie	333
4.1.1	Habitat	333
4.1.2	Vegetali	338
4.1.3	Fauna	338
4.2	Individuazione degli indicatori e relativi parametri	349
4.3	Verifica del livello di protezione di habitat e specie	350
4.4	Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie	350
4.4.1	Habitat.....	350
4.4.2	Flora	351
4.4.3	Fauna	351
5.	Bibliografia.....	355

Territorio Area protetta – Quadro conoscitivo

1. Componente fisica

1.1 Collocazione e confini

Il sito IT 4060002 SIC-ZPS “Valli di Comacchio” istituito con DGR 512/09 ha una superficie totale di 16.781 ettari, di cui 14.378 ettari ricadenti in Provincia di Ferrara (nei comuni di Argenta, Comacchio e Ostellato) e 2.403 ettari in Provincia di Ravenna (nei comuni di Ravenna e Alfonsine).

Il sito è interamente incluso nel perimetro del Parco regionale Delta del Po ai sensi della L.R. 27/1988 e delle relative Stazioni Centro Storico di Comacchio e Valli di Comacchio (Figura 1).




Figura 1. Perimetrazione del sito in oggetto, comuni interessati e rapporto con altri siti.

1.2 Clima

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato-freddo con estati calde che superano i 30 °C, inverni piuttosto rigidi con temperature che raggiungono i – 4°C, ed un'elevata escursione termica estiva. Le temperature medie minime su tutto il territorio considerato hanno valori che sono compresi tra 1°C e 11°C, mentre le temperature medie massime hanno un range più ampio che va dai 6°C ai 20°C (Figura 2).




Figura 2. Carta dei tipi climatici, fonte dati Regione Emilia-Romagna

Il clima locale ha variazioni anche molto significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, pianura e costa ma gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna sono quelli della Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest dall'arco alpino e a est dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può essere considerata tipica per tutto il bacino.

I dati delle temperature sono stati ottenuti per interpolazione delle medie dei valori annuali di 66 stazioni distribuite sul territorio regionale per l'intervallo di tempo considerato (Arpa, 2009).




Figura 3. Valori delle temperature massime e minime annuali Regione Emilia Romagna (1991-2008) (Fonte dati: Atlante idroclimatico dell'Emilia Romagna 1961-2008 Arpa)

Per quanto riguarda i dati pluviometrici, le precipitazioni medie annue variano a seconda della zona, tra i 600 mm e i 2200 mm annui. Si evidenzia un progressivo aumento della piovosità in fasce più o meno parallele da nord-est a sud-ovest (Figura 3) in relazione con l'innalzamento altitudinale. I valori delle precipitazioni annuali sono stati ottenuti per interpolazione delle medie dei valori annuali di 169 stazioni distribuite nel territorio per l'intervallo di tempo considerato (Arpa, 2009).

Più in dettaglio i mm di precipitazione hanno massimi in autunno con valori dai 200 mm/anno ai 600 mm/anno (fino a 900 mm/anno nella fascia appenninica) e minimi nelle altre stagioni dove la maggior parte della regione registra tra i 100 e i 200 mm di pioggia annui.




Figura 4. Dati pluviometrici annuali Regione Emilia Romagna (1991-2008) (Fonte dati: Atlante idroclimatico dell'Emilia Romagna 1961-2008 Arpa)

In tutta la Pianura Padana orientale l'umidità relativa risulta assai elevata; essa scende sotto al 60% solo nei mesi di luglio e agosto mentre è elevatissima nel periodo tra novembre e febbraio, ossia nei mesi in cui la notte è più lunga e si registra quindi, in condizioni anticicloniche, una più lunga permanenza d'aria fredda al suolo, con conseguente formazione di nebbie. Nell'area costiera la stratificazione termica risulta però frequentemente contrastata dal vento; d'altra parte l'umidità assoluta è maggiore. In definitiva si può ritenere che il numero annuale delle ore di nebbia sia più o meno uguale nell'entroterra e nella regione deltizia ma, mentre nell'entroterra esse risultano concentrate soprattutto nei mesi invernali, nell'area costiera esse sono "diluite" in un periodo più lungo e si presentano soprattutto a tarda notte e al mattino.

Clima locale

Il monitoraggio idro-meteo-pluviometrico è attivo nella regione Emilia-Romagna da oltre un secolo, ma con gestione centralizzata a livello nazionale. Le reti osservative idro-meteo-pluviometriche sono state assegnate dallo Stato alle Regioni assieme al trasferimento delle competenze previste all'art. 92 del DLgs 112/98. L'attuale rete regionale è il risultato dell'integrazione di reti appartenenti a più enti operanti sul territorio con finalità differenti. Con la LR 7/2004 la Regione ha assegnato ad ARPA il compito di gestire la Rete Integrata di monitoraggio idropluviometrica (rete RIRER). La rete gestita da ARPA-SIMC, costituita da 386 stazioni, è composta da stazioni automatiche in telemisura. Alle centraline al suolo si sommano i due radar meteorologici di San Pietro Capofiume e Gattatico.

La rete svolge numerose e diverse funzioni di monitoraggio, catalogabili in due grandi gruppi: - utilizzo in tempo reale dei dati di precipitazione e di livello idrometrico dei corsi d'acqua per la valutazione delle situazioni di emergenza ai fini di protezione civile e sicurezza del territorio; - funzioni di supporto informativo a studi idrologici e climatologici per i molteplici aspetti afferenti la pianificazione del territorio e la gestione della risorsa idrica.




Figura 5. Rete regionale meteorologica urbana, agrometeorologica e idrometeorologica

La rete locale delle stazioni meteo della Provincia di Ferrara è composta da 8 stazioni.

Località	Provincia	Latitudine	Longitudine	Altitudine
Argenta [CAMSE]	FE	44° 36•	12° 05•	-1 m
Copparo	FE	44° 54•	11° 49•	2 m
Ferrara Urbana	FE	44° 49•	11° 37•	33 m
Malborghetto di Boara	FE	44° 51•	11° 39•	5 m
Mirabello	FE	44° 49•	11° 27•	10 m
Ostellato	FE	44° 42•	11° 53•	0 m
Sellarino Voghiera	FE	44° 44•	11° 44•	3 m

La stazione meteo più vicina al sito Valli di Comacchio è quella di Argenta. Arpa ha messo a disposizione i dati di precipitazione giornaliera e delle temperature di questa stazione dal 1 gennaio 1991 fino al 31 dicembre 2013. I dati sono stati elaborati per calcolare la media annua delle precipitazioni giornaliere dal 1991 al 2013 (Figure 6-9).




Figura 6. Media annua delle precipitazioni giornaliere della stazione meteo di Argenta (stazione più prossima al sito Valli di Comacchio).




Figura 7. Media annua delle temperature massime della stazione meteo di Argenta (stazione più prossima al sito Valli di Comacchio).




Figura 8. Media annua delle temperature minime della stazione meteo di Argenta (stazione più prossima al sito Valli di Comacchio).




Figura 9. Media annua delle temperature medie della stazione meteo di Argenta (stazione più prossima al sito Valli di Comacchio).

1.3 Geologia e geomorfologia

Tratto dalla Relazione “Analisi dell’impatto della subsidenza attesa dalla coltivazione residua del giacimento di idrocarburi denominato “dosso degli angeli” sulle infrastrutture idrauliche e stradali, Giugno 2014 – Responsabile scientifico Prof. Umberto Simeoni

Inquadramento geologico

Dal punto di vista geologico la zona in esame presenta gli elementi strutturali e stratigrafici tipici degli ambienti di transizione della Fossa Padana–Appenninica, che rappresenta la continuità tra la catena appenninica e la catena alpina. L’area è caratterizzata da un ampio bacino di sedimentazione quaternario di transizione tra ambiente continentale e marino, in cui in alcuni punti lo spessore raggiunge circa 2000 m.

Nel Quaternario Inferiore il bacino di sedimentazione ha subito un fenomeno di ingressione marina in cui tutta l’area è stata occupata dal mare; nel Pleistocene superiore la stessa area è stata coinvolta in una fortissima regressione, conseguente la glaciazione Wurmiana. Negli ultimi 5000 anni è iniziata l’ultima fase di accrescimento, con migrazione progressiva della linea di costa da W ad E, fino a raggiungere la posizione attuale. Nel periodo delle glaciazioni l’intero bacino Padano subì sconvolgimenti idraulici di straordinaria rilevanza. I fiumi, alimentati dalle acque di fusione dei ghiacciai, causarono inondazioni e trasportarono a valle quantità enormi di materiali che, in parte, andarono ad aumentare fortemente lo spessore della coltre alluvionale e, in parte, ad alimentare la costa (Figura 3).

L’analisi dei più recenti dati stratigrafici eseguiti nella zona hanno permesso di distinguere 3 unità litologiche predominanti:

- la prima costituita da una coltre di suolo agrario, potente da pochi decimetri a circa due metri, con matrice sabbioso argillosa o morbosa;
- la seconda comprende torbe–argillose e sabbiose ed argille–torbose, variamente fossilifere, in cui i rari spessori di torba raggiungono uno spessore massimo di 1m;
- la terza è rappresentata da sabbie e argille franche con spessore di qualche metro.




Figura 10. Stralcio della Carta Geologica della Pianura Emiliano-Romagnola in scala 1:25000 – CARG.

In tale contesto la tettonica dell’area Appenninica ha originato una serie di strutture con asse NWSE a vergenza NE; verso settentrione l’avampaese è delimitato dalla monoclinale veneta, debolmente deformata lungo il bordo meridionale; in corrispondenza di faglie sub verticali, con probabile comportamento transpressivo, ad andamento NWSE (Linea Schio-Vicenza).

Le varie fasi di sollevamento e deformazione, sino al Pliocene medio-superiore, hanno provocato la strutturazione delle serie mio-pleioceniche (Gallare, Colombacci, Corsini, Garibaldi).

Nel Pleistocene le serie sovrascorse sono state saturate dai corpi torbiditici delle Formazione Carola (Gruppo di Asti), il sistema deltizio progredente da WSW e la sovrastante piana alluvionale (Formazione Ravenna) completano il colamamento del bacino Pleistocenico.

Le stratigrafie dell'area di bonifica di Comacchio (Figura 11) mostrano la presenza di terreni argillosi nell'area centrale, in depressioni e in corrispondenza di antichi paleoalvei.

Nelle aree orientali del comprensorio del Mezzano a sud-est si rinvencono terreni con stratificazioni di residui di vegetazione palustre, in vario stadio di decomposizione, che ha dato luogo alla formazione, su estensione notevoli, di terreni torbosi a volte di spessore anche rilevante e con sostanza organica superiore al 20%.

Sin dal Pleistocene, l'area è stata particolarmente soggetta a fenomeni di subsidenza differenziale, con abbassamenti maggiori nelle sinclinali e minori nelle anticlinali, legati all'evoluzione delle strutture tettoniche profonde. Tale fenomeno ha influenzato l'intera evoluzione idrografica della zona.

La stratigrafia dell'area è stata dedotta dall' "Elaborazione delle stratigrafie, relative ai sedimenti Olocenici delle Valli di Comacchio", (Valpreda e Valmigli, 1993, Figura 11)




Figura 11. Stratigrafie delle zone a sedimentazione omogenea.

Dagli Autori, l'area delle Valli di Comacchio è stata suddivisa in 5 zone di sedimentazione (Figura 12):

- Zona 1 - Comprende l'area compresa fra la costa attuale, Comacchio e Casalborgonetti. Al disopra dei sedimenti di probabile natura deltizia (argille e limi argillosi con resti vegetali) sono presenti 5 m di sabbie fini; verso l'alto la sequenza si chiude con la presenza di sabbie fini con resti vegetali e un cappello di 2m costituito da sabbie fini.
- Zona 2 - Comprende le attuali Valli di Comacchio, parte della Valle del Mezzano e della Bonifica del Mantello (Valli Testa, Gramigne ed Umana); da 0 a circa 16 m di profondità è presente una serie continua di sedimenti argillosi e la sequenza termina verso l'alto con sedimenti torbosi.
- Zona 2a - Il settore interessato e poco esteso è ubicato a nord della Valle del Mezzano; la successione stratigrafica è analoga alla precedente con l'unica differenza che la base del corpo sabbioso raggiunge una profondità di 30 m.
- Zona 3 - Comprende un settore piuttosto circoscritto della Valle del Mezzano NW; la sequenza stratigrafica è costituita da argille continentali, che compaiono fino ad una quota di 9-10 m, sopra alle quali si presenta un sottile strato di sabbia fine (spessore di 1-2 m).
- Zona 4 - Rappresenta la porzione più interna delle Valli di Comacchio in cui la sequenza stratigrafica risulta completamente continentale.




Figura 12. Zone caratterizzate da sedimentazione omogenea nell'area di Comacchio e in età Olocenica.

Inquadramento geomorfologico

La zona valliva di Comacchio assunse tale conformazione alla fine del XVI secolo, portando a conclusione una progressiva strutturazione del territorio iniziata circa dalla trasgressione Flandriana (Olocene p.p.).

Le Valli di Comacchio fanno parte della struttura geomorfologica del Delta del Po.

La formazione dell'area palustre risale ai millenni successivi l'ultimo importante sollevamento marino avvenuto in epoca olocenica (ingressione Flandriana, 3500 a.C.). Il territorio faceva parte di una vasta area solo parzialmente emersa ed attraversata dai corsi d'acqua provenienti dalle Alpi e dagli Appennini. Gli apparati deltizi favorirono l'accrescimento della zona emersa contrastando gli importanti abbassamenti subsidenziali determinati dall'evoluzione delle strutture marginali dell'Appennino.

Nel corso di secoli si alternarono fasi di emersioni, per la messa in opera d'interventi di regimazione e arginatura dei corsi d'acqua, ed allagamenti del territorio a causa della mancata manutenzione delle opere.

La bonifica di queste aree e dei settori più interni hanno portato nel tempo alla nascita di un paesaggio vallivo, pianeggiante, interrotto e regolarizzato dai canali artificiali a scolo meccanico. Essa terminò nel 1964 portando all'utilizzo agricolo di 18.000 ha di terreno. La litologia presente in superficie e nel sottosuolo mostra l'alternanza e la interdigitazione di litologie prettamente continentali (paleoalvei, cordoni dunari) con litologie marine (sabbie, limi, argille), a testimoniare la sua complessa storia evolutiva (Bodesan, 1968).

La morfologia del territorio all'interno del comprensorio comprendente le aree bonificate e le attuali Valli presenta una pendenza dominante da ponente a levante: della zona altimetricamente più elevata in prossimità di Ferrara con quota (10m s.l.m.) si scende gradatamente verso est sino a raggiungere, in vicinanza del litorale terreni a quote di soggiacenza di qualche m sotto il livello del mare. Le uniche morfologie rilevate presenti nell'area di studio coincidono con la presenza di antichi paleoalvei, cordoni dunali (Bodesan, 1985) e con gli attuali argini presenti a confinamento dei corsi d'acqua o delle aree bonificate. La litologia dei cordoni dunari è prevalentemente sabbiosa al contrario del paleoalvei che sono interessati da una litologia argillosa, riferibile alle unità geologiche poste a monte.

L'analisi del microrilievo consente di evidenziare la situazione topografica locale caratterizzata da quote comprese fra -3 e i - 2.5 m.

Particolare interesse riveste la zona valliva che comprende quanto rimane delle vaste valli salmastre ricche di barene e dossi con vegetazione alofila che sino ad un secolo fa caratterizzavano la parte Sud-orientale della provincia di Ferrara e che ancora oggi costituiscono il più esteso complesso di zone umide salmastre della regione. I principali bacini presenti sono quelli delle Valli Fossa di Porto, Lido di Magnavacca, Campo, Fattibello, Capre e Molino. Relitti di valli adiacenti ormai bonificate, con acque praticamente dolci, sono Valle Zavelea, Valle Pega e Valle Umana. L'estensione totale del complesso vallivo è di circa 11.400 ha.

Le profondità sono assai variabili e risentono della morfologia dei fondali e delle variazioni stagionali dovute a gestione dei livelli idrici a fini itticolture, del bilancio tra precipitazioni ed evaporazione, delle maree: in media si aggirano sui 50-60 cm, con massimi di 1,5-2 m. Le valli di Comacchio si sono formate a causa dell'abbassamento del delta del Po etrusco-romano e dei catini interfluviali circostanti, in particolare nel medioevo, e quindi dell'ingressione delle acque marine. Le Valli Fossa di Porto e Lido di Magnavacca sono separate dalla lunga penisola di Boscoforte, coincidente con il cordone litoraneo dell'età etrusca. La parte Nord-Est del sito è costituita dalle Saline di Comacchio, estese circa 500 ettari, in disuso dal 1985 e circondate dal bacino salmastro di valle Campo. A Nord delle saline vi è la Valle Fattibello, l'unica attualmente soggetta al flusso delle maree, mentre oltre il margine Nord-Ovest campeggiano la valle Zavelea e i resti di Valle Pega, con acque sostanzialmente dolci.

Subsidenza

L'area in esame rappresenta una delle porzioni del territorio costiero del Nord Adriatico che è stata maggiormente interessata dal processo subsidenziale sin dai primi del 1900. Varie concause hanno contribuito e tutt'ora contribuiscono all'abbassamento del territorio in relazione al fatto che l'area è posta in prossimità del delta del Fiume Po, in buona parte bonificata nei primi decenni del 1900, con suoli superficiali di recente deposizione (Olocene), è prossima a centri di forte emungimento idrico e caratterizzata dalla presenza nel sottosuolo profondo di alcuni giacimenti a gas. Subsidenza naturale ed antropica di tipo geomeccanico (a scale areali assai diverse), si sovrappongono alla subsidenza geochimica per ossidazione dei suoli torbosi.

Dopo una rapida revisione della subsidenza pregressa misurata nell'area sin dalla fine del 1800 con la tecnica della livellazione topografica, vengono presentati i più recenti risultati del monitoraggio ottenuti con il metodo dell'interferometria satellitare.

Numerosi sono gli studi condotti in passato sulla subsidenza della fascia costiera emiliano-romagnola, con particolare attenzione al territorio comunale ravennate. Il Comune di Ravenna ha istituito nel suo territorio a partire dagli anni 1970 una fitta rete di livellazione topografica; le livellazioni sono state condotte a cadenza pressoché quinquennale. Integrando in ambiente GIS queste misure con quelle precedentemente condotte sulle linee IGM che attraversano l'area, è stato possibile eseguire una ricostruzione della subsidenza cumulata nell'intero secolo scorso (Figura 13). Nell'area di interesse del presente studio, quella più prossima alle Valli di Comacchio la subsidenza complessiva dal 1897 al 2002 è stata di circa 1 m; l'abbassamento è stato superiore a 15 cm dal 1977 al 2002, con un valore di picco pari a 27 cm in corrispondenza al baricentro del giacimento di Dosso degli Angeli (Figura 13b).




Figura 13. Subsidenza complessiva (m) nel Comune di Ravenna (a) dal 1897 al 2002 e (b) dal 1977 al 2002 ottenuta processando in ambiente GIS le misurazioni di subsidenza da livellazione topografica, Le isdine sono a passo 0.05 m in (a) e 0.03 m in (b) (da Teatini et al., 2005).

Anche Idroser (ora ARPA-ER) ha condotto una serie di livellazioni lungo una linea di capisaldi istituita lungo il litorale emiliano-romagnolo (Figura 14). Le misure sono state condotte negli anni 1984, 1987 e 1999. I risultati ottenuti hanno evidenziato come in questi periodi la velocità di subsidenza è stata di circa 10 mm/anno, con una punta di 20 mm/anno in corrispondenza di Dosso degli Angeli (Figura 15).




Figura 14. - Linea costiera IDROSER.

Un enorme progresso nel monitoraggio della subsidenza si è avuto a partire dai primi anni 1990 con lo sviluppo dell'interferometria differenziale SAR utilizzando immagini acquisite da sensori radar montati su satelliti. Tale tecnologia ha permesso di condurre il monitoraggio degli spostamenti di vaste aree con precisione millimetrica e copertura fino a qualche centinaia di punti per km², impensabile da ottenute con metodi tradizionali quali livellazione o GPS.

I primi satelliti SAR ad entrare in funzione sono stati ERS1 e ERS2 dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). La loro funzionalità ha coperto il periodo 1992-2000; l'interpolazione con la tecnica stocastica Kriging dei punti di misura ha consentito di produrre la mappa di Figura 15. Nell'area di pertinenza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e del Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale la velocità di subsidenza raggiunge i valori massimi di 15-20 mm/anno lungo la fascia costiera prossima alla foce del Fiume Reno; la subsidenza si riduce verso Nord e Sud rimanendo compresa tra 6 e 10 mm/anno. Verso l'interno la subsidenza diminuisce, con valori compresi tra 2 e 5 mm/anno. A Comacchio, la perdita altimetrica è di circa 5-6 mm/anno.




Figura 15. Subsidenza (mm/anno) media nel periodo 1992-2000 lungo la fascia costiera emiliano-romagnola misurata attraverso l'interferometria satellitare su immagini ERS (da Bitelli et al. (2010)).

Si deve far presente che, soprattutto nell'entroterra delle Valli di Comacchio, la mappa di Figura 15 fornisce una sottostima della subsidenza, che ha invece effettivamente sperimentato il territorio. Ciò è dovuto al fatto che tali zone, ricche di suolo ad elevato contenuto organico, subiscono un significativo abbassamento anche a seguito dell'ossidazione della torba più superficiale; i metodi SAR, in quanto rilevano lo spostamento di strutture antropiche, non riescono a misurare questo abbassamento che si realizza principalmente sui campi coltivati. Tipica di queste aree è, infatti, l'evidente protrusione rispetto al piano campagna delle opere costruite al tempo della bonifica del territorio.

La mappa degli spostamenti RADARSAT calibrati è riportata in Figura 16. La figura evidenzia una variabilità di abbassamento molto pronunciata, con gli spostamenti massimi, superiori a -10 mm/anno, ubicati nell'area industriale di Ravenna e connessi alla costruzione di nuovi edifici. Nella zona di maggiore interesse, attorno alle Valli di Comacchio, dove è atteso l'impatto in termini subsidenza della produzione residua di Dosso degli Angeli, la subsidenza recente varia da 6-8 mm/anno lungo la costa valori assai modesti, dell'ordine di 1-2 mm/anno nelle zone più interne. Nel dettaglio, in corrispondenza alle strutture ed infrastrutture di maggiore interesse sono stati recentemente misurati i seguenti tassi di subsidenza:

- Trepponti di Comacchio: -4 mm/anno;
- idrovora Fosse: -3 mm/anno;
- argine Agosta: da -1 a -6 mm/anno;

- elettrodotto: -1 mm/anno;
- Volta Scirocco: -5 mm/anno;
- ponte della SS Romea sul Reno: -8 mm/anno;
- ponte della SS Romea sul Lamone: -6 mm/anno; • centrale ENEL Teodora : da 8 a -10 mm/anno; • canaletta di Mandriole : da -6 a -8 mm/anno.




Figura 16. - Subsidenza media (mm/anno) tra il 2003 e il 2011 misurata con interferometria SAR utilizzando le immagini RADARSAT-1 e calibrata utilizzando il GPS di Smarlacca.

Eni E&P ha messo a disposizione uno studio modellistico della subsidenza attesa dalla coltivazione del giacimento di Dosso degli Angeli eseguito nell'Aprile 2012. Lo studio modellistico è stato condotto utilizzando un modello poro-elasto-plastico tridimensionale non-lineare agli elementi finiti (FEM).

Il giacimento di Dosso degli Angeli è stato scoperto nel 1968 mediante la perforazione del pozzo esplorativo Dosso 1. Il GOIP (gas originalmente in posto) totale stimato del campo è pari a 37 miliardi di Sm³, di cui 33.55 costituiscono le riserve di idrocarburi effettivamente recuperabili. La produzione, iniziata nel 1971, è avvenuta attraverso la perforazione di 19 pozzi, cui si sono aggiunti 6 ulteriori pozzi nel 1985 e 5 nel 1991. Attualmente, il gas estratto fino ad ora dal giacimento corrisponde ad un volume pari a 31.77 miliardi di Sm³, ovvero circa il 94% delle riserve disponibili.

La produzione di gas fino al 2012 si può sostanzialmente suddividere su due periodi:

- -1971-1998: la produzione avviene da tutti i livelli con abbattimenti consistenti di pressione;
- -1998-2012: la produzione rallenta sensibilmente, nel 2004 il campo viene chiuso e da quell'anno gli abbattimenti di pressione cessano.

In base agli accordi di Eni E&P con gli enti preposti, nell'ottobre del 2011 è iniziata la produzione delle riserve di gas ancora disponibili, pari a circa 1.8 miliardi di Sm³, ovvero poco meno del 5% delle riserve totali. Secondo le previsioni fornite da Eni E&P, la produzione residua dovrebbe durare circa 20 anni.

I risultati di maggiore interesse per la presente valutazione d'impatto sono costituiti dalla subsidenza dell'area costiera a seguito della produzione residua prevista nei due intervalli dal 2013 al 2018 (Figura 17) e tra il 2018 e il 2023 (Figura 18). La subsidenza massima, pari a 1.6 cm, sarà posizionata a nord del giacimento come effetto del propagarsi della variazione di pressione in acquifero e della forma allungata di quest'ultimo.




Figura 17. Subsidenza prevista (cm) nel periodo 2013-2018 dalla coltivazione di Dosso degli Angeli secondo i risultati del modello geomeccanico fornito da Eni E&P. Sono indicati i sottobacini e la rete di bonifica nell'area oggetto di studio (modificata da documentazione Eni E&P).




Figura 18. Subsidenza prevista (cm) nel periodo 2018-2023 dalla coltivazione di Dosso degli Angeli secondo i risultati del modello geomeccanico fornito da Eni E&P. Sono indicati i sottobacini e la rete di bonifica nell'area oggetto di studio (modificata da documentazione Eni E&P).

Nello studio condotto dall'Università di Ferrara, il cui responsabile scientifico è prof. Umberto Simeoni, sulla base di una modellistica previsionale, è stata svolta una valutazione dell'incremento di rischio ambientale a seguito della subsidenza antropica, sia considerando le deformazioni verticali (subsidenza) sia gli spostamenti orizzontali. Sono stati stimati inoltre gli impatti idrologici ed idraulici derivanti dalla coltivazione del giacimento, in quanto gli abbassamenti provocati dalla subsidenza possono modificare il comportamento idrologico-idraulico dei bacini interessati, in termini di pendenza della rete scolante e di conseguenza tempi di corrivazione dei bacini, variazione delle quote di avvio e arresto delle pompe degli impianti.

Per i risultati di dettaglio si rimanda alla più che esauriente relazione prodotta nello studio, di seguito si estrae solo le conclusioni significative ai fini del presente piano.

Sulla base delle informazioni disponibili, si può affermare che la subsidenza antropica connessa alla coltivazione residua del giacimento di Dosso degli Angeli sarà caratterizzata da un valore massimo pari a circa 1.6 cm nel quinquennio 2013-2018 e 1.0 cm tra il 2018 ed il 2023. Tali valori si collocano poco a Nord della traccia del giacimento. In termini di velocità di subsidenza, il valore massimo di circa 3 mm/anno è ben inferiore ai tassi annuali misurati nell'area nell'ultimo decennio.

Sono stati calcolati gli spostamenti differenziali in corrispondenza alle opere più rilevanti (storiche, idrauliche, viarie, industriali) presenti sul territorio. I risultati ottenuti hanno evidenziato che i valori ottenuti dal modello geomeccanico sono inferiori ai valori limite della normativa tecnica di riferimento per più di un ordine di grandezza e quindi tali da non provocare alcun danno strutturale sulle opere analizzate.

Alla luce delle indagini condotte sulle possibili modificazione del sistema idrologico-idraulico, risulta che gli abbassamenti indotti dalla subsidenza siano complessivamente trascurabili, se non irrilevanti dal punto di vista idraulico: non cambia il funzionamento idraulico del comprensorio e, di fatto, non si modificano il funzionamento degli impianti idrovori e i franchi di bonifica.

Sulla base delle analisi effettuate in relazione all'impatto della subsidenza attesa dalla coltivazione del giacimento sulle strutture ed infrastrutture idrauliche presenti nell'area di studio si può concludere quanto segue:

- l'effetto sulla risposta idrologica dei bacini è insignificante, non modificandosi le portate al colmo le pompe installate nei vari impianti idrovori continueranno ad essere adeguate;
- la variazione delle quote di avvio/arresto delle pompe sulla base degli spostamenti indotti dalla subsidenza permetterà di mantenere l'attuale tipo di gestione del territorio.




Figura 20. Carta pedologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

1.5 Idrologia

Il sito in oggetto è coperto per circa tre quarti da acque salmastre, vedasi Figura 43, e relativi habitat e specie connesse, per cui questa componente ha un'importanza fondamentale per tutto il sito. Per questo motivo è necessaria un'analisi più approfondita ad un livello territoriale più ampio, specificatamente a livello di bacino idrografico, o meglio di distretto idrografico nel senso della Direttiva acque di seguito riportato «*distretto idrografico*»: *area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici*».

Il sito Valli di Comacchio ricade infatti interamente all'interno del bacino idrografico del Po, come visibile in Figura 21, ma bisogna ricordare, ed evidenziare, che le Valli di Comacchio sono valli salmastre, e l'apporto di acqua dolce è attualmente dovuto in toto dal bacino del Reno. All'interno del bacino del Reno sono presenti una serie di siti Natura 2000, visibili in Figura 22, la cui gestione potrebbe essere modulata anche per la gestione del sito Valli di Comacchio, secondo il principio di rete di siti, non di siti tra loro distinti e separati.




Figura 21. Bacini idrografici principali e rapporti con il sito, fonte dati bacini idrografici ISPRA.




Figura 22. Bacino idrografico del Reno e Siti Natura 2000, fonte dati bacini idrografici ISPRA.

Sottobacini e manufatti idraulici

(Informazioni tratte da: *Relazione di Thomas Veronese "Le Valli di Comacchio, censimento dei manufatti idraulici principali e censimento dei lavori a finalità idraulica eseguiti negli ultimi 17 anni"*; *Piano Acque di Rossi&Cataudella*)

All'interno del sito le zone umide vanno distinte tra Valle Fattibello, la cui movimentazione avviene secondo marea senza nessuna regolamentazione in quanto aperta a mare attraverso il porto canale, e i restanti bacini e sottobacini, compresa Valle Molino, dove la movimentazione delle acque è regimentata da una serie di chiaviche e sifoni.

Il massimo livello di artificializzazione è raggiunto dalla Salina di Comacchio, che per la sua specificità ha un proprio Piano di Gestione, approvato in data 28/03/2007 con Delibera n. 4 dell'Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, a cui è succeduto l'attuale Ente Gestione Parchi e Biodiversità – Delta Po.

Il sistema delle Valli di Comacchio è quindi composto sostanzialmente dai seguenti sottobacini:

- Valle Fattibello e Spavola.
- Valle Molino.
- Valle Zavelea.
- Valle Campo che è il secondo bacino per estensione ed importanza. • Ex Saline, Saline di Comacchio.
- Valle Fossa di Porto, Valle Lido Magnavacca e Valle Cona (originariamente separate) costituiscono lo specchio d'acqua più esteso.
- Valli Meridionali-ambiti privati: valle Smarlacca, valle Lavadena, Boscoforte, ecc.

Valle Fattibello

La più grande delle valli minori. Apparteneva all'ERSA che l'ha adibita ed utilizzata per lo scarico delle acque della bonifica del Mezzano tramite il canale Fosse-Foce. La superficie, comprendendo Valle Spavola (71 ha) è di circa 500 ha.

Il suo confine è delimitato in parte a nord e a est dalla arginatura del canale Navigabile Ostellato – Porto Garibaldi e dal canale Pallotta; a sud dall'argine del canale Foce e ad ovest dall'argine che la separa dalla bonifica di valle Pega. Nella parte meridionale Fattibello è separata da valle Spavola mediante una arginatura discontinua.

Il collegamento con il mare segue due vie: a nord est e a est mediante il canale Navigabile che sfocia nel porto canale di Porto Garibaldi; a sud tramite il canale sub lagunare che si collega indirettamente allo stesso Navigabile via il canale Vallette; ed attraverso una chiavica a 12 luci, praticamente sempre aperta, al canale Logonovo che sfocia in mare fra i due lidi di Spina e degli Estensi. Valle Fattibello rappresenta così il bacino di ripulsa del canale Logonovo e del Porto canale attraverso il sistema di canali Vallette e Pallotta. La circolazione delle acque è legata al flusso di marea, tenendo conto dei ritardi legati allo sviluppo longitudinale dei canali. Le escursioni di marea in valle sono comprese fra +20 e -20 sul livello del mare, mentre la batimetria della valle è di circa 40-60 cm.

Altri ingressi sono rappresentati dalle acque dolci sollevate dall'impianto di Fosse, che attraverso il canale Fosse-Foce scarica saltuariamente le acque del Mezzano. Nel 1999 sono stati svolti dal CNR di Bologna e dall'Università di Ferrara degli studi approfonditi su questo comparto vallivo i cui risultati (atti del convegno scientifico del 22/10/1999) sono stati pubblicati nel supplemento n. 5/99 di Laguna (bimestrale della Regione Emilia-Romagna sulle zone umide).

In questo sottobacino si pratica la pesca sportiva e nei canali abducenti la molluschicoltura (vedasi successivo capitolo 2.3 Componente Socio-economica).

Questo sottobacino, come anche Valle Spavola, Valle Capre e Valle Molino ricade secondo il Piano Territoriale (Stazione Valli di Comacchio) in Zona B SMT dove le norme tecniche prevedono che vengano svolte le attività, con metodi tradizionali, di allevamento e di prelievo del pescato. L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco.

In questa sottobacino con il progetto LIFE09NATIT000110 è stato riescavato il tratto terminale del canale Fattibello per migliorare l'efficienza idraulica davanti al nuovo manufatto a 4 luci che mette in comunicazione le valli con il mare, è un tratto di circa 400 m. Il terreno escavato è stato depositato entro aree delimitate già presenti, formando nuovi dossi per favorire la nidificazione dell'avifauna.

Il complesso Valle Fattibello-Valle Spavola è molto importante da un punto di vista idrodinamico ed ambientale, dato che qui si articola il ricambio idrico di parte del sistema vallivo di Comacchio, qui confluisce la maggior parte dei collettori di scarico degli impianti idrovori del Polesine di S. Giorgio, qui passa l'idrovia ferrarese, qui le acque dolci si mescolano con quelle salate provenienti dalle uniche bocche officiose verso mare (il Porto Canale ed il canale Logonovo) e, in condizioni di costante occlusione del Bellocchio-Gobbino, Valle Fattibello e i suoi canali interni, sono l'area da cui è possibile la rimonta naturale del novellame in valle.

Valle Spavola

Ha una superficie di 71 ha, con un regime idraulico a ritmo di marea, per influsso principalmente del Canale Navigabile. Il fondo della valle è caratterizzata da sedimenti prevalentemente limosi, a volte argillosi e sabbiosi nella zona occidentale dove si trova un antico paleoalveo.

Valle Capre

Superficie d'acqua di circa 60 ha, la parte verso Ovest è regimata ed appartiene a Privati. Non ha ricambio, è in completo abbandono, un relitto che si presenta come un insieme di barene e di canali con pochissima acqua. La attraversa un elettrodotto. In questo sottobacino non esiste un'arginatura vera e propria di separazione dal Navigabile, per cui in condizioni idrauliche particolari il Navigabile sale di livello ed invade valle Capre. L'influenza della marea è limitata, con maggior ricambio in prossimità della bocca sul Canale Navigabile, con un progressivo decremento della movimentazione attraverso la zona centrale e quella più a ovest, lontana dalla presa d'acqua. Negli anni 70 Valle Capre è stata usata come discarica di rifiuti solidi urbani, solo spianati e mai bonificati.

Il Parco del Delta nel 2008 ha predisposto un piano di indagine, al fine di una migliore comprensione della Valle, che ha coinvolto il Comune di Comacchio (in quanto proprietario dell'area e co-finanziatore), la Provincia di Ferrara (come co-finanziatore) ed ARPA Emilia-Romagna (quale referente tecnico istituzionale che ha indicato e svolto le analisi).

I valori di metalli e IPA rientrano sostanzialmente nella norma per un'area di questo tipo nell'alto Adriatico, mentre i dati di pesticidi e di PCB obbligano a valutare con attenzione l'ipotesi di realizzare un allevamento ittico o di molluschi.

L'indagine svolta riporta le risultanze di analisi chimiche sul sedimento ma non permette di rispondere a diversi quesiti sui contaminanti, come la loro biodisponibilità ed i loro eventuali effetti tossici sugli organismi. Per i dati completi si rimanda alla Relazione "Indagini sui sedimenti di Valle Capre" di F. Brunelli – giugno 2009.

L'esigua profondità dei fondali negli ambienti esaminati pone diversi interrogativi in merito anche alle possibili azioni di ripristino ambientale.

Valle Zavelea

Di proprietà dell'Ersa, prima in concessione alla Amministrazione provinciale di Ferrara, donato al

Comune di Comacchio il 10.09.97. Oggi fa parte del complesso dei beni che sono oggetto della Convenzione di Comodato tra il Comune di Comacchio e il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna (oggi Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po) successivamente all'accorpamento dall'Azienda Valli di Comacchio al Consorzio del Parco del Delta del Po per la cessione di azienda di cui all'atto in data 23/7/2003.

Valle Zavelea svolge la sua funzione per la comunità ornitica: come area di sosta e di rifugio per l'avifauna migratoria e sia per gli svernanti (soprattutto nel periodo della caccia); come area di nidificazione per le specie coloniali.

Dal punto di vista idraulico ha una presa d'acqua con sifone dal canale Fosse-Foce con il quale viene caricata l'acqua perlopiù salmastra perché l'idrovora su Fossa Foce funziona solo nei periodi di necessità per eliminare l'acqua dalla bonifica che risulta carica di nutrienti. L'acqua può venire scaricata attraverso un sifone di scarico nella parte nord-est della valle.

Questo sottobacino ricade in zona B PAL secondo il Piano di Stazione Valli di Comacchio pertanto qui è vietata la pesca sia sportiva sia professionale come anche la caccia, svolgendo quindi appieno la sua funzione rifugio per la fauna, ma anche per la flora non essendo consentito il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea.

Con il progetto LIFE09NATIT000110 si è intervenuti su questo sottobacino con la finalità di migliorarne la capacità di circolazione idraulica. L'intervento di miglioramento della circolazione idraulica realizzato ha ripristinato l'efficienza idraulica dei 2 sifoni di carico e scarico, mediante scavo di materiale terroso alle bocche. Inoltre si è intervenuti per la messa in sicurezza delle postazioni di lavoro con parapetti e sostituzione del volantino di manovra per facilitare le operazioni di apertura e chiusura della bocca di carico. Il mantenimento di questa valle e della sua importante funzione dipende esclusivamente dalla gestione dei livelli idrici idonei alla sosta, alimentazione e nidificazione dell'avifauna nei diversi periodi dell'anno (vedasi IA -11 - Strategia di gestione Cap. 6).

Valle Molino

Superficie d'acqua di circa 60 ha, di proprietà del Comune di Comacchio per gli stabilimenti vallivi. A nord è presente l'impianto di pompaggio che scola valle Isola e la traversa. Il canale Guagnino costeggia la valle e sbocca sotto la strada nel Canale Navigabile presso il Porto canale di Porto Garibaldi. A ovest è stata rifatta l'arginatura, percorribile da mezzi, dotata di due chiaviche che regolano i flussi nella Valle. L'altro argine (lato Romea) è presidiato da pali e geotessile, e riempito di materiale di risulta scavato dal fondo e reso più coesivo mediante Compressione. L'acqua marina può entrare dalla chiavica a sud direttamente dal Navigabile.

Nell'ambito dei lavori alla fine degli anni novanta è stato scavato un sublagunare circondariale. Con parte del materiale scavato è stato realizzato un dosso che divide il bacino in due.

Dal punto di vista del pregio naturalistico è l'ambiente che presenta i valori più bassi. In questo sottobacino se non è presente una oculata gestione l'ambiente risulta esposto al rischio di divenire il sedimentatore dell'acqua di bonifica. Ciò che preoccupa soprattutto è la qualità delle acque. Va studiata la gestione delle chiaviche per creare un sistema di ricircolo, avendo cura di evitare l'ingresso delle acque dal canale Guagnino dopo i temporali, dopo forti dilavamenti e nel periodo in cui vengono preparati i terreni.

Valle Campo

Valle Campo, per la sua dotazione di strutture ed infrastrutture, e per il fatto di essere separata rispetto alle Valli più grandi, è una valle produttiva dove si pratica l'attività tradizionale di vallicoltura. È di proprietà del Comune di Comacchio. In data 09/05/2002 il Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio retrocesse al Comune di Comacchio la Valle Campo. In stessa data il Comune concesse questa valle (oltre a Valle Capre) in comodato gratuito (di durata biennale) al Consorzio "TRE PONTI CONSORZIO COOPERATIVO DELLA PESCA S.C.A.R.L."

Qualche mese dopo il Comune di Comacchio ed il Consorzio Tre Ponti sottoscrissero il regolare contratto di comodato (N. 25904/6544 di repertorio). Il punto f) di questo contratto stabiliva che il Consorzio Tre Ponti

avrebbe realizzato un programma sperimentale, ed assegnava al Consorzio “Azienda Speciale Valli di Comacchio” compiti di vigilanza e di controllo (poi in capo al Parco, a seguito del passaggio d’azienda). Il Consorzio “Azienda Speciale Valli di Comacchio” prima ed il subentrato Parco poi, non hanno mai ricevuto tale programma, nonostante diverse lettere di richiesta. Il comune di Comacchio, attraverso un bando pubblico, ha affidato successivamente all’ATI “Nel posto più bello del mondo” la concessione di Valle Campo, che attualmente continua a gestire questo comparto.

Valle Campo come anche la parte interna delle grandi Valli ricadono in zona di Pre-Parco dove sono consentiti gli interventi che permettano lo svolgersi delle attività produttive estensive in modo tale da garantirne la compatibilità con i valori paesaggistico ed ambientali dei luoghi.

Valle Fossa di Porto, Valle Lido Magnavacca e Valle Cona

Valle Magnavacca e Fossa di Porto, nella attuale configurazione in ampia comunicazione fra loro (sono solo parzialmente separate dalla penisola di Boscoforte nella parte sud) sono destinate ad un uso multiplo che per la parte produttiva in senso stretto prevede la vallicoltura. Nelle cosiddette Valli Grandi sono stati realizzati la maggior parte degli interventi previsti dal progetto LIFE09NATIT000110. Le due attività realizzate sono state volte al miglioramento della circolazione idraulica nei due grandi bacini principali e alla creazione di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli. Gli interventi di miglioramento della circolazione idraulica sono stati realizzati con la finalità da un lato volti ad una migliore movimentazione delle acque nei due bacini principali e dall’altro al controllo della qualità delle acque dolci in entrata che rappresentano la principale fonte di nutrienti. Tale controllo si realizzerà, attraverso un’azione della strategia gestionale (IA-2 Cap. 6) di seguito descritta.

In pratica nell’area nord-est delle Valli sono stati riescavati dei tratti del Canale Ungola, il canale Foce e il canale Serilla-Varco con il materiale di risulta sono stati creati nuovi dossi e ricaricate le arginature già presenti di Valle Cona. Questi lavori permetteranno di aumentare la velocità dell’acqua marina in entrata, attualmente insufficiente per raggiungere Fossa di Porto, dove sono stati realizzati due canali sublagunari.

Le Valli Grandi viene svolta la vallicoltura tradizionale con raccolta del pesce ai lavorieri, la caccia, e le attività turistiche (vedasi successivo Cap. 2.3 Componente socio-economica).

Valli Meridionali-ambiti privati: valle Smarlacca, valle Lavadena, Boscoforte, ecc.

È un complesso di piccole valli create artificialmente con la costruzione di argini per chiudere parti delle acque di valle Lido di Magnavacca e valle Fossa di Porto. Sono aree perlopiù private dove viene svolta l’attività di pesca professionale. L’area è oggetto di un progetto d’Intervento Particolareggiato in applicazione dell’art. 26 delle Norme Tecniche d’attuazione del Piano Territoriale del Parco (Stazione Valli di Comacchio). In particolare: *“L’area di progetto comprende: il corso del fiume Reno; l’ansa abbandonata di Volta Scirocco e le zone umide intercluse tra i rami fluviali; la Valle Furlana (Valli di Comacchio in provincia di Ravenna); i terreni compresi tra le sponde delle Valli di Comacchio e la S.S. Romea; la penisola di Boscoforte e l’area golenale interessata dal traghetto sul Reno.*

La complessa coesistenza di elementi di rilevante naturalità e di molteplici usi antropici (itticoltura, pesca sportiva, attività venatoria, fruizione turistica) rendono l’area in questione di interesse strategico per l’intero comprensorio territoriale del Parco, tanto da rappresentare uno dei luoghi di maggiore eccellenza per lo sviluppo del turismo naturalistico.

L’attuale assetto del comparto vallivo è derivato da complesse vicende storiche e patrimoniali che hanno portato più volte a modifiche dell’assetto proprietario, alterando gli equilibri idraulici e, di conseguenza, causando profonde trasformazioni della configurazione morfologica e paesaggistica dell’area.”

L’obbiettivo perseguito con l’elaborazione del PdIP è il miglioramento della gestione ecologica, idraulica e vallicolturale per la porzione meridionale del comprensorio vallivo, soprattutto in seguito all’annosa controversia in merito all’assetto proprietario e ai mutamenti morfologici (perdita di terre emerse a causa della subsidenza, realizzazione di argini per la vallicoltura, progressivo peggioramento delle acque da fiume Reno, ecc.).

In seguito all’approvazione del “Protocollo d’intesa per le Valli Meridionali di Comacchio” proposto dalla Regione Emilia-Romagna e finalizzato, *in primis* a chiudere il contenzioso sull’assetto proprietario nel 2008 ha dato lo slancio per l’elaborazione ed approvazione del Piano Particolareggiato (Delibere di Consiglio della Provincia di Ferrara, n. 99/79225 del 24/09/08 “Approvazione d’intesa Ravenna Ferrara Piano di Intervento Particolareggiato “Valle Furlana e fiume Reno, da S. Alberto al Passo di Primaro”).

Fra le proposte progettuali del PdIP, c’è la realizzazione di un argine di separazione fra le proprietà. Con Delibera di Giunta regionale n. 1774 del 22/11/2010 “Approvazione ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 10/2008 dello schema di intesa tra la Regione Emilia- Romagna e il Consorzio del

Parco del delta del Po per la realizzazione del progetto di piano particolareggiato denominato " Valle Furlana e Fiume Reno da S. Alberto al Passo di Primaro ", si è dato avvio alla progettazione dell'argine. La Progettazione Esecutiva adeguata alle prescrizioni di VIA è stata approvata con Verifica e Validazione in data 28.01.2014 da parte della Provincia di Ferrara.

Il progetto esecutivo prevede la creazione di un'arginatura continua secondo il tracciato individuato in fase di progettazione definitiva e cioè: "dal punto più settentrionale posto in coincidenza con l'argine Paisolo del canale Bellocchio, corre per oltre 4.000 metri in direzione sudovest sovrapponendosi al confine provinciale FE-RA per poi piegare nell'ultimo tratto verso sud e congiungersi con un argine già esistente che dall'argine sinistro del fiume Reno si protende nelle valli per circa 900 metri; con un ridisegno della spezzata di curvatura a sud sino all'intersezione con il Baro Lungo (Campo Eni) secondo quanto indicato dalla Delibera Comune di Comacchio n. 5 del 20.01.2010 poi riportato agli atti catastali con frazionamento del 26/02/2010 n.26431/1/2010 in atti dal 26/02/2010 (protocollo n. RA0026431) presentato il 26/02/2010; oltre alla collocazione della parte rettilinea in aderenza al confine provinciale con occupazione dello specchio d'acqua per intero interesse della Provincia di Ferrara, Comune di Comacchio.



Figura 23. Tracciato argine di separazione (da progettazione esecutiva), progetto previsto dal PdIP "Valle Furlana e fiume Reno, da S. Alberto al Passo di Primaro".

Oltre alla realizzazione dell'arginatura sono previsti anche interventi paesaggistici e naturalistici disseminati lungo il tracciato d'arginatura.

Si prevede quindi la creazione di dieci allargamenti (soste/slarghi) del corpo arginale con funzione sia naturalistica sia di fruizione turistica, due dei quali con dimensione atta a consentire la manovra ai mezzi carrai (ambulanze, mezzi di manutenzione, etc.). La creazione di un gruppo di quattro dossi con forma allungata e dimensione di circa 1000 mq cadauno, posizionati con asse nord-est / sud-ovest al fine di una corretta protezione dai venti e dal moto ondoso, tutti collocati in posizione nord a ridosso dell'innesto della nuova arginatura coll'attacco all'arginatura del Bellocchio. La creazione di due nuovi "ambienti" naturalistici (lato ovest) formati da barene con bassura periodicamente inondata, atte ad una fruizione naturalistica appositamente studiata e le cui peculiarità naturalistiche sono state meglio descritte nella relazione allegata alla Progettazione Definitiva di "studio di impatto ambientale". Si prevede inoltre la creazione di un Landmark/birdwatching, cioè un manufatto che possa "caratterizzare" il paesaggio tanto da identificarne la peculiarità turistica; oltre all'inserimento di due nuovi cancelli di chiusura del percorso gestiti dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po che consentiranno il controllo dell'accessibilità e della fruizione dell'arginatura. Inoltre nelle "opere per garantire l'equilibrio idrodinamico nelle valli sott'argine Reno", sempre nell'ambito PdIP, è previsto la riattivazione del sifone della Scorticata che potrà fornire acqua dolce sia alle Valli di proprietà pubblica sia alle aree private che si trovano nella fascia sotto Reno che costeggia l'Ansa del Diavolo.

In fase di stesura ed approvazione del presente Piano l'intervento di realizzazione dell'argine è in corso. La separazione delle proprietà consentirà una migliore gestione idraulica dei differenti comparti, la gestione delle arre vallive private dovrà essere però coordinata assieme all'Ente di Gestione, quale responsabile del SIC/ZPS, a tal fine nella strategia gestionale è stata individuata un'apposita azione (RE-2 Cap. 6) che vede la collaborazione pubblico-privata per il mantenimento degli habitat e delle specie presenti in questo comparto vallivo.

La gestione idraulica delle valli

L'approvvigionamento delle acque in valle avviene attraverso una serie di collegamenti con il mare e di una serie di manufatti per l'apporto di acqua dal fiume Reno.

Il carico dell'acqua in Valle avviene per gravità da idrografie poste regolarmente a quote idrometriche più alte o sfruttando le oscillazioni del livello del mare per via degli effetti di marea. Nel carico delle acque intervengono anche fenomeni naturali, non controllati dall'uomo, quali le precipitazioni meteoriche e le infiltrazioni dalle idrografie poste a quote idrometriche più elevate (in modo particolare dal fiume Reno). Solitamente la derivazione dell'acqua di mare avviene in funzione delle pratiche di vallicoltura, mentre la derivazione di acqua dolce da Reno oltre che in funzione delle attività di pesca anche per mantenere un buono stato di conservazione habitat e specie, per questo motivo è importante derivare acqua con bassi carichi organici da Reno. Lo scarico delle acque di valle nelle idrografie esterne alla valle avviene per gravità in funzione dei periodi di marea favorevole. Nello scarico delle acque intervengono anche fenomeni naturali, non controllati dall'uomo, quali la perdita per infiltrazioni sotterranee verso le aree depresse delle bonifiche circostanti e per evaporazione.

In Figura 24 è rappresentato il sistema principale di chiaviche, sifoni ed idrovore presenti per la movimentazione nelle grandi valli, la chiavica Caldirolo è attualmente utilizzata per il solo scarico delle acque sebbene potenzialmente utilizzabile anche per il carico in quanto la qualità delle acque dolci ne sconsiglia l'utilizzo. Si tratta infatti delle acque di scarico del comparto del Mezzano, attualmente con una concentrazione di nutrienti non idonea per l'entrata nella Valli. Recentemente (primavera 2014) sono state installate due idrovore che hanno una portata nominale di progetto 5 m³/s attraverso due pompe da 2,5 m³/s, sommerse con girante ad elica asse verticale, alimentate elettricamente in prossimità della stazione Foce.

Gli assi di collegamento tra valle ed idrografie esterne sono "bidirezionali" quando possono essere utilizzati sia come carico che come scarico delle acque, sono "unidirezionali" nel caso siano utilizzati esclusivamente per il carico delle acque in valle




Figura 24: sistema di chiaviche, sifoni ed idrovore presenti per la movimentazione delle acque nelle grandi valli.

I manufatti di regimazione dell'acqua dal Fiume Reno sono:

MANUFATTI	LOCALIZZAZIONE
Chiavica Leonarda	punto di presa a gravità dal fiume Reno - a valle della Traversa di Volta Scirocco
Chiavica Passo Pedone	punto di presa a gravità dal fiume Reno - a valle della Traversa di Volta Scirocco
Chiavica di Volta Scirocco	punto di presa a gravità dal fiume Reno - a valle della Traversa di Volta Scirocco

La funzione idraulica delle suddette chiaviche è bidirezionale; esse consentono sia il carico che lo scarico, ma essendo posizionate tutte a valle della chiusa di Volta Scirocco sul fiume Reno, queste non consentono di attingere esclusivamente acqua dolce, se non per periodi limitatissimi concomitanti alle condizioni di piena del fiume e comunque raramente nei periodi in cui necessita un congruo attingimento di acqua per i siti vallivi.

I manufatti che caricano acqua da Reno sono:

MANUFATTI	LOCALIZZAZIONE
Sifone Casalino	punto di presa a gravità dal fiume Reno - a monte della Traversa di Volta Scirocco
Sifone Casa di Guardia	punto di presa a gravità dal fiume Reno - a monte della Traversa di Volta Scirocco

Nelle Valli:

MANUFATTI	LOCALIZZAZIONE
Chiavica di Caldirolo	mette in collegamento le valli con il canale Fosse-Foce che, in particolari periodi di necessità, scarica acque degli impianti idrovori di Fosse con Valle Fattibello e quindi con il Mare
Chiavica “Canale Foce”	mette in collegamento le valli con il canale della Foce e quindi con il canale Logonovo
Impianto idrovaro	presso Stazione Foce
Chiavica Nuova “Traversa Mobile”	a Foce (mette in collegamento le valli con valle Fattibello e quindi con il mare)
Ex Conca di navigazione	mette in collegamento le valli con il canale Foce e quindi valle Fattibello ed il mare
Chiavica di Bellocchio	collega le valli con il canale Bellocchio il quale ora è in collegamento con il mare mediante il canale delle Vene.
Trezza della Guarona	collega valle Lido di Magnavacca con la attigua valle Campo

Gli assi di collegamento delle valli con idrografie esterne, bidirezionali, hanno come collegamento a mare da nord a sud il canale Navigabile; il canale Logonovo e il canale Gobbino. I percorsi sono:

mare - canale Navigabile - canale Valletta - canale sublagunare di valle Fattibello – valli

mare - canale Logonovo - canale Foce – valli

mare - canale Logonovo - canale sublagunare di valle Fattibello – valli

mare - canale Gobbino - canale Bellocchio – valli

mare - fiume Reno/acque salate (a valle della traversa di Volta Scirocco) - valli Lido di Magnavacca, Fossa di Porto e Cona.

Chiavica Leonarda

Manufatto per la derivazione delle acque a gravità dal fiume Reno - a valle della Traversa di Volta Scirocco. È ubicata nell'angolo di sud-est delle valli sull'argine del Fiume Reno.

È una chiavica di presa d'acqua a tre luci, il cui sedime è storicamente consolidato. Essa si articola in 3 chiuse separate a saracinesca; le prime due a levante, a sezione idraulica maggiore, alimentano un proprio canale adduttore; la terza a sezione idraulica minore, alimenta il canale adduttore di ponente.

Il canale di ponente sfocia in valle Lido di Magnavacca, mentre il canale di levante va ad alimentare una delle valli meridionali private, denominata comunemente “Smarlacca”.

Il manufatto è stato oggetto d'intervento con il progetto LIFE09NATIT00110 in quanto lo stato di conservazione in cui riversava non era più funzionale alla regolazione dei flussi di presa dell'acqua dolce. Il recupero funzionale, con interventi di consolidamento statico, ha comportato la sostituzione delle paratoie e dei gargami, nonché con gli organi di manovra per l'abbassamento e l'innalzamento delle paratoie. Questi interventi, assieme alla liberazione del fondo dai materiali che intasavano il libero deflusso dell'acqua, hanno consentito di migliorare il sistema idraulico di regolazione e gestione della circolazione delle acque nell'area sud-est delle Valli di Comacchio.



Figura 25: Localizzazione e schema Chiavica Leonarda a tre luci, le due luci di levante alimentano la Valle Smarlacca (privata), quella di ponente alimenta Valle Lido di Magnavacca.

Dal punto di vista autorizzativo è da regolarizzare la possibilità di derivare acque dalla Chiavica Leonarda, tramite la richiesta di derivazione all’Servizio Tecnico di Bacino e l’intesa tra i proprietari privati e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po per il mantenimento degli habitat presenti in quest’area (vedasi RE-2Cap. 6).

La raccolta di documentazione (fonte dati: archivio G. Cavallini) permette di ricostruire il quadro storico degli ultimi trent’anni:

- nel 1968 la LAVADENA ITALIANA S.p.A. presentò domanda di derivazione;
- nel 1969 l’Azienda valli Comunali presentò domanda di derivazione (questa stessa domanda riguardava la chiavica Passo Pedone e vari sifoni);

A entrambe tali domande vennero presentate varie opposizioni. Non si conosce l’esito finale di queste pratiche.

Nel 1979 fu rilasciata concessione di derivazione di acqua pubblica alla S.p.A. SMARLACCA.

Nel 1988 venne raggiunto e siglato un accordo tra il Comune di Comacchio, la S.I.Val.Co. S.p.A., la Valle Smarlacca s.r.l., la VALBRU S.p.A. ed il sig. Pasotti Gino (quale affittuario del Sartino) per la realizzazione di un progetto che prevedeva la costruzione di setti in calce struzzo che rendessero possibile ai vari firmatari una gestione relativamente indipendente e contemporanea delle tre luci della chiavica suddetta. Questo progetto fu poi realizzato.

Chiavica Passo Pedone

Si tratta di un punto di presa a gravità dal fiume Reno - a valle della Traversa di Volta Scirocco (figura 26). È ubicata sull’argine del Reno nell’ansa del fiume denominata “Curva del Diavolo”. È una chiavica di presa d’acqua a due luci, il cui sedime è storicamente consolidato. Essa si articola in 2 chiuse separate a saracinesca. Essa è in grado di portare le acque in valle Lido di Magnavacca mediante un canale adduttore che si dirama in quattro foci verso valle.

Lo stato di conservazione è buono, in quanto è stata oggetto di ristrutturazione con i Fondi FIO del 1985, su committenza dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara

La documentazione (fonte dati: archivio G. Cavallini) prova che il comune di Comacchio ha inoltrato domanda di derivazione in data 13/04/87.

Tale domanda, previa precedente sottoscrizione (07/09/94) di apposito disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui sarebbe dovuta restare vincolata la concessione di derivazione d’acqua pubblica dal fiume Reno, è stata accolta con determina della Direzione Generale Ambiente della RER di data 30/05/97. Si riporta il comma a) di tale determina: “a) di assentire, a tutti gli effetti di legge e fatti salvi i diritti di terzi, per le causali in premessa specificate alla Ditta Comune di Comacchio (FE), ... la concessione di derivazione di acqua

pubblica dal Fiume Reno (tramite l'esistente chiavica denominata "passo Pedone") in località Primaro, necessaria per uso itticoltura e risanamento ambientale delle residue Valli di Comacchio."

Si ricorda, inoltre, che il provvedimento formale di concessione (Determinazione del Direttore Generale dell'Area Ambiente N. 004353 del 30/05/1997) ha così modificato (punto c, pag. 5) la durata che era stata stabilita nel disciplinare: *"di stabilire, inoltre, a variante di quanto riportato all'art. 6 del Disciplinare n° 1950 di repertorio che la concessione sia praticata per venti anni, consecutivi e continui, dalla data del 3 febbraio 1988, data del provvedimento di autorizzazione provvisoria di derivazione ..."*

In conclusione, la concessione del Comune di Comacchio è andata in scadenza nel febbraio 2008.

Attualmente a seguito dell'avvenuta permuta di aree tra il Comune di Comacchio e la Soc. "Bonifica Valli Meridionali di Comacchio", la chiavica è completamente a servizio della Valle privata anche se lo stesso atto di permuta, prevede che una "luce" di detta chiavica venga asservita, tramite una nuova canaletta (da realizzarsi), all'area divenuta di proprietà del Comune di Comacchio.



Figura 26: Localizzazione Chiavica Passo Pedone (a due luci) a destra e della Chiavica Volta Scirocca a sinistra (a due luci).

Chiavica Volta Scirocca

È un punto di presa a gravità dal fiume Reno - a valle della Traversa di Volta Scirocco (figura 26). È ubicata sull'argine del Reno nell'ansa del fiume denominata "Curva del Diavolo". È una chiavica di presa d'acqua a due luci, il cui sedime è storicamente consolidato. Essa si articola in 2 chiuse separate a saracinesca. La loro sezione idraulica è uguale.

Le due luci della chiavica sono in grado di riversare le acque in un unico condotto adduttore che porta le acque verso ovest, dove il canale si biforca; le due diramazioni presentano due chiaviche, una permette l'accesso dell'acqua alla valle privata denominata "Lavadena", e l'altra alla valle Lido di Magnavacca. Lo stato di conservazione è buono. Si ravvisa un leggero degrado formale.

Ci risulta informalmente (fonte dati: archivio G. Cavallini), ma non documentalmente:

- che verso la fine degli anni '80 in occasione dei lavori di manutenzione del manufatto (con fondi FIO) il comune di Comacchio abbia inoltrato domanda di derivazione;
- che altrettanto abbia fatto la LAVADENA ITALIANA S.p.A.

Nel 1995 l'Ufficio Reno organizzò una serie di incontri con il Comune e la Lavadena, cui partecipò anche il Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio, per informare che era possibile la concessione di derivazione ad entrambi i soggetti richiedenti, previo il raggiungimento di un accordo di convenzione che regolasse gli attingimenti.

Nell'ottobre del 1995 il Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio inoltrò al Comune di Comacchio una proposta di convenzione. Non si conosce l'esito finale delle pratiche.

Sifone Casalino

È un punto di presa a gravità dal fiume Reno - a monte della Traversa di Volta Scirocco. È ubicato sull'argine del fiume Reno in corrispondenza della penisola di Boscoforte (figura 27). È un sifone di recente costruzione, con portata di 2.000 l/sec, costruito ad est della penisola di Boscoforte, in grado di alimentare la valle Lido di Magnavacca. È in ottimo stato di conservazione. È stato realizzato con i fondi FIO del 1985. Funziona solo occasionalmente durante le manutenzioni annuali a cui viene sottoposto. Questo "rubinetto d'acqua dolce" ha dato e può dare un contributo notevole ed efficace per regimare e controllare la qualità dei parametri chimico fisici delle acque di valle (vedasi Strategia di Gestione IA 2 Cap.6).

L'entità della derivazione, a seguito delle manutenzioni, è già sufficiente a far sentire i benefici nel sistema vallivo. I quantitativi registrati nelle manovre di manutenzione sono illustrati in Figura 29.



Figura 27: Localizzazione Sifone Casalino

Sifone Casa di Guardia

È un punto di presa a gravità dal fiume Reno - a monte della Traversa di Volta Scirocco. È ubicato sull'argine del fiume Reno nell'angolo sud-ovest delle valli. È un sifone di recente costruzione, con portata di 2.000 l/sec, costruito ad ovest della penisola di Boscoforte, è in grado di alimentare la valle Fossa di Porto con significativi apporti di acqua dolce. È in ottimo stato di conservazione. È stato realizzato con i fondi FIO del 1985. Funziona solo occasionalmente durante le manutenzioni annuali a cui viene sottoposto. Questa presa d'acqua dolce come quella del sifone Casalino ha dato e darà un contributo notevole ed efficace per regimare e controllare la qualità dei parametri chimico fisici delle acque della Valle Fossa di Porto, che è l'area a più grossa difficoltà di scambio idrico.



Figura 28: Localizzazione Sifone Casa di Guardia




Figura 29: Volumi d'acqua dolce derivati: dal 1992-1993 dati reali; dal 1994-2000 stima (0,6 mc./s x 5 sifoni x 3.600 sec/h x 24 h = 259.000 mc/giorno; nel 2003 lavori automazione; dal 2004 al 2013 dati reali (contatori); nel 2014 viste le abbondanti piogge primaverili, è stato opportuno evitare ulteriori diluizioni della salinità e indesiderati aumenti di livello, perciò nessun impianto è stato avviato (fonte dati: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Archivio G. Cavallini).

Chiavica di Caldirolo

È ubicata sul lato nord delle valli, nell'argine di divisione dal canale Fosse Foce, in prossimità del casone di Caldirolo e mette in collegamento le valli con il canale Fosse-Foce (figura 30), che scarica già le acque degli impianti idrovori di Fosse con Valle Fattibello e quindi con il Mare.

È una chiavica costituita da 5 luci, dotata di una serie di traghetti a monte per il posizionamento di trezze che consentano il passaggio dell'acqua ma non del pesce.

È stata oggetto di recenti interventi di manutenzione all'interno delle attività del progetto LIFE09NATIT000110. In particolare sul manufatto è stata realizzata una manutenzione straordinaria mediante opere di recupero e

miglioramento al cemento armato e di sostituzione dei 20 panconi in legno e di 10 porte vinciane in legno idraulico. In questo modo si è recuperata la funzionalità idraulica della Chiavica. Questo manufatto serve soprattutto per lo scarico delle acque dalla Valle sul canale Fossa Foce.



Figura 30: : Localizzazione Chiavica Caldirolo.

Chiavica Canale Foce

Questo importante manufatto mette in collegamento le valli con il canale della Foce e quindi con il canale Logonovo e di conseguenza il mare. Questa chiavica è importantissima per la Stazione da pesca di Foce: essa riveste un ruolo fondamentale per le operazioni di “chiamata” del pesce nel grande lavoriero di Foce. È inoltre fondamentale per le funzioni di regimazione idraulica delle valli Fossa di Porto-Cona-Lido di Magnavacca. È stata affiancata di recente dalla costruzione della Chiavica Nuova Traversa Mobile, che collega però le valli al mare attraversando valle Spavola e valle Fattibello.

La chiavica di Canale Foce è dotata di 15 luci, è conservata in buone condizioni, in quanto regolarmente utilizzata e mantenuta.




Figura 31: : Localizzazione Chiavica di Foce in basso e Chiavica Nuova “Traversa Mobile” in alto.

Chiavica Nuova “Traversa Mobile”

È ubicata presso la Stazione di Foce nel punto più occidentale del confine tra valle Fattibello e le restanti valli di Comacchio e collega le valli con valle Fattibello e quindi con il mare (Figura 31). È stata realizzata per ripristinare l'efficienza idraulica nella Stazione Foce nel suo collegamento con Valle Fattibello e quindi con il mare. Tale progetto è stato finanziato con fondi dell'Obiettivo 5b, misura 8, annualità 1996.

Quest'opera è funzionale alla ottimizzazione della circolazione idraulica all'interno delle valli ed alla risalita del pesce novello dalla valle Fattibello alle valli.

In prossimità di quest'opera sono stati installate nella primavera del 2014 le due idrovore per il sollevamento delle acque ad alimentazione elettrica, necessarie a supportare lo scarico delle acque dalla Valle, in periodi di particolare necessità.

Chiavica di Bellocchio

È un manufatto che collega le valli con il canale Bellocchio e quindi con il mare, direttamente attraverso il canale Gobbino, ma quando quest'ultimo è insabbiato, indirettamente attraverso il canale delle Vene.

È una chiavica ad otto luci; una di queste porta acqua verso la ridotta peschiera (posta immediatamente a sud della chiavica e del tutto inutile sia per la sua profondità ridotta a pochi decimetri sia per le insufficienti dimensioni); le altre sette luci della chiavica sono in grado di regimare le acque in entrata ed in uscita tra le valli Lido di Magnavacca ed il mare Adriatico attraverso il canale Logonovo ed il canale delle Vene.

Essa fa parte, insieme al lavoriero e allo sbarramento di trezza, del complesso della Stazione di Bellocchio; insieme alla Stazione di Foce, quella di Bellocchio costituisce uno dei due punti nevralgici per la vallicoltura estensiva nell'areale di valle Fossa di Porto, valle Lido di Magnavacca e valle Cona.



Figura 32: localizzazione Chiavica di Bellocchio.

Chiavica del Bellocchio-Gobbino

È una chiusa a 6 luci che si trova sul corso del canale Bellocchio, regima le acque di transito tra il mare e l'entroterra. È stata costruita dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ferrara insieme ad altre chiuse, lungo il corso del canale delle Vene, con scopi di difesa idraulica. La chiavica, con la foce del canale Gobbino insabbiata, rimane sempre aperta. Quando la foce del canale Gobbino è officiosa la chiavica deve essere gestita e chiusa all'occorrenza in occasione di eventi eccezionali di alta marea. È in ottimo stato di conservazione.

Chiavica Allacciante Canale delle Vene- canale Bellocchio

È una chiusa a 6 luci, si trova sul corso del canale delle Vene. regima le acque di transito tra il mare e le valli. È stata costruita lungo il corso del canale delle Vene, con scopi di difesa idraulica. È dotata di paratoie a saracinesca in legno, è conservata in un discreto stato.

Chiusa Allacciante Canale delle Vene- canale Confina

È una chiusa a 4 luci, si trova sul corso del canale delle Vene. regima le acque di transito tra il mare e le valli. È stata costruita dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ferrara, insieme ad altre chiuse, lungo il corso del canale delle Vene, con scopi di difesa idraulica. È dotata di paratoie metalliche, in discreto stato di conservazione.

Chiusa Allacciante canale Logonovo- canale delle Vene

È una chiusa a 4 luci, impostata all'inizio del corso del canale delle Vene, regima le acque di transito tra il mare e le valli. È stata costruita lungo il corso del canale delle Vene, con scopi di difesa idraulica. È dotata di paratoie in metallo, strutturalmente ben conservata, ha gli elementi metallici in avanzato stato di corrosione.

Trezza della Guarona.

È ubicata nello spigolo sud-ovest dell'argine di separazione tra valle Campo e le restanti valli e collega la valle Lido di Magnavacca con la attigua valle Campo. È uno sbarramento di trezza a 9 luci, progettato non per sopportare spinte idrauliche, ma per mettere in comunicazione le valli Fossa di Porto-Lido di Magnavacca-Cona con la confinante valle Campo, e dunque per controllare il passaggio di fauna ittica tra i due comparti vallivi; attualmente, nei cardani sono montate le trezze, non manutenzionate e piuttosto incrostate, cosicché è consentito solo un modesto scambio d'acqua tra il bacino costituito dalle valli Lido di Magnavacca, Fossa di Porto e Cona con la valle Campo.

Lo stato di conservazione di tale manufatto non è buono. Si rileva un elevato degrado formale. L'esistenza di questa chiavica si giustifica anche per motivi legati al risanamento ambientale, che prevedevano una possibilità di scambio d'acqua tra le varie valli, ognuna per compensare le sofferenze dell'altra.

Trezza di Paisolo.

È ubicata nel settore sud-est dell'argine di separazione tra valle Campo e le restanti valli, collega la valle Lido di Magnavacca con la attigua valle Campo. È uno sbarramento di trezza a 10 luci, progettato non per sopportare spinte idrauliche, ma per mettere in comunicazione le valli Fossa di Porto-Lido di Magnavacca-Cona con la confinante valle Campo, e dunque per controllare il passaggio di fauna ittica tra i due comparti vallivi. Le trezze montate consentono un modesto scambio d'acqua tra il bacino costituito dalle valli Lido di Magnavacca, Fossa di Porto e Cona con la valle Campo. Lo stato di conservazione di tale manufatto è discreto. Si rileva un certo degrado formale. L'esistenza di questa chiavica si giustifica anche per motivi legati al risanamento ambientale, che prevedevano una possibilità di scambio d'acqua tra le varie valli, ognuna per compensare le sofferenze dell'altra.

Assetto idrodinamico delle Valli di Comacchio

(tratto dai progetto di ricerca per lo "Studio dell'assetto idrodinamico delle Valli di Comacchio e degli effetti indotti dalla proposta di intervento "P.D.I.P Valle Furlana e Fiume Reno da s. Alberto al passo di Primaro"- Relazione finale 2013 - prof. Schippa et al.; e lo "Studio degli effetti della subsidenza Indotta dalla coltivazione residua Del giacimento di idrocarburi denominato Dosso degli angeli sull'assetto idrodinamico delle valli di Comacchio"- Relazione finale giugno 2014 – prof. Schippa et al.)

Gli studi svolti dal gruppo di ricerca del Prof. Schippa dell'Università degli Studi di Ferrara sono stati finalizzati in una prima fase a caratterizzare il funzionamento idrodinamico dello specchio d'acqua principale del sistema vallivo in condizioni definite "attuali" (senza cioè argine divisorio) e condizioni dette di "progetto" (con argine divisorio), evidenziando le eventuali differenze nella circolazione delle acque derivanti dalla costruzione dell'arginatura.

Il secondo studio, più recente, ha studiato gli effetti della subsidenza attesa nell'arco dei prossimi 10 anni sull'assetto idrodinamico delle Valli di Comacchio. In particolare l'assetto idraulico del sistema è stato indagato considerando la presenza dei manufatti idraulici esistenti e di progetto (i.e chiaviche e sifoni di collegamento a Reno, idrovora a Stazione Foce, la realizzazione dell'argine di progetto all'interno delle Valli lungo la linea di confine tra le province di Ferrara e Ravenna (separazione acque pubbliche e private).

Per quanto riguarda il primo studio, di cui si rimanda per una trattazione più approfondita la lettura della Relazione finale (su citata), si riporta di seguito una sintesi, estratta dal testo originale.

Le fasi del lavoro si sono articolate in:

1. Individuazione e validazione di un opportuno modello numerico per le simulazioni in ambiente vallivo – lagunare.
2. Caratterizzazione geometrica del sistema: costruzione della griglia di calcolo attraverso gli strumenti cartografici, fotografici e risultati della campagna ISMAR – CNR; reperimento di informazioni su chiaviche e sifoni; etc.
3. Individuazione delle forzanti significative, anche attraverso uno studio idrologico speditivo.
4. Esecuzione delle simulazioni e interpretazione dei risultati.

Il Modello matematico ipotizzato e validato è stato quello delle equazioni "alle acque basse", dove le incognite: livello e velocità sono state mediate sulla verticale; il fondo è considerato fisso (per irrilevante attrito e pendenza del fondo); • si tiene conto dell'azione tangenziale sulla superficie libera dovuta al vento.

Lo Schema numerico utilizzato è quello dei Volumi Finiti dove: si utilizzano griglie non regolari a celle triangolari; metodo accurato al secondo ordine, shock-capturing; sono implementate tecniche specifiche per la trattazione del movimento dei fronti asciutto/bagnato

Per la caratterizzazione geometrica è stata elaborata una nuova batimetria partendo dalla batimetria storica. La nuova batimetria è il risultato dell'indagine condotta dal CNR-ISMAR di Bologna (circa 200mila punti quotati), che è stata poi, nel secondo studio (Schippa et. al., 2014), ancor più accurata per la parte nord delle Valli.




Figura 33: Batimetria storica condotta da CNR-ISMAR e batimetria recente (2011) a confronto.

La griglia di calcolo si basa su 7.049 nodi 13.189 elementi triangolari. La quota dei nodi è stata assegnata a partire dalle informazioni batimetriche disponibili.

Le forzanti significative individuate sono:

- un bilancio idrologico speditivo;
- le oscillazioni di marea; il vento.

Nel caso del bilancio idrologico l'obiettivo è individuare gli ordini di grandezza dei volumi di acqua che entrano ed escono dal bacino vallivo, considerando – oltre agli apporti regolati attraverso canali e sifoni, dei quali si è già trattato in precedenza - gli apporti delle precipitazioni e quelli provenienti da altre sorgenti non regolate.

Il modello idrodinamico, per necessari motivi di semplificazione, non ha tenuto conto di tutti gli apporti, specialmente se questi inducono effetti idrodinamici trascurabili. In particolare ci si è soffermati sui seguenti apporti e prelievi:

Componenti in ingresso

1. P - Precipitazioni;
2. R - Ruscellamento proveniente dal bacino imbrifero della valle (trascurabile);
3. I - Infiltrazione efficace sul bacino idrogeologico;
4. S - Funzionamento dei Sifoni;

Componenti in uscita

5. E - Evaporazione;
6. C - Funzionamento globale dell'insieme delle chiaviche.

Le serie di dati pluviometrici e di temperatura sono stati raccolti dalla stazione Arpa-SIM di Lido di Volano. Il periodo di riferimento è compreso tra il 02 settembre 2006 e il 4 febbraio 2011. Ulteriori serie di dati pluviometrici e di temperatura sono raccolti dalla stazione Arpa-SIM di

Guagnino. In questo caso il periodo di misura disponibile è compreso solamente tra il 4 Luglio 2010 e il 4 Febbraio 2011 (per questa stazione: serie di dati poco significative per il numero di osservazioni).

Le letture a scansione oraria delle precipitazioni [mm] sono state accorpate in modo da ottenere il dato di pioggia cumulato su base mensile. Nella tabella seguente vengono riportate le precipitazioni cumulate mensili e medie mensili (Set 2006 - Dic 2010).

2006	P_c [mm]	P_{medio} [mm/h]	2007	P_c [mm]	P_{medio} [mm/h]	2008	P_c [mm]	P_{medio} [mm/h]	2009	P_c [mm]	P_{medio} [mm/h]	2010	P_c [mm]	P_{medio} [mm/h]
Gen			Gen	9.2	0.01	Gen	22.4	0.03	Gen	78.4	0.11	Gen	10.0	0.14
Feb			Feb	15.6	0.02	Feb	23.4	0.03	Feb	36.6	0.05	Feb	82.6	0.12
Mar			Mar	116.8	0.16	Mar	49.8	0.07	Mar	96.0	0.13	Mar	63.6	0.10
Apr			Apr	0.4	0.00	Apr	37.4	0.05	Apr	104.6	0.15	Apr	62.6	0.09
Mag			Mag	21.6	0.03	Mag	17.6	0.03	Mag	55.2	0.07	Mag	89.6	0.12
Giu			Giu	29.6	0.04	Giu	114.0	0.16	Giu	51.2	0.07	Giu	179.6	0.25
Lug			Lug	55.8	0.08	Lug	40.4	0.05	Lug	35.0	0.05	Lug	7.8	0.01
Ago			Ago	100.0	0.13	Ago	9.8	0.01	Ago	3.8	0.01	Ago	152.0	0.20
Set	94.4	0.24	Set	46.0	0.06	Set	75.0	0.10	Set	5.6	0.01	Set	43.0	0.06
Ott	27.2	0.04	Ott	96.0	0.13	Ott	25.0	0.03	Ott			Ott	78.8	0.11
Nov	14.8	0.02	Nov	15.2	0.02	Nov	90.0	0.13	Nov			Nov	105.4	0.15
Dic	5.2	0.01	Dic	62.6	0.08	Dic	77.2	0.10	Dic			Dic	65.6	0.09

Dai dati delle precipitazioni cumulate mensili è stata estratta la media cumulata mensile. Questo (con le dovute limitazioni per lo scarso numero di anni esaminato) permette una stima del volume medio precipitato nell'arco di un anno.

	gen	feb	mar	apr	mag	Giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
$P_{med,c.}$ [mm]	26,5	39,5	81,5	51,2	46,0	93,6	34,7	66,4	52,8	56,7	56,3	52,6

Il volume di pioggia medio annuo, sommando le altezze di pioggia medie mensili, è pari a 658 mm.

La perdita d'acqua per effetto dell'evaporazione, nel caso di un bacino così esteso, può risultare importante.

Per valutare l'evaporazione che lo specchio d'acqua subisce per effetto del vento e dell'irraggiamento solare, in assenza di specifiche e dirette misure dell'evaporazione, si utilizza una correlazione applicabile agli specchi d'acqua in cui le variabili indipendenti sono la temperatura e la velocità del vento, nota come formula dei Servizi Idrologici URSS.

$$E = 0.80 * 0.15 n [P_{vs}(T) - P_v](1 + 0.072 v)$$

dove n, numero di giorni nel mese; P_v , pressione di vapore = 1 Pa;

P_{vs} , pressione di vapore saturo

[Pa];

T, temperatura media mensile [°C/mese]; v: velocità del vento [m/s].

Con lo stesso principio adottato per le precipitazioni, a partire dai dati rilevati su base oraria, si calcola la temperatura media mensile.

	gen	feb	mar	apr	mag	Giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Tmed [°C]	3,6	5,4	8,9	14,0	18,9	22,2	24,9	23,9	19,2	14,4	9,1	3,5

È necessario valutare anche la velocità media mensile del vento (per il calcolo dell'evaporazione, la direzione del vento si considera irrilevante).

	gen	feb	mar	apr	mag	Giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
vmed [m/s]	2,31	2,37	2,71	2,08	1,98	1,58	1,34	1,32	1,62	1,79	2,06	2,27

Applicando la relazione di cui sopra, si opera la stima dell'evaporazione media mensile, ottenendo i valori riportati di seguito:

	gen	feb	mar	apr	mag	Giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
E [mm]	30,0	34,8	46,5	64,7	89,1	107,8	125,9	118,2	89,2	65,2	45,5	29,7

La somma dei valori medi mensili porta ad una evaporazione annuale di circa 846.6 mm.

La differenza tra le precipitazioni e l'evaporazione, stimata in modo molto speditivo e prescindendo da molti fattori, è di poco inferiore ai 200 mm, valore compatibile con le oscillazioni del livello riscontrate in valle.

La valle non è alimentata direttamente da alcun corso d'acqua: tutti gli ingressi sono regolati. La componente di deflusso superficiale che alimenta il bacino è quindi del tutto trascurabile. L'infiltrazione al contrario richiede qualche approfondimento ulteriore: essa è legata alla geologia dei terreni che compongono il fondo della valle e gli argini che la circondano.

I principali flussi di filtrazione sono legati alla falda acquifera sottostante il bacino e al fiume Reno nella zona Sud – Ovest. Quelli da fiume Reno sono stati calcolati e risultano trascurabili a fine dell'indagine, mentre quelli da falda acquifera sono stati stimati e risulta pari ad un contributo positivo della falda verso la valle di 44 mm/anno.

Per una stima ragionevole degli apporti dai sifoni (acqua fiume Reno), è stato considerato un funzionamento di 30 giorni all'anno alla portata di progetto (2 m³/s) per un volume pari a 10'368'000 m³/anno. Questo equivale ad una escursione media del livello di circa 130 mm/anno, valore sostanzialmente coerente con i volumi di precipitazione ed evaporazione.

I contributi di deflussi potenziali associati ai manufatti (chiaviche) stimato sulla base di interviste agli operatori, assommano, in volume specifico, a circa 200 mm/anno.

I dati anemometrici derivanti dalla stazione di Porto Garibaldi sono serie temporali, con passo di campionamento di 10 minuti, del modulo della velocità (in m/s) e della direzione da cui spira il vento (angolo orario con origine il nord geografico). Le misure sono state eseguite ad una quota di 5 m dal livello medio mare.

Si sono divisi i valori medi orari in otto gruppi in base alla direzione. Gli otto settori in cui è diviso l'angolo giro hanno un'ampiezza di 45° e si estendono simmetricamente intorno agli 8 punti cardinali principali (nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest, nord-ovest).

La tabella di seguito riporta il numero di dati relativi a ciascuna direzione, dove è evidente dominanza dei venti che spirano da ovest (vento di Ponente).




Figura 34: raffigurazione della dominanza e dell'intensità dei venti.

Di seguito la tabella riepilogativa dei contributi:

	Valore medio annuale approssimato del contributo [Volume specifico, mm]
P [Precipitazione]	660
E [Evaporazione]	-850
I [Filtrazione]	44
Sifoni	130
Chiaviche	-200

Il bilancio idrologico di massima svolto conferma che variazioni del livello dell'ordine dei 20 cm all'interno del bacino vallivo possono risultare, come effetto delle precipitazioni, dell'evaporazione, dei moti di filtrazione e della gestione dei manufatti idraulici.

Evidentemente gli effetti dei bilanci idrologici vanno misurati e ripartiti nell'arco dei 12 mesi mentre gli effetti associati alla presenza del vento ed alla forzante di marea si misurano rispettivamente nell'arco di qualche ora ovvero di pochi giorni.

Pertanto in riferimento alle finalità della ricerca svolta dal prof. Schippa, la caratterizzazione dell'assetto idrodinamico delle valli è stata ricondotta alla presenza delle forzanti significative vento e maree con tempi di simulazione dell'ordine (al massimo) di qualche giorno. È stato assunto nelle simulazioni uno stato iniziale caratterizzato da livello statico in valle corrispondente al livello medio del mare.

L'ultima fase della ricerca si è incentrata sulla simulazione e l'interpretazione dei risultati.

Le simulazioni effettuate sono state identificate con un codice:

- Prima parte del codice: configurazione (S_ = storica, A_ = attuale, P_ = progetto)
- Seconda parte del codice: tipo di forzante

V = vento, seguito sempre da direzione di provenienza e velocità

MCS = oscillazione di marea alle chiaviche Sud

MCB = oscillazione di marea alla chiavica sul Canale di Bellocchio

MCF = oscillazione di marea alla chiavica sul Canale Foce (Valle Fattibello)

SIF = funzionamento dei sifoni

Di seguito si riporta la tabella completa delle simulazioni svolte.

	Storica	Attuale	Progetto
Vento	S_VE10.5	A_VE10.5	P_VE10.5
		A_VE5.1	P_VE5.1
		A_VO2.3	P_VO2.3
		A_VNE6.4	P_VNE6.4
		A_VNE11.7	P_VNE11.7
Chiaviche	S_MCS	A_MCS	P_MCS
	S_MCB	A_MCB	P_MCB
	S_MCF	A_MCF	P_MCF
Sifoni	S_SIF	A_SIF	P_SIF

I risultati hanno confermato innanzitutto la predominanza relativa della forzante vento. Gli effetti apprezzabili del funzionamento delle opere idrauliche, infatti – sia dei sifoni, sia delle chiaviche in corrispondenza delle quali viene applicata l'onda di marea - si esauriscono a distanza di qualche centinaio di metri dal punto di ingresso. Gli effetti connessi alla marea e ai sifoni attivi quindi si configurano, dal punto di vista idrodinamico, come fenomeni a carattere perlopiù locale.




Figura 35: Particolare zona chiave. Picco di portata in entrata dove si evince un idrodinamismo locale.

Limitatamente al vento, le velocità massime simulate sono dell'ordine di 0.3 m/s per eventi estremi e si verificano in zone caratterizzate da restringimenti e bassi fondali; le velocità medie si mantengono attorno a 0.02 m/s per eventi ordinari e raggiungono il valore di 0.05 m/s per eventi estremi.




Figura 36: raffigurazione di un esempio per vento da NE con velocità di 6.4 m/s

I gradienti piezometrici dovuti all'inclinazione della superficie libera raggiungono valori attorno a 0.2 m, tra i margini opposti del bacino, per eventi estremi.





Figura 37: simulazione con vento da NE con velocità di 6.4 m/s.

Un confronto dei risultati ottenuti in configurazione attuale e di progetto (realizzazione dell'argine), sottoforma di linee di corrente, mostra che nella zona occidentale (valle Fossa di Porto) e settentrionale non si hanno apprezzabili modifiche della articolazione del campo di moto; i vortici rimangono sostanzialmente invariati. Le modifiche si hanno attorno al sito di costruzione dell'arginatura, in un'area che si estende sino a qualche centinaio di metri dal tracciato dell'opera.



Il secondo studio svolto dal prof. Schippa "Studio degli effetti della subsidenza indotta dalla coltivazione residua del giacimento di idrocarburi denominato Dosso degli angeli sull'assetto idrodinamico delle valli di Comacchio" si è concluso con la presentazione dei risultati nel 2014. Si riportano di seguito le seguenti conclusioni tratte dalla relazione finale di maggio 2014 (per una trattazione più approfondita si rimanda al documento originale):

- è stata ottenuta una caratterizzazione topografica, morfologica, batimetrica delle Valli e di un intorno opportunamente esteso, attraverso indagini batimetriche di campo con strumentazione adatta e reperimento dati di rilievo recente (LIDAR). È stata effettuata una ricognizione delle opere idrauliche attualmente attive (sifoni, chiaviche) e in progetto;
- è stato implementato e settato un modello idrodinamico bidimensionale a fondo fisso, tenendo in conto le caratteristiche specifiche dell'ambiente vallivo;

- è stata realizzata una caratterizzazione estesa dell'assetto di circolazione delle acque all'interno del bacino principale Valle Fossa di Porto – Valle Magnavacca in condizioni stazionarie, nello stato attuale e in presenza dell'argine di separazione tra le acque pubbliche a Nord e private a Sud, considerando separatamente come forzanti il vento e l'entrata in azione di opere idrauliche ai margini della laguna (ad esempio l'apertura di chiaviche);
- sulla base delle recenti indagini batimetriche e tenuto conto della nuova stazione di sollevamento realizzata a Stazione Foce, è stato approfondito l'assetto idrodinamico nello stato "di esercizio" (SDE);
- sulla base delle previsioni di subsidenza dovuta alla coltivazione residua del giacimento "Dosso degli Angeli", effettuate da ENI, è stata ipotizzata una nuova batimetria al 2023 per una caratterizzazione dell'assetto idrodinamico nello stato "di previsione" (SDP). La subsidenza massima è dell'ordine di 2-3 cm.

Le simulazioni effettuate hanno mostrato una sostanziale invarianza dei risultati tra lo stato di esercizio e di previsione. La quota di subsidenza dovuta alla coltivazione residua del giacimento "Dosso degli Angeli" non è tale da influenzare l'assetto idrodinamico né per quanto riguarda il moto circolatorio dovuto al vento (spirante da diverse direzioni), né per quanto riguarda il moto indotto dall'azionamento della stazione di sollevamento di recente costruzione a Stazione Foce.

2. Componente biologica

In questo capitolo si è costruito un quadro delle componenti biologiche, della distribuzione degli habitat e delle specie utilizzando dati bibliografici, i risultati di indagini di campo svolte nell'ambito del progetto LIFE09NATIT000110 dal 2012 al 2014 ed i risultati delle analisi storiche dei dati disponibili per ogni singola componente ecosistemica indagata. Le relazioni con analisi, risultati e discussioni vengono integralmente riportate in appendice. In particolare le componenti indagate sono: avifauna, ittiofauna, habitat, macrobenthos e qualità delle acque.

Per completezza si riportano habitat e specie come elencate dal formulario Natura 2000 descrittivo del sito.

2.1 Habitat

Tabella 1: Elenco degli habitat di interesse comunitario con indicazione degli habitat prioritari.

Codice	Nome	Priorità
1110	<i>Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina</i>	
1150	<i>Lagune</i>	*
1210	<i>Vegetazione annua delle linee di deposito marine</i>	
1310	<i>Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose</i>	
1320	<i>Prati di Spartina (Spartinion maritimae)</i>	
1410	<i>Pascoli inondatai mediterranei (Juncetalia maritimi)</i>	
1420	<i>Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosa e)</i>	
2270	<i>Foreste dunari di Pinus pinea e/o P. pinaster</i>	*
3130	<i>Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)</i>	
3150	<i>Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition</i>	
3170	<i>Stagni temporanei mediterranei</i>	*
6210	<i>Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)</i>	*
6510	<i>Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	
6430	<i>Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile</i>	
91AA	<i>Boschi orientali di quercia bianca</i>	*
91F0	<i>Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi</i>	
92A0	<i>Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i>	

Tabella 2: Habitat di interesse Regionale

Habitat	Codice	Nome
Regionale	Pa	<i>Canneti palustri: fragmiteti, tifteti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition)</i>

La carta degli habitat Natura 2000, approvata con Determinazione n° 13910 del 31/10/2013 della Regione Emilia-Romagna, per il sito in oggetto è riportata nella figura sottostante.




Figura 38: carta degli habitat del sito in oggetto.

2.2. Flora

Specie protette dalla Direttiva Habitat ed altre specie a diverso livello di protezione.

Tabella 3: Elenco delle specie di Flora presenti nella scheda del Formulario Standard non elencate nella Direttiva Habitat.

Specie

Bassia hirsuta

Halocnemum strobilaceum (pallas) bieb.

Limonium bellidifolium (gouan) dumort.

Plantago cornuti

Triglochin maritimum

Tabella 4: specie floristiche censite nel 2013. Solo *Salicornia veneta* è una specie di interesse comunitario.

Nome	Priorità
<i>Bassia hirsuta</i>	NO
<i>Halocnemum strobilaceum</i>	NO
<i>Limonium bellidifolium</i>	NO
<i>Limonium densissimum</i>	NO
<i>Plantago cornuti</i>	NO
<i>Triglochin maritimum</i>	NO
<i>Salicornia veneta</i> *	SI

2.3 Fauna

Avifauna

Tabella 5: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE presenti nella scheda del formulario standard.

Codice	Specie	Nome comune
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta
A027	<i>Egretta alba</i>	Airone bianco maggiore
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso
A030	<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola
A035	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Fenicottero
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata
A073	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale
A083	<i>Circus macrourus</i>	Albanella pallida
A084	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore
A090	<i>Aquila clanga</i>	Aquila anatraia maggiore
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio
A101	<i>Falco biarmicus</i>	Lanario
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Pellegrino
A119	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino
A120	<i>Porzana parva</i>	Schiribilla
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia
A132	<i>Recurvirostra avocetta</i>	Avocetta
A135	<i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare

A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente
A154	<i>Gallinago media</i>	Croccolone
A157	<i>Limosa lapponica</i>	Pittima minore
A166	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio
A170	<i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo becco sottile
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino
A177	<i>Larus minutus</i>	Gabbianello
A180	<i>Larus genei</i>	Gabbiano roseo
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterna zampanere
A190	<i>Sterna caspia</i>	Sterna maggiore
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune
A195	<i>Sterna albifrons</i>	Fratichello
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	Mignattino piombato
A197	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino
A222	<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina
A246	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla
A255	<i>Anthus campestris</i>	Calandro
A272	<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro
A293	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo
A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola
A339	<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina
A393	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore
A397	<i>Tadorna ferruginea</i>	Casarca
A511	<i>Falco cherrug</i>	Falco sacro

Tabella 6: Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE presenti nella scheda del formulario standard.

Codice	Specie	Nome comune
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto
A005	<i>Podiceps cristatus</i>	Svasso maggiore
A008	<i>Podiceps nigricollis</i>	Svasso piccolo
A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano
A028	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino
A036	<i>Cygnus olor</i>	Cigno reale
A039	<i>Anser fabalis</i>	Oca granaiola
A041	<i>Anser albifrons</i>	Oca lombardella
A043	<i>Anser anser</i>	Oca selvatica
A048	<i>Tadorna tadorna</i>	Volpoca
A050	<i>Anas penelope</i>	Fischione
A051	<i>Anas strepera</i>	Canapiglia
A052	<i>Anas crecca</i>	Alzavola
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale
A054	<i>Anas acuta</i>	Codone
A055	<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola
A056	<i>Anas clypeata</i>	Mestolone
A059	<i>Aythya ferina</i>	Moriglione
A061	<i>Aythya fuligula</i>	Moretta
A062	<i>Aythya marila</i>	Moretta grigia
A065	<i>Melanitta nigra</i>	Orchetto marino
A066	<i>Melanitta fusca</i>	Orco marino
A067	<i>Bucephala clangula</i>	Quattrocchi
A069	<i>Mergus serrator</i>	Smergo minore
A086	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere
A087	<i>Buteo buteo</i>	Poiana
A088	<i>Buteo lagopus</i>	Poiana calzata
A096	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio
A099	<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio
A112	<i>Perdix perdix</i>	Starna

A113	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua
A125	<i>Fulica atra</i>	Folaga
A136	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo
A137	<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriere grosso
A141	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pivieressa
A142	<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella
A145	<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio
A146	<i>Calidris temminckii</i>	Gambecchio nano
A147	<i>Calidris ferruginea</i>	Piovanello
A149	<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera
A152	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino
A153	<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia
A156	<i>Limosa limosa</i>	Pittima reale
A158	<i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo
A160	<i>Numenius arquata</i>	Chiurlo
A161	<i>Tringa erythropus</i>	Totano moro
A162	<i>Tringa totanus</i>	Pettegola
A163	<i>Tringa stagnatilis</i>	Albastrello
A164	<i>Tringa nebularia</i>	Pantana
A165	<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo
A169	<i>Arenaria interpres</i>	Voltapietre
A179	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune
A182	<i>Larus canus</i>	Gavina
A183	<i>Larus fuscus</i>	Zafferano
A198	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Mignattino alibianche
A207	<i>Columba oenas</i>	Colombella
A208	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora

A212	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo
A213	<i>Tyto alba</i>	Barbagianni
A218	<i>Athene noctua</i>	Civetta
A221	<i>Asio otus</i>	Gufo comune
A226	<i>Apus apus</i>	Rondone
A230	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione
A232	<i>Upupa epops</i>	Upupa
A233	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo
A235	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde
A237	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore
A244	<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia
A247	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola
A249	<i>Riparia riparia</i>	Topino
A250	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Rondine montana
A251	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine
A253	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio
A257	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola
A258	<i>Anthus cervinus</i>	Pispola golarossa
A259	<i>Anthus spinoletta</i>	Spioncello
A260	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola
A261	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla
A262	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca
A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo
A266	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola
A269	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettirosso
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo
A275	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino
A276	<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco
A283	<i>Turdus merula</i>	Merlo
A284	<i>Turdus pilaris</i>	Cesena
A285	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio

A286	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello
A287	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela
A288	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume
A289	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino
A295	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Forapaglie
A296	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola
A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione
A300	<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino
A309	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola
A310	<i>Sylvia borin</i>	Beccafico
A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera
A315	<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo
A319	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche
A325	<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia
A329	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella
A330	<i>Parus major</i>	Cinciallegra
A336	<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino
A337	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo
A340	<i>Lanius excubitor</i>	Averla maggiore
A342	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia
A347	<i>Corvus monedula</i>	Taccola
A349	<i>Corvus corone</i>	Cornacchia
A351	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno
A356	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia
A359	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello
A360	<i>Fringilla montifringilla</i>	Peppola
A361	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino
A363	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone
A364	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino
A365	<i>Carduelis spinus</i>	Lucarino
A366	<i>Carduelis cannabina</i>	Fanello

A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude
A383	<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo
A602	<i>Sterna bengalensis</i>	Sterna del Ruppel
A604	<i>Larus michahellis</i>	Gabbiano reale zampegiale

L'attività di monitoraggio effettuata nel periodo primaverile/estivo 2013 e 2014 (ISPRA, 2014) ha permesso di aggiornare ulteriormente la lista delle specie di uccelli (ALLEGATO 1) presenti nel sito. In particolare, ha fornito dati quantitativi riguardo la presenza delle specie target del progetto LIFE09NATIT000110 (*Charadrius alexandrinus*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Chroicocephalus genei* e *Larus melanocephalus*).

Si noti la presenza della beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*), inserita nell'Allegato II della Direttiva 2009/147/CE, assente dal formulario standard e non rilevata nel precedente aggiornamento.

Tabella 7: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE monitorati nel periodo 2012-2013-2014.

AGGIORNAMENTO 2012 – 2013- 2014				
Codice	Specie	Nome comune	Popolazione	
				N° nidi censiti
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	P	
A035	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Fenicottero	P	
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia		2 (2012) 29-32 (2013)
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta		195 (2012) 74-75 (2013)
A166	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	P	
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	P	
A180	<i>Chroicocephalus genei</i> (<i>Larus genei</i>)	Gabbiano roseo		207 (2012) 56 (2013)
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterna zampanere		28 (2012)
A190	<i>Hydroprogne caspia</i> (<i>Sterna caspia</i>)	Sterna maggiore	P	
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci		92 (2012)
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune		271 (2012) 266 (2013)
A195	<i>Sterna albifrons</i>	Fraticello		455 (2012) 67 (2013)
A393	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore	P	

Tabella 8: Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE monitorati nel periodo 2012-2013.

AGGIORNAMENTO 2012 - 2013				
Codice	Specie	Nome comune	Popolazione	
				N° nidi censiti
A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano	P	
A048	<i>Tadorna tadorna</i>	Volpoca	P	
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	P	
A149	<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera	P	
A160	<i>Numenius arquata</i>	Chiurlo	P	
A179	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune		6 (2013)
A604	<i>Larus michahellis</i>	Gabbiano reale zampegiale		6 (2012) 133-146 (2013)

Tabella 9: Altre specie importanti ma non elencate nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE secondo il monitoraggio 2012-2013.

AGGIORNAMENTO 2012 - 2013		
Specie	Nome comune	Popolazione N° nidi censiti
<i>Haematopus ostralegus</i>	Beccaccia di mare	2-3 (2013)

Collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito dell'azione E2 – progetto LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta – Acronym: Natura 2000 in the Po Delta. Relazione preliminare prima stagione di monitoraggio. ISPRA, 2012.

Collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito dell'azione E2 – progetto LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta – Acronym: Natura 2000 in the Po Delta. Relazione intermedia seconda stagione di monitoraggio. ISPRA, 2013.

Un programma di monitoraggio sull'avifauna nidificante, svernante e migratoria è stato svolto sull'intero territorio del Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo da gennaio 2004 a dicembre 2006. Per i dati di dettaglio si consiglia di visionare le relazioni finali dell'intero programma presenti presso l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

Ittiofauna

Tabella 10: Specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 presenti nella scheda del formulario standard.

SCHEDA RETE NATURA 2000 – SITO IT4060002		
Codice	Specie	Nome comune
1095	<i>Petromyzon marinus</i>	Lampreda di mare
1103	<i>Alosa fallax</i>	Cheppia
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cenerino
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna

Tabella 11: Specie importanti ma non di interesse comunitario presenti nella scheda del formulario standard

SCHEDA RETE NATURA 2000 – SITO IT4060002	
Specie	Nome comune
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Spinarello
<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	Triotto

Le recenti indagini sull'ittiofauna condotte dall'Università di Ferrara nella primavera 2013 (Lanzoni et al, 2013) ha permesso di aggiornare la lista di specie presenti nel formulario standard, fornendo inoltre il numero di esemplari catturati per ciascuna specie di interesse conservazionistico. Lo studio conferma la presenza abbondante di *Aphanius fasciatus*, *Pomatoschistus canestrinii* e *Knipowitschia panizzae*, specie incluse nell'Allegato II della Direttiva Habitat.

Altre specie di interesse conservazionistico riscontrate sono *Anguilla anguilla* (dal 2010 inserita nella Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani, nella categoria Critically Endangered - CR), *Gasterosteus aculeatus* (considerato Vulnerabile nella Lista Rossa dei pesci d'acqua dolce indigeni in Italia) e *Syngnathus abaster* (inserito tra le specie protette dalla Convenzione di Berna – All. III). Al contrario, la presenza di *Rutilus aula* (*Rutilus erythrophthalmus*) non è stata confermata. Il suddetto studio ha riguardato l'interno delle valli, mentre il sito ricade anche nei bacini e nei corsi d'acqua adiacenti, quali Valle Fattibello ed il Navigabile, in cui *Alosa fallax*, specie anadroma, può essere presente.

Diverso è il caso di *Petromyzon marinus*: la lampreda di mare è una specie ad ampia distribuzione, di fatto potenzialmente presente in tutto il Mediterraneo. La specie non risulta nella carta ittica della Provincia di Ferrara, di Rovigo e della Regione Emilia-Romagna, viene menzionata come rara nella carta Ittica della Provincia di Venezia. In sostanza si ritiene che localmente si da considerarsi presenza occasionale.

Tabella 12: Specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 secondo il monitoraggio 2013.

Aggiornamento 2013

Codice	Specie	Nome comune	Popolazione (n° ind. catturati)
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono	3531
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	Ghiozzetto cenerino	3876
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	Ghiozzetto di laguna	4520

Tabella 13: Specie importanti ma non di interesse comunitario secondo il monitoraggio 2013.

AGGIORNAMENTO 2013		
Specie	Nome comune	Popolazione (n° ind. catturati)
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguilla	578
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Spinarello	5
<i>Syngnathus abaster</i>	Pesce ago di rio	357

L'aggiornamento della checklist dell'ittiofauna è stato realizzato a partire dalle seguenti fonti:

LIFE09NATIT000110 - Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta - Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta. Monitoraggio della fauna ittica delle valli di Comacchio con particolare attenzione alle specie d'interesse conservazionistico. Lanzoni M., Merighi M., Castaldelli G., 2013.

Mammiferi

Tabella 14: Specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 presenti nella scheda del formulario standard.

SCHEDA RETE NATURA 2000 – SITO IT4060002		
Codice	Specie	Nome comune
1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello comune

Tabella 15: Specie importanti ma non elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 presenti nella scheda del formulario standard.

SCHEDA RETE NATURA 2000 – SITO IT4060002	
Specie	Nome comune
<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune

Erpetofauna

Tabella 16: Anfibi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 presenti nella scheda del formulario standard.

SCHEDA RETE NATURA 2000 – SITO IT4060002		
Codice	Specie	Nome comune
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano

Tabella 17: Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 presenti nella scheda del formulario standard.

SCHEDA RETE NATURA 2000 – SITO IT4060002		
Codice	Specie	Nome comune
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine d'acqua

Tabella 18: Specie importanti ma non elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 presenti nella scheda del formulario standard.

SCHEDA RETE NATURA 2000 – SITO IT4060002		
Gruppo	Specie	Nome comune
Anfibi	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana
Rettili	<i>Elaphe longissima</i>	Saettone

Invertebrati

Tabella 19: invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

SCHEDA RETE NATURA 2000 – SITO IT4060002		
Codice	Specie	Nome comune
1060	<i>Lycaena dispar</i>	-

2.4 Uso del suolo

Il territorio della Provincia di Ferrara, totalmente pianeggiante, è complessivamente vocato e dedicato all'agricoltura; le superfici agricole utilizzate corrispondono infatti al 82%.

Le superfici artificiali sono solo il 7%, i territori boscati il 1%, mentre le zone umide ed i corpi idrici ammontano ben al 10%, Tabella 20 e Figura 39.

Livello 1		%
1	Superfici artificiali	7
2	Superfici agricole utilizzate	82
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	1
4	Zone umide	6
5	Corpi idrici	4
		100

Tabella 20: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna.

Uso suolo 2008 1° Livello

Provincia di Ferrara




Figura 39: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo

Tabella 21 e Figura 40, è inoltre evidente che le superfici agricole corrispondono al 72% a seminativi semplici irrigui, seguono le risaie 2% ed i frutteti 6%. Preme evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

Tabella 21: provincia di Ferrara, uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

SIGLA	CODICE	Etichetta	ETTARI	%
Ec	1111	Tessuto residenziale compatto e denso	493	0,19
Er	1112	Tessuto residenziale rado	6.955	2,65
Ed	1120	Tessuto residenziale discontinuo	3.808	1,45
la	1211	Insedimenti produttivi	3.561	1,36
lc	1212	Insedimenti commerciali	123	0,05
ls	1213	Insedimenti di servizi	251	0,1
lo	1214	Insedimenti ospedalieri	44	0,02
lt	1215	Impianti tecnologici	63	0,02
Rs	1221	Reti stradali	705	0,27
Rf	1222	Reti ferroviarie	96	0,04
Re	1225	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	55	0,02
Ri	1226	Reti per la distribuzione idrica	75	0,03
Nc	1231	Aree portuali commerciali	2	0,00
Nd	1232	Aree portuali da diporto	22	0,01
Np	1233	Aree portuali per la pesca	34	0,01
Fs	1242	Aeroporti per volo sportivo e eliporti	102	0,04
Qa	1311	Aree estrattive attive	148	0,06
Qi	1312	Aree estrattive inattive	12	0,005
Qq	1321	Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	12	0,005
Qu	1322	Discariche di rifiuti solidi urbani	120	0,05
Qr	1323	Depositi di rottami	19	0,01
Qc	1331	Cantieri e scavi	481	0,18
Qs	1332	Suoli rimaneggiati e artefatti	163	0,06
Vp	1411	Parchi e ville	826	0,31
Vx	1412	Aree incolte urbane	373	0,14
Vt	1421	Campeggi e strutture turistico-ricettive	135	0,05
Vs	1422	Aree sportive	324	0,12
Vd	1423	Parchi di divertimento	12	0,005
Vq	1424	Campi da golf	110	0,04
Vi	1425	Ippodromi	113	0,04

Va	1426	Autodromi	81	0,03
Vb	1428	Stabilimenti balneari	153	0,06
Vm	1430	Cimiteri	73	0,03
Se	2121	Seminativi semplici irrigui	188.616	71,82
Sv	2122	Vivai	194	0,07
So	2123	Colture orticole	948	0,36
Sr	2130	Risaie	6.112	2,33
Cv	2210	Vigneti	372	0,14
Cf	2220	Frutteti	15.799	6,02
Cp	2241	Pioppeti colturali	1.557	0,59
Cl	2242	Altre colture da legno	221	0,08
Pp	2310	Prati stabili	342	0,13
Zt	2410	Colture temporanee associate a colture permanenti	52	0,02
Zo	2420	Sistemi colturali e particellari complessi	498	0,19
Ze	2430	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	16	0,01
Bs	3113	Boschi a prevalenza di salici e pioppi	484	0,18
Bp	3114	Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini	1.294	0,49
Ba	3120	Boschi di conifere	234	0,09
Bm	3130	Boschi misti di conifere e latifoglie	97	0,04
Tn	3231	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	309	0,12
Ta	3232	Rimboschimenti recenti	530	0,2
Ds	3310	Spiagge, dune e sabbie	54	0,02
Ui	4110	Zone umide interne	2.691	1,02
Up	4211	Zone umide salmastre	942	0,36
Uv	4212	Valli salmastre	11.203	4,27
Ua	4213	Acquacolture in zone umide salmastre	288	0,11
Us	4220	Saline	513	0,2
Af	5111	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	2.512	0,96
Av	5112	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	266	0,1
Ar	5113	Argini	1.542	0,59
Ac	5114	Canali e idrovie	4.765	1,81
An	5121	Bacini naturali	133	0,05

Ax	5123	Bacini artificiali	428	0,16
Aa	5124	Acquaculture in ambiente continentale	62	0,02
Totale			262.615	100

Per le considerazioni espresse al capitolo sull'idrologia l'uso del suolo del bacino idrografico del Reno è evidenziato nella cartografia di Figura 42




Figura 40: distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna.




Figura 41: tavola dell'uso del suolo della Provincia di Ferrara, per ragioni di spazio la legenda è riportata in Tabella 22. Fonte dati Regione Emilia-Romagna uso del suolo 2008.

Legenda Uso suolo

1111	Ec Tessuto residenziale compatto e	denso
1112	Er Tessuto residenziale rado	
1120 Ed	Tessuto residenziale discontinuo	
1211	Ia Insedimenti produttivi	
1212	Ic Insedimenti commerciali	
1213	Is Insedimenti di servizi	
1214	Io Insedimenti ospedalieri	
1215	It Impianti tecnologici	
1221	Rs Reti stradali	
1222	Rf Reti ferroviarie	
1223	Rm Impianti di smistamento merci	
1224	Rt Impianti delle telecomunicazioni	
1225	Re Reti per la distribuzione e	produzione dell'energia
1226	Ri Reti per la distribuzione idrica	
1231	Nc Aree portuali commerciali	
1232	Nd Aree portuali da diporto	
1233	Np Aree portuali per la pesca	
1241	Fc Aeroporti commerciali	
1242	Fs Aeroporti per volo sportivo e	eliporti
1243	Fm Aeroporti militari	
1311	Qa Aree estrattive attive	
1312	Qi Aree estrattive inattive	
1321	Qq Discariche e depositi di cave,	miniere e industrie
1322	Qu Discariche di rifiuti solidi urbani	
1323	Qr Depositi di rottami	
1331	Qc Cantieri e scavi	
1332	Qs Suoli rimaneggiati e artefatti	
1411	Vp Parchi e ville	
1412	Vx Aree incolte urbane	
1421	Vt Campeggi e strutture turistico-ricettive	
1422	Vs Aree sportive	
1423	Vd Parchi di divertimento	
1424	Vq Campi da golf	
1425	Vi Ippodromi	
1426	Va Autodromi	
1427	Vr Aree archeologiche	
1428	Vb Stabilimenti balneari	
1430	Vm Cimiteri	
2110	Sn Seminativi non irrigui	
2121	Se Seminativi semplici irrigui	

- 2122 Sv Vivai
- 2123 So Colture orticole
- Tabella 22: legenda dell'uso del suolo.
- 2130 Sr Risaie
- 2210 Cv Vigneti
- 2220 Cf Frutteti 2230 Co Oliveti
- 2241 Cp Pioppeti colturali
- 2242 Cl Altre colture da legno
- 2310 Pp Prati stabili
- 2410 Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
- 2420 Zo Sistemi colturali e particellari complessi
- 2430 Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
- 3111 Bf Boschi a prevalenza di faggi
- 3112 Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
- 3113 Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
- 3114 Bp Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini
- 3115 Bc Castagneti da frutto
- 3120 Ba Boschi di conifere
- 3130 Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
- 3210 Tp Praterie e brughiere di alta quota
- 3220 Tc Cespuglieti e arbusteti
- 3231 Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
- 3232 Ta Rimboschimenti recenti
- 3310 Ds Spiagge, dune e sabbie
- 3320 Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
- 3331 Dc Aree calanchive
- 3332 Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
- 3340 Di Aree percorse da incendi
- 4110 Ui Zone umide interne
- 4120 Ut Torbiere
- 4211 Up Zone umide salmastre
- 4212 Uv Valli salmastre
- 4213 Ua Acquacolture in zone umide salmastre
- 4220 Us Saline
- 5111 Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
- 5112 Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
- 5113 Ar Argini
- 5114 Ac Canali e idrovie
- 5121 An Bacini naturali
- 5122 Ap Bacini produttivi
- 5123 Ax Bacini artificiali

5124 Aa Acquaculture in ambiente continentale 5211 Ma Acquaculture in mare

Il dettaglio dell'uso del suolo del sito riferito al perimetro Natura 2000 è visibile in Figura 43, e le percentuali di composizione ad analisi al primo livello in Tabella 23, in entrambi i casi è evidente come il sito sia del tutto peculiare rispetto al paesaggio circostante, le superfici artificiali corrispondono solo allo 0,6%. Le zone umide coprono invece circa tre quarti dell'intera superficie, queste peculiarità di fatto sono le ragioni alla base dell'elevata biodiversità esistente.

Livello 1		%
1	Superfici artificiali	0,6
2	Superfici agricole utilizzate	20,3
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	0,8
4	Zone umide	73,1
5	Corpi idrici	5,2
		100,0

Tabella 23: uso del suolo 2008 primo livello riferita al solo sito Natura 2000, fonte dati Regione Emilia-Romagna.




Figura 43: uso del suolo del sito Natura 2000.

3 Componente socio-economica

La descrizione socio-economica ha lo scopo di stabilire, attraverso strumenti di raccolta e organizzazione delle informazioni, i fattori antropici di pressione sul sito.

Per l'analisi sono stati elaborati i dati di provenienza dalla Regione Emilia-Romagna e dall'ISTAT, dalle Province di Ferrara e Ravenna e dalle Camere di CCIAA di Ferrara e Ravenna in modo tale da rendere di immediata lettura la situazione economica della provincia e dei comuni considerati. In particolare, gli indicatori utilizzati sono: demografia, agricoltura, ruralità, caccia, industria e commercio, mobilità, trasporti e turismo.

Inoltre, è stata effettuata una raccolta dati specifica delle attività antropiche esercitate all'interno del sito Natura 2000 al fine di dare un quadro delle pressioni e delle ricadute economiche e monetarie delle attività che si sono sviluppate in quanto specifiche del SIC-ZPS; questa analisi va oltre quanto previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni ministeriali per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, che prevedono un riferimento geografico a livello comunale per gli indicatori di carattere socio-economico.

Il sito Natura 2000 in oggetto: IT4060002 SIC-ZPS "Valli di Comacchio" ricade in due province del territorio regionale emiliano-romagnolo. Si trova, inoltre, all'interno del Parco regionale Delta del Po' incluso in due Stazioni: "Centro storico di Comacchio" e "Valli di Comacchio".

3.1 Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito.

Con la DGR Emilia-Romagna 1419/2013 è stato aggiornato l'elenco degli Enti gestori delle ZPS e dei SIC, ai sensi del DM del 17.10.07, e individuati quali enti gestori per il sito in questione l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, la Provincia di Ferrara e la Provincia di Ravenna. In seguito la Regione è subentrata alle Province.

Altri soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenza sul territorio ed in particolare sulle zone del sito in oggetto sono i seguenti:

- 1) Regione Emilia-Romagna.
- 2) Comuni di Comacchio, Argenta, Ostellato Ravenna, Alfonsine.
- 3) Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
- 4) Corpo Forestale dello Stato.
- 5) Arpa Emilia-Romagna.

Di seguito vengono elencate, per i diversi soggetti, le relative competenze specifiche:

Competenze dell'Ente Gestore

Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po

Con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del piacentiano", per l'area interessata, è stato istituito il nuovo Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po. L'Ente ha una superficie protetta del 20,8%, che comprende: il parco regionale del Delta del Po, 2 riserve naturali; 33 siti di rete natura; un paesaggio protetto, 3 Province (Fe, Ra, Bo), 9 Comuni. L'Ente è responsabile della gestione del sito interessato.

All'Ente di gestione compete, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale, in particolare:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
- b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
- c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
- d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;

- f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
- i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
- j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;
- k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;
- l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:

- a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
- b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993 Sito esterno) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.

Regione Emilia-Romagna

La Regione disciplina la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Secondo la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, *“la Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite”*. Con direttiva della Giunta regionale, definisce il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) e fornisce gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.

A seguito all'approvazione della Legge Regionale del 23 dicembre 2011, n. 24 la Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:

- a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;
- b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
- c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;

d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.

La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.

La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.

La Regione non da ultimo approva le Misure Generali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000, che sono lo strumento con cui si vanno a limitare e vietare le attività, le opere e gli interventi particolarmente critici per la conservazione della biodiversità, affinché possa essere evitato un significativo disturbo delle specie e il degrado degli habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati.

La normativa regionale prevede "Misure Generali di Conservazione" e cioè da applicare su tutti i siti della Regione (o anche solo su gruppi di siti omogenei) e "Misure Specifiche di Conservazione" che si applicano ai singoli siti. Le Misure Generali di Conservazione vengono approvate dalla Regione, mentre compete agli Enti gestori dei siti (Parchi e Province) approvare le Misure Specifiche ed eventualmente anche i Piani di Gestione.

La Regione Emilia-Romagna ha aggiornato le Misure Generali di Conservazione approvate nel 2008, in recepimento del Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, attraverso la Deliberazione n. 1419 del 7 ottobre 2013.

Di particolare interesse per il sito sono le funzioni svolte dalla Regione attraverso l'ex Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna. Il Servizio segue i corsi d'acqua presenti sul territorio e le attività basilari dei Servizi sono:

- Programmazione operativo-esecutiva degli interventi di difesa del suolo, difesa della costa e bonifica
- Progettazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo;
- Polizia idraulica;
- Gestione del servizio di piena;
- Gestione del pronto intervento e degli interventi di somma urgenza;
- Verifiche tecniche in caso di dissesti, eventi alluvionali e sismici;
- Gestione del demanio idrico mediante il rilascio di concessioni;
- Funzioni di monitoraggio idrometeorologico della rete regionale.

Comuni

Sono i Comuni il cui territorio amministrativo è interessato dai limiti del sito.

Nell'ambito della pianificazione del territorio ai Comuni sono attribuite le competenze definite dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni (L.R. 34/2000, L.R. 47/2001, L.R. 31/2002, L.R. 37/2002, L.R. 10/2003, L.R. 26/2003). Al Capo III, Pianificazione urbanistica comunale vengono definiti strumenti, contenuti e procedure di approvazione della pianificazione comunale.

Gli strumenti di pianificazione definiti dalla legge sono: il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

Ai Comuni, per effetto della L.R. Emilia Romagna 04 marzo 1998, n. 7 compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni:

a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;

b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale; c) svolgono funzioni di vigilanza e controllo.

Ai Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle strutture ricettive, alle attività professionali, alle attività d'incentivazione dell'offerta turistica, alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, al demanio marittimo.

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

In data 1° ottobre 2009, per effetto della L.R. 24 aprile 2009 n. 5 in materia di riordino dei consorzi di bonifica dell'Emilia-Romagna, è stato istituito il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara mediante l'unificazione dei preesistenti quattro Consorzi di Bonifica della Provincia di Ferrara:

- Consorzio di Bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara
- Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S. Giorgio
- Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno
- Consorzio Generale di Bonifica

A far data dal 1° ottobre 2009 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è subentrato a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi precostituiti dai Consorzi soppressi. Il comprensorio geografico-idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara comprende tutto il territorio della Provincia di Ferrara, oltre ad aree di modesta estensione nelle Province di Modena, Bologna e Ravenna.

Il Consorzio per adempiere ai propri compiti istituzionali svolge nel proprio comprensorio attività di bonifica sia in campo idraulico per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, sia in campo irriguo per la derivazione la distribuzione di acqua destinata all'irrigazione delle culture, sia in campo ambientale per l'incremento della circolazione di acqua di derivazione nei canali consorziali.

Corpo Forestale dello Stato

Il Corpo forestale dello Stato, istituito nel 1822, è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. La molteplicità dei compiti affidati alla Forestale affonda le radici in una storia professionale dedicata alla difesa dei boschi, che si è evoluta nel tempo fino a comprendere ogni attività di salvaguardia delle risorse agroambientali, del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale.

Sia pure con diverso grado di competenza, così come prevedono le leggi che gli assegnano i vari compiti, il Corpo Forestale dello Stato si occupa dei seguenti settori in riferimento al sito specifico: - controllo del territorio; polizia forestale e ambientale (caccia, raccolta funghi, discariche abusive, pesca nelle acque interne ecc.);

- sorveglianza nelle aree protette;
- controlli e certificazioni in applicazione della Convenzione di Washington (CITES), che disciplina il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

ARPAE Emilia-Romagna

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) è operativa da maggio 1996 in seguito a legge istitutiva (L.R. n° 44 del 1995, e successive modifiche). L'agenzia opera secondo un Accordo di Programma definito tra la Regione Emilia-Romagna, le Province dell'intera Regione, le Aziende Sanitarie Locali e ARPA.

Le attività istituzionali obbligatorie di competenza ARPA sull'intero territorio regionale sono le seguenti:

A) Attività di controllo e vigilanza (funzioni di vigilanza e controllo finalizzate alla verifica dell'osservanza degli obblighi imposti da norme di legge o da atti prescrittivi dell'Autorità, oppure all'accertamento dei presupposti di fatto necessari per l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi);

B) Supporto alle funzioni di amministrazione attiva (ARPA è istituzionalmente tenuta a garantire agli Enti titolari di tali funzioni il proprio supporto tecnico che viene richiesto nella fase istruttoria del procedimento amministrativo; es. supporto tecnico alla fase di predisposizione e di valutazione degli strumenti di

pianificazione territoriale ed urbanistica, messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessarie al rilascio di provvedimenti amministrativi);

C) Gestione delle emergenze ambientali (presso ciascun ambito provinciale ARPA deve assicurare un Servizio di pronta disponibilità in grado di garantire, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno gli interventi che si rendano necessari a causa di eventi imprevisti che possono arrecare un danno ambientale o sanitario);

D) Attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale (garantire alla Regione, agli Enti locali ed alle AUSL le attività analitiche e ogni altra prestazione laboratoristica in materia di prevenzione collettiva e di controllo ambientale); E) Supporto alla elaborazione e realizzazione dei Piani per la Salute;

F) Attività di informazione ambientale;

G) Gestione delle reti di monitoraggio ambientale (su qualità delle acque superficiali, idrologia delle acque superficiali; qualità delle acque sotterranee, acque marine costiere, evoluzione del litorale marino, ecc.)

H) Realizzazione e gestione del sistema informativo ambientale;

I) Gestione ed integrazione delle reti osservative idro-meteopluviometriche;

J) Gestione dei servizi meteo-climatici e radarmeteorologici;

K) Attività di supporto per le azioni di risarcimento del danno ambientale;

L) Supporto alle procedure concernenti la Valutazione dell'impatto ambientale (espressione di pareri tecnici).

3.2 Inventario delle proprietà

Relativamente alle proprietà del sito non è disponibile un'unica tavola riassuntiva, in linea generale si può stimare una divisione delle proprietà pubbliche e private circa al 50%. In cui l'area di Valle Pega è praticamente di proprietà privata, Valle Fattibello di proprietà pubblica, Le Grandi valli, la Salina e valle campo di proprietà pubblica, infine le valli meridionali di proprietà privata. In Figura 45 è riassunta una parziale rappresentazione delle aree pubbliche.




Figura 44: planimetria con indicazioni fogli catastali suddivisi per Comune, fonte Ente Gestione Parchi e Biodiversità – Delta del Po.




Figura 45: parziale individuazione proprietà demaniali, fonte dati Regione Emilia-Romagna.

3.3 Inquadramento generale delle norme di riferimento

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Per ogni atto individuato vengono esaminati i contenuti, gli strumenti di attuazione previsti e le misure in capo ad ogni soggetto operante sul territorio, catalogati in tabella.

3.3.1 Inventario dei livelli di tutela del sito

Per quanto riguarda il regime di tutela dei siti della Rete Natura 2000, la normativa europea e nazionale di recepimento stabilisce di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Considerato che le misure discendono dall'analisi del presente quadro conoscitivo, in questo paragrafo si forniscono gli elementi nazionali e regionali che l'Ente gestore deve seguire per determinare tali misure.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
ATTI NAZIONALI				
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge Quadro Sulle Aree Protette	Stato, Regioni, Enti Locali	<p>TITOLO II - Aree naturali protette nazionali</p> <p>Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali</p> <p>1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.</p> <p>4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.</p> <p>5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.</p> <p>7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.</p> <p>.....</p> <p>Art. 12 - Piano per il parco</p> <p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito</p>	

			<p>denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p> <p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p> <p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano</p> <p>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</p> <p>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;</p> <p>e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</p> <p>2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.</p> <p>3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.</p> <p>4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e</p> <p>c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.</p> <p>5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.</p> <p>6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.</p> <p>7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.</p> <p>Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.</p> <p>.....</p> <p>Art. 13 - Nulla osta</p> <p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</p> <p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione</p>	
--	--	--	--	--

			<p>ambientale individuata ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.</p> <p>3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</p> <p>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p> <p>TITOLO III - Aree naturali protette regionali</p> <p>Art. 22 - Norme quadro</p> <p>1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio</p> <p>b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25</p> <p>c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;</p> <p>d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui</p>	
--	--	--	--	--

			<p>all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;</p> <p>e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.</p> <p>2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.</p> <p>3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p> <p>4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.</p> <p>5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.</p> <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Art. 23 - Parchi naturali regionali</p> <p>1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.</p> <p>Art. 25 - Strumenti di attuazione</p> <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.</p> <p>2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p> <p>Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è</p>	
--	--	--	---	--

			<p>approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.</p> <p>4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.</p> <p>5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.</p> <p>Art. 26 - Coordinamento degli interventi</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura. Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Art. 28 - Leggi regionali</p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta</p> <p>1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p> <p>In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.</p> <p>3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di</p>	
--	--	--	--	--

			atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.	
L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	Regioni. Provincie	<p>Art.1</p> <p>5. Le regioni e le province autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>Art. 9 (funzioni amministrative)</p> <p>Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistico-venatori)</p> <p>Ai fini della pianificazione generale del territorio le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani</p>	Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.

			<p>di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero..... 10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.</p> <p>.....</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica)</p> <p>Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE)</p> <p>Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>7. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".</p>	
				Ogni anno

<p>DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 - 23.10.97)</p> <p>Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99)</p> <p>DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 - 30.5.03)</p>	<p>"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p> <p>Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97)</p> <p>"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p>	<p>Regioni</p>	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</i></p> <p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente <i>e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</i></p> <p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <i>assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il</i></p>	<p>entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p>
--	--	----------------	--	--

		<p>degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</i>, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p> <p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p> <p>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p>
--	--	---

<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 19 giugno 2009</p>	<p>"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9.7.09)</p>	<p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <p>a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;</p> <p>b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;</p> <p>c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;</p> <p>d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.</p> <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita</p>	<p>entro sei mesi dalla loro designazione</p>
---	--	---	---

		<p>degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p>a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p>	
		<p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle</p>	

			<p>suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare: a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);</p> <p>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzia che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del</p>	
--	--	--	--	--

			<p>presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</p>	
Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)	"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"			
Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	Regioni	<p>Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS))</p> <p>1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle province autonome con proprio atto</p>	entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

ATTI REGIONALI	
-----------------------	--

<p>Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)</p>	<p>"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997</p>	<p>Province</p>	<p>Art. 3 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).</p> <p>Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.</p>	
<p>Legge Regionale n. 6 del 17.02.05</p>	<p>"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"</p>	<p>Province, Comuni, ente gestore</p>	<p>Art. 14. Funzioni delle Province</p> <p>1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:</p> <p>a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;</p> <p>b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;</p> <p>c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;</p> <p>d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e</p>	

			<p>seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.</p> <p>2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:</p> <p>a) la gestione delle Riserve naturali regionali;</p> <p>b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;</p> <p>c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;</p> <p>d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;</p> <p>e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;</p>	
			<p>f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;</p> <p>g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;</p> <p>h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.</p> <p>3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è</p>	

			<p>promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete natura 2000.</p> <p>4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>Art. 15. Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane</p> <p>1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.</p> <p>Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.</p>	
			<p>3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>Art. 60. Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni</p>	

			<p>penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali; c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti; e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b); è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00. <p>2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta; b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta; c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche; d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1; e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. <p>e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta di effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.</p> <p>4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.</p> <p>5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:</p> <p>a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;</p> <p>b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;</p> <p>c) dal pregio del bene danneggiato;</p> <p>d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;</p> <p>e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.</p> <p>6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.</p> <p>7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.</p> <p>8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).</p>	
<p>Deliberazione G.R. n. 1191 del 30.07.07</p>	<p>"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di</p>	<p>Tutti gli Enti pubblici</p>	<p>1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000"; - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi"; 	

			<p>- "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore";</p>	
	<p>Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"</p>		<p>- "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate;</p> <p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano") della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso.</p> <p>Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	
<p>Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009</p>	<p>"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"</p>	<p>Tutti gli Enti pubblici</p>	<p>Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.</p>	

<p>Legge Regionale n. 24 del 23.12.11</p>	<p>“Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”</p>	<p>Enti di gestione</p>	<p>Art. 2. Macroaree per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.</p>	
			<p>2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.</p> <p>3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.</p> <p>Art. 3. Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale; b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale; c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale; d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po; e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. <p>2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi</p>	

			<p>e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:</p> <p>a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;</p> <p>b) la gestione delle Riserve naturali regionali;</p> <p>c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;</p> <p>d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;</p> <p>e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;</p> <p>f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;</p> <p>g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);</p> <p>h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);</p> <p>i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);</p>	
			<p>j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;</p> <p>k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;</p>	

		<p>l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.</p> <p>3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:</p> <p>a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;</p> <p>b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.</p> <p>4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.</p> <p>5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.</p> <p>6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.</p> <p>7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.</p> <p>8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.</p>	
--	--	--	--

		<p>9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.</p> <p>10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.</p> <p>11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.</p> <p>12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.</p> <p>Art. 4. Organi dell'Ente di gestione</p> <p>1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: a) le Comunità del Parco;</p> <p>b) il Comitato esecutivo;</p> <p>c) il Presidente.</p> <p>2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:</p> <p>a) le Consulte del Parco;</p> <p>b) il Comitato per la promozione della Macroarea.</p> <p>3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell'Ente.</p> <p>Art. 12. Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità</p>	
--	--	--	--

		<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo 40, comma 6.</p> <p>2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.</p> <p>4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.</p> <p>5. I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.</p>	
--	--	--	--

		<p>6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell'opportunità del migliore utilizzo del personale,</p>	
		<p>nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.</p> <p>a) Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.</p> <p>b) La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa all'individuazione del rappresentante e fino all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.</p> <p>c) La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di</p>	

		<p>gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.</p> <p>Art. 19. Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea</p> <p>1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:</p> <p>d) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;</p> <p>e) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;</p> <p>f) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;</p> <p>g) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;</p> <p>h) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;</p> <p>i) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;</p> <p>j) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;</p> <p>k) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;</p> <p>l) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.</p>	
--	--	---	--

<p>Deliberazione G. R. n. 1419 del 07.10.13 (BUR n. 303 del 17.10.2013)</p>	<p>“Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)”</p>	<p>Delibera:</p> <p>1. di approvare il Quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS e nei SIC dell’Emilia-Romagna di cui al sito web www.regione.Emilia-Romagna.it/natura2000 e la Sintesi delle principali fasi di costruzione della rete Natura 2000 in Emilia- Romagna di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto;</p> <p>2. di approvare le “Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC dell’Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto;</p> <p>[...]</p> <p>5. di approvare le “Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS ed i SIC dell’Emilia- Romagna”, di cui all’Allegato 4, parte integrante del presente atto;</p> <p>6. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione sono valide, in generale, per tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) anche se, per casi specifici e circoscritti individuati nel presente provvedimento, alcune Misure sono applicabili a loro sottogruppi caratterizzati dalla presenza di condizioni ambientali omogenee, come indicato negli Elenchi A, B e C di cui all’Allegato 2;</p> <p>7. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti;</p> <p>di stabilire che qualora le ZPS ed i SIC ricadano all’interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure Generali di Conservazione di cui all’Allegato 2, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione;</p>	<p>Deliberazione G. R. n. 1419 del 07.10.13 (BUR n. 303 del 17.10.2013)</p>
		<p>9. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all’Allegato 2 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell’uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all’autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Generali di Conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel</p>	

		<p>caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure Generali di Conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;</p> <p>10. di stabilire che il rispetto delle Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm. ii. e della DGR n.1191/07;</p> <p>[...]</p> <p>12. di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 55 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" e da quelli di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;</p> <p>13. di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate nell'art. 60 della sopra citata L.R. n. 6/05 e ss.mm.ii.;</p> <p>14. di stabilire che gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nell'Allegato 5, parte integrante del presente atto;</p> <p>15. di stabilire che, qualora gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC intendessero tabellare i siti Natura 2000, la segnaletica che potranno utilizzare dovrà tenere conto del modello grafico tipo indicato nell'Allegato 6 della DGR n. 1244/08;</p> <p>16. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce integralmente la DGR n. 1244/08, tranne che per quanto concerne la modalità di tabellazione dei siti di cui all'Allegato 6 della suddetta deliberazione regionale;</p>	
--	--	--	--

<p>Deliberazione di Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna n. n. 4 del 28/03/2007</p>	<p>Piano di Gestione della Salina di Comacchio – Porzione del SIC ZPS IT4060002 Valli di Comacchio</p>	<p>Delibera:</p> <p>- di approvare il documento “PIANO DI GESTIONE DELLA SALINA DI COMACCHIO porzione del SIC “VALLI DI COMACCHIO - IT4060002” conservato in atti presso il Settore Tecnico dell’Ente, quale primo protocollo sperimentale per la gestione della Salina di Comacchio.</p>	
<p>Deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po n. 40 del 30/04/2014.</p>	<p>Programma di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna 2007-2013 – misura 323 – attuazione della sottomisura 2 “Realizzazione delle Misure Specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei siti natura 2000”. loro ri-approvazione dopo osservazioni regionali.</p>	<p>di APPROVARE le Misure Specifiche di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000 ed i Piani di Gestione relative ai seguenti Siti di esclusiva competenza dell’Ente scrivente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIC – ZPS IT4060005 “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”, 2. SIC – ZPS IT4070004 “Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo” 3. SIC – ZPS IT4060015 “Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, la Goara”, 4. SIC – ZPS IT4070007 “Bosco di Volano” 5. SIC – ZPS IT4070008 “Pineta di Cervia”, 6. SIC – ZPS IT4060004 “Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè”, 7. SIC – ZPS IT4070007 “Salina di Cervia”, 8. SIC – ZPS IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo”, di cui agli allegati A) Misure Specifiche di Conservazione, nonché del Sito SIC – ZPS IT4060012 “Dune di San Giuseppe”; <p>di APPROVARE il Piano di gestione IT4060005 “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”, allegato B) alla presente Deliberazione;</p> <p>Di CONDIVIDERE ED INVIARE al Servizio Parchi della Regione Emilia Romagna le Osservazioni ricevute dal Comune di Ravenna (allegato C) ai fini di un approfondimento ulteriore dello stato di conservazione/valore ecologico dell’ambito considerato;</p> <p>Di CONDIVIDERE ED INVIARE al Servizio Parchi della Regione Emilia Romagna le Osservazioni ricevute dal Comune di Cervia</p>	

		<p>(allegato D), ai fini delle necessarie valutazioni e correzioni;</p> <p>DI RICHIEDERE LA RETTIFICA della carta habitat relativamente ai ripristini ambientali posti a sud di Valle Pega di cui all'allegato E) alla presente deliberazione.</p> <p>tutti gli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti presso l'Ente</p>	
		<p>DI STABILIRE che, il rispetto delle Misure Specifiche di Conservazione di cui all'Allegato D), non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;</p> <p>DI PUBBLICARE i documenti approvati delle Misure di Conservazione e dei Piani di Gestione sul sito WEB dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;</p> <p>DI SOTTOLINEARE che, la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente atto, è effettuata dai soggetti di cui all'art. 55 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" e da quelli di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., nonché dagli agenti di Polizia Provinciale;</p> <p>DI RIBADIRE che, le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate nell'art. 60 della sopra citata L.R. n. 6/05 e ss.mm. ii, le cui eventuali entrate verranno imputate sul proprio bilancio;</p> <p>DI RICHIEDERE alla Regione Emilia-Romagna di prevedere nel proprio bilancio, le risorse necessarie a sostenere le misure contrattuali messe a punto e qui approvate, la cui validità o operatività dipende dalla possibilità di mettere in campo fondi per sostenere l'attività di operatori del settore agricolo, della pesca, ecc., attivi sul territorio corrispondente ai Siti Rete Natura 2000 e che potrebbero vedere decrementato il proprio reddito a causa dei vincoli imposti dai Piani e dalle Misure. Ciò allo scopo di rendere fattibile in questo modo una vera e propria politica di tutela, ma anche di valorizzazione e sviluppo delle medesime aree.</p>	

			DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Corpo Forestale dello Stato, in virtù delle sue competenze in materia ed implementate nell'area protetta con Protocollo d'Intesa di Cui alla Determinazione n. 228 del 27/09/2013;	
Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la	Regolamento stralcio per la conservazione della biodiversità relativo ai territori dei Siti Rete Natura 2000 inclusi		Delibera: 1. La necessità di approvare il Regolamento stralcio per la conservazione della biodiversità relativo ai territori dei Siti Rete Natura 2000 inclusi interamente e/o parzialmente nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna" il quale si compone di n. 17 articoli ed il cui testo, allegato A) al presente provvedimento, è chiamato a far parte integrante e sostanziale dello stesso; 2. Di prendere atto di quanto riportato ai punti 3 e 4 del deliberato della D.G.R. n. 1419 del 07	
Biodiversità – Delta del Po n. 65 del 24/07/2014	interamente e/o parzialmente nel Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna		ottobre 2013 dal titolo "MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000 (SIC E ZPS). RECEPIMENTO DM N.184/07 "CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE e segnatamente: di stabilire che la Regione, entro 1 anno dalla data di approvazione del presente atto, provvederà all'individuazione ed alla definizione della cartografia puntuale degli elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale presenti nei siti Natura 2000, con particolare riferimento alle aree di pianura, quali: stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate. La Regione ne regola la gestione promuovendo misure di conservazione di tipo contrattuale e, in alternativa, di tipo regolamentare ed amministrativo; di stabilire che la Regione, entro 2 anni dalla data di approvazione del presente atto, provvederà alla definizione della regolamentazione delle materie e della attività indicate nell'Allegato 3, parte integrante del presente atto; 3. pertanto ci si riserva la facoltà di operare variazioni ai contenuti del regolamento in allegato, alla luce delle suddette attività di competenza della Regione Emilia Romagna.	

3.3.2 Inventario degli strumenti di pianificazione

Paesaggio

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. A livello locale, presso il territorio della provincia di Ferrara si individua il territorio della "costa a nord" (unità n.1) e il territorio della "bonifica ferrarese" (unità n.3). Nel primo caso gli elementi fisici caratterizzanti sono costituiti dal sistema di cordoni dunosi litoranei, dagli avvallamenti e depressioni con lagune e stagni costieri di acqua salmastre, dalle foci, dall'arenile e dalla zona intertidale. Nel caso della "bonifica del ferrarese" gli elementi fisici caratterizzanti sono contraddistinti dai depositi alluvionali, dalle zone di ex palude, dall'andamento topografico pressoché uniforme, dal difficile scolo delle acque e dai dossi di pianura. *(Fonte: Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR delle Regione Emilia Romagna).*

A livello locale, il PTCP della Provincia di Ferrara, in vigore dal marzo 1997 è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore e le specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

A livello paesistico il **PTCP della Provincia di Ferrara** propone la sperimentazione di un modello di gestione ambientale integrata che si pone come snodo essenziale per la definizione dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico-sociale della popolazione. Il modello implementa la programmazione ambientale pervenendo alla definizione di un quadro di riferimento unitario che stabilisce l'equilibrio ambientale ottimale per ambiti territoriali definiti. Il sistema paesaggistico provinciale si basa sulla ricchissima dotazione di aree naturali protette e biotopi di rilevante interesse che comprendono il Parco del Delta del Po, lungo il corso del Reno la Riserva del Bosco della Panfilia, parte delle Valli di Comacchio, le Anse vallive di Ostellato, la Riserva naturale delle Dune di Massenzatica, la Valle Bertuzzi, il Gran Bosco della Mesola, ecc. Da tali aree emerge la potenzialità del sistema, costituito da nodi di sviluppo per il cosiddetto turismo verde. Il P.T.C.P. della Provincia di Ferrara prosegue inoltre il processo (già avviato dal P.T.P.R.) di identificazione sul territorio dei sistemi di beni ambientali e culturali, puntualmente individuati nelle schede delle unità di paesaggio, valutandoli rispetto alla loro importanza nel mantenimento delle condizioni per uno sviluppo economico e sociale non distruttivo del territorio. *(Fonte: Provincia di Ferrara - Integrazioni e specificazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale ed indicazioni e prescrizioni per la pianificazione comunale e di settore).*

Il PTCP della Provincia di Ravenna, in materia di assetto del territorio e di strategie per orientare l'evoluzione del sistema insediativo. Il Piano pone al centro della riflessione il rapporto fra la forma (ed evoluzione) del sistema insediativo e il soddisfacimento dei bisogni della popolazione e delle attività economiche in termini di sostenibilità. In termini più espliciti, viene assunta quale problematica centrale la relazione stringente che esiste fra i fenomeni di diffusione degli insediamenti e della popolazione nel territorio che stiamo vivendo da vari decenni, lo sprawl (nella Provincia di Ravenna in termini meno accentuati che in altre parti della Regione e del nord d'Italia), ed i costi economici, ambientali e sociali che si devono sostenere per fornire un'offerta di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguata alla domanda così distribuita. A livello paesaggistico, il PTCP ha distinto 15 Unità di paesaggio (rispetto alle 7 prima indicate nel PTPR). Ai sensi della L.R. 20/2000 art. A-16 comma 2, il Piano ha inoltre fornito alle amministrazioni comunali una "prima individuazione degli ambiti del territorio rurale", secondo un'articolazione specificata dalla L.R. 20/2000 ossia:

- gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18);
- gli ambiti ad alta vocazione agricola (art. A-19); - gli ambiti agricoli periurbani (art. A-20).

In materia architettonica-paesaggistica, secondo quanto esposto dalla relazione generale di piano, il PTCP annovera tra le principali azioni:

- 1) Contribuire allo sviluppo in termini di qualità urbana ed ambientale;
- 2) Legare le occasioni di sviluppo alla valorizzazione del paesaggio e alla promozione del turismo culturale;
- 3) Intervenire sul patrimonio edilizio soprattutto con azioni qualitative che aumentino il valore del territorio;

4) Salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identità dei luoghi, agendo sulla coesione sociale; 5) Accrescere la qualità degli operatori che operano in ambito provinciale nei diversi settori coinvolti nei programmi di intervento;

6) Tutelare gli aspetti artistici, culturali, storici e sociali connessi al patrimonio edilizio storico urbano ed extraurbano.

(Fonte: Relazione Generale al PTCP della Provincia di Ravenna, adottato con delibera del consiglio provinciale n. 51 del 06.06.2005 e modificato a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera del C.C n°25/2007 del 27-02-2007).

Il PTCP della Provincia di Ferrara distingue 10 unità di paesaggio che considerano, oltre all'ambito naturale, l'ambito morfologico-documentale e i beni diffusi.

In dettaglio, il sito Natura 2000 oggetto del presente piano è compreso nell'unità di paesaggio n. 7 definita "delle valli".

Si tratta dell'ambito del territorio Provinciale che più a lungo è rimasto invaso dalle acque. Essa si divide in tre parti principali:

- a) la bonifica del Mantello che risale agli anni che vanno dal 1870 al 1890;
- b) la bonifica del Mezzano realizzata solo in questo secondo dopoguerra;
- c) le valli di Comacchio tuttora allagate.

Secondo il PTCP, i principali elementi da tutelare sono:

Principali elementi specifici da tutelare

a) Strade storiche:

- tracciato della strada provinciale per Comacchio;
- porzione del tracciato della Romea;
- tracciato della strada provinciale Longastrino- S. Alberto (sott'argine);
- argine Agosta;

b) Strade panoramiche:

- argine Agosta e prosecuzione sino a Comacchio attraverso valle Pega;
- tracciato Longastrino -S. Alberto (soprargine); • perimetro del canale Circondariale;

c) Dossi principali:

- vista anche lo scarso livello di antropizzazione l'individuazione coincide di fatto con i punti a) e b).

d) Rete idrografica principale e zone umide:

- bacino del canale Circondariale e valli residue.

e) Zone agricole pianificate:

- bonifica del Mezzano e del Mantello.

g) Parchi:

- le valli di Comacchio costituiscono già una delle stazioni del parco del Delta del Po; • esistono inoltre alcune zone umide residue, già tutelate: oasi di Bando, Vallette di Ostellato.

h) Siti e paesaggi degni di tutela:

sono già sottoposte ai vincoli dell'art.17 del P.T.P.R. alcuni ambiti a ridosso del parco, ad esempio Valle Umana. A livello di pianificazione comunale, però andrà attentamente valutata la possibilità di assoggettare a questo tipo di vincolo altre aree, vista la particolarità di questa U.P.

Il PTCP della Provincia di Ravenna distingue 15 unità di paesaggio che considerano, oltre all'ambito naturale, l'ambito morfologico-documentale e i beni diffusi. L'area in oggetto ricade nella unità di Paesaggio n°1 "delle Valli" e nella unità di Paesaggio n°2 "Gronda del Reno".

L'unità di Paesaggio n 1 "delle Valli" è situata a nord della Provincia, rientra interamente nel territorio comunale di Ravenna e rimane racchiusa tra il fiume Reno e il confine di provincia tra Ravenna e Ferrara. È costituita da un territorio prevalentemente endolagunare, in continuazione delle Valli di Comacchio ed è suddiviso in valle Furlana, valle S. Clemente e valle Bellocchio.

I principali elementi caratterizzanti sono:

Strade storiche

-strada Antica Corriera per Comacchio nel tratto a nord del fiume Reno Strade panoramiche

-la strada statale n°309 Romea nord dal fiume Reno al Canale di Bellocchio

Rete idrografica il fiume Reno, che si pone al limite sud dell'U.di P.; questo territorio presenta un complesso sistema idrografico di spazi vallivi e specchi d'acqua costieri collegati tra loro da canali naturali e artificiali. Tra questi, il canale Gobbino divide in due parti la laguna di Comacchio e assicura la comunicazione di queste valli col mare.

Dossi

Fasci di cordoni litoranei formati in epoche diverse dividono sia le valli di Comacchio sia le Vene di Bellocchio; i più rilevanti sono:

- il dosso di Boscoforte;
- il dosso su cui insiste la SS. 309 – Romea Nord; • il dosso all'interno delle Vene di Bellocchio.

L'unità di Paesaggio n. 2 "Gronda del Reno" comprende un piccolo territorio a nord della Provincia di Ravenna sull'alveo e paleoalveo del Reno. Confina con l'U. di P. le "Valli" del P.T.C.P. di Ferrara e si pone come ideale continuazione, anche se con origini diverse, con quella "della gronda" sempre del P.T.C.P. di Ferrara. Questo territorio fa parte del comune di Ravenna e in piccola parte di quello di Alfonsine. I principali elementi caratterizzanti sono:

Strade storiche

-Via Gattolo superiore corrispondente all'antico alveo del Po di Primaro tra S. Alberto e Mandriole;

-strada Antica Corriera nel tratto residuo a nord del fiume Reno;

Rete idrografica

-oltre al fiume Reno da località Madonna del Bosco alla S.S. 309, vi rientra un breve tratto del torrente Senio;

-canale destra Reno da Madonna del Bosco a Passo di Cortellazzo che in parte definisce il confine sud dell'U.di P. Dossi

-la parte terminale dell'antico paleoalveo del fiume Lamone ed il dosso del Po di Primaro con un tipico percorso meandriforme, visibili al microrilievo.

Con riferimento al PTCP le norme di interesse per il sito sono analizzate di seguito:

PTCP Provincia di Ferrara approvato con del. G.R. n. 20 del 20.01.1997:	
Articolo	Testo
10 - Il sistema forestale e boschivo	<p>1. Le zone forestate sono individuate nelle tavole di Piano contrassegnate con il numero 4.</p> <p>In tali zone si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:</p> <p>a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, gli interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986, n.752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;</p> <p>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;</p> <p>c. le normali attività selvicolturali nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;</p> <p>d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nel limite degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.;</p> <p>e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.</p> <p>2. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, non previste in questo Piano è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali o regionali che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p>

	<p>3. Le opere di cui al secondo comma, nonché quelle di cui alla lettera a. del primo comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali e interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.</p>
	<p>4. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:</p> <p>a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureali devono favorire le specie vegetali autoctone;</p> <p>b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L.R. 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dai Programmi di Sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna, dai piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183, nonché nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla citata L.R. 30/81;</p> <p>5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:</p> <p>a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade</p>
	<p>poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;</p> <p>b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;</p> <p>c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.</p>

<p>17 - Zone di tutela dei corsi d'acqua</p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:</p> <p>a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;</p> <p>b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.</p> <p>2. In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.</p> <p>3. Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:</p> <p>a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;</p> <p>b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;</p> <p>c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;</p> <p>d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;</p> <p>e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.</p> <p>4. Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che</p>
	<p>possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine. La pianificazione comunale o intercomunale può localizzare in tali aree quote di nuova edificazione necessaria al soddisfacimento di un fabbisogno locale, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e che risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e che rispettino gli elementi distributivi del sistema insediativo dell'Unità di Paesaggio di riferimento.</p>

	<p>5. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria; b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. invasi ad usi plurimi diversi dall'allevamento ittico; d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui; e. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati; f. approdi e porti per la navigazione interna; g. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione; h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. <p>6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>7. Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Comunale vigente in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni; b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.; c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opera di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse; d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
--	---

	<p>e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/caprini, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali e interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.</p> <p>8. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.</p> <p>9. La pianificazione comunale od inter- comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:</p> <p>a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;</p> <p>b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;</p> <p>c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.</p> <p>d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.</p> <p>10. Stralciato</p> <p>11. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:</p> <p>a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968,n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data</p>
--	---

	<p>successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;</p> <p>d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>c. le aree interessate dai piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.</p>
<p>18 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua</p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di vaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".</p> <p>2. In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;</p> <p>b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.</p> <p>3. Per i fini di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:</p> <p>a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;</p> <p>b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;</p> <p>c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima</p>

	<p>prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.</p> <p>4. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:</p> <p>a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;</p> <p>b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;</p>
	<p>c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R, nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;</p> <p>d. Stralciato;</p> <p>e. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;</p> <p>f. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.</p> <p>5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.</p>

<p>25- Zone di tutela naturalistica</p>	<p>1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente; la perimetrazione delle zone di tutela naturalistica, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica. Compito della pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, sulla base delle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi e dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art.10 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica boscate.</p> <p>2. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo, e da pinete nonché da impianti di riforestazione recente è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati.</p> <p>3. Nelle stesse zone sono consentite:</p> <p>a. la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, purché ammessi come compatibili dalla pianificazione generale comunale. Gli immobili destinati ad usi produttivi potranno essere assentiti gli interventi di ristrutturazione esclusivamente se vengono contemporaneamente adottate misure sufficienti ad impedire qualsiasi danno, diretto od indiretto, causabile all'apparato boschivo in conseguenza della attività produttiva svolta in tali immobili;</p> <p>b. i cambi di destinazione d'uso degli immobili, purché non pregiudizievoli per la situazione dell'area boscata;</p>
	<p>c. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche;</p> <p>d. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali e animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.</p> <p>4. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d'acqua dolce o salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua comunque confinati sono vietati:</p> <p>a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;</p> <p>b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;</p> <p>c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato.</p> <p>5. Nelle stesse aree sono consentiti:</p>

	<p>a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;</p> <p>b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;</p> <p>c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;</p> <p>d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;</p> <p>e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma.</p> <p>6. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da relitti palustri non è consentita alcuna attività diversa dalla osservazione scientifica e per fini didattici, quest'ultima purché contenuta nelle dimensioni sopportabili fissate per ogni singola area dalla relativa autorità competente in materia di tutela ambientale. Sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi. È prescritta la tutela integrale delle componenti floristico-vegetazionali e della fauna insediata o di passo.</p> <p>7. Nella zona di tutela naturalistica costituita dalla Salina di Comacchio sono vietati:</p> <p>a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;</p>
	<p>b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe, nonché l'attività venatoria e tutte le attività comportanti disturbo alla fauna stanziale e di passo, secondo le determinazioni della autorità competente in materia di protezione del biotopo;</p> <p>c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei bacini di ricarica, salanti e di raccolta, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del biotopo;</p> <p>d. lo scarico e l'accumulo di qualsiasi tipo di materiali, nonché la realizzazione di opere puntuali ed a rete diverse da quelle previste nel programma di gestione redatto dall'autorità competente;</p> <p>e. gli interventi di demolizione o trasformazione tipologica degli edifici esistenti.</p> <p>8. Nella stessa area sono consentiti:</p> <p>a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;</p>

	<p>b. il ripristino delle arginature e delle divisioni di bacino, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali e dei bacini dello stesso complesso, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie che mantengano l'unitarietà tipologica, formale e visiva della salina;</p> <p>c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;</p> <p>d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura, piscicoltura ed allevamento crostacei, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del biotopo;</p> <p>e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente settimo comma.</p> <p>9. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 18 e 19, nonché le indicazioni ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10.</p> <p>10. Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:</p> <p>a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;</p> <p>b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni per tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria per l'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti siano assolutamente insufficienti;</p> <p>c. le aree appositamente attrezzate in cui siano consentiti il bivacco e la accensione dei fuochi all'aperto;</p> <p>d. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;</p>
--	---

e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e della asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco, nonché di esercizio delle attività ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, e delle attività di produzione del sale marino;

f. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve comunque essere previsto l'aumento della entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.

11. Fino alla entrata in vigore degli strumenti di cui al precedente decimo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente:

a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, nonché quelle di osservazione finalizzate alla redazione degli strumenti in questione;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio degli immobili e delle opere destinate alla conduzione ambientale ed idraulica delle aree, nonché ad alloggio dei residenti;

c. l'esercizio delle attività agricole, zootecniche non intensive, ittiche e di molluschicoltura, nonché delle attività di produzione del sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla adozione del presente Piano;

d. la gestione dei boschi e delle pinete, nel rispetto degli altri contenuti di queste Norme, nonché la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche e dei prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

e. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano, fermo restando che è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia; f. le attività escursionistiche;

g. gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi.

In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

<p>28 - Progetti di valorizzazione territoriale ed “aree studio”</p>	<p>1. Negli ambiti territoriali specificamente indicati nelle singole Unità di Paesaggio, come pure all’interno delle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui al precedente art. 19, i Comuni in forma associata possono definire progetti di valorizzazione territoriale, finalizzati alla attuazione dei contenuti del presente Piano, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di forme di turismo compatibile con la tutela dell’ambiente e del paesaggio.</p> <p>2. I progetti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri, così come individuati dal presente piano, e possono integrare e specificare le disposizioni dettate per le zone che ricadono nei perimetri predetti.</p> <p>3. Le tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, perimetrano altresì delle “aree studio” ritenute meritevoli di approfondita valutazione, nel contesto della Unità di Paesaggio di riferimento, da eseguirsi nell’ambito degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni nel cui ambito territoriale tali aree per intero ricadono. In tali strumenti, i Comuni sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, fermo restando che qualora tali caratteristiche risultino assimilabili a quelle delle zone previste dal P.T.P.R. tali aree devono essere assoggettate alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione mediante le procedure di cui all’art.13 della L.R. 6/95.</p>
<p>30 - Divieto di installazioni pubblicitarie</p>	<p>1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell’arenile, negli invasi dei corsi d’acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone della</p>
	<p>partecipanza, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone del Parco regionale del Delta del Po, nelle zone e percorsi di viabilità panoramica, vale la prescrizione per cui è vietata, all’esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l’installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.</p> <p>2. I Comuni e gli Enti Parco provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l’installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.</p>
<p>31 - Localizzazione impianti per rifiuti</p>	<p>Fermo restando il contenuto delle precedenti norme è comunque vietata la localizzazione di discariche e la costruzione di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti nelle zone SIC e ZPS così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente piano.</p>

PTCP Provincia di Ravenna approvato con del. G.R. n. 20 del 20.01.1997	
Articolo	Testo
Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	<p>1.(D) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine agli alvei di cui al successivo articolo 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.</p> <p>2.(P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuate nelle tavole 1:25000 contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.</p>
Art. 3.18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	<p>1.(P) Gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano. Qualora, successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, entri in vigore un atto di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio che contenga una nuova e più precisa individuazione delle aree da considerarsi "alveo", le prescrizioni del presente articolo si applicano a tale individuazione. In considerazione del fatto che a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.20/2000 le previsioni del PAI prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti PTCP, al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina del Piano provinciale effettivamente vigente, favorendone il rispetto e l'attuazione, con atto dirigenziale può essere predisposto un elaborato tecnico che opera il coordinamento del PTCP con le suddette modifiche derivanti dall'approvazione del PAI o suoi stralci, fermo restando che, mantenendosi l'esclusivo valore giuridico proprio dei piani approvati, non è comunque consentita la trasformazione delle aree vincolate del PTCP fino all'adeguamento dello stesso.</p> <p>2.(P) Negli invasi ed alvei di cui al primo comma, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; eventuali occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo, debbono essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.</p> <p>3.(P) Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:</p>

	<p>a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c), e) ed f) dell'ottavo comma del precedente articolo 3.17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;</p> <p>b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;</p> <p>c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali;</p> <p>d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.</p> <p>4.(P) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94.</p> <p>5.(P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.</p>
<p>Art. 3.19 - Zone di particolare interesse Paesaggistico-ambientale</p>	<p>1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.</p>

<p>Art. 3.25 - Zone di tutela naturalistica</p>	<p>1.(D) Le zone di tutela naturalistica indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano e suddivise in: a) zone di tutela naturalistica - di conservazione;</p> <p>b) zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione; devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali nel rispetto degli obiettivi e delle direttive di cui al successivo comma 2. Valgono inoltre, per tali zone, le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.</p> <p>2.(D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e ne precisano la disciplina, nel rispetto nelle seguenti direttive, definendo:</p> <p>a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;</p> <p>b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;</p> <p>c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;</p> <p>d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;</p> <p>e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;</p> <p>f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed itticole, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;</p> <p>g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;</p> <p>h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;</p> <p>i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;</p>
---	---

	<p>j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;</p> <p>k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;</p> <p>interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. La realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e similari nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.</p>
	<p>3.(P) Fermo restando la possibilità per la Provincia ed i Comuni, così come disposto dai commi primo e secondo del presente articolo, di individuare e disciplinare diversamente le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto a) del primo comma - sono consentite le attività e le trasformazioni seguenti:</p> <p>a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;</p> <p>b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;</p> <p>c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;</p> <p>d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;</p> <p>e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;</p> <p>f) l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;</p> <p>g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10;</p> <p>h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;</p> <p>i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria; j) le attività escursionistiche;</p>

	<p>k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.</p> <p>4.(P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nè l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.</p> <p>5.(P) Nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto b) del primo comma, all'interno delle aree delle zone agricole esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti i seguenti interventi:</p> <p>a) qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli a titolo principale, la edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni spazialmente accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali;</p> <p>b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;</p> <p>c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;</p>
	<p>d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; gli annessi rustici aziendali e interaziendali e le strutture abitative solo se connessi alla conduzione del fondo ed alle esigenze di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;</p> <p>e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;</p> <p>f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;</p> <p>g) le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;</p> <p>h) i suddetti ambiti costituiscono inoltre luogo preferenziale per l'applicazione delle misure agro-ambientali dello sviluppo rurale.</p>
<p>Art.7.1 - Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti</p>	<p>1.(l) Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale. 2.(l) Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna</p>

	<p>selvatiche” e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003., che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata “Rete Natura 2000” quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea.</p> <p>3.(l) Il PTCP si pone come strumento di pianificazione di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, assunti dal D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, riguardanti la necessità di integrare l’insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale). Il PTCP si pone inoltre, in termini generali, come strumento di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, alla Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla “protezione della Natura e della Biodiversità”, alla Direttiva “Habitat” 92/43/CEE.</p> <p>4.(D) La Provincia, per le finalità di cui sopra, elabora il progetto “Reti ecologiche” di cui al successivo art. 7.3.</p> <p>5.(D) Sono ulteriori strumenti per il perseguimento dell’obiettivo di cui al primo comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I Piani Territoriali dei Parchi di cui al successivo art. 7.4; - i Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione di cui al successivo art. 7.6.
--	--

Art. 7.2 - “Rete Natura 2000”	<p>1.(D) Con “Rete Natura 2000” viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente sul territorio, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie, presenti in tali zone.</p> <p>La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea, assumono la definizione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero Zone di Protezione Speciale (ZPS).</p> <p>Il PTCP riporta nella tav. B.2.1.1 del Quadro conoscitivo la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano.</p> <p>2.(I) Nelle zone di cui al primo comma occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.</p> <p>3.(D) La Provincia adotta per i siti della Rete Natura 2000 le misure di conservazione necessarie, riservandosi di individuare i siti che necessitano di ‘Piani di Gestione’, come previsti dall’art. 6 della direttiva 92/43/CEE; tali piani individuano le misure atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie presenti, nonché le relative modalità di attuazione con il concorso delle proprietà interessate, incluse le necessarie misure contrattuali, amministrative e regolamentari da adottarsi da parte degli enti competenti.</p> <p>4.(D) Per i siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), interamente ricompresi nel territorio di un parco regionale, la relativa disciplina è dettata nell’ambito del Piano Territoriale e del Regolamento del parco.</p> <p>5.(I) I siti e le zone di cui al comma 1 costituiscono parti rilevanti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale di cui al successivo art. 7.3.</p> <p>6.(D) I Comuni nel cui territorio ricade un SIC/ZSC o una ZPS, nell’elaborazione dei propri strumenti di pianificazione, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del SIC/ZSC o ZPS, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del medesimo, e a tal fine devono effettuare una valutazione dell’incidenza che le previsioni di piano hanno sul sito medesimo. Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all’art. 5 della L.R. 20/2000.</p> <p>7.(D) Qualsiasi piano o progetto non direttamente necessario e connesso alla gestione di un SIC/ZSC o una ZPS deve essere oggetto di una valutazione dell’incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione del SIC/ZSC o ZPS stesso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, in particolare dei valori che in esso sono da salvaguardare per il mantenimento della biodiversità.</p>
-------------------------------	---

<p>Art. 7.3 - Rete ecologica di livello provinciale</p>	<p>1.(I) La Provincia elabora ed approva un progetto di “Reti ecologiche in provincia di Ravenna” avente il compito di individuare gli elementi della rete ecologica di livello provinciale e le azioni per realizzarla, integrarla e qualificarla, con le seguenti finalità: - promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali (corridoi ecologici); migliorare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere anche nelle maggiori aree urbane la conservazione e nuova formazione di corridoi ecologici di collegamento con le aree periurbane; orientare i nuovi progetti urbani anche quali occasioni per realizzare unità elementi funzionali della rete ecologica - favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;
	<ul style="list-style-type: none"> - nelle Unità di paesaggio collinari, promuovere un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori; - rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, dalle relative zone di tutela dei caratteri ambientali di cui all'art. 3.17 e dalle fasce di pertinenza individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino; - promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente art. 11.6; - promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica; - promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, anche ai fini della realizzazione di componenti della rete ecologica; - associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, e della corretta fruizione del territorio, nonché e della percezione del paesaggio; <p>2.(D) Il progetto di cui al primo comma costituisce riferimento generale obbligatorio per gli strumenti di pianificazione settoriale e per quelli di pianificazione generale di livello comunale. Gli elementi di rilievo territoriale più significativo del progetto delle reti ecologiche provinciali sono riportati nella Tav. 6 del PTCP, in forma prevalentemente ideogrammatica e comunque non geometricamente vincolante ai fini della traduzione operativa del progetto stesso.</p> <p>3.(D) I Comuni, in sede di formazione del PSC, in forma singola o associata, sviluppano e precisano le indicazioni metodologiche ed operative del progetto di cui al primo comma ed individuano gli ulteriori elementi funzionali esistenti o da realizzare per integrare a livello locale la rete di livello provinciale.</p>

<p>Art. 7.4 - Parchi regionali, riserve naturali e aree protette</p>	<p>1.(D) Il presente Piano indica, nella Tavola n.5, e più in dettaglio nelle tavole contrassegnate con il n.2, le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6: “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 – “Istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e della L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 “Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”.</p> <p>2.(D) Nella Tav. B.2.1.1 sono inoltre individuati le riserve naturali regionali e le altre aree protette istituite. Possono essere istituite altre riserve naturali, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi naturali e seminaturali protetti secondo le procedure della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.</p> <p>3.(P) La perimetrazione e la disciplina in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree di riequilibrio ecologico, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia ancorché adottati ed in attesa di approvazione. Inoltre il P.T.C.P. recepisce, nei termini di cui all’art. 2.1, comma 3, i Piani Territoriali dei Parchi.</p> <p>4.(D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e sociali in linea con le finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.</p> <p>5.(D) Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare potenziando la funzione svolta dai corsi d’acqua, in coerenza con quanto previsto all’art. 7.3 nel quadro della realizzazione della rete ecologica provinciale.</p>
--	---

Il territorio del Parco è costituito da sei Stazioni per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano territoriale. Ogni Piano territoriale di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco, di cui all’art.6 della L.R. 2 aprile 1988, n.11.

Il sito ricade in due stazioni del Parco, la stazione “Comacchio Centro Storico” e la stazione “Valli di Comacchio”:




Figura 46: Tavola confini del sito e zonizzazione del Piano Territoriale del Parco.

Il Piano Territoriale dell'Ente è lo strumento di pianificazione del territorio del parco, nello specifico della stazione Valli di Comacchio, previsto dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000".

Il Piano Territoriale costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto, nel rispetto delle previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Il Piano Territoriale costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Il Piano di stazione Valli di Comacchio è stato adottato dalla Provincia di Ferrara con atto del C.P. 119/10013 del 01/07/1991 e approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale 1816 del 17/11/2003.

Il Piano attua tra l'altro una serie di norme territoriali di tutela ai sensi della Convenzione Ramsar, della Direttiva 79/409 CEE e della Direttiva 92/43 CEE di seguito riportate:

Piano di Stazione Valli di Comacchio approvato con del. G.R. n. 1816 del 17.11.2003	
Articolo	Testo
Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide	<p>Sono zone umide di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone umide residue del comprensorio di Comacchio (D.M. 13 luglio 1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81); <p>.....</p> <p>Tali zone umide sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato. Eventuali nuove determinazioni assunte dagli Enti responsabili dell'attuazione della Convenzione di Ramsar sono recepite dall'Ente di Gestione ed applicate senza la necessità di modificare il presente Piano di Stazione.</p> <p>I programmi e/o gli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e gestione delle zone Ramsar, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono acquisire il parere di conformità o il nulla osta.</p>
Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali	<p>.....</p> <p>L'Ente di Gestione provvede ad individuare gli interventi da realizzare in via prioritaria per la conservazione e gestione dei SIC proposti o designati, delle ZSC e delle ZPS, nonché degli habitat e delle specie di rilevanza regionale o locale, anche attraverso progetti eligibili a contributi comunitari.</p> <p>I piani di gestione direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti, elaborati o approvati dall'Ente di Gestione, non sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE.</p>
Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione	<p>.....</p> <p>Nel territorio della Stazione la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea o di loro parti, è in generale vietata, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme. In particolare, il divieto non è applicato ai casi in cui tali azioni siano connesse alle comuni attività agricole e zootecniche, di tenuta di orti, giardini e pertinenze di edifici ed abitazioni, alla ordinaria manutenzione della viabilità, compresi i sentieri e gli stradelli di servizio del Parco, salve particolari prescrizioni poste dal Regolamento del Parco in questi ultimi tre casi. Il divieto non è, altresì, applicato nei casi di esecuzione di interventi di restauro o mantenimento degli habitat, previo parere dell'Ente di Gestione.</p>

Piano di Stazione Valli di Comacchio approvato con del. G.R. n. 1816 del 17.11.2003:	
Articolo	Testo
	<p>L'Ente di Gestione può altresì autorizzare, tramite il Regolamento del Parco, la raccolta di semi per la produzione di plantule di origine certificata, compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.</p> <p>La raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco può avvenire in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse oggetto di prelievo. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie. inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> · è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole e la tenuta di orti e giardini; · è vietata l'introduzione di organismi geneticamente modificati; · il diserbo dei fossi e delle arginature deve svolgersi unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità individuate dal Regolamento del Parco e, in ogni caso, fino all'approvazione del Regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette; · il Regolamento del Parco stabilisce quali siano le specie da impiegare prioritariamente e quali quelle da escludere nella realizzazione di interventi di ripristino ambientale.

<p>Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica</p>	<p>.....</p> <p>La fauna autoctona è rigorosamente protetta nei territori del parco e del pre-parco ed è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare o disturbare volontariamente la fauna selvatica, raccogliere o distruggere nidi, uova, pulli o cuccioli, animali rinvenuti morti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7, 8, 9, 10 del presente articolo e all'art. 21, e fatta eccezione per topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze.</p> <p>Sono ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole, di orti e giardini e della vegetazione spontanea, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 16. Sono ammessi interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni) previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, operati direttamente dall'Ente di Gestione nei territori di parco e previo parere dello stesso Ente di Gestione nei territori di pre-parco.</p> <p>La cattura, anche temporanea, di Vertebrati o Invertebrati e la frequentazione dei siti riproduttivi dell'avifauna coloniale a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali sono consentite soltanto se espressamente autorizzate dall'Ente di Gestione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco.</p> <p>Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna selvatica è di norma vietato fare vagare i cani liberi nelle zone di parco e nelle aree di pre-parco ad elevata tutela naturalistica (PP.SMT, PP.UMI, PP.PIN), ovvero in altre aree o periodi particolari specificati dal Regolamento del Parco, ferme restando le seguenti deroghe al divieto:</p> <p>a. cani di proprietari e conduttori dei fondi agricoli per gli ambiti C.AGR; b. cani utilizzati per la ricerca dei tartufi nelle zone C di Parco e nelle suddette aree di pre-parco PP.UMI e PP.PIN nelle zone e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti; c. cani utilizzati per l'attività venatoria nelle suddette aree di pre-parco PP.SMT, PP.UMI e PP.PIN, negli ambiti e durante i periodi in cui tale attività è consentita dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti; d. cani utilizzati per attività di pastorizia negli ambiti C.AGR, C.UMI, PP.SMT, PP.UMI.</p>
--	--

Piano di Stazione Valli di Comacchio approvato con del. G.R. n. 1816 del 17.11.2003:	
Articolo	Testo
	<p>Nell'area di pre-parco della Stazione l'esercizio venatorio è ammesso, nel rispetto delle leggi vigenti, in regime di caccia controllata (art. 7 L.R. n. 11/88) e programmata (art. 14 L. n. 157/92), in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme e dei limiti particolari stabiliti dal Regolamento del Parco, limitatamente agli aspetti di regolamentazione dell'attività venatoria proposto dall'Ente di Gestione del Parco e approvato dalla Provincia (art. 21 L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni), fermo restando il divieto di aumento della pressione venatoria esistente alla data di approvazione del presente Piano di Stazione.</p> <p>Nelle zone B.SAL, B.FLU e B.PAL di parco la pesca sportiva e ricreativa sono vietate. L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle restanti zone B, nelle zone C di parco e nel pre-parco è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, all'introduzione secondo modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie e porre particolare attenzione alla tutela delle specie.</p> <p>È vietato immettere o reimmettere dopo la cattura specie ittiche alloctone, in acque di qualsiasi tipo.</p> <p>Nelle zone B.SAL, B.FLU e B.PAL di parco la pesca professionale e la raccolta di molluschi sono vietate. La pesca professionale e la raccolta di molluschi sono concesse nelle acque interne di categoria A ricomprese nelle restanti zone B, in zona C di parco o in aree di pre-parco, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme per mitigare eventuali impatti negativi causati da chi esercita la pesca a carico dei potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica e di altre specie e habitat, nonché per prevenire eccessivi danneggiamenti ai fondali ed alle comunità bentoniche.</p>
Art. 15 Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua	<p>.....</p> <p>Devono essere evitate le azioni di minaccia o danno diretto alle specie dimoranti nei corsi e nelle raccolte d'acqua, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> · gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento in periodi diversi da quelli stabiliti dal Regolamento del Parco; · l'uso di diserbanti chimici ed il pirodiserbo; · la tombatura o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità; · la distruzione o il danneggiamento (diminuzione dello specchio d'acqua, alterazioni della profondità) delle piccole zone umide quali maceri, stagni, residui vallivi, prati umidi e sortumosi, tratti di corsi d'acqua abbandonati; · la messa in secca del corso d'acqua senza preventivo recupero del materiale ittico; · le improvvise variazioni del livello idrico, il completo prosciugamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo sfalcio della vegetazione nelle tese per la caccia agli acquatici, nel periodo di riproduzione dell'avifauna, precisato dal Regolamento del Parco; · gli scarichi liberi al suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, nei limiti delle disposizioni statali e regionali in materia, e di quanto previsto per le normali attività agricole.

Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici	È obiettivo del Parco valorizzare le attività artigianali tradizionali, in particolare legate alla lavorazione dei materiali tipici, quali la pesca e la vallicoltura tradizionali, la lavorazione del pesce, la lavorazione delle erbe palustri, l'estrazione del sale e promuovere attività di recupero dei materiali e degli usi legati alle tradizioni e alla cultura locale
---	--

Piano di Stazione Comacchio Centro Storico adottato Delibera C.P. n. 110 del 20/12/2012	
Articolo	Testo
Art. 9 - Tutela e gestione delle zone umide e della rete idrografica della Bonifica.	<p>La rete idrografica della Bonifica, comprensiva dei canali adduttori alle Valli ed alla Salina di Comacchio e del Canale Navigabile, costituisce uno degli elementi di maggiore riconoscibilità del paesaggio della Stazione nonché uno degli elementi di maggiore capacità di diffusione delle specie ittiche, faunistiche e vegetazionali presenti nella Stazione. È quindi interesse preminente del Parco regolare adeguatamente gli interventi di gestione, manutenzione e potenziamento della rete idrografica e programmare una progressiva diminuzione della artificialità della rete medesima, tra l'altro favorendone l'inserimento nella Rete Ecologica Locale. Il successivo art. 15 delle presenti Norme fornisce ulteriori specificazioni per la gestione della rete idrografica superficiale.</p> <p>Tutte le principali zone umide presenti nel territorio della Stazione sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato.</p>
Art. 10 - Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali e delle dune costiere.	L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 105 della L.R. n. 3/99 e dell'art. 4, c. 2, lett. B), della L.R. n. 11/88 come modificato dall'art. 109 della L.R. n. 3/99, provvede, con opportune misure stabilite dal Regolamento del parco, all'aggiornamento degli elenchi degli habitat presenti nel territorio della Stazione, nonché alla definizione del loro stato di conservazione e delle opportune misure di cui al precedente capoverso, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo dell'ambiente costiero e di quello delle aree di bonifica recente.
Art. 11 - Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione	<p>È vietato il taglio, il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di tutti gli esemplari appartenenti alle specie di cui al precedente c. 2; eventuali deroghe al divieto potranno essere autorizzate dall'Ente di gestione per scopi di ricerca scientifica o per interventi con finalità conservazionistiche.</p> <p>Nel territorio del parco e nelle aree contigue, la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata; potrà avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alla normativa vigente e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco che indicherà le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative necessarie.</p>
Art. 12 – Tutela e gestione della fauna selvatica	<p>Nelle zone di parco e nelle aree contigue è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare e disturbare volontariamente la fauna selvatica, raccogliere e distruggere uova e nidi con nidificazioni in atto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 e all'art 21 e fatta eccezione per topi e ratti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze, e per la fauna ittica, di cui ai successivi commi 4 e 5. Sono inoltre ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole o della vegetazione, secondo gli indirizzi di cui all'art. 16.</p> <p>La cattura di vertebrati e di invertebrati a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali è consentita solo se espressamente autorizzata dall'Ente Parco secondo le modalità previste nel Regolamento, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.</p>

Sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi
--

Piano di Stazione Comacchio Centro Storico adottato Delibera C.P. n. 110 del 20/12/2012	
Articolo	Testo
	<p>necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni, ecc.) previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, e dell'Ente di Gestione del Parco sentito il Comitato Tecnico Scientifico del Parco.</p> <p>Eventuali operazioni di reintroduzione di specie faunistiche estinte in tempi recenti e di particolare interesse conservazionistico per il Parco, dovranno avvenire secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco e da uno specifico progetto che ne stabilirà anche le modalità attuative e che dovrà acquisire il parere del Comitato Tecnico Scientifico, nonché in conformità al Piano faunistico regionale e alle leggi vigenti.</p> <p>Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna selvatica è vietato fare vagare i cani liberi nelle zone B e C di Parco. Nelle aree contigue l'Ente di Gestione potrà prevedere limitazioni per aree particolari o per periodi determinati anche attraverso il proprio Regolamento fatta eccezione per le esistenti attività di pastorizia e per l'attività venatoria, nei periodi e nei modi consentiti.</p> <p>L'Ente di Gestione, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, potrà decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare tra quelle di cui al precedente comma 1. Tali misure potranno consistere in divieti temporanei alle attività ricreative, sportive ed economiche normalmente consentite. La durata del provvedimento dovrà essere determinata sulla base delle conoscenze del ciclo biologico degli animali da tutelare. Il Regolamento del Parco stabilirà i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzioni di reddito.</p> <p>Nelle zone B e C della Stazione è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.</p> <p>Nelle aree contigue l'esercizio venatorio è ammesso, a norma di legge, in regime di caccia programmata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del parco nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui ai commi seguenti.</p> <p>Nelle aree contigue è vietato l'aumento e la estensione della pressione venatoria esistente alla data di approvazione del presente Piano di Stazione.</p> <p>L'attività venatoria può essere esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi, in modo compatibile con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno del parco e delle aree contigue.</p> <p>La regolamentazione dell'attività venatoria dovrà perciò prevedere norme per quanto riguarda accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al comma 1 del presente articolo. La regolamentazione per la caccia dovrà avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nelle leggi 394/91 e 157/92 e nelle L.R. 6/2005, art. 38, e 8/94 e s.m. favorendo comunque una prevalenza di esercizio per i residenti dei Comuni territorialmente interessati dal Parco; dovrà prevedere una densità venatoria attestata sui livelli più bassi tra quelli previsti dalla disciplina vigente in materia; dovrà tendenzialmente ridurre la pressione esistente nelle zone umide e, comunque, mantenere una fascia di divieto per l'esercizio venatorio da appostamento profonda non meno di ml 150 dal limite esterno delle zone B e C del parco.</p>

	<p>L'attività venatoria anche alle specie migratrici dovrà attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.</p> <p>Nell'ambito del parco e nelle aree contigue la pesca sportiva è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, quando non diversamente specificato dalle presenti Norme di Attuazione per le diverse "zone", secondo quanto previsto dal Regolamento del Parco, che dovrà prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma.1.</p> <p>Nell'ambito del parco e nelle aree contigue la pesca professionale è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, quando non diversamente specificato dalle presenti NdA per le diverse "zone", secondo quanto previsto dal Regolamento del Parco, che dovrà prevedere prescrizioni specifiche tese a limitare e mitigare eventuali impatti negativi su habitat e specie di interesse conservazionistico presenti o potenzialmente insediabili. (D) Il Regolamento dovrà recare inoltre le opportune disposizioni anche per le attività di itticoltura e di raccolta dei molluschi esercitabili nel territorio della Stazione, con particolare attenzione ai canali adduttori delle Valli e Salina di Comacchio.</p> <p>È vietata la immissione, o la reimmissione dopo la cattura, di specie ittiche alloctone in acque di qualsiasi tipo.</p>
<p>Art. 14 - Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua</p>	<p>Devono essere evitate le azioni di minaccia o danno diretto alle specie dimoranti nei corsi d'acqua, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento secondo le limitazioni che saranno stabilite dal Regolamento; • l'uso di diserbanti chimici; • la tombatura di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità; • la distruzione delle piccole zone umide quali maceri, stagni, residui vallivi; • la messa in secca del corso d'acqua senza preventivo recupero del materiale ittico.
<p>Art.18 – Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici</p>	<p>L'Ente di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorisce la valorizzazione delle attività tradizionali di tipo artigianale e agricolo, in particolare legate alla coltivazione e lavorazione di materiali e prodotti tipici; • promuove la valorizzazione delle produzioni locali tipiche artigianali, enogastronomiche, agricole, ecc.; • promuove attività di recupero dei materiali e degli, usi legati alle tradizioni e alla cultura locale e alla loro diffusione.
<p>Art. 22 – Sottozona B</p>	<p>Nella sottozona B.MAR. è vietata la pesca e la molluschicoltura</p>
<p>Art. 27 – Sottozona AC</p>	<p>Nella sottozona AC.MAR. è vietata la pesca e la molluschicoltura</p>

3.3.3 Vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.)

Natura del vincolo	Testo	Soggetti coinvolti
Amministrativo	Piano di Stazione del Parco Delta del Po "Valli di Comacchio"	Parco Delta del Po
Sistema ambientale	Art. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale"	PTCP (FE)
Sistema ambientale	Art. 25 "Zone di tutela naturalistica"	PTCP (FE)
Sistemi e forme strutturanti il territorio	Art. 18 "Invasi ed alvei dei corsi d'acqua"	PTCP (FE)
Ambiti di tutela	Art. 20a "Dossi e dune di valore storico-documentale visibili sul microrilievo"	PTCP (FE)
Ambiti di tutela	Art. 20 "Dossi e dune di importanza geognostica"	PTCP (FE)
Naturalistico	Zona Ramsar "Valli di Comacchio"	Convenzione di Ramsar
Ambiti di tutela	Art. 24 "Strade panoramiche"	PTCP (FE)
Elementi di interesse storico-archeologico	Art. 24a "Strade storiche"	PTCP (FE)
Naturalistico	Oasi di protezione della Fauna: Anse Valle Lepri, Bosco Forte, Valle Vacca, Valle Ussarola, Lidi Ferraresi sud, Valle Fattibello, Saline di Comacchio	Provincia di Ferrara
Ambiti di tutela	Art. 3.25a "Zone di tutela naturalistica - di conservazione"	PTCP (RA)
Ambiti di tutela	Art. 3.25b "Zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione"	PTCP (RA)
Sistemi e forme strutturanti il territorio	Art. 3.17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua"	PTCP (RA)
Sistemi e forme strutturanti il territorio	Art. 3.18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua"	PTCP (RA)
Ambiti di tutela	Art. 3.19 "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale"	PTCP (RA)
Ambiti di tutela	Art. 3.20a "Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati"	PTCP (RA)

3.3.4 Inventario della Normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
CONVENZIONI INTERNAZIONALI				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale le segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali prevedenti con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2</p> <p>1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3</p> <p>1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4</p> <p>1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia.</p> <p>2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritrasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore.</p> <p>3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.</p> <p>4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate.</p> <p>5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	

<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali.</p> <p>1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio.</p> <p>Il commercio degli di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.</p> <p>2. L'Appendice II comprende:</p> <p>a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;</p> <p>b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p>	
			<p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.</p> <p>4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.</p>	
<p>Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali</p> <p>Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.</p> <p>Articolo 2</p>	

			<p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale. Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats. CAPITOLO II - Protezione degli habitats Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente</p>	
--	--	--	--	--

		<p>situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.</p> <p>4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera. CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale; b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo; c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione; d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote; e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo. <p>Articolo 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III. 2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2. 3. Le misure da adottare contempleranno: <ol style="list-style-type: none"> a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento; b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni; c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti. <p>Articolo 8</p>	
--	--	---	--

			<p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.</p>	
<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Articolo I</p> <p>1. Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>.....</p> <p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;</p> <p>.....</p> <p>f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;</p> <p>g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;</p> <p>h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale; i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;</p> <p>.....</p> <p>Articolo II</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.</p> <p>2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.</p> <p>3. In particolare le Parti:</p>	

			<p>a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;</p> <p>b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;</p>	
			<p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p> <p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	
<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole</p> <p>Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:</p> <p>a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;</p> <p>b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio</p> <p>Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10:</p> <p>a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I; b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sottoparagrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;</p> <p>c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;</p> <p>d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di</p>	

		<p>identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i></p>	
		<p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p> <p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p> <p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p>	

		<p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>:</p>	
		<p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie <i>in-situ</i>, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sottoparagrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p> <p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p>	

			<p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	
ATTI COMUNITARI				
<p>Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 - "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE</p>	<p>Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Art.2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.</p> <p>Art.3 Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.....</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>
<p>Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 - "Habitat"</p>	<p>Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 3 Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.....</p> <p>Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.</p> <p>Articolo 12 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>

			<p>1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b).....</p>	
<p>Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997 Regolamento</p>	<p>"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità)</p> <p>L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.</p> <p>L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata</p>	
<p>(CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica allegati del Reg. 338/97)</p>	<p>mediante il controllo del loro commercio" Di rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES</p>		<p>all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica d'importazione.</p> <p>Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità)</p> <p>L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.</p> <p>Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10</p> <p>Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima)</p> <p>1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti)</p> <p>1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.</p> <p>b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione</p>	

		<p>principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento.</p> <p>2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	
		<p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e</p> <p>b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p> <p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato.</p> <p>3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di</p>	

			<p>assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.</p> <p>Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p>	
			<p>.....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p> <p>.....</p>	
Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		
			<p>Art. 16 Controllo delle specie di fauna selvatica</p> <p>.....</p> <p>2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.</p> <p>.....</p> <p>6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.</p>	

		<p>6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.</p> <p>Art. 19 Zone di protezione della fauna selvatica</p> <p>1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali ..., secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale.</p> <p>2. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a:</p> <p>a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;</p> <p>b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;</p> <p>c) determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui;</p> <p>d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.</p> <p>.....</p> <p>7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:</p> <p>a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;</p> <p>b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;</p> <p>c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni;</p> <p>d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate; e) la disciplina per l'accesso all'oasi. ...</p> <p>Art. 27 Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento</p> <p>1. La Provincia approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie.</p>	
		<p>2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico-venatorio provinciale. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zocenosì o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.</p> <p>3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agriturismo-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano</p>	

		<p>faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Provincia.</p> <p>4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Provincia.</p> <p>5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.</p> <p>6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.</p> <p>Art. 60 Divieti</p> <p>1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:</p> <p>a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione; b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;</p> <p>c) esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;</p> <p>d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;</p> <p>e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;</p> <p>f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;</p> <p>g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pastorazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;</p>	
		<p>g bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica;</p> <p>h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno; i) sparare a meno di m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale,</p>	

			<p>secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;</p> <p>l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53;</p> <p>m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione.</p>	
<p>Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9</p>	<p>Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale</p>	<p>Regione, Province, Comuni</p>	<p>Art. 3</p> <p>1. La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.</p> <p>2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ed in conformità alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2, un piano dell'arenile costituente piano operativo comunale (POC) avente ad oggetto la regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.</p> <p>3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:</p> <p>a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;</p> <p>b) pulizia degli arenili;</p> <p>c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis);</p> <p>d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;</p> <p>e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.</p> <p>4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente. Le Province e i Comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.</p> <p>5. Qualora la Provincia o il Comune richiedano la concessione relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano autorità concedente ai sensi del presente articolo, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale deve essere presentata la domanda</p>	

<p>Delibera di giunta regional e 9 dicembr e 2003, n. 2510 Modific ata e integrat a da Delibera di giunta regional e 23 luglio 2014, n. 1296</p>	<p>Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale</p>	<p>.....</p> <p>Ai fini del rilascio di concessioni di zone del demanio marittimo in aree vallive per l'allevamento di specie ittiche la densità di allevamento deve essere inferiore o pari a 5 capi per metro quadrato per non alterare la qualità delle acque, inoltre, la percentuale di area occupata da bacini e fabbricati di servizio non deve superare il 10% dell'area data in concessione;</p> <p>L'allevamento di tipo intensivo per le specie ittiche è ammesso solo per la crescita del novellame;</p> <p>Nelle aree demaniali date in concessione per finalità di pesca sportiva e ricreativa sono ammessi quali strumenti di pesca i bilancioni e le bilancelle purché la densità dello sforzo di pesca, inteso come superficie della rete da pesca, complessivamente non superi il 10% della superficie acquea interessata, calcolata dalla linea congiungente i punti più foranei dei loro sbocchi al mare fino al deflusso medio del cuneo salino; le strutture o le attrezzature al servizio dell'attività ricreativa stessa sono ammesse purché presentino caratteristiche architettoniche a basso impatto ambientale. Sono considerate a basso impatto ambientale le strutture o attrezzature in legno o rivestite in legno o in materiale vegetale ed in armonia con il contesto paesaggistico in cui si inseriscono con una superficie massima di mq. 50, a cui si possono aggiungere balconcini di pesca per una superficie massima di mq 15 e passerelle della larghezza di non oltre m. 1,20;</p> <p>Possono essere date in concessione aree del demanio marittimo e del mare territoriale per la creazione di zone di tutela finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'irradiamento delle risorse aliutiche, purché l'istanza di concessione sia corredata da un progetto rivolto ad attivare, all'interno dell'area richiesta:</p> <p>I.1 attività propedeutiche e di monitoraggio degli organismi acquatici;</p> <p>I.2 attività di ricerca scientifica e di sperimentazione di campo avente interesse regionale e al servizio dell'attività di pesca e acquacoltura;</p> <p>I.3 attività controllata di pesca professionale sostenibile, pesca sportiva e da diporto, di attività subacquee.</p>	
<p>LEGGE REGIONALE 07 novemb re 2012, n. 11</p>	<p>Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne</p>	<p>Art. 4</p> <p>Piano e carta ittica regionale, zone ittiche omogenee</p> <p>1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante:</p>	

		<p>a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;</p> <p>b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive UE vigenti in materia;</p> <p>c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;</p> <p>d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;</p> <p>e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura;</p> <p>f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale.</p> <p>2. Il piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti.</p> <p>3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici.</p> <p>4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi.</p> <p>5. Gli enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati.</p> <p>La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.</p>	
--	--	--	--

		<p>7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.</p> <p>8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.</p> <p>9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.</p> <p>Art. 8 Tutela dell'ecosistema acquatico</p> <p>1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:</p> <p>a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);</p> <p>b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).</p> <p>Art. 9 Tutela della fauna ittica</p> <p>1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.</p>	
--	--	--	--

		<p>2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento.</p> <p>3. L'ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:</p> <p>a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;</p> <p>b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.</p> <p>4. L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'ente territorialmente competente.</p> <p>5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso all'ente territorialmente competente.</p> <p>Art. 10</p> <p>Zone di tutela della fauna ittica</p> <p>1. Gli enti territorialmente competenti, sentite le commissioni locali di cui all'articolo 6, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca".</p> <p>Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:</p>	
--	--	--	--

		<p>a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;</p> <p>b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;</p> <p>c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.</p> <p>3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.</p> <p>4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione.</p> <p>5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico.</p> <p>6. L'ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.</p> <p>Art. 11</p> <p>Esercizio della pesca</p> <p>1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.</p> <p>2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:</p> <p>a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;</p> <p>licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;</p> <p>c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.</p> <p>3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.</p>	
--	--	--	--

		<p>Art. 12</p> <p>Divieti</p> <p>1. L'esercizio della pesca è vietato:</p> <p>a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo;</p> <p>b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;</p> <p>c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.</p> <p>2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali.</p> <p>3. È inoltre vietata la pesca:</p> <p>a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;</p> <p>b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;</p> <p>c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;</p> <p>d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;</p> <p>e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;</p> <p>f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti;</p> <p>con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;</p> <p>h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;</p> <p>i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;</p> <p>j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;</p> <p>k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;</p> <p>con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.</p>	
--	--	---	--

		<p>4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.</p> <p>5. È fatto altresì divieto:</p> <p>a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;</p> <p>b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.</p> <p>Art. 13 "Pesca professionale e licenza"</p> <p>1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.</p>	
		<p>2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall'ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.</p> <p>3. È istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'articolo 26.</p> <p>4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.</p> <p>5. Gli Enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.</p> <p>6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.</p> <p>7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.</p>	

3.4 Economia e occupazione

Popolazione

Il perimetro del sito SIC-ZPS “Valli di Comacchio” non include veri e propri centri abitati ma sono presenti solo alcuni insediamenti isolati che non risultano una componente particolarmente rilevante. Nonostante questo il sito si trova in un territorio dove sono presenti comuni di dimensioni demografiche consistenti e dove l’influenza antropica, anche all’interno del sito stesso, è fortemente presente e causa di un progressivo processo di degrado fisico del comprensorio, già fortemente colpito dal dissesto idrologico provocato dal prosciugamento di vasti bacini di acqua dolce.

In base ai dati assoluti dell’anno 2013 e al trend della popolazione nel periodo 2001-2011, si riporta di seguito una sintetica analisi demografica dei Comuni interessati nelle province di Ferrara e Ravenna (CCIAA_c 2013).

COMUNE	2001	2011	2013	Variazioni 2001- 2011	
				N.	%
Argenta	21.648	22.133	22.087	485	2,2
Comacchio	20.320	22.648	22.428	2.328	11,5
Ostellato	6.944	6.453	6.462	-491	-7,1
Provincia	344.323	353.481	352.723	9.158	2,7

Tabella 24: cittadini residenti nella provincia di Ferrara e dinamiche nei Comuni interessati dal sito.

COMUNE	2001	2011	2013	Variazioni 2001- 2011	
				N.	%
Alfonsine	11.724	12.245	12.338	521	4,4
Ravenna	134.631	153.740	154.288	19.109	14,2
Provincia	347.847	384.761	386.111	36.914	10,6

Tabella 25: cittadini residenti nella provincia di Ravenna e dinamiche nei Comuni interessati dal sito.

L’evoluzione della popolazione, in entrambe le province, rispecchia l’andamento medio regionale caratterizzato da un aumento generale della popolazione.

In questo scenario un forte contributo è dato dall’immigrazione della popolazione straniera che, oltre ad aver incrementato il numero di residenti ha contribuito ad attenuare l’indice di invecchiamento rappresentato dal rapporto tra popolazione con più di 65 anni e quella con meno di 15 anni. Questo indice rappresenta il “debito demografico” contratto nei confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, assistenza e spesa sanitaria. La provincia di Ravenna ne è un’evidente esempio: i dati del censimento del 2001 segnalavano

8.124 stranieri residenti, dato che è aumentato a 37.921 nel 2011. In corrispondenza la popolazione è aumentata del 10,6% e l’indice di invecchiamento si è ridotto da 224 (nel 2001) a 187 (nel 2011).

Anche i dati della provincia di Ferrara evidenziano questo trend con una diminuzione dell’indice di invecchiamento da 262,5 nel 2001 a 232,5 nel 2011.

Nonostante questo lento e progressivo calo dell’indice di invecchiamento le fasce d’età maggiormente rappresentate nei comuni interessati e, più in generale, nelle due province, sono quella tra i 40 e i 49 anni e quella dai 75 anni in su che in alcuni comuni equivale percentualmente alla prima.

Al fine di rappresentare la dinamicità del sistema economico locale, come indicatore indiretto delle pressioni esercitate sul territorio, si riportano i tassi di popolazione attiva e il tasso di disoccupazione giovanile.

I trend dei tassi di popolazione attiva delle due province è cresciuto in media di circa un punto percentuale negli ultimi 10 anni, anche se le variazioni provinciali registrano andamenti contrapposti. Infatti mentre per la Provincia di Ferrara il trend è in calo negli ultimi dieci anni di quasi 2 punti percentuali, attestandosi nel 2013 al 51,06 %, per la Provincia di Ravenna questo trend è in aumento, essendo aumentato negli ultimi 10 anni di tre punti percentuali (55,04 % nel 2013).

Il tasso di disoccupazione risulta essere un indicatore fortemente influenzato dalla congiuntura economica generale particolarmente sfavorevole degli ultimi anni. Infatti negli ultimi due-tre anni ha raggiunto percentuali elevate (14,2% a Ferrara e 9,9 a Ravenna), non paragonabili con trend di lungo periodo al fine di stabilire una distribuzione temporale coerente.

Agricoltura

La percentuale di superficie destinata ad uso agricolo è un indicatore dell'impatto ambientale ed economico dell'agricoltura sul territorio. Per superficie agricola utilizzata si intende l'insieme delle superfici dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, fruttiferi e vivai) e degli orti familiari.

La SAU costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

L'analisi dei dati Istat degli ultimi censimenti e il confronto tra i valori dell'anno 2000 e quelli del 2010 mette in luce come gli ettari di SAU e il numero delle aziende agricole sia drasticamente diminuito negli ultimi anni.

PROVINCE	AZIENDE		SAU		
	N° AZIENDE	VARIAZIONI % 2010-2000	ha SAU	% SU SUPERFICIE TERRITORIALE	VARIAZIONI % 2010-2000
Ferrara	7.747	-28,0	166.646,63	67,2	-1,3
Ravenna	8.998	-23,3	176.875,63	62,8	-0,5
Emilia-Romagna	73.466	-30,8	1.064.213,79	47,4	-5,8

Tabella 26: Aziende e relativa superficie agricola utilizzata (SAU) per provincia. (Fonte dati : Atlante dell'agricoltura italiana 2013)

Dai risultati del Censimento del 2010 emergono alcune tendenze in riferimento alla forma giuridica dei soggetti che gestiscono l'attività agricola la quale risulta ancora essere dominata dall'azienda individuale a conduzione diretta (generalmente di tipo familiare). Si evidenzia, comunque, per Emilia-Romagna un numero di aziende con forma giuridica "società di persone" pari all' 11,2% (secondo valore nazionale più alto dopo la Lombardia) che coltiva ben il 30 % della SAU della regione.

Per quanto riguarda la dimensione media aziendale, negli ultimi decenni essa è stata oggetto indirettamente dell'effetto delle politiche agricole, in quanto aziende più grandi sono state considerate più efficienti e più capaci di rimanere nel mercato ammortizzando le sue variazioni. Questo è particolarmente evidente per la provincia di Ferrara dove la dimensione media aziendale è di 22,96 ha di SAU.

L'orientamento produttivo generale, e in particolare delle province interessate, mostra una propensione dell'azienda alla coltivazione del terreno; la percentuale delle aziende con coltivazioni per la provincia di Ferrara è il 99,43%, e quella di Ravenna il 99,68%.

La produzione zootecnica in queste due province, al contrario, presenta valori percentuali molto più bassi: 5,5% a Ferrara e 7,9% a Ravenna.

L'agricoltura ferrarese è interessata per il 91% della SAU da seminativi (principalmente barbabietola...) e per il 57,8% da colture cerealicole (ed in particolare di grano); meno influenti sono le superfici a coltivazioni legnose e la viticoltura e i prati permanenti e pascoli che presentano il valore minimo nazionale pari allo 0,3% della SAU.

La Provincia di Ravenna, invece, si connota storicamente per il forte peso delle colture legnose agrarie (vite e fruttiferi) sul totale della SAU. Dai dati del periodo censuario considerato le coltivazioni legnose agrarie (Il peso maggiore è tenuto dalla coltivazione delle pesche e delle nettarine) occupano oltre il 32,9% della SAU della provincia al pari con le coltivazioni a cereali. Elevati anche i valori percentuali della SAU a viticoltura (14%). Restano comunque i seminativi la superficie agricola più consistente.

I dati dell'ultimo censimento, inoltre, mettono in evidenza un calo delle aziende agricole e zootecniche a gestione biologica che risultano 126 per la provincia di Ferrara e 213 per quella di Ravenna.

Il numero di aziende che lavora nel campo del biologico complessivamente nella regione Emilia-Romagna è pari a 3.165 per un totale di SAU del 3,3%; valore notevolmente ridotto rispetto al precedente censimento.

Nonostante il calo generale del settore rispetto al precedente censimento, nelle province di Ferrara e Ravenna, con i loro rispettivi 166mila e 176mila ettari di superficie agraria utilizzata, il settore primario rimane in effetti interlocutore di ogni progetto di sviluppo nei territori di entrambe le province.

Ruralità

Il territorio dell'Emilia Romagna è suddiviso secondo la metodologia prevista dal Piano Strategico Nazionale, basato sulle indicazioni OCSE come prescritto dalla Commissione UE, in 4 tipi di aree: • poli urbani;

- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- aree rurali intermedie;
- aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.



Figura 47: Le zone rurali dell'Emilia-Romagna (Fonte dati: P.S.R. 2007-2013 Regione Emilia-Romagna)

Analizzando l'estensione delle aree rurali a livello regionale il maggior numero di comuni e di residenti si concentra nelle aree ad agricoltura specializzata e nelle aree rurali intermedie, che insieme coprono quasi l'80% della superficie.

In particolare il territorio del sito oggetto di analisi ricade nella classificazione di aree rurali intermedie per la parte della provincia di Ferrara, e di aree ad agricoltura intensiva specializzata per quanto riguarda la parte in provincia di Ravenna.

Relativamente all'utilizzazione del suolo, i dati che emergono dalla carta regionale del 2008 (edizione 2011) evidenziano che il 72,82% della superficie della provincia di Ferrara è coperta da seminativi semplici irrigui; le principali coperture del restante territorio sono date per il 6,02% da frutteti, per il 4,27% da valli salmastre e per il 2,65% da tessuto residenziale rado. Nel paesaggio ferrarese rimangono ancora numerose le aree di pregio naturalistico, queste possono diventare un punto di forza per il territorio rurale, soprattutto in relazione alla diversificazione dell'attività dell'azienda agricola; esistono tuttavia alcune criticità sulle quali è necessario

focalizzarsi. L'agricoltura intensiva di pianura non produce più paesaggio ma usa il territorio, privandosi di quel elemento fondamentale che è dato dalla presenza di elementi naturali determinante anche per ricreare la presenza di organismi utili, contribuendo così a ridurre la pressione dei fitofarmaci sulle colture. Citiamo proprio a riguardo del sito in esame, che questo fenomeno è molto accentuato in quella che dovrebbe essere una delle più grandi Zps a livello europeo, la Valle del Mezzano e la Valle Pega (complessivamente oltre 20.000 ettari), caratterizzata da una grande povertà di elementi naturali dovuta alla natura dei suoli, ancora molto acidi e con problemi di cloruro di sodio appena sotto la zona coltivata, quindi non ancora idonei per la crescita della maggioranza delle specie arboree e arbustive (Fonte dati:

PRIP Programma Rurale Integrato Provinciale 2007-2013 – Provincia di Ferrara).

Mentre nelle aree rurali intermedie il territorio è ricco di peculiarità biologiche, di specialità enogastronomiche, di bellezze paesaggistiche, di borghi rurali tipici e caratteristici e di filiere produttive (o comparti produttivi) di antica tradizione e che si prestano ad uno sviluppo integrato del territorio; nelle aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata si concentrano le attività agricole più evolute, gli stabilimenti di trasformazione e commercializzazione di maggiori dimensioni e l'intensità culturale assume valori assai rilevanti, anche se nell'ultimo decennio sono comparsi fenomeni di estensivizzazione delle produzioni.

Negli ultimi anni la globalizzazione delle economie (unitamente ad altri fattori) ha indotto una fortissima crisi di redditività delle filiere presenti; da considerare inoltre che le aree agricole sono intervallate da grandi centri urbani e da attività industriali e terziarie con il relativo apparire delle aree di agricoltura periurbana (Fonte dati: PRIP Programma Rurale Integrato Provinciale 2007-2013 – Provincia di Ravenna).

La pianificazione e suddivisione urbanistica e territoriale è gestita e coordinata dai PTCP, i quali, forniscono le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio. Qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione sub regionale deve rispettare tali indicazioni.

Il PSR è lo strumento che mette a disposizione delle imprese agricole e di trasformazione una serie di misure a sostegno degli investimenti e di azioni agroambientali finalizzate ad orientare lo sviluppo rurale della regione secondo le finalità politiche agricole comunitarie.

Il nuovo Piano di Sviluppo Rurale (2014-2020), con 11 obiettivi organizzati in 6 priorità d'intervento (Promozione della conoscenza e trasferimento dell'innovazione; Competitività delle aziende agricole e gestione sostenibile delle foreste; Organizzazione della filiera alimentare e gestione del rischio; Preservare, ripristinare e valorizzare l'ecosistema presente; Efficienza delle risorse e transizione ad una economia a basse emissioni eco-sostenibile; Inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico) si inserisce perfettamente nell'ambito della strategia più generale di Europa 2020, ovvero della promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dando maggiore enfasi all'impostazione strategica comunitaria e concorrendo così pienamente al perseguimento dei tre obiettivi strategici di lungo periodo della riforma della Politica Agricola Comune (Programma di Sviluppo Rurale Emilia Romagna 2014 -2020).

In attuazione del PSR vengono approvati i P.R.I.P. che fissano gli orientamenti strategici locali per la concessione degli aiuti alle Imprese Agricole e agli Enti Locali relativi ai tre Assi di intervento: l'Asse 1, dedicato al miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale; l'Asse 2, dedicato al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; l'Asse 3, dedicato al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione della loro economia.

La PAC rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. I suoi obiettivi principali sono:

- migliorare la produttività agricola, in modo da assicurare ai consumatori approvvigionamenti alimentari stabili a prezzi accessibili;
- garantire agli agricoltori europei un tenore di vita accettabile.

La Politica Agricola Comunitaria (PAC 2009-2013) definisce i criteri di condizionalità (Reg. CE 73/09) basati su una serie di regolamenti definiti come:

- criteri di gestione obbligatori (CGO), ovvero disposizioni di legge, indicate con "Atti", già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie;
- buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), indicate con "Norme", stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento dei seguenti quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea: proteggere il suolo mediante misure idonee, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche, proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate, assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Gli impegni da rispettare, in relazione ai quali l'agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in campi di condizionalità, ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei quali: ambiente; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; igiene e benessere degli animali; buone condizioni agronomiche e ambientali. Va sottolineato che:

- gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto;
- nel caso di cessione dell'azienda, gli obblighi inerenti la condizionalità sono trasferiti al rilevataro.

È ora in atto la riforma della Politica Agricola Comune per il periodo 2014-2020 che ha visto l'identificazione di tre obiettivi principali:

- produzione alimentare economicamente redditizia;
- gestione sostenibile delle risorse naturali e azione a favore del clima;
- mantenimento dell'equilibrio territoriale e della diversità delle zone rurali; e i futuri strumenti che potrebbero consentire di realizzare al meglio questi obiettivi.

Uno degli approcci possibili potrebbe consistere nel fornire un sostegno di base ai redditi (eventualmente uniforme per regione, ma non forfettario per tutta l'unione, basato su nuovi criteri e con un massimale predefinito), a cui potrebbero aggiungersi: un pagamento ambientale obbligatorio (annuale) per azioni supplementari che vadano oltre le norme di base delle condizionalità (ad es. la copertura vegetale, la rotazione dei seminativi, il pascolo permanente o il set-aside ecologico); un pagamento per vincoli naturali specifici (definiti a livello dell'UE) e importi complementari versati tramite le misure di sviluppo rurale; un'opzione limitata di pagamento "accoppiato" per alcune forme di agricoltura particolarmente sensibili. Con riguardo alle misure di mercato potrebbero essere adottate, inoltre, misure di razionalizzazione e di semplificazione, eventualmente introducendo nuovi elementi volti a migliorare il funzionamento della catena alimentare.

Uno dei nuovi elementi della futura politica di sviluppo rurale dovrebbe essere un pacchetto di strumenti per la gestione dei rischi che contribuiscano ad affrontare in modo più efficace le incertezze dei mercati e l'instabilità dei redditi.

Infine sono state delineate tre opzioni per il futuro orientamento della PAC:

- ovviare alle carenze più urgenti della PAC tramite cambiamenti graduali
- rendere la PAC più ecologica, equa, efficiente ed efficace
- abbandonare le misure di sostegno al reddito e le misure di mercato e concentrare l'azione sugli obiettivi in materia di ambiente e cambiamento climatico.

Caccia

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La legge 157/92 all'art. 10 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, ripartendo il territorio in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (art.14).

La L.R. 8/94 e successive modifiche, all'art. 31 definisce gli ATC (ambiti territoriali di caccia) come strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza; tali attività di interesse pubblico sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

In Emilia-Romagna sono presenti 50 ambiti territoriali di caccia distribuiti come da figura seguente:



Figura 48: Suddivisione del territorio regionale in Ambiti territoriali di caccia (Fonte dati: RER-Ermes Agricoltura).

Con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 60/2006 (e successiva conferma con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n°103 del 16/01/2013) la Regione Emilia-Romagna fornisce gli indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all'art. 5 della

L.R. 8/94 all'interno degli ambiti territoriali di caccia, e incarica le Province di predisporre i piani faunistici venatori che hanno durata quinquennale.

I piani faunistici venatori contemplano molteplici istituti di natura diversa, quali:

- le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
- le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- i centri pubblici di riproduzione della selvaggina allo stato naturale ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa ove è vietato l'esercizio venatorio ed è consentito il prelievo che non può essere esercitato in forma di caccia, di animali allevati e appartenenti a specie cacciabile da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. stabilisce:
- i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
- i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei conduttori dei fondi rustici che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle Oasi e nelle Zone di ripopolamento;
- l'identificazione nelle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Di seguito la mappa degli istituti faunistici venatori, aggiornata al 2013, delle due province:




Figura 49: Istituto faunistico venatori – ripartizione territoriale provincia di Ferrara (Fonte: RER – Osservatorio faunistico-venatorio.)




Figura 50: Istituto faunistico venatori – ripartizione territoriale provincia di Ravenna (Fonte: RER – Osservatorio faunistico-venatorio).

Nei medesimi indirizzi, di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 60 del 31/05/'06, viene stabilito che la predisposizione dei Piani Faunistici Venatori deve avvenire a norma dei seguenti orientamenti, nel caso specifico del sito in esame:

- *La pianificazione faunistica deve proporsi anche di conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat necessari per i siti di rete Natura 2000 e per le aree di collegamento economico;*
- *... nelle aree contigue ai Parchi regionali, l'accesso ai cacciatori e l'esercizio dell'attività venatoria sono consentiti secondo quanto stabilito dall'art. 38 della L.R. 6/2005.*

Di seguito nel testo si afferma che:

- *"...Gli Enti di gestione dei Parchi devono pertanto partecipare attivamente alla predisposizione del Piano stesso studiando assieme alla Provincia o eventualmente sottoponendole proposte di gestione per il territorio di propria competenza. Qualora la Provincia non recepisca in tutto o in parte tali proposte, nell'atto di approvazione del Piano ne deve essere esplicitamente motivato il mancato o il parziale recepimento.";*
- *"... il Piano faunistico-venatorio provinciale deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti della rete Natura 2000 e, pertanto, deve essere sottoposto alla valutazione di incidenza previa analisi di uno specifico studio d'incidenza, al fine di valutare gli effetti delle attività previste dal Piano sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."*

Quindi con particolare riferimento ai Siti rete Natura 2000, nell'attività pianificatoria, le Province: *"... devono indicare, per ciascun Sito, coerentemente con quanto riportato nello studio di incidenza, le attività di gestione faunistica ed eventualmente venatoria che devono o possono essere svolte nel sito stesso al fine di conservare e tutelare le specie e gli habitat di interesse comunitario per cui sono state designate tali aree. Deve inoltre essere indicata la densità programmata degli appostamenti fissi di caccia. Qualora il sito sia ricompreso all'interno di un'area protetta le attività di gestione faunistica saranno previste e coordinate direttamente dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta."*

DENSITA' VENATORIA

La regione Emilia-Romagna ha individuato anche per ognuna delle 3 fasce territoriali *montagna*, *collina*, *pianura*, i limiti minimo e massimo di densità venatoria, entro i quali vengono stabiliti, per ogni ATC, gli indici di densità venatoria al fine della determinazione del numero dei cacciatori ammissibili. Per la fascia di pianura il limite è: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 28 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari di superficie agro-silvopastorale cacciabile.

INDICI DI DENSITA' VENATORIA (cacciatori/ettari)																				
ATC	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
FE01	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27	1/27	1/28	1/28	1/28
FE02	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27	1/28	1/28	1/28	1/28
FE03	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/25	1/25	1/25	1/25	1/28	1/28	1/28
FE04	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/23	1/23	1/23	1/28	1/28	1/28	1/28
FE05	1/18	1/15	1/15	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/20	1/20	1/22	1/22	1/22	1/22
FE06	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	1/28
FE07	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/23
FE08	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	1/28
FE09	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27	1/28	1/28	1/28	1/28
RA01	1/14	1/14	1/14	1/16	1/16	1/16	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13
RA02	1/14	1/14	1/14	1/14	1/14	1/14	1/12	1/12	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/15	1/15
RA03	1/14	1/14	1/14	1/16	1/16	1/16	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/14	1/14	1/14	1/15	1/18

Tabella 27: Indici di densità venatoria per le due province interessate (Fonte dati: Regione Emilia-Romagna - Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie)

Dei dati in Tabella 27 particolare interesse hanno gli ambiti territoriali di caccia FE09; FE07; RA01; RA02 che corrispondono ai comuni relativi al sito in questione.

Per quanto riguarda i dati relativi alla caccia a livello regionale si riscontra un calo progressivo del numero di cacciatori nel territorio emiliano romagnolo. Si riportano qui sotto (Tabella 28) il numero di tesserini rilasciati dall'anno 2004/2005 al 2012/2013; seguendo il trend regionale anche a livello provinciale è ben visibile la graduale diminuzione degli iscritti all'esercizio venatorio, previsto ulteriormente in calo per la prossima stagione data la crisi economica ancora in atto nel nostro paese.

	STAGIONE VENATORIA									
	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	
BOLOGNA	9.633	9.359	9.074	8.763	8.665	8.406	8.006	7.564	7.143	
FERRARA	3.545	3.427	3.312	3.222	3.162	3.070	2.991	2.835	2.669	
FORLI'-CESENA	8.128	7.989	7.791	7.542	7.410	7.236	7.060	6.737	6.447	
MODENA	6.589	6.383	6.220	6.008	5.945	5.768	5.502	5.268	4.933	
PARMA	5.928	5.857	5.744	5.637	5.494	5.324	5.077	4.901	4.675	
PIACENZA	3.809	3.776	3.757	3.604	3.482	3.309	3.218	3.091	3.009	
RAVENNA	8.196	8.064	7.794	7.489	7.364	7.070	6.800	6.489	6.142	
REGGIO EMILIA	5.271	5.174	5.055	4.915	4.863	4.726	4.599	4.401	4.169	
RIMINI	4.881	4.707	4.432	4.263	4.185	3.997	4.424	4.119	3.871	
REGIONE	55.980	54.736	53.179	51.423	50.570	48.906	47.677	45.405	43.058	

Tabella 28: numero di tesserini rilasciati in Emilia-Romagna suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori (Fonte dati: Regione Emilia-Romagna, Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, Organizzazione degli Ambiti Territoriali di Caccia e caccia programmata).

LIVELLI DI TUTELA ALL'INTERNO DEL SIC VALLI DI COMACCHIO

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/539650 del 24/07/2002, è stato approvato il

“Regolamento esercizio venatorio nelle zone di pre-parco individuate nell’ambito del Parco Regionale del Delta del Po ricadente entro i confini amministrativi della Provincia di Ferrara”, che disciplina, secondo modalità e limiti, l’esercizio venatorio nelle zone di Pre-Parco (contigue) nella Provincia di Ferrara. Questa regolamentazione è antecedente alla L.R. 6/2005 ed è stata quindi elaborata ai sensi dell’art. 32, comma 3, L. n. 394/91. Nel Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Ferrara 2008-2012 è stata recepita la pianificazione faunistica del territorio del Parco del Delta del Po (ovviamente limitatamente alla porzione che ricade in provincia di Ferrara), elaborata a cura dello stesso Ente di gestione e approvata dal Comitato Tecnico Scientifico in data 13 Luglio 2007.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 152 del 30 giugno 1992 è stata approvata la regolamentazione speciale dell’esercizio Venatorio nelle zone di pre-parco individuate nell’ambito del Parco regionale del Delta del Po ricadente entro i confini amministrativi delle province di Ravenna e Ferrara. Questo indirizzo gestionale è antecedente alla data di insediamento dell’Ente di Gestione del Parco (1996), pertanto le indicazioni faunistico-venatorie sono successivamente delineate nella Delibera di giunta provinciale n. XX del xx/xx/2005 che approva le modificazioni ed integrazioni alla deliberazioni di giunta regionale n. 1336 del 6 agosto 1993 relativa a: “modalità per l’esercizio venatorio nelle zone di pre-parco in applicazione alla regolamentazione speciale dell’esercizio venatorio nelle zone di preparco individuate nell’ambito del Parco Regionale del Delta del Po ricadente...” approvato dalla delibera di Consiglio provinciale con deliberazione n. 152 del 30/06/1992, recepite nel Piano Faunistico-Venatori della Provincia di Ravenna (2009-2013) e nelle “Modalità per l’esercizio venatorio nelle zone di pre parco ...” emanata annualmente prima dell’inizio della stagione venatori dalla Provincia di Ravenna.

La pianificazione tra le due Province è differente per diversi caratteristiche e criteri, di seguito illustrati.

1- Le **zone omogenee** sono state individuate per la provincia di Ferrara in base a comprensori geograficamente vicini e a giurisdizione comunale uniforme; per la provincia di Ravenna in base a caratteristiche ambientali del territorio.

Area contigua	Zone omogenee di caccia o Sub-comprensori
Provincia di Ferrara (del. Cons. n.81/2002)	Zona 1: Codigoro-Mesola- Goro Zona 2: Comacchio Zona 3: Argenta
Provincia Ravenna (del. Cons. n. 152/92)	Zona 1: Zone vallive Zona 2: Aree Pinetate Zona 3: Terreni Agricoli

2- Le **aree contigue** del Parco: per la Provincia di Ferrara l’area del Parco è intesa come area di caccia speciale non ricompresa all’interno degli ATC ferraresi; per la Provincia di Ravenna le aree contigue ricadenti nel ravennate sono state incluse negli Ambiti Territoriali di Caccia RA 2 “Ravennate” e RA 1 “Lughese”.

3- L’**accesso ai cacciatori** nelle aree contigue, secondo le norme stabilite da entrambe le province, è subordinato al possesso di apposito tesserino speciale rilasciato ai cacciatori richiedenti aventi diritto. Differente è il criterio con cui viene attribuito l’esercizio della caccia.

L’art. 38 della L.R. 6/2005, “*Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali*” detta indicazioni di massima circa l’esercizio della caccia, specificando al comma 1: “*Nelle aree contigue dei Parchi regionali l’esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l’accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell’area contigua*”. Più rigida è la norma nazionale (L. 394/91) che all’art. 32, comma 3, sostiene che “*All’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare*

l'esercizio della caccia ... soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua ...".

Area contigua	Attribuzione accesso all'esercizio venatorio
Provincia di Ferrara (del. Cons. n.81/2002 e Det. n° 266 del 24/07/2014-All. A dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità)	Più selettivo <i>“l'accesso alle aree contigue di cui sopra, è riservato in via prioritaria, secondo il diritto di precedenza, ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco in Provincia di Ferrara (Argenta, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola ed Ostellato) e successivamente, secondo i criteri della programmazione delle presenze ed entro i limiti prestabiliti dal Regolamento Speciale per l'esercizio venatorio vigente, purché non abbiano fatto analogha richiesta per le altre aree contigue del Parco (provincia di Ravenna inclusa).”</i>
Provincia di Ravenna (art. 3 “Modalità per l'esercizio venatorio nelle zone di pre parco ...”)	Meno selettiva subordina il permesso di caccia non alla residenza comunale, ma all'iscrizione negli ATC RA2 e RA1 e negli ATC di residenza anagrafica per i cacciatori residenti nei comuni di Alfonsine, Ravenna e Cervia.

La maggior parte dei cacciatori in area contigua ravennate non è residente, ma proviene dai Comuni da Russi a Faenza.

Come specificato nella Pianificazione Faunistica del Parco del Delta del Po (approvato dal CTS del Parco in data 13/07/2007) emerge:

- una discrepanza tra la norma nazionale e quella regionale in quanto la seconda risulta più permissiva della prima in materia di residenza;
- un allineamento della Provincia di Ferrara con la normativa regionale;
- una discrepanza della Provincia di Ravenna alla normativa, non facendo esplicito riferimento ai Comuni di residenza compresi nell'area contigua, ma alla iscrizione agli ATC.

4- la **pressione venatoria** solitamente e in maniera semplificata si intende come “la presenza del numero di cacciatori che abitualmente o forzatamente (per legge, regolamento ecc.) frequentano un determinato territorio a scopo di caccia”. Di solito si ritiene che più è alto il numero di cacciatori che frequentano quel territorio e più animali selvatici saranno abbattuti per scopi di caccia. In concreto, le cose non stanno così poiché la pressione venatoria e quindi l'entità del prelievo venatorio della fauna selvatica, viene determinato anche da altri fattori non meno importanti, quali:

1. mezzi e modalità di caccia;
2. giornate di caccia e orari di caccia;
3. carniere giornaliero e il numero di specie cacciabili;
4. “reale” di controllo e programmazione della pressione venatoria

Altro fattore importante è dato dalle modalità comportamentali per determinate forme di caccia particolari, in particolare per le forme di caccia alla migratoria (anatidi ecc.).

Secondo l'art. 14 della L. 157/1992 il Ministero competente in materia di agricoltura stabilisce l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvopastorale nazionale ed è stato individuato, con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 30 gennaio 1993, pari a 1 cacciatore ogni 19,01 ettari di superficie agro-silvo-pastorale.

In sede regionale vengono individuati gli indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC provinciali (Vedasi Tab. 27).

Dall'analisi dei dati tra le due provincie emerge anche in questo caso **indici di densità venatoria** differenti.

FATTORI CHE INFLUENZANO LA PRESSIONE VENATORIA

1. Mezzi e modalità di caccia: appostamenti fissi, temporanei e apprestamenti. Secondo la normativa regionale (art. 52 e 53 della L.R. n. 8/94 e successive modifiche) si definisce:

appostamento fisso di caccia, una struttura costruita con solidi materiali (muratura, legno, materie plastiche, etc.) fissati saldamente al terreno e atta a consentirne l'uso per l'intera stagione venatoria;

apprestamento, un appostamento fisso costituito da botti, tine, imbarcazioni e simili ancorati al fondo di corsi d'acqua naturali o artificiali, specchi d'acqua o zone vallive nonché ai margini degli stessi;

appostamenti fissi di caccia con richiami vivi, gli impianti costruiti per l'intera stagione venatoria nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno scelto la forma di caccia "da appostamento fisso". In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi degli esemplari appartenenti alle seguenti specie indicate nell'articolo 4, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

Si definisce: appostamento temporaneo di caccia la struttura costituita per lo più da capanni portatili prefabbricati montati e preparati anche utilizzando la vegetazione reperita sul posto. Gli appostamenti temporanei non possono sussistere in acqua o su mezzi galleggianti ma solo su terraferma, quindi negli ambiti vallivi sono ammessi solo su argini e sui dossi. Per il suo utilizzo il cacciatore deve richiedere il consenso al proprietario o conduttore del fondo e deve rimuovere il capanno e i materiali usati al termine dell'attività venatoria (giornaliera).

In particolare per le zone umide si evidenzia una differenza tra la provincia di Ravenna e la Provincia di Ferrara

Area contigua	Densità appostamenti fissi e apprestamenti
Provincia di Ferrara	1/60 <i>ha</i> Valli di Comacchio 1/100 <i>ha</i> Sacca di Scardovari
Provincia di Ravenna	1/10 <i>ha</i> nelle Piallasse Ravennati

Nelle aree contigue della Provincia di Ferrara classificate zone umide o vallive la caccia alla fauna migratoria è concessa unicamente da appostamento amovibile all'occorrenza, realizzato con materiali non reperiti sul posto in modo da non alterare la naturalità del sito. Inoltre vengono definite tre aree in cui la caccia può essere esercitata unicamente da apprestamento e secondo prescrizioni e modalità specificate in apposite delibere provinciali, tra queste

L'area a.2 "Valli di Comacchio" compresa nella zona omogenea n. 2 (Comacchio). In questa zona è consentito l'apprestamento sociale da organizzarsi a cura del Comune di Comacchio sotto forma di "Azienda valliva Particolare di Caccia".

Entro le Valli di Comacchio, l'area contigua in cui è concesso lo svolgimento dell'attività venatoria, per motivi storici e sociali, è quindi gestita dall'Azienda Particolare *Valliva Particolare di Caccia* d'intesa tra Comune di Comacchio e l'Ente Parco. Nella porzione ferrarese sono presenti un centinaio di appostamenti di caccia, distribuiti fra Valle Campo e Magnavacca (eccetto un'area centrale destinata ad oasi). Fosse di Porto, l'area occidentale e settentrionale della penisola di Boscoforte e nell'area settentrionale sul lato del canale Fosse-Foce. In territorio ravennate l'attività venatoria viene svolta in aree pre-parco poste nella porzione meridionale delle Valli oltre che in aree esterne alle valli ma incluse nell'ambito del fiume Reno, così come in tutta la fascia di campagna fraposta tra il Reno e l'area protetta di Punta Alberete e Valle Mandriole e l'altra grande area di pre-parco costituita dalle Piallasse ravennati.



Figura 51: Mappa della distribuzione degli appostamenti da caccia esistenti (escluse AFV) nelle Valli di Comacchio (pallini rossi) e parte degli appostamenti fissi allestiti in chiari da caccia (pallini gialli) nell'area posta tra il fiume Reno e il canale destra Reno.




Figura 52: Mappa della distribuzione degli appostamenti da caccia esistenti gestiti dall'Azienda valliva particolare di caccia "Valli di Comacchio", stagione venatoria 2014-2015.

Gli appostamenti fissi da caccia utilizzati nelle Valli di Comacchio sono essenzialmente di due tipologie e si distinguono per il posizionamento rispettivamente in acqua (tine) o su dosso (capanno).

Il ricovero per il cacciatore nelle tine è realizzato mediante botti di legno (o vetroresina o cemento) saldamente ancorate al fondale e circondate da una massicciata di alcuni metri di diametro e mimetizzate con ramaglie e

teli mimetici. Sui dossi i capanni sono sostanzialmente o una botte che viene più o meno completamente interrata o un vero e proprio capanno solitamente in legno con copertura in vetroresina (o materiale analogo), incatucciato a tela o rete mimetica.

Le specie e i quantitativi prelevabili (carniere) sono regolati dal calendario venatorio regionale che consente l'abbattimento delle seguenti specie acquatiche: Germano reale, Alzavola, Mestolone, Fischione, Canapiglia, Codone, Marzaiola, Moriglione, Folaga, Porciglione, Gallinella d'acqua, Beccaccino, Frullino, Pavoncella.

In conclusione la tipologia di caccia consentita nel sito Valli di Comacchio come aree contigue del Parco è di seguito specificato:

Area	Tipo di caccia permessa	Densità
Valli di Comacchio (Ferrara)	Apprestamento a carattere sociale (Azienda valliva Particolare di Caccia) a cura del Comune di Comacchio	1/60 ha circa n. 100
Valli di Comacchio (Ravenna)	Vagante e appostamento temporaneo	

La caccia da appostamento temporaneo (consentita nella Valli di Comacchio ricadenti in Provincia di Ravenna), non essendo mappata per definizione, può risolversi in pressione venatoria incontrollata.

2. Giornate e orari di caccia

Nelle aree contigue ferraresi l'esercizio venatorio è consentito nei periodi stabiliti dal calendario venatorio regionale e provinciale (dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio), per tre giornate settimanali individuate nel giovedì, sabato e domenica.

Nelle aree contigue ravennati la stagione venatoria si esercita nei periodi e giornate previste dal calendario venatorio regionale (dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio), nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

	Ferrara	Ravenna
Periodo di caccia	Calendario regionale	Calendario regionale
Giornate di caccia	3 la settimana (gio, sab, dom)	5 la settimana (lun, merc, gio, sab, dom)
Giornate di caccia in AFV	2 la settimana (non consecutive)	2 la settimana (non consecutive)

Gli orari giornalieri di caccia Nell'area contigua ferrarese prevedono una chiusura anticipata rispetto agli orari previsti per il restante territorio provinciale (Del. Cons. Prov. 81/53950 del 24/07/2002, art. 3). Gli orari precisi di apertura e chiusura giornaliera della caccia sono indicati nei rispettivi calendari venatori provinciali. Nel caso specifico delle Valli di

Comacchio nelle *“Modalità per l'esercizio venatorio nelle zone di pre-parco in applicazione della regolamentazione speciale dell'esercizio venatorio nelle zone di pre parco... Ricadente nei confini amministrativi delle province di Ravenna e Ferrara...”*, la caccia è consentita fino alle ore 16.00, confermato anche nelle norme stabilite dal comune di Comacchio per l'esercizio della caccia nell'ambito dell'*“Azienda Valliva Particolare di Caccia nelle “Valli di Comacchio”*.

3. Carniere giornaliero e il numero di specie cacciabili;

Attualmente le specie di uccelli cacciabili secondo la legge 157/92 (escludendo le specie cacciabili in deroga da alcune regioni: es. Cormorano, Passera d'Italia, Passera mattugia, Fringuello, Peppola, Storno) sono 36, secondo i seguenti periodi:

1. Terza domenica di settembre-31 dicembre (7 specie): Starna, Pernice rossa, Pernice sarda, Quaglia, Tortora, Merlo, Allodola;
2. Terza domenica di settembre-31 gennaio (26 specie): Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Codone, Mestolone, Marzaiola, Moriglione, Moretta, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Fagiano, Beccaccino, Frullino, Combattente, Beccaccia, Pavoncella, Colombaccio, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza;
3. Primo ottobre-30 novembre (3 specie): Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice. Riassumendo fra le specie cacciabili sono rappresentati i seguenti ordini e numeri di specie:
 1. ANSERIFORMI (9 specie);
 2. GALLIFORMI (8 specie);
 3. GRUIFORMI (3 specie);
 4. CARADRIFORMI (5 specie);
 5. COLUMBIFORMI (2 specie);
 6. PASSERIFORMI (9 specie).

Nell'area contigua si possono cacciare:

Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Codone, Mestolone, Marzaiola, Moriglione,

Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Beccaccino, Frullino, Beccaccia, Pavoncella, Colombaccio, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza, Tortora, Merlo, Allodola.

Nel PFV 2008-2012 della Provincia di Ferrara per le aree contigue è stato pianificato una diminuzione della pressione venatoria per alcune specie vulnerabili e minacciate quali: Canapiglia, Marzaiola, Moriglione, Beccaccia e Cesena.

È demandata alla Giunta Comunale di Comacchio, sentito il Dirigente competente, la facoltà, nell'ambito dei compiti organizzativi all'interno dell'Azienda valliva particolare di caccia e nel rispetto di quanto stabilito dal "Regolamento dell'esercizio venatorio nelle zone di pre-Parco individuate nell'ambito del Parco Regionale del Delta del Po entro i confini amministrativi della Provincia di Ferrara" vigente, di determinare, all'inizio di ogni stagione, la pressione venatoria e le relative modalità di esercizio.

4. "reale" di controllo e programmazione della pressione venatoria

Per quanto riguarda l'effettivo prelievo effettuato nel corso di una stagione venatoria non esistono statistiche attendibili, nonostante il concetto fondante della "caccia programmata" espresso nella legge 157/1992 sia rivolto "...alla pianificazione faunistica –venatoria finalizzata, (...) al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio" e che i comuni raccolgono ogni anno i tesserini di caccia in cui i cacciatori, per legge, devono indicare le giornate di caccia effettuate ed i soggetti abbattuti di ciascuna specie.

Nell'indagine triennale "Controllo del prelievo venatorio" effettuata nell'ambito del "Programma di monitoraggio dell'avifauna del Parco del Delta del Po, risulta che, nell'ipotesi minima ed improbabile che i capi registrati corrispondano realmente ai capi abbattuti, nell'area contigua del Parco delle province di Ferrara e Ravenna il prelievo sia pari a 25-30.000 capi. Questi capi abbattuti nella parte emiliano-romagnola se sommati a quelli abbattuti nella parte veneta stimati in 70.000 capi (Sorrenti et al. 2006 – lavoro basato, però, su dati forniti dagli stessi cacciatori), si raggiunge la cifra di circa 100.000 capi abbattuti nelle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna. Gli autori (Pagnoni et al., 2007) di questo studio concluso nel 2007 concludono che "... vista l'illegalità diffusa, la rarità e le difficoltà dei controlli oltre all'elevato numero di cacciatori che a questi riesce a sottrarsi (fatti innegabili) e vista la maggiore estensione delle zone vallive venete, non è difficile pensare che questa cifra possa essere, come minimo, raddoppiata."

SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO

Dal punto di vista normativo, lo strumento di pianificazione in materia di tutela della fauna selvatica, gestione del patrimonio faunistico e dell'attività venatoria, è il PIANO FAUNISTICO VENATORIO (PFV). L'ambito di

intervento del PFV è dettato dall'Art. 10 della L. 157/92 che assoggetta tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) nazionale alla *“pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio (...)”*. Ai sensi della L.R. 6/2005 (art. 36) nella predisposizione del PFV *“la Provincia acquisisce le proposte del Parco per il territorio di competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del PFV stesso”*.

L'art. 38, comma 2, della L.R. 6/2005 cita: *“Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato ... e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua”*. Il comma 3, in riferimento alla pressione venatoria recita: *“Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini”*.

Il riferimento di base è il “Regolamento all'esercizio venatorio nelle zone di Pre-parco individuate nell'ambito del Parco Regionale del Delta del Po ricadente entro i confini amministrativi della Provincia di Ferrara” (approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 24/072002). Successivamente il Parco per la sua area contigua ha redatto una “Pianificazione faunistica relativa al territorio del Parco Delta del Po Regione Emilia-Romagna approvata dal Comitato Tecnico Scientifico in data 13/07/2007, con l'intento di fornire i contributi integrativi ai Piani Faunistici delle Province di Ferrara e Ravenna. In questa pianificazione sono state elaborate proposte per l'intero territorio interprovinciale interessato dall'area protetta per ciò che riguarda la gestione e la pianificazione faunistico-venatoria, anche in rapporto alla presenza di diti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Nel caso specifico delle Valli di Comacchio il quadro vincolistico si completa con l'art. 13, comma 14, del Piano di Stazione Valli di Comacchio, che in particolare per quanto riguarda la pressione venatoria stabilisce: *“Nell'area di pre-parco della Stazione l'esercizio venatorio è ammesso ... fermo restando il divieto di aumento della pressione venatoria esistente alla data di approvazione del presente Piano di Stazione.”*

L'esercizio della caccia nello specchio vallivo di Comacchio, abbiamo già definito è pianificata dal Comune in accordo con l'Ente Parco perché *Azienda Valliva Particolare di Caccia Valli di Comacchio*, e avviene, oltre che nel rispetto dei criteri e limitazioni delle già citate disposizioni di legge¹:

- esclusivamente nelle aree contigue (pre-Parco);
- per tre giornate settimanali, Giovedì, Sabato e Domenica, nel rispetto degli orari, delle specie cacciabili, del carniere giornaliero stabiliti dai Calendari Venatori annuali e dell'utilizzo dei soli apprestamenti oggetto di mappatura;
- dalle ore 04:00 (*quattro*) alle ore 17:00 (*diciassette*); l'attività venatoria dovrà comunque terminare alle ore 16:00 (*sedici*).

È rigorosamente vietato:

- 1) la caccia vagante, salvo i casi di caccia finalizzati all'attuazione di piani di riequilibrio biologico, attuati dall'Ente competente;
- 2) gli abbattimenti dei capi feriti che siano ad una distanza maggiore di 150 mt. dall'apprestamento (art. 53 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni);
- 3) disturbare la selvaggina nelle zone di “protezione della fauna”;
- 4) cacciare in posti diversi da quelli predefiniti e oggetto di mappatura;
- 5) asportare erba, terreno o capulerio dai dossi;
- 6) lasciare rifiuti o altro materiale all'interno delle “Valli di Comacchio”;
- 7) pescare o raccogliere pesce anche se morto;
- 8) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente poste, ai sensi di legge;
- 9) la pasturazione artificiale;

¹ ALLEGATO A) alla Delib. G.C. n°238 del 17/07/2013 Comune di Comacchio

10) l'esercizio venatorio, quando lo specchio è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio ad insindacabile giudizio del Sindaco del Comune di Comacchio;

11) l'uso e la detenzione di richiami sonori artificiali, amplificati elettronicamente.

Per l'accesso alle aree contigue a fini venatori, i cacciatori già in possesso di tesserino regionale di caccia controllata, dovranno richiedere apposito tesserino speciale all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po.

Ad oggi per questo sito rimane tuttavia da rielaborare una specifica ed unica regolamentazione dell'attività venatoria nelle aree contigue al Parco, fermo restando la necessità e l'obbligo di definire e specificare annualmente con appositi atti le "Modalità di esercizio venatorio" nei diversi ambiti omogenei che nel caso qui di interesse comprende l'ambito di "Caccia nelle Zone Umide Valli di Comacchio/ATC RA2", dove per Valli di Comacchio è da intendersi l'intero comprensorio vallivo.

Le indicazioni proposte, hanno trovato un primo recepimento nel PFV già approvato dalla Provincia di Ferrara per il periodo 2008-2012, dove si anticipano, comunque, i principi basilari sui quali si dovrà fondare la pianificazione faunistica relativa al territorio del Parco del Delta del Po (porzione ricadente in provincia di Ferrara) nel successivo quinquennio, nel corso del quale dovrà essere rivisto e riapprovato l'apposito Regolamento di settore dal Consiglio Provinciale per l'esercizio venatorio nelle zone di pre-Parco, sulla base dei seguenti obiettivi prioritari:

- Diminuzione della pressione venatoria in generale in tutto il Comprensorio Omogeneo n. 2, coincidente con il territorio del Parco e del pre-Parco del Delta del Po – porzione Ferrarese;
- Unificazione dei Regolamenti di settore delle Province di Ferrara e Ravenna (soprattutto e prioritariamente per le Valli di Comacchio), escludendo per il Ferrarese un aumento della pressione venatoria rispetto alla situazione attuale;
- Possibilità di suddivisione della gestione faunistico-venatoria in "Sub-Comprensori", coincidenti con le "Stazioni" Ferraresi del Parco: "Volano – Mesola – Goro"; "Centro Storico e Valli di Comacchio"; "Campotto di Argenta";
- Individuazione di forme di regolamentazione dell'attività venatoria legate al concetto di "legame del cacciatore al territorio";
- Congelamento del numero di appostamenti fissi di caccia nelle aree di pre-Parco, mediante il diniego di nuovi appostamenti fissi di caccia nelle suddette aree;
- Diminuzione graduale della pressione venatoria ad alcune specie particolarmente vulnerabili e minacciate quali: Canapiglia, Marzaiola, Moriglione, Beccaccia e Cesena. Inoltre il PdIP "Valle Furlana e fiume Reno" prevede che per effetto delle attività e modifiche in progetto, nell'intero sito vallivo non venga ad aumentare la pressione venatoria; essa dovrà tendenzialmente diminuire come previsto dalle stesse NTA della stazione "Valli di Comacchio". Per il SIC-ZPS "Valli di Comacchio", nella predisposizione dei provvedimenti succitati, deve essere tenuto conto delle prescrizioni poste con nota del Ente Parco prot. n.562 del 30/01/2008 relativa al parere in merito all'incidenza del Piano Faunistico Venatorio 2008-2012 sui Siti Natura 2000 e dei Criteri tecnici per la "realizzazione, assegnazione ed utilizzazione degli apprestamenti caccia nelle Valli di Comacchio" di cui all'*Allegato C*) alla Deliberazione di C.E. n. 72 del 28/08/2014.

Pesca

La pesca professionale è un settore che all'interno dell'economia regionale emiliano-romagnola, e più in generale dell'economia nazionale, fornisce un contributo abbastanza limitato. Il settore pesca, sulla base dei dati disponibili forniti dall'Istat, ha realizzato nell'anno 2011 una produzione in valori correnti di 108 milioni di euro rappresentando solamente il 2,3% del valore aggiunto dell'intero settore primario della regione; tuttavia il numero di imprese di pesca, allevamento ittico e servizi connessi che risultano attive in Emilia Romagna, secondo i dati di Infocamere, sono in crescente aumento:

provincia	2013	2011	2009	2004	2000
Ferrara	1.630	1.562	1.461	1.096	966
Ravenna	79	77	84	106	119
Forlì	99	101	100	80	74
Rimini	227	223	229	256	273
Tot. regione	2.081	2.012	1.922	1.610	1.510

Tabella 29: Numero di imprese attive nel settore pesca e acquacoltura nelle province dell'Emilia-Romagna maggiormente interessate dal settore. (Fonte Dati: Infocamere)

La suddivisione di queste imprese per settore di attività è evidenziata per l'anno 2012 nella tabella seguente:

Classe economica	Provincia									Totale REGIONE
	BO	FE	FC	MO	PC	PR	RA	RE	RN	
Pesca e servizi connessi (Cod. Ateco A 03.01)	3	444	80	0	1	0	60	2	219	809
Piscicoltura, acquicoltura e servizi connessi (Cod. Ateco A 03.02)	17	1153	18	19	1	4	17	6	14	1.249
Totale Produzione	20	1.597	98	19	2	4	77	8	233	2.058
Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce (Cod. Ateco C 10.20)	0	5	7	0	0	4	2	1	4	23
Totale Industria	0	5	7	0	0	4	2	1	4	23
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca; altri prodotti alimentari (Cod. Ateco G 46.38)	68	77	43	36	21	40	21	25	71	402
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (Cod. Ateco G 47.23)	24	31	34	13	13	15	32	19	75	256
Totale Commercio	92	108	77	49	34	55	53	44	146	658
Totale Settore Ittico	112	1.710	182	68	36	63	132	53	383	2.739

Fonte: Elaborazione OREI su dati Infocamere

Tabella 30: imprese del settore ittico in Emilia-Romagna per provincia e settore di attività anno 2012 (Fonte: Quarto rapporto sull'economia ittica in Emilia-Romagna 2012. Osservatorio Economia Ittica, Regione Emilia Romagna.).

Come è possibile vedere dai dati, sul piano commerciale la rapida crescita di questo settore ha provocato elevate spinte alla vendita del prodotto, senza consentire né un'adeguata strategia per la penetrazione e il consolidamento delle posizioni di mercato, né adeguate azioni di valorizzazione del prodotto.

Per quanto riguarda la pesca marittima, si deve rilevare una situazione molto difficile.

La crisi della pesca in Italia ha assunto le dimensioni di un tracollo; in questo quadro negativo generalizzato, anche la pesca ferrarese non si salva, nonostante, il numero di imprese attive sia comunque leggermente cresciuto nel corso del 2012.

L'area di Comacchio – Porto Garibaldi rimane comunque il luogo del Ferrarese maggiormente vocato alla pesca marittima, con una vasta flotta e una storica e consolidata tradizione della collettività locale in questo settore, tramandata di generazione in generazione.

Anche per riguarda l'acquacoltura la provincia di Ferrara è al primo posto per numero di imprese di piscicoltura; essa trova le sue origini storiche nelle Valli di Comacchio, ove si sviluppa nel corso del '700 e dell'800. Le bonifiche agricole succedutesi fino agli anni '60 poi, hanno ridotto lo specchio acqueo residuo a poco più di 10.000 ha. Qui, fino a pochi anni fa, veniva prodotta la famosa anguilla, che però nel corso del tempo ha visto un vero e proprio crollo nella produzione.

Sono 1.249 le imprese attive nel settore al 2012, in costante diminuzione, di cui 1.153 nella provincia di Ferrara concentrate nei due comuni di Goro (mitilicoltura) e di Comacchio. Nel settore pesca va menzionata anche l'attività di pesca sportivo-ricreativa particolarmente presente nei territori del sito in questione. In tal senso dati di dettaglio vengono forniti nel paragrafo 2.3.13 Attività economiche nel sito Natura 2000.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La Legge Regionale n. 11 del 7 novembre 2012, disciplina le forme di tutela della Fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne.

L'art. 2 comma 2 della medesima legge circoscrive l'ambito di applicazione della norma definendo le acque interne come: *"... le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi."*

In questo ambito (pesca e acquacoltura delle acque interne...) la Regione Emilia-Romagna svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento., mentre l'ente territorialmente competente (la Provincia) esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza.

Le funzioni regionali vengono svolte attraverso due specifici strumenti:

- il Piano ittico (art. 4 L.R. 11/2012);
- la Carta Ittica.

Il Piano ittico, di durata quinquennale ed approvato dall'Assemblea legislativa regionale, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in attuazione della Carta Ittica.

La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale ed è articolata in bacini e sub-bacini idrografici, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.

Tutte le modalità operative e le norme di tutela e conservazione delle specie ittiche verranno stabilite dal Regolamento di attuazione previsto dall'art. 26 della L.R. 11/2012. Fino all'approvazione di tale regolamento regionale si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 e il regolamento regionale n. 29 del 1993, seppur entrambi formalmente approvati.

Le funzioni dell'Ente competente vengono svolte attraverso il programma ittico annuale, previsto dall'art. 5 della L.R. 11/2012 che sostituisce il precedente Piano di Bacino Ittico Provinciale di cui alla L.R. n.11/93, ora abrogata.

L'adozione di questo strumento, sentita la Commissione ittica locale, consente alla Provincia (Ente competente) di esercitare le funzioni attribuitele dalla Regione, attraverso una pianificazione e programmazione articolate in progetti, interventi ed investimenti.

Secondo il programma ittico del 2015 (approvato con atto del Presidente, n. 61 del 16/03/2015) il territorio provinciale, ai fini della gestione ittica, è suddiviso in 2 parti: la prima corrisponde al territorio del Parco del Delta del Po e la seconda a quello del bacino Burana -Po di Volano.

1) all'interno del bacino ittico del **Parco del Delta del Po**, vige il Regolamento Provinciale di cui alla Delibera del C.P. n. 48/28274 del 24/05/2001 e successive modifiche, relativo alla pesca sportiva e ricreativa, alla pesca professionale ed alla disciplina dei capanni da pesca, modificato con Deliberazione C.P. n.

69/51486 del 10/07/2002, approvato in conformità agli indirizzi emanati dall'ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po; esso contiene le norme da applicare nel territorio all'interno del Parco, con esclusione della Sacca di Goro (ove valgono le disposizioni del Demanio Marittimo). Al contrario di quanto riportato nel testo del Programma Ittico Annuale Provinciale il regolamento del Parco fa riferimento alla sola pesca sportiva, ricreativa e alla disciplina dei capanni da pesca; per la disciplina della pesca professionale i riferimenti normativi sono quelli stabiliti a livello provinciale e regionale.

2) il bacino ittico **Burana -Po di Volano** comprende tutta la parte restante del territorio ferrarese. Si estende tra la Provincia di Ferrara, Modena, Bologna ed in parte Ravenna, ha la funzione principale di collettore finale delle acque di scolo, di vettore di acque interne ed esterne allo stesso bacino per le derivazioni agricole, industriali e per la navigazione, convogliando a mare le acque provenienti da quasi tutti gli scarichi dei vari comprensori di bonifica.

Le acque della provincia di Ferrara sono inoltre suddivise in "zona A" e "zona B". Sono acque classificate in zona A quelle esplicitamente elencate nel Programma Ittico annuale Provinciale 2015, mentre le acque in zona B sono definite a livello residuale e comprendono tutte quelle che non ricadono in zona A.

Per le stesse motivazioni dette sopra la pesca è consentita secondo le modalità di cui:

- al TITOLO I° del Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n° 29 per le acque che ricadono in zona A;
- al TITOLO II° e IV° del Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n° 29 per le acque che ricadono in zona B.

Appare opportuno, alla luce dell'analisi svolta, presentare un quadro riassuntivo i livelli di tutela attualmente in essere in funzione del tipo di attività:


Zona	Bacino ittico	Pesca ricreativa	Pesca professionale
Zona A	Parco Delta del Po	<ul style="list-style-type: none"> • R.R. 29/1993 Titolo I° (fino all'approvazione del Reg. ex art. 26 L.R. 11/2012) • Programma ittico provinciale 2015 • Regolamento per la Pesca Sportiva e Ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po 	<ul style="list-style-type: none"> • R.R. 29/1993 Titolo I° (fino all'approvazione del Reg. ex art. 26 L.R. 11/2012) • Programma ittico provinciale 2015
Zona A	Burana – Po di Volano	<ul style="list-style-type: none"> • R.R. 29/1993 Titolo I° (fino all'approvazione del Reg. ex art. 26 L.R. 11/2012) • Programma ittico provinciale 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • R.R. 29/1993 Titolo I° (fino all'approvazione del Reg. ex art. 26 L.R. 11/2012) • Programma ittico provinciale 2015
Zona B	Parco Delta del Po	<ul style="list-style-type: none"> • R.R. 29/1993 Titolo II° e IV° (fino all'approvazione del Reg. ex art. 26 L.R. 11/2012) • Programma ittico provinciale 2015 • Regolamento per la Pesca Sportiva e Ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po 	<ul style="list-style-type: none"> • R.R. 29/1993 Titolo II° e IV° (fino all'approvazione del Reg. ex art. 26 L.R. 11/2012) • Programma ittico provinciale 2015

Zona B	Burana – Po di Volano	<ul style="list-style-type: none"> • R.R. 29/1993 Titolo II° e IV° (fino all'approvazione del Reg. ex art. 26 L.R. 11/2012) • Programma ittico provinciale 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • R.R. 29/1993 Titolo II° e IV° (fino all'approvazione del Reg. ex art. 26 L.R. 11/2012) • Programma ittico provinciale 2015
--------	-----------------------	---	---


LIVELLI DI TUTELA ALL'INTERNO DEL SITO VALLI DI COMACCHIO

La Carta Ittica 2011-2015 della Provincia di Ferrara, nonché lo stesso programma ittico del 2015 (approvato con atto del Presidente, n. 61 del 16/03/2015) classifica le Valli di Comacchio come acque interne di zona "A": punto 7) *Tutte le zone umide salmastre costiere* **

Sia nella Carta Ittica sia nel Programma ittico si precisa che queste zone sono: " ** *Acque nelle quali vige il Regolamento per la Pesca Sportiva e Ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po ed aree limitrofe.*" Regolamento modificato con Deliberazione C.P. n. 69/2002.



Anche secondo la classificazione delle zone della Provincia di Ravenna Sono classificate di zona "A" le acque superficiali ricomprese nella zona: "CONFINE NORD, dalla chiusa di Volta Scirocco sale lungo l'argine SX del fiume Reno fino al confine provinciale e da qui scende lungo quest'ultimo fino al mare includendo la parte di valli di Comacchio ricomprese in provincia di Ravenna.



Nel caso specifico delle Valli di Comacchio si aggiunge poi un ulteriore livello di tutela derivante dallo specifico Piano di Stazione (Regolamento del Parco) e relative Norme di Attuazione. Infatti, secondo l'art. 24 della L.R. n. 6/2005 il Piano territoriale del Parco (nella fattispecie il Piano di Stazione) costituisce "lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto." Secondo l'art. 32 della medesima Legge regionale: "Il **Regolamento del Parco** disciplina le attività consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco." Anche con riferimento all'attività ittica, questa "è consentita secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento del Parco", secondo l'art. 35 sempre della L.R. 6/2005.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Stazione ed in particolare l'art. 13 punto 23 recita testualmente che: "Nelle zone **B.SAL** (Salina di Comacchio), **B.FLU** (Ansa di Volta Scirocco) e **B.PAL** (Valle Zavalea) di Parco la pesca professionale e la raccolta di molluschi sono vietate. La pesca professionale e la raccolta di molluschi sono concesse nelle acque interne di categoria A ricomprese nelle restanti zone B, in zona C di parco o in aree di pre-parco, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme per mitigare eventuali impatti negativi causati da chi esercita la pesca a carico dei potenziali siti riproduttivi dell'avifauna acquatica e di altre specie e habitat, nonché per prevenire eccessivi danneggiamenti ai fondali ed alle comunità bentoniche."

Con il Piano di Stazione (approvato con DGR n. 2282 del 17/1/2003) vengono quindi previste delle norme più restrittive per quanto riguarda le attività di pesca professionale, consentite in funzione del principio di tutela degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e fauna selvatica.

Tuttavia, al contrario di quanto previsto per la pesca ricreativa, ad oggi non esiste ancora un Regolamento specifico sull'esercizio della pesca professionale e dell'attività di acquacoltura che disciplini in maniera organica e funzionale le attività consentite. Tale Regolamento andrebbe ad armonizzare quanto disposto dal Piano di Stazione, dal Programma Ittico provinciale e dalle normative regionali in materia di tutela della Fauna ittica (L.R. n.11 del 2012 e Regolamento Regionale n° 29/1993 parzialmente abrogato fino al nuovo regolamento). Andrebbe altresì a specificare disposizioni particolari legate alle specie e habitat presenti, al loro stato di conservazione, nonché agli obiettivi di tutela.

Il Parco Regionale del Delta del Po ha intrapreso un tentativo nella stesura del "Regolamento delle attività di acquacoltura e pesca professionale" approvato dal Comitato Tecnico Scientifico a maggio del 2007. Tale

Regolamento non è stato successivamente approvato secondo quanto previsto dallo Statuto del Parco e dalla normativa regionale in materia.

Fauna ittica delle Valli di Comacchio

La fauna ittica in tali ambienti è composta in prevalenza da specie eurialine, quindi con grandi capacità d'adattamento alle forti variazioni di salinità proprie di queste zone, ad eccezione delle aree aventi acque dolci per l'intero corso dell'anno. In prossimità degli sbocchi a mare dei fiumi e torrenti regionali sono occasionalmente presenti anche specie tipiche d'acque dolci, che si spingono fino ai margini del cuneo salino, o specie marine vere e proprie, che risalgono le foci alla ricerca di cibo in coincidenza delle alte maree. Possiamo pertanto rinvenire ciprinidi come la carpa (*Cyprinus carpio*), la tinca (*Tinca tinca*), l'alborella (*Alburnus alburnus alborella*) e la scardola (*Scardinius erythrophthalmus*), mugilidi, l'anguilla (*Anguilla anguilla*), l'orata (*Sparus aurata*), il branzino (*Dicentrarchus labrax*), la passera (*Platichthys flesus*), il latterino (*Atherina boyeri*), il nono (*Aphanius fasciatus*), lo spinarello (*Gasterosteus aculeatus*) ed il ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*). Le foci dei fiumi rappresentano inoltre una via di transito, obbligatoria per le specie ittiche anadrome (cheppia e storioni), che vanno opportunamente protette per permettere la libera circolazione della fauna ittica.

Una recente attività di monitoraggio è stata svolta dal 2010 al 2013 dal gruppo dell'Università di Ferrara del prof. Castaldelli i risultati sono descritti nella relazione finale "Monitoraggio della fauna ittica delle Valli di Comacchio con particolare riferimento allo stock di anguilla, alla rimonta del novellame ed alle specie d'interesse commerciale" di Lanzoni et al. I dati di sintesi e le considerazioni conclusive sono state discusse al successivo paragrafo "2.3.6 Attività economiche del sito Natura 2000".

Il lento declino nella produzione di anguilla ha una dimensione molto più ampia non solo a livello locale. Il degrado della qualità generale degli habitat, il crescente sovra sfruttamento della pesca, l'impatto dovuto all'incremento del livello di inquinamento, lo sbarramento fluviale e molte altre cause accertate, con alla base tutte un forte ed insistente impatto antropico, sono le principali cause individuate per questa specie. Nel 2009 sono stati definiti sia un Piano Nazionale di Gestione (PNG) per l'anguilla in Italia, richiesto dal Regolamento (CE) N. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, e secondo le linee guida per la stesura dei Piani di Gestione (Guidance Document for the Preparation of the Eel Management Plan), sia un Piano regionale di gestione dell'anguilla – Regione Emilia-Romagna.

La definizione di un Piano Nazionale per l'anguilla si colloca all'interno degli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo "Verso un piano d'azione comunitario per la gestione degli stock di anguilla europea " (COM (2003) 573 final), documento che, riprendendo il parere dell'ICES (2002), individua la necessità di elaborare una strategia per la gestione e tutela dello stock di questa specie, attraverso la definizione di una serie di obiettivi e azioni a livello locale con chiaro riferimento ad uno schema di portata globale, considerate le caratteristiche biologiche di questa specie catadroma.

Il Piano nazionale così come il piano regionale si basano sul presupposto di riuscire ad assicurare la conservazione dell'anguilla contribuendo al ripristino dello stock della specie in un quadro di sostenibilità delle attività socio-economiche ad essa correlate. Il percorso necessariamente passa nell'individuare misure volte alla conservazione degli stock di anguilla nel medio e lungo termine e nella tutela degli habitat naturali.

Il quadro descrittivo generale sintetico della situazione dello stock di anguilla in Italia, gli elementi per comprendere il complesso quadro normativo nonché una descrizione del quadro produttivo nazionale della pesca sono parte integrante del Piano Nazionale, a cui si rimanda in particolare alla lettura del "cap. 2. Stato dello stock di anguilla in Italia" per un approfondimento.

Gli interventi programmati nelle acque territoriali e nei bacini idrografici della Regione Emilia-Romagna, sviluppata nel Piano regionale, istituisce Misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea ed altre linee di intervento, concordate nell'ambito dell'apposito gruppo di lavoro costituito per il coordinamento Stato-Regioni.

Nel piano regionale sono state individuate Misure di Gestione in grado di contribuire a breve termine al raggiungimento dell'obiettivo generale imposto dal Regolamento, che prevede di ridurre la mortalità antropogenica onde permettere un'elevata probabilità di passaggio in mare per almeno il 40% della biomassa di anguilla argentina.

L'applicazione delle Misure sulla tutela dell'anguilla dovranno essere effettuate con la collaborazione delle Province, delle Associazioni della pesca, dell'ente Parco del Delta del Po e dagli organi tecnici preposti alla pesca nelle acque interne e costiere. In particolare i controlli saranno effettuati dalla Polizia Provinciale e dalle Guardie Volontarie della pesca, nonché all'occorrenza dalla Polizia di Stato.

L'individuazione e l'applicazione delle Misure di tutela sia di tipo gestionale sia di tipo strutturale, previste dal Piano, necessitano di una delibera del Consiglio Regionale per l'approvazione del Piano Ittico regionale 2010-2015 e una delibera di Giunta Regionale per la modifica degli attrezzi di pesca, per i periodi di divieto e per le misure consentite.

Il concetto è ripreso nella Legge regionale n. 11/2012 dove all'art. 22 "Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea" viene testualmente riportato che: *"In applicazione del Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie Anguilla anguilla."*

Ad oggi le misure di tutela definite nel piano di gestione dell'anguilla non sono ancora state approvate, pertanto sono attualmente vigenti le misure del regolamento n. 29/93. È in fase di redazione il nuovo regolamento che dovrà recepire le norme definite per la tutela dell'anguilla in regione Emilia-Romagna.

Industria e commercio

Dopo la debole ripresa del 2010, rimane comunque notevole il terreno perduto dall'Emilia-Romagna rispetto alla situazione ante-crisi. Nella seconda metà del 2011, infatti, l'economia della regione ha nuovamente rallentato, riflettendo il calo della domanda interna e la decelerazione di quella mondiale. Le indicazioni emerse mostrano un'economia regionale ancora in territorio negativo che fatica ad invertire la tendenza. La prima metà del 2013 registra un calo della produzione, mentre le vendite mostrano una leggera crescita, ancora una volta interamente imputabile al contributo proveniente dalla domanda estera; secondo i dati dell'Istat nel 2010 l'Emilia-Romagna era la terza regione italiana per numero di imprese esportatrici (circa 23.000), dopo la Lombardia e il Veneto. La tendenza più recente vede, invece il numero di esportatori della regione in diminuzione; il calo segnala che è in atto, anche per l'Emilia-Romagna, un processo di selezione delle imprese, indotto dalla crescente difficoltà a esportare per quelle di piccola dimensione. La maggiore concorrenza internazionale impone alle imprese costi più elevati (spesso irrecuperabili) e tempi più lunghi per organizzare la propria presenza all'estero.

Va detto che non mancano, pur in quadro ancora complessivamente negativo, nicchie e settori che registrano andamenti positivi e imprese che, specie grazie alla domanda estera, continuano, fortunatamente, ad avere ottime performance e tassi di crescita molto significativi. Nel 2011 il numero di occupati è stato in media pari a 1.967.000, 31.000 in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di occupazione è aumentato di 0,5 punti, al 67,9 per cento.

La dinamica dell'occupazione è stata fortemente differenziata per classi d'età. È aumentato il numero dei lavoratori più anziani ai quali, negli ultimi anni, sono stati modificati i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità; è calato il tasso di occupazione dei più giovani a causa della diminuzione della domanda. Le nuove posizioni di lavoro sono state prevalentemente a tempo determinato. La quota di giovani lavoratori in possesso di laurea, ma impiegati in mansioni che richiedono un grado di istruzione inferiore è rimasto su livelli elevati. Per gli individui tra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupazione è raddoppiato rispetto al biennio 2007-08.

A livello locale, l'economia ferrarese nel 2011 ha rappresentato un anno a due velocità: alla sostanziale tenuta nei primi due trimestri dell'anno, è seguito un iniziale segnale di rallentamento nel terzo e un più chiaro cedimento nel quarto, quando le prospettive economiche e il sentimento si sono spostati verso un deciso deterioramento.

Come previsto dagli scenari di sviluppo delle economie locali italiane di Unioncamere per il 2012, Ferrara si colloca al 42° posto, confermando così una posizione a metà classifica, davanti in regione solo a Rimini, nella graduatoria decrescente delle province, per Pil pro-capite a prezzi correnti.

Il sistema produttivo ferrarese è fortemente caratterizzato dalla presenza di alcune imprese manifatturiere leader che detengono quote molto elevate di export sul totale provinciale. A fronte di una domanda interna del tutto insufficiente a garantire aumenti di produzione e di fatturato, la domanda estera, specialmente quella proveniente dai mercati più distanti, rimane per le imprese industriali uno strumento utile per mitigare gli effetti della crisi. Nel quarto trimestre 2011 si attesta al 6,2% il progresso tendenziale del fatturato estero, cui contribuiscono piccole e grandi imprese, sebbene in misura diversa. Il bilancio 2011 dell'industria manifatturiera ferrarese si è chiuso con una variazione media della produzione del +1,3%, superiore al dato medio relativo al 2010, mentre il fatturato si è movimentato di un +1,6%. I dati medi registrati sull'intero anno nascondono però al loro interno un quadro evolutivo in sensibile rallentamento.

(Fonte: Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2012 n.7)

Le attività produttive del territorio ferrarese sono costituite da una serie di piccole imprese artigiane e agro-alimentari, da piccole e medie industrie del settore metalmeccanico e dalla presenza del “polo chimico” di Ferrara.

Il settore agro–alimentare nel ferrarese appare sottodimensionato rispetto alla produzione agricola, nonostante le considerevoli possibilità di sviluppo; infatti la Provincia di Ferrara è forte esportatrice di prodotti agricoli non trasformati.

Per quanto riguarda l'industria della produzione di energia gas ed acqua, in ambito provinciale tale ramo ha un'incidenza minore sia rispetto al quadro nazionale che a quello regionale (0.3% degli addetti impiegati in questo settore).

Mentre l'industria estrattiva, della trasformazione dei minerali e l'industria chimica costituiscono uno dei settori di base della struttura produttiva industriale provinciale in linea con quello che è l'ambito regionale (17.5%).

Nel settore metalmeccanico trovano impiego quasi il 60% degli addetti che lavorano in industrie idroesigenti e/o idroinquinanti della Provincia di Ferrara, con valori superiori sia alla media regionale che al dato nazionale.

Per quanto riguarda l'aspetto dimensionale delle industrie ricadenti in tale specializzazione produttiva, si può dire che a livello regionale vi è una distribuzione sostanzialmente equiripartita tra le varie classi dimensionali, mentre in provincia di Ferrara si ha una certa prevalenza di quella medio - grande.

Le altre attività manifatturiere interessano il 23% degli addetti del settore industriale, con valori inferiori rispetto alla media regionale e una forte diffusione della piccola e media imprenditoria. (Fonte: PTCP, quadro conoscitivo. Provincia di Ferrara)

Per il territorio provinciale ravennate, il calo della produzione dell'industria manifatturiera è iniziato nel quarto trimestre 2011 (-1,9%), per poi accentuarsi nel primo trimestre 2012, -6,2%, e attenuarsi nei trimestri successivi. Se è vero che quasi tutti i settori merceologici continuano a registrare risultati anche molto negativi, il meccanico e i mezzi di trasporto registrano una variazione positiva della produzione.

In riferimento agli altri settori, le industrie dei minerali, tessili e dei metalli registrano gli andamenti più negativi nel corso degli ultimi anni, mentre tengono valori recessivi invariati le industrie chimiche, delle materie plastiche e quelle legate alla filiera dell'energia (Fonte: La congiuntura economica in provincia di Ravenna, a cura del Servizio Statistica della Provincia di Ravenna).

Il settore energetico, in particolare, è l'unico settore che, in particolare a livello regionale, registra valori positivi dettati dalla spinta delle produzioni da fonti alternative.

L'economia della Provincia di Ravenna è caratterizzata da una notevole varietà di comparti produttivi.

Ad un'agricoltura forte e ben organizzata in filiere produttive e commerciali si affiancano numerose attività industriali, agroalimentari, chimiche, meccaniche, edili, ceramiche, calzaturiere, tessili e dell'abbigliamento. Settori tradizionalmente forti sono quello energetico (ricerca ed estrazione di idrocarburi gassosi nel medio e alto Adriatico) e quello dell'industria agroalimentare; rilevante è stato anche lo sviluppo del settore informatico e terziario, sia per quanto riguarda i servizi alle imprese che alla persona. Il turismo rappresenta una fonte sempre più importante di occupazione e di reddito: da una originaria vocazione balneare si è progressivamente esteso ad altri filoni e segmenti di mercato, quali le città d'arte, l'agriturismo e il turismo ambientale.

La Provincia di Ravenna, come tutta la Regione Emilia-Romagna, si caratterizza per la presenza di un ricco tessuto di piccole e medie imprese, presenti in tutti i settori economici. Sono 41.810 le imprese presenti in Provincia di Ravenna al 31/12/2012 e che rappresenta il maggiore calo registrato da oltre dieci anni.

Ambiente Urbano

Dal 1973 fino al 2003 in Emilia-Romagna i territori artificializzati - che comprendono le zone urbanizzate, gli insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali, le aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati, ecc. - sono cresciuti più del 72%. La crescita maggiore si rileva tra il 1994 e il 2003; in questo decennio, i territori urbanizzati sono aumentati del 60%, mentre le aree occupate da insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali sono cresciute di circa il 55%.

Il database dell'uso del suolo è stato aggiornato nel 2008; dal confronto sulle dinamiche di uso del suolo nel periodo che va dal 2003 al 2008, risulta un incremento dei territori artificializzati: dal 2003 al 2008 si è registrato un aumento di questo tipo di uso del suolo di 15.446 ettari, corrispondente all'8,1 per cento. Fra gli insediamenti, quelli produttivi sono aumentati di 3.930 ettari, corrispondenti ad un aumento percentuale del 10,3, mentre quelli commerciali hanno registrato un aumento del 27,3 per cento, pari a 305 ettari. Fra le reti si

è registrato un incremento sia per la categoria reti stradali, aumentate di 1.281 ettari corrispondenti al 20,3 per cento, sia per la categoria reti ferroviarie, cresciute addirittura del 54 per cento (783 ettari). Il dato relativo ai cantieri evidenzia un aumento effettivo di 1.423 ettari corrispondente al 31 per cento.

Livello 1	Area in ettari	Livello 2	Area in ettari
1 Territori modellati artificialmente	206.369	1.1 Zone urbanizzate	105.918
		1.2 Insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali	62.768
		1.3 Aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati	15.762
		1.4 Aree verdi artificiali non agricole	21.922
2 Territori agricoli	1.297.657	2.1 Seminativi	1.054.080
		2.2 Colture permanenti	156.184
		2.3 Prati stabili	30.802
		2.4 Zone Agricole eterogenee	56.591
3 Territori boscati e ambienti seminaturali	627.829	3.1 Aree boscate	524.118
		3.2 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione	81.257
		3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente	22.454
4 Ambiente umido	25.608	4.1 Zone umide interne	7.722
		4.2 Zone umide marittime	17.886
5 Ambiente delle acque	54.508	5.1 Acque continentali	54.508
		5.2 Acque marittime	0
Totale	2.211.972		2.211.972

Tabella 31: Quadro riepilogativo delle superfici in ettari relative al primo e secondo livello CLC del database 2008. Fonte "Il nuovo database dell'uso del suolo della Regione Emilia-Romagna" in Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Sistema insediativo

Il territorio della provincia di Ferrara presenta una densità territoriale media assai contenuta.

Il carico insediativo risulta assai modesto, anche se posto in relazione al potenziale di risorse primarie, ciò in apparente contraddizione con l'elevato carico di manodopera agricola per unità di superficie, ma coerentemente all'impianto della popolazione rurale.

All'interno del territorio provinciale il PTCP riconosce diversi sistemi territoriali ancor oggi diversificati quanto a natura e a potenza. Quello di riferimento per il sito in esame è il sistema insediativo "costiero" centrato Codigoro-Comacchio ed articolato nei sistemi specialistici "storici" dei porti pescherecci di Goro e Porto Garibaldi ed in quelli, di recente formazione, dei tessuti turistici dei Lidi.

Il sistema insediativo costiero ferrarese appartiene a più complessi ed estesi sistemi ambientali che interessano l'arco litoraneo emiliano romagnolo posto a nord di foce Savio e l'intero apparato di foce del Po posto prevalentemente in territorio veneto. Lo stesso profilo relazionale evidenzia d'altronde elementi d'integrazione con territori extra-provinciali (in particolare con il polo di Ravenna) accessibili attraverso l'asse stradale della "Romea".

Condizionato ad assumere ruoli eminentemente specialistici dalla fortissima connotazione ambientale che lo caratterizza come area di transizione tra terra e mare, il sistema insediativo costiero ha tradizionalmente trovato la propria ragion d'essere nelle economie lagunari e marine.

In epoche relativamente recenti esso ha conosciuto radicali trasformazioni dovute, ancor più che alle attività di bonifica, allo sviluppo di un sistema di insediamenti turistici consolidatosi secondo modelli di offerta improntati alla seconda casa o al villaggio turistico-campeggio. Tali modelli si sono caratterizzati come elemento portante di una gracile economia locale, cui né l'estensione della superficie agricola né i tentativi di promozione dell'insediamento industriale, hanno saputo fornire alimento.

L'interpretazione di questo sistema deve seguire sostanzialmente due vettori di analisi ugualmente espressivi ed in qualche modo complementari.

Per un verso risaltano le attività connesse all'esercizio della pesca e della itticoltura, matrice interpretativa fondamentale, storica e "moderna" per l'area, riconoscibili nei siti portuali di Goro e Porto Garibaldi, nelle valli di Comacchio, nella Sacca di Goro.

Per altro verso risaltano le attività organizzative della fruizione delle risorse naturali e culturali, che trovano i propri punti di eccellenza nelle aree vallive, nella foce del Volano, nella Abbazia di Pomposa, nel Bosco della Mesola, nel centro storico di Comacchio, nella Sacca di Goro.

Questo sistema di offerta ambientale suddivisibile in due sistemi di polarità l'uno a nord (Pomposa, bosco della Mesola, Sacca di Goro, Valle Bertuzzi) connesso con la più ampia area deltizia in territorio rodigino, l'altro a sud (Comacchio e le sue valli), connesse con le emergenze vegetazionali e storiche del ravennate, pone problemi di strutturazione e di regolazione. Dal punto di vista della struttura insediativa va evidenziata la presenza di tre poli principali con funzione di catalizzazione ed orientamento della domanda, centri organizzatori del modello di offerta ambientale del sistema, tra cui quello di Comacchio, centro complesso e stratificato di funzioni e di segni della storia anche la più recente - terminale della superstrada da Ferrara, porta da terra, da fiume e da mare alle aree ambientali meridionali.

Il PTCP di Ravenna invece raggruppa la provincia in sei fasce di territorio, corrispondenti a differenti ambiti morfologici o sistemi infrastrutturali insediativi:

- la fascia dei centri collinari.
- la fascia della Via Emilia;
- la fascia dei centri intorno alla S. Vitale da Massalombarda a Russi,
- la fascia della S.S. 16 nord da Lavezzola a Mezzano;
- la fascia dei centri costieri da Cervia a Casalborsetti,
- l'area ravennate, comprendente il capoluogo, il porto con le relative aree industriali e i restanti centri non costieri dei comuni di Ravenna e di Cervia;

La distribuzione della popolazione è ovviamente poco densa in tutta la fascia retro-costiera delle pinete e delle zone umide.

Mobilità, trasporti e traffico

Gli spostamenti effettuati dai cittadini dell'Emilia-Romagna sono circa 9 milioni ogni giorno, di cui i 2/3 all'interno dei perimetri urbani e i restanti su destinazioni extraurbane. Il 70% degli spostamenti si effettuano con mezzi privati (soprattutto auto), il 7% con il trasporto pubblico, il 10% in bicicletta. Sul fronte delle merci, la movimentazione annua sul territorio regionale è di circa 350 milioni di tonnellate annue, di cui circa il 20% di solo attraversamento. Coerentemente, il parco mezzi privato delle famiglie e delle imprese ammonta a 3,6 milioni di veicoli (di cui 2,7 milioni di autovetture), ovvero 83,3 veicoli ogni 100 abitanti (un indice di motorizzazione tra i più alti in Italia).

Questi flussi di persone e merci sono "sostenuti" da una robusta rete infrastrutturale costituita da 568 km di autostrade (oltre il 40% ad almeno 3 corsie), 1.225 km di strade statali, 12.205 km di strade provinciali a cui si aggiungono 1.400 km di rete ferroviaria con 265 stazioni attive e 1.190 km di piste ciclabili (nei soli comuni con oltre 50mila abitanti) con oltre 12.500 posti bici dentro o in prossimità delle principali stazioni ferroviarie. Il trasporto pubblico su ferro offre 900 treni/giorno, mentre quello su gomma 18.500 corse/giorno, che interessano 29.600 fermate distribuite sul territorio regionale. La piattaforma logistica regionale si compone di 2 interporti di livello nazionale (Bologna e Parma), 5 impianti ferroviari principali (e numerosi impianti e raccordi privati), un porto di primo livello con 16 km di banchine operative, raccordi ferroviari lungo entrambe le dorsali. Il sistema aeroportuale, infine, fa perno sullo scalo internazionale di Bologna (oltre 5 milioni di passeggeri nel 2010, ottavo scalo a livello nazionale per passeggeri trasportati e quarto per traffico cargo) e dagli scali minori di Parma, Rimini e Forlì (circa 1,5 milioni nel 2010).

Per la parte passeggeri l'aumento dei viaggiatori sui mezzi pubblici negli ultimi anni si è attestato a un ritmo molto più contenuto rispetto all'aumento della domanda complessiva di trasporto, in particolare per il trasporto pubblico su gomma. Questo infatti soffre di una debolezza strutturale, in parte legata alle note difficoltà (soprattutto finanziarie) di adeguamento a standard più elevati di qualità dell'offerta (capillarità dei servizi, rinnovo del parco circolante, comfort del viaggio, servizi integrativi al contorno ecc.), in parte legata al cronico scarso appeal di questo mezzo di trasporto, sempre più associato nell'immaginario collettivo all'idea di un servizio povero e dequalificato, rivolto soprattutto alle fasce più povere della popolazione (immigrati, cittadini non automuniti) e agli studenti. La velocità commerciale del TPL è ancora lontana da valori che possono competere con i veicoli privati.

Quanto al trasporto ferroviario, la quota di mercato è migliorata e sta ancora migliorando, ma siamo molto lontani dalle dimensioni quantitative auspiccate - e previste - dieci anni fa. D'altra parte, anche se il servizio

ferroviario regionale mostra oggettivi minori deficit di qualità (puntualità, pulizia ecc.), rispetto alla media nazionale, rimane limitata la sua capacità attrattiva. Va poi sottolineato che la componente di mobilità non motorizzata (spostamenti a piedi e in bicicletta), rilevante soprattutto in ambito urbano, nel suo insieme va riducendo il proprio peso, come del resto avviene a livello nazionale. Tuttavia, va anche positivamente registrato che la sola quota di spostamenti in bicicletta si mantiene stabile e può esibire il valore più alto tra le regioni italiane, insieme al Trentino-Alto Adige.

Quanto al trasporto delle merci le dinamiche osservate non appaiono dissimili. Pur in un quadro di crisi economica che contiene la domanda e comprime il mercato per gli operatori del settore (principalmente autotrasportatori), gli effetti di pressione sul territorio non sono affatto diminuiti negli ultimi anni. Un diverso modello di organizzazione logistica in regione - centrato sulla razionalizzazione dei flussi e l'ottimizzazione dei carichi, sulla riorganizzazione gerarchica delle piattaforme logistiche, sullo sviluppo dell'intermodalità e della componente ferroviaria del trasporto, sull'arricchimento dei servizi integrati di logistica - in verità non è mai decollato. È invece proseguito il processo di frammentazione sia dei flussi veicolari privati, guidato dalle esigenze di accorciare i tempi di risposta della fornitura dei prodotti alle richieste della clientela lungo la filiera distributiva, sia dei poli logistici e intermodali, pubblici e privati, che hanno spesso sovraccaricato e consumato il territorio senza offrire risposte razionali in chiave di servizi logistici. Allo stesso tempo è aumentato verticalmente il traffico pesante di puro attraversamento, interferendo sugli equilibri di una rete stradale già al limite della saturazione in alcuni assi e comunque producendo esternalità negative per tutto il sistema.

Strettamente collegato a quest'ultimo punto è il secondo nodo irrisolto del sistema della mobilità regionale a cui si è già accennato: l'accessibilità territoriale e la congestione da traffico. Sull'accessibilità hanno prodotto effetti negativi sia il processo endogeno di mancato riequilibrio modale, sia il processo esogeno di incremento degli attraversamenti nord-sud, soprattutto dei veicoli pesanti. Ma in misura ancora maggiore ha inciso l'ulteriore avanzamento dello sprawl residenziale e logistico-produttivo, generando quote aggiuntive di

domanda di mobilità, come confermato dal fatto che rimanendo stabile il numero degli spostamenti complessivi, aumenta però la distanza percorsa. Inoltre, in assenza di una più significativa integrazione tra pianificazione urbanistico-territoriale e pianificazione delle reti e dei servizi di trasporto, la domanda aggiuntiva passeggeri e merci non è stata adeguatamente assorbita dall'offerta di mobilità collettiva.²

I Trasporti in ambito urbano nei comuni capoluogo di provincia dell'Area oggetto di studio (2009)²

	<i>Ravenna</i>	<i>Ferrara</i>
<i>Densità di reti ferroviarie (km per 100 km² di superficie comunale)</i>	7,8	13, ³
<i>Densità di reti autobus (km per 100 km² di superficie comunale)</i>	77,0	29,2
<i>Disponibilità di autobus (vetture per 10.000 abitanti)</i>	3,8	5,9
<i>Posti km offerti dagli autobus (milioni)</i>	199,3	225,3
<i>Densità di fermate di autobus, tram e filobus (fermate per km² di superficie comunale)</i>	1,0	1,4
<i>Approvazione PUT</i>	X	X
<i>Densità ZTL (km per 100 km² di superficie comunale)</i>	0,084	0,328

² Dati da estratti dalla Banca dati on-line di Unioncamere Emilia-Romagna

³ estratto da "PRIT 2020 – Relazione enerale"

<i>Disponibilità di Aree pedonali (m² per 100 abitanti)</i>	29,2	27,7
<i>Domanda di trasporto pubblico (passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)</i>	40,6	60,1
<i>Tasso di motorizzazione (autovetture per 1000 abitanti)</i>	631,4	618,6
<i>Consistenza motocicli (motocicli per 1000 abitanti)</i>	125,7	99,6
<i>Densità veicolare (veicoli per 100 km² di superficie comunale)</i>	205,3	264,5
<i>Densità di Piste ciclabili (km per 100 km² di superficie comunale)</i>	14,4	22,2
<i>Stalli di sosta in parcheggi di scambio con il trasporto pubblico (per 1000 autovetture circolanti)</i>	29,3	6,5
<i>Stalli di sosta a pagamento su strada (per 1000 autovetture circolanti)</i>	24,5	36,7

La regione Emilia-Romagna è attraversata anche da una fitta rete stradale primaria di interesse nazionale, costituita dal sistema Autostradale e dalle altre direttrici dei collegamenti interregionali e di collegamento con porti interporti ed aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale, come da tabelle seguenti:

SS	Denominazione	Estesa Km
SS 9	Via Emilia	197,174
SS 12	Dell'Abetone e del Brennero	133,924
SS 16	Adriatica	140,428
SS 45	Di Val Trebbia	73,980
SS 62	Della Cisa - dal confine regionale a Parma	52,386
SS 63	Del Valico del Cerreto – dall'innesto con la SS9 al confine con la Toscana	72,018
SS 64	Porrettana	86,213
SS 67	Tosco Romagnola	85,308
SS 72	di San Marino	10,654
SS 309	Romea	55,730
SS 309 dir	Romea	5,200
R.A.	Raccordo tangenziale nord Bologna	23,701
R.A.	Raccordo Autostradale Ferrara – Porto Garibaldi	49,282
E 45	Orte-Ravenna (comprende collegamento E 45 - E 55 - porto di Ravenna)	87,867
Totale		1.073,885

Tabella 32: rete ANAS di interesse nazionale in Emilia-Romagna (Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT 2010-2020)

Nome autostrada	Concessionaria	Capisaldi itinerario	Estesa Km
A1	Autostrade per l'Italia	Milano –Bologna –Firenze	186.50
A13	Autostrade per l'Italia	Bologna – Padova e Raccordo Ferrara	54.00
A14, A14dir	Autostrade per l'Italia	Bologna- Ancona con raccordi Casalecchio e Ravenna	180.50
A15	Autocamionale per la Cisa	Parma- La Spezia	56.40
A21, A21 dir	Autostrade Centropadane	Piacenza Sud- Brescia e diramazione Fiorenzuola D'Arda	36.80
A21	SATAP	Piacenza Sud -Torino	26.90
A22	Autostrada del Brennero	Verona -Modena	28.40
TOTALE			569.50(*)

(*)Il CNT corregge il dato a 568.00 km.

Tabella 33: rete autostradale di interesse nazionale in Emilia-Romagna (Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT 2010-2020)

La strada statale 309 Romea, nota più semplicemente come strada Romea, è una strada statale italiana che fa parte della strada europea E55 ed è lunga 126,7 km. Collega Ravenna a Mestre seguendo il litorale dell'Adriatico a poca distanza dal mare.

La SS 309 superato il Po di Goro, a Mesola in territorio ferrarese va a delimitare ad ovest il Parco Regionale del Delta del Po. Transita poi per Pomposa e scavalca il Po di Volano, avvicinandosi sempre di più al litorale adriatico. In prossimità di Comacchio, a Porto Garibaldi, vi si innesta il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi.

In località Bellocchio la strada entra in provincia di Ravenna, lambisce per un breve tratto la Valle di Comacchio prima di scavalcare il fiume Reno prossimo alla foce ed entrare nella Pineta di San Vitale. A pochi chilometri a nord di Ravenna inizia la statale da cui si diparte una diramazione (SS 309 dir), che prosegue divenendo autostrada dopo 5,7 km (A14 diramazione per Ravenna); la strada ordinaria invece continua entrando in città.

La strada statale 16 Adriatica, riconducibile alla rete di base, è un'importante strada statale italiana che collega i maggiori capoluoghi della costa adriatica e molti altri comuni. La sua estensione, che al lordo delle tratte meno importanti trasferite agli enti locali supera i 1.000 km, la rende la più lunga strada statale della rete italiana.

Per via dell'accentuata urbanizzazione della costa adriatica e in seguito al boom dei mezzi automobilistici, è spesso congestionata (in particolar modo nel periodo estivo); risulta quindi inadatta come strada di scorrimento. Per questi motivi è stata affiancata fin dagli anni settanta dalle autostrade A13 Bologna-Padova e A14 Bologna-Taranto, che si sviluppano in gran parte sullo stesso percorso. Superata Ferrara s'interseca con il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi. Superato il raccordo di Ferrara, la SS 16 diventa una larga strada extraurbana completamente rettilinea che giunge fino all'abitato di Ripapersico. Questo tratto, di circa 20 km, non è il percorso originale, ma un raddoppio costruito di recente. Finito il lungo rettilineo si ritorna sul tracciato originale. Si giunge ad Argenta e, dopo pochi km, si attraversa il fiume Reno, che fa da confine tra le province di Ferrara e Ravenna. Entrati in Romagna, la SS 16 per 35 km assume il nome comune di Via Reale. Si arriva poi ad una circonvallazione di Ravenna, che parte dal punto in cui termina la "Reale" (la strada proveniente da Ferrara) e si ricongiunge con la Romea nei pressi di Classe.

Dopo Ravenna il tracciato ritorna alle normali due corsie, come si è detto, nei pressi di Classe. Da qui in poi la SS 16 percorre il tracciato della Via Romea medievale. La strada prosegue parallelamente al Mare Adriatico, in direzione Rimini. Sfiora i centri abitati di Cervia e Cesenatico. Qui la SS 16 è chiamata comunemente Adriatica.

Circa il 21% della Grande Rete si presenta con un grado di saturazione superiore all'85%; risultato che scende intorno al 5,9% se consideriamo l'intera rete (comprensiva della Grande Rete, della Rete di base principale e di una vasta porzione della rete locale).

Come si può vedere dalle rispettive figure i tratti più congestionati (negli schemi tratti rossi e arancione) risultano essere i tratti autostradali A1-A14 lungo tutta la direttrice est-ovest regionale, in particolare: la tratta di A14 tra i caselli di Castel San Pietro e la Diramazione Ravenna, tra Rimini Nord e Riccione, ma anche i tratti di A1 tra i caselli di Campegine e Modena Nord, e tra Parma e l'innesto con l'Auto-Cisa A15 Parma – La Spezia, infine tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla viabilità non autostradale troviamo alcune criticità sull'asse pedemontano all'altezza dei centri urbani di Sassuolo e Fiorano e lungo la SS16 Adriatica nella parte costiera tra Cervia e Cesenatico.

Figura 66
Scenario 2010
Grado di saturazione della Grande rete
(ora di punta del mattino)




Figura 53 Il grado di saturazione della Grande rete (ora di punta del mattino) (Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT 2010-2020)

La **rete ferroviaria** che si estende sul territorio della regione Emilia-Romagna ha uno sviluppo complessivo di quasi 1.400 km: circa 1.050 di competenza statale e circa 350 di competenza regionale (di cui 58 km in territorio mantovano). A questi ultimi se ne aggiungeranno tra breve altri 15 in seguito all'apertura dell'ulteriore tratta Portomaggiore- Dogato di Ostellato.

La rete regionale è costituita dalle seguenti 9 linee:

Bologna-Portomaggiore;

Ferrara-Codigoro;

Ferrara-Suzzara;

Parma-Suzzara;

Reggio Emilia-Ciano d'Enza;

Reggio Emilia-Guastalla;

Reggio Emilia-Sassuolo; Casalecchio-Vignola; Modena-Sassuolo.

Le stazioni/ fermate ferroviarie di interesse regionale attualmente attive sono 264.




Figura 54: rete ferroviaria in Emilia-Romagna (Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT 2010-2020)

La regione Emilia-Romagna è particolarmente ricca di superfici destinate all'**intermodalità**, peraltro in fase di ulteriore espansione.

La tabella successiva elenca i principali nodi logistici regionali.

Categoria	Nodo logistico	Provincia
AUTOPORTI <i>(solo traffico gomma-gomma)</i>	Autoporto di Campogalliano	Modena
	Autoporto di Sassuolo	Modena
	Autoporto di Cesena	Forlì-Cesena
INTERPORTI	Interporto di Bologna	Bologna
	Interporto di Parma	Parma
PORTI	Porto di Ravenna	Ravenna
SCALI FERROVIARI - TERMINAL INTERMODALI	Terminal intermodale di Rubiera	Reggio Emilia
	Terminal intermodale di Piacenza	Piacenza
	Terminal intermodale di Dinazzano	Reggio Emilia
	Terminal intermodale di Fiorenzuola	Piacenza
	Scalo di Modena Nord	Modena
	Terminal intermodale di Lugo	Ravenna
	Scalo merci di Imola	Bologna
	POLI LOGISTICI SCALI IN COSTRUZIONE	Centro servizi merci di Faenza
	Centro intermodale di Marzaglia	Modena
	Centro servizi merci di Villaselva	Forlì-Cesena

Tabella 34: Principali nodi logistici regionali (Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT 2010-2020)

Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, va ricordato che il porto di Ravenna di importanza internazionale, rappresenta sia il principale porto che la principale piattaforma logistica della Regione.

Il porto di Ravenna, che si inserisce all'interno della città sviluppandosi per oltre 14 km di lunghezza, si è trasformato nel tempo da porto industriale a porto prevalentemente commerciale, distinguendosi peraltro nello sviluppo della cantieristica navale e delle attività estrattive per le quali Ravenna è porto leader in Adriatico

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei diversi sistemi di mobilità esistenti nell'area vasta interessata dal sito:

	Area Ravenna	Area Ferrara
Servizio pubblico su gomma	16 linee interessano Ravenna 5 Alfonsine 3 Cervia Corse concentrate dalle 6 alle 8 e dalle 12 alle 14 Le aree sono quindi collegate abbastanza adeguatamente tra loro e con i paesi circostanti ma le corse sono limitate a certe fasce orarie evidentemente legate al servizio scolastico	Tutti i comuni sono serviti Discreto numero di linee soprattutto per servizio scolastico e ospedale (AMI Ferrara) + servizio Taxibus (per metà a chiamata per metà a orari e fermate) Linea Ferrara-Lidi rivolta al turismo Linea Bologna-Lidi (SACA bus)
	AZIENDE: ATM CO.ER.BUS RIOLO SAC SETRAM + Sul territorio provinciale altri servizi di ATC Bologna, ACFT Ferrara e ATR Forlì	AZIENDE: AMI Ferrara SACA bus
Servizio privato su gomma	Spostamenti favoriti dalla Statale 16 (collega Rimini e Ravenna) + Statale 309	L'automobile è il mezzo principale per spostarsi favorito dal raccordo
	Area Ravenna	Area Ferrara
	Romea (unisce le stazioni del parco) Attraverso bus privati molte corse (soprattutto estive) per Cervia	autostradale Ferrara-Lidi e dalla Statale 309 Romea (attraverso strade laterali è possibile raggiungere le varie località)
Servizio pubblico su ferro	Ravenna, Cervia e Alfonsine congiunti da linea Ferrara-Ravenna-Rimini servizio inizia alle 6.12 e termina alle 23.51 con un treno all'ora nella prima metà della giornata e ogni due nella seconda In questa linea è permesso il trasporto di bici durante determinati orari	Raggiunge solo i Comuni di Ostellato, Argenta e Codigoro Ferrara- Argenta (prosegue per Ravenna) dalle 5.16 alle 20.38 con circa 1 treno l'ora (corse + intense negli orari scolastici e – intense nei festivi) Ferrara-Ostellato-Codigoro dalle 5 alle 21 circa 1 treno l'ora (meno intenso nei festivi)

		Presente un servizio di trasporto bici
Bici e altri servizi	NO CAR E BIKE-SHARING nel parco però possibilità di noleggio bici nei Comuni e gratuite presso le strutture ricettive piste ciclabili, ippovie e altre alternative spesso poco organizzate	NO CAR E BIKE-SHARING nel parco però possibilità di noleggio bici nei Comuni e gratuite presso le strutture ricettive Esigenza di Bus con trasporto bici
Navigazione		IDROVIA FERRARESE: progetto importante per il trasporto merci ma anche come un nuovo sistema di viabilità alternativa a favore dello sviluppo turistico. Fruizione nautica dell'area nord – est della Stazione “Volano-Mesola-Goro” del Parco del Delta del Po, conseguente al progetto “Le vie d'acqua del Parco: Navigare in un Sito Unesco”

Il turismo

Nella regione il turismo rappresenta un'attività molto diversificata nel panorama regionale essendo presenti località con attrattive che spaziano dalle cure termali, alla montagna dal mare alle città d'arte.

Nell'anno 2012 si sono verificati 9.094.694 arrivi e 37.341.413 presenze nelle strutture alberghiere e complementari. Rispetto all'anno precedente si registra una flessione sia degli arrivi (-2%) che delle presenze (-3%).

Si tratta di un andamento moderatamente negativo, anche in considerazione della crisi in atto che ha fortemente ridotto la spesa delle famiglie, nonché dei timori indotti dal sisma del mese di maggio nella pianura emiliana che facevano ipotizzare un calo più vistoso.

La diminuzione dei flussi è largamente dovuta alla clientela italiana; gli stranieri hanno mostrato una migliore tenuta.

Allargando l'analisi all'ultimo decennio, si riscontra un notevole incremento degli arrivi (+18%); per le presenze l'aumento è più modesto (+2%); la durata media del soggiorno è passata da 4,8 a 4,1 giorni.

La distribuzione per ambito turistico è simile a quella registrata negli ultimi anni; si nota la netta prevalenza della Riviera (55% degli arrivi e 74% delle presenze); seguono le Città capoluogo (24,5% degli arrivi e 12% delle presenze) e i comuni non di ambito (15% degli arrivi e 8% delle presenze); molto distanziati l'ambito Terme (3% degli arrivi e delle presenze) e l'Appennino (3% degli arrivi e 2% delle presenze).

Costante negli anni anche la distribuzione dei flussi per provincia; nel 2012 si conferma, anzi aumenta leggermente la rilevanza di quella di Rimini.

<i>provincia</i>	<i>arrivi</i>	<i>presenze</i>	<i>provincia</i>	<i>arrivi</i>	<i>presenze</i>	<i>provincia</i>	<i>arrivi</i>	<i>presenze</i>
Piacenza	3%	1%	Parma	6%	4%	Reggio Emilia	3%	2%
Modena	5,5%	3,5%	Bologna	18%	9%	Ferrara	5%	7%
Ravenna	14%	17%	Forli-Cesena	11%	14%	Rimini	35%	43%

Tabella 35: Ripartizione delle percentuali dei flussi di turismo per provincia (Fonte: Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva, alberghiera e complementare, dell'Emilia Romagna 2012).

In riferimento alle due province di nostro interesse: Ferrara e Ravenna, si riportano qui alcuni indicatori sintetici in riferimento al flusso turistico.

Dati provinciali	Indicatori di sostenibilità-dati giornalieri					Durata media del soggiorno (giorni)
	Presenze turistiche medie	Pressione turistica	Densità turistica	Densità residenziale	Densità abitativa	
Ferrara	6.975	1,9%	2,6	135,9	138,5	5,5
Ravenna	17.186	4,4%	9,2	212,5	221,7	4,9

Tabella 36: (Fonte: Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva, alberghiera e complementare, dell'Emilia Romagna 2012).

Legenda: Pressione turistica: incremento medio giornaliero della popolazione dovuto alla presenza dei turisti alloggiati; Densità turistica: numero medio giornaliero di turisti per Km²; Densità residenziale: numero di residenti per Km²; Densità abitativa: media giornaliera di persona (residenti + turisti) per Km²

Con riferimento alla provincia di Ferrara, le attrattive ambientali rappresentano un forte incentivo ad una ulteriore valorizzazione dell'intero territorio provinciale; un "prodotto" qualificato dall'immagine di capitale storica e culturale della città di Ferrara, e da quella ambientale e paesaggistica del litorale comacchiese e del Parco del Delta.

Nel comune di Comacchio nel 2012 gli arrivi sono attorno alle 242 mila unità (di cui 156 mila italiani), valori che evidenziano un netto calo rispetto all'anno precedente per il turismo italiano, mentre si hanno valori in crescita per quanto riguarda quello straniero. Rispetto all'anno 2011 anche le presenze calano risultando nell'anno 2012 circa 2 milioni.

Analizzando nel dettaglio tutti i comuni e l'area interessata dal sito si riporta qui sotto l'elenco delle strutture turistiche presenti nella zona.

Comune	n° alberghi	alloggi	campeggi	Villaggi turistici	Bed&Breakfast	Ostelli	case	Altri esercizi ricettivi collettivi
Argenta	5	7	/	/	8	2	/	
Comacchio	29	31	8	3	20	/	/	/
Ostellato	3	4	/	2	/	/	/	/
Alfosine	4	2	/	/	3	/	/	/
Ravenna	127	52	14	/	187	2	1	27

Tabella 37: numero di strutture alberghiere ed extra-alberghiere suddivise per comune (Fonte: Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva, alberghiera e complementare, dell'Emilia Romagna 2012).

Attività economiche del sito Natura 2000

All'interno del sito Natura 2000 sono presenti diverse attività economiche, alcune delle quali si sono sviluppate proprio in funzione della connotazione naturalistica e idraulica del sito. Di queste, le principali attività sono quella agricola, la vallicoltura, la molluschicoltura, la pesca ricreativa, il turismo, la caccia.

A partire da un estratto della Carta dell'uso del suolo della Regione Emilia Romagna si può avere una dimensione della distribuzione delle superfici a servizio delle diverse attività economiche:





Figura 55: estratto Carta uso del suolo 2008 Regione Emilia-Romagna

Dalla rappresentazione cartografica è subito evidente come la superficie del sito è maggiormente interessata da zone umide. Nel dettaglio la distribuzione, calcolata sia in termini assoluti sia in percentuale, risulta essere:



TOTALE 100,0 16.780

Tabella 38 Grafico 1: distribuzione delle superfici all'interno del sito. Fonte dati uso del suolo 2008 Regione Emilia - Romagna

Ne deriva che l'attività economica principale, nonché quella storicamente più diffusa, è sicuramente la **pesca professionale** effettuata all'interno delle zone umide. Nelle valli di Comacchio le attività umane legate all'acquacoltura e alla pesca professionale è ammessa e favorita perché ha una grande importanza economica e occupazionale ed è attività a forte valenza storica e tradizionale.

La vallicoltura è un caso specifico di allevamento ittico tradizionale ed estensivo praticato da secoli nelle Valli di Comacchio, in cui la cattura del pesce avviene sfruttando i movimenti migratori di massa all'uscita dei bacini interni.

La pesca professionale nelle Valli di Comacchio avviene con cogollo o con lavoriero. Il cogollo è un tipo di rete costituita da una serie di entrate consecutive una dentro l'altra in modo tale che per la preda sia impossibile tornare indietro. La Legge regionale 7 novembre 2012, n.11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque

interne” attualmente vieta l’esercizio della pesca con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento. Viene demandato poi all’approvazione del Regolamento di attuazione la definizione degli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittogeniche dei corpi idrici.

Il lavoriero è costituito o da una struttura fissa installata nei canali di comunicazione tra la valle ed il mare, costituita da una serie di bacini triangolari comunicanti tra loro che consentono la cattura differenziata del pesce in entrata ed in uscita dalle valli. Tradizionalmente il lavoriero viene impiegato per la pesca delle anguille allo stadio maturo di argentea, e del pesce “bianco” in fase di migrazione dalle valli al mare, questa pesca viene effettuata solitamente in due periodi dell’anno, da ottobre a dicembre “pesca autunnale” e da fine febbraio ad aprile “pesca di quaresima”.

L’anguilla

La specie caratteristica dell’attività di vallicoltura in questo comprensorio è l’anguilla, che viene venduta fresca e lavorata.

L’anguilla entra nelle valli di Comacchio come novellame e vi permane per 8-10 anni fino a raggiungere la maturità sessuale per poi migrare nel Mar dei Sargassi a riprodursi.

La tradizione valliva prevede che la pesca di anguilla avvenga proprio nel momento in cui le anguille lasciano le valli per il mare aperto, attraverso la pratica tradizionale della pesca al lavoriero.

Come ampliamento documentato nei testi storici e con dati rilevati l’allevamento dell’anguilla nelle valli si è modificata ed è nel tempo sensibilmente diminuita per diversi fattori morfologici ed ambientali.

Le opere di bonifica che hanno notevolmente ridotto la superficie totale della zona umida, determinando anche un diverso equilibrio generale.

È possibile datare l’inizio di tale fenomeno a partire dal 1940 con l’avvio delle grandi opere di bonifica dei territori paludosi (Società Bonifica dei Terreni Ferraresi), poi seguite dall’intervento sul Delta Padano (1950), che ridusse i 56.000 ha delle Valli di Comacchio ai circa 10.800 attuali: si eliminarono e prosciugarono le Valli del Lamone, in provincia di Ravenna (circa 500 ha), e tante altre, come ad esempio Valle Giralda a Codigoro (in provincia di Ferrara), Valle della Falce a Goro, ecc.

La pratica della piscicoltura in acque salmastre e calde ha origini remote. A questo tipo di attività si possono ricondurre le "peschiere" dei Romani che mantenevano in stabulazione, lungo le coste, murene, orate e triglie; questa arte è stata appresa dagli Etruschi a sua volta tramandata dai Fenici.

La base dell’attività di piscicoltura valliva trova fondamento nelle leggi naturali delle migrazioni dei pesci, che da tempo immemorabile l’uomo ha imparato a mettere a profitto

Le valli di Comacchio erano già famose ai tempi del Tasso che segnalò i metodi ingegnosi con cui si favoriva l’entrata del novellame e si impediva agli adulti di guadagnare il mare per la riproduzione.

Per la comunità di Comacchio le valli e l’attività di pesca ivi praticata è da sempre un’attività conosciuta e fortemente radicata nella cultura della gente, tramandato di generazione in generazione in quanto principale attività economica e di sostentamento.

L’origine del lavoriero risale alla fine del ‘400, sistema di pesca dell’anguilla che fu più volte modificato e adattato in funzione dell’ottimizzazione della pesca.

Grazie al sempre più ingegnoso metodo di cattura del pesce si è assistito all’aumento dei quantitativi di pescato che ha sviluppato tecniche idonee sia allo stoccaggio che alla trasformazione del pesce: salatura e poi marinatura.

Di seguito in tabella si riporta una sintesi storica delle principali e più significative momenti e fasi della pesca in valle con particolare riferimento alla pesca all’anguilla.

Periodo	descrizione
Fine XVIII - inizio XIX secolo	La pesca in Valle e di anguilla ha raggiunto i massimi livelli. Il tessuto sociale ed economico erano legati alle valli e alla loro gestione. In questo periodo si è raggiunto un elevato grado di specializzazione nelle attività con conseguente divisione e specializzazione del lavoro. La superficie valliva si estendeva per circa 50.000 ettari.
Fine del XIX - inizio XX secolo	Declino della pesca la cui causa principale è da attribuire alle prime opere di bonifica che portarono, nel 1930, la superficie valliva a poco più di 30.000 ettari di estensione.
1933	Il Comune di Comacchio diventare proprietario e gestore di gran parte del comprensorio vallivo, mentre la restante superficie, seppur modesta, rimaneva di proprietà privata. La gestione veniva svolta attraverso un'apposita società: Azienda Valli Comunali, che continuò le opere di bonifica e portò, nell'arco di un trentennio, la superficie valliva a un terzo di quella ereditata.
1966	L'intera zona umida gestita dal comune di Comacchio passò a 9.500 ettari, e nell'anno successivo a 7.600 ettari a seguito della risoluzione (negativa) di un contenzioso giudiziario aperto con i privati.
anni '70	<p>Si verificarono alcune condizioni affinché nelle valli di Comacchio iniziasse l'era dell'intensivazione. Una fase che significativa della storia valliva. La spinta iniziale fu dettata dalle possibilità di sviluppo e, quindi, di sfruttamento di questa zona con l'anguillicoltura.</p> <p>Sono quattro gli aspetti che hanno determinato la gestione delle valli di Comacchio all'inizio degli anni '70:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) forte interesse da parte degli operatori per lo sviluppo dell'acquacoltura di pesce azzurro, anche a seguito delle campagne pubblicitarie fatte per favorire il consumo di questo pesce; 2) ricerca sostenuta a livello scientifico-istituzionale per la messa a punto di sistemi di riproduzione artificiale di queste specie; 3) coinvolgimento nel fenomeno anche delle industrie mangimistiche che investono, in ottica strategica, nella ricerca e nella messa a punto di mangimi specifici per alimentare tali pesci (in precedenza, anche nelle prime fasi della piscicoltura intensiva, non venivano usati mangimi veri e propri, ma scarti dell'alimentazione umana, ovvero scarti di altre industrie (sangue, ecc.); 4) l'interessamento da parte della componente pubblico-istituzionale per queste attività e, quindi, l'intervento per mezzo delle "partecipazioni statali". <p>Successivamente si verificò un'inversione di tendenza, in conseguenza al riconoscimento, secondo la Convenzione di Ramsar, dell'importanza naturalistica delle valli come "zona umida di importanza internazionale".</p>
1973	<p>Nasce una società per azioni, la SIVALCO, con la partecipazione della Regione, il Comune di Comacchio, la provincia di Ferrara, l'ERSA e la SOPAL (gruppo EFIM) avente come obiettivo la conduzione di impianti sperimentali per l'allevamento intensivo di alcune specie ittiche, tra cui l'anguilla.</p> <p>Si assiste al fallimento nel mettere a punto un sistema di allevamento dell'anguilla a ciclo chiuso.</p> <p>la società SIVALCO si è dissolta e contemporaneamente si è verificata l'uscita della componente pubblica (partecipazioni statali)</p> <p>Successivamente è stato adottato un approccio di natura totalmente diversa che ha portato alla costituzione di un Consorzio (Azienda Speciale Valli di Comacchio) con la partecipazione della Regione Emilia</p>

	Romagna e del comune di Comacchio. Tale nuova entità ha assunto come obiettivi principali il recupero e la salvaguardia dell'ambiente vallivo cui si aggiungono anche finalità di valorizzazione economica della valle stessa.
1988	Istituzione del "Parco regionale del delta del Po" (legge regionale 2 luglio 1988, n. 27)
2002	<p>In data 13/05/02 è stato sottoscritto in Comacchio un Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, il Comune di Comacchio, il Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio ed il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, per il "superamento" del Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio e l'attribuzione delle relative funzioni, competenze, risorse e personale al Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna.</p> <p>Nel 2003 il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, nella sua qualità di Ente attributario delle funzioni trasferite: interviene e nell'atto di cessione di Azienda tra i due Consorzi nell'ambito del quale ricade anche il passaggio del comodato, del complesso vallivo, dal Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio al Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna; stipula con il Comune di Comacchio una apposita convenzione di comodato, a modifica e integrazione del rapporto di comodato, nel quale il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna subentra al Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio a seguito della cessione di azienda disposta in attuazione dell'Accordo di Programma 13 maggio 2002 e della Legge Regionale 23.12.2002, n. 38, art. 41.</p>

Per dare una misura economica e monetaria dell'impatto attuale della pesca professionale sul sistema economico vallivo si riportano i dati organizzati dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, relativamente ai dati di vendita giornaliera dell'Azienda Valli, nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2013, completati con i risultati di un monitoraggio della fauna ittica delle Valli di Comacchio condotto nell'ambito del progetto LIFE NAT IT 110⁴:

PRUZIONE VALLIVA ANNUALE PER SPECIE (q.) quadriennio 2010-2013								
	acciuga	anguilla	gamberi	granchi	mugilidi	orata	sogliola	spigola
2010	259.6	43.5	99.3	0	7.9	0.01	0	0
2011	191.0	38.1	156.8	1.95	136.2	0.8	0.26	0
2012	280	37.7	165.5	0.05	40.1	0.38	0	0
2013	208.9	38.2	61.7	0	27.4	2.12	0.14	0.26
Produzione media annua (q)	235.1	39.4	120.8	0.50	52.9	0.84	0.01	0.06
Resa unitaria media annua (kg/ha)	2.783	0.467	1.431	0.006	0.627	0.010	0.001	0.001

Tabella 39: Produzione valliva annuale per specie (q), produzione media annua (q) e resa unitaria media annua (kg/ha), 2010-2013.

Nell'ultimo quadriennio la produzione media è stata pari a 469,39 q/anno di pescato. Tra i pesci, i quantitativi maggiori si riferiscono all'acciuga con una media di 235,1 q/anno ed una resa media unitaria pari a 2,78 kg/ha/anno, dai mugilidi 52,9 q/anno e resa unitaria di 0,63 kg/ha/anno, dall'anguilla 39,4 q/anno con una resa pari a 0,47 kg/ha/anno e l'orata con 0,84 q/anno e resa di 0,01 kg/ha/anno. Per i crostacei, le quantità riportate di prodotto si riferiscono solamente alla pesca dei gamberi come specificato in precedenza in questo

⁴ Mattia Lanzoni, Matteo Merighi, Giuseppe Castaldelli. Monitoraggio della fauna ittica delle Valli di Comacchio con particolare riferimento allo stock di anguilla, alla rimonta del novellame ed alle specie d'interesse commerciale (autunno 2013). Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara.

paragrafo, con una media annua pari a 120,8 q/anno ed una resa unitaria media annua pari a 1,43 kg/ha/anno. La resa per le singole specie è stata considerata stagionalmente, come valori medi dei quattro anni. Nell'analisi degli andamenti medi stagionali si è utilizzato il termine "pesce bianco", storicamente e tuttora usato dagli addetti del settore, per indicare le produzioni vallive riferite ai mugilidi, orata e spigola: nel nostro caso è stato riferito alle produzioni delle tre specie di mugilidi (dorato, calamita e musino) più l'orata. Gli andamenti di tutte le specie mostrano una forte stagionalità, in accordo con come le attese relativamente alla pesca valliva, e dovuta al ciclo biologico ed alle relative modalità comportamentali con cui le specie sfruttano l'ambiente vallivo. L'acciuga raggiunge le quantità massime di pescato durante la stagione tardo primaverile ed estiva, con quantitativi stagionali molto elevati, mediamente compresi tra 180 e 220 q/stagione. Contrariamente per le specie quali anguilla, e pesce "bianco" in questo caso mugilidi + orata, il pescato si concentra quasi esclusivamente durante la stagione autunnale, sfruttando a pieno la migrazione degli esemplari adulti di ritorno dalla valle verso il mare. La pesca del gambero, mantiene livelli costanti per tutto il periodo dell'anno, attestandosi intorno ai 30q a stagione, ad esclusione del periodo invernale in cui le quantità si abbassano notevolmente, rimanendo sempre al di sotto dei 7 q.




Grafico 2: Andamento stagionale medio annuo della produzione valliva (q), quadriennio 20110-2013, per le specie anguilla, acciuga, gamberi e pesce bianco (mugilidi + orata).

Le considerazioni conclusive del studio del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara, tengono conto dell'analisi dei dati di pesca e monitoraggio e del cambiamento ecologico avvenuto negli ultimi quaranta anni che ha ridotto la risorsa prevalente (anguilla) e portato allo sviluppo di nuove specie (acciuga e gamberi), aprendo nuovi scenari di sfruttamento. Le rese di pescato sono considerabili basse e del tutto inadeguate rispetto alle reali potenzialità delle valli di Comacchio. Le cause a parere dei ricercatori che hanno condotto il monitoraggio sono molteplici e probabilmente agiscono in modo sinergico. Se ne riportiamo alcune a nostro parere più significative:

a) scarso reclutamento delle principali specie da sempre oggetto di pesca valliva quali: anguilla, orata, spigola e mugilidi, riconducibile alla difficoltà di operare una vera chiamata del novellame, in primavera, a causa di vari fattori di ordine ambientale e gestionale; b) mancato utilizzo di tecniche di pesca dedicate alle singole risorse;

c) mancato sfruttamento di ampie porzioni della superficie valliva e in particolare, le zone meridionale ed occidentale;

- d) mancata valorizzazione commerciale del pesce bianco (mugilidi ed orata), commercializzato con basso valore di vendita all'ingrosso compreso tra 0,5 e 1,2€/kg per i mugilidi e senza distinzione tra specie (m. dorato, m. calamita, m. musino e m. cefalo) e per l'orata compreso tra 2 e 2,5€/kg;
- e) dismissione ed adeguamento di tecniche e tempistiche di pesca tradizionali, come ad esempio: dismissione della pesca primaverile con lavoriero per anguilla e pesce bianco (non praticata nell'ultimo triennio) ed al tutt'ora mancante prolungamento della pesca dell'acciuga in tutto il periodo estivo e autunnale, ottimizzandone il prelievo in base alla disponibilità;
- f) eccessiva trofia delle acque che in alcuni periodi estivi può portare a condizioni critiche per mancanza di ossigeno in ampie aree.

Da un punto di vista strettamente finanziario si riportano le statistiche di vendita per il quadriennio 2010-2013:

Prodotto	Q. venduta (Kg)			Fatturato		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Acquadella			2,00			8,00
Anguilla	1.298,90	3.628,60	3.782,00	19.415,58	18.926,40	19.499,53
Cefalo	20.465,10	4.950,00	1.806,00	8.501,13	2.090,00	1.429,04
Gallume	2,00		1,00	1,82		0,91
Gamberetto	16.263,50	16.559,00	6.432,00	86.900,62	79.810,67	31.385,58
Sardoncino	25.790,50	28.064,00	21.098,00	70.409,06	68.497,89	63.797,24
Orata	100,50	38,00	215,00	299,57	103,63	468,63
Sogliola	32,75		14,00	317,73		35,00
Branzino o spigola			23,00			46,00
TOTALE	63.953,25	53.239,60	33.373,00	185.845,51	169.428,59	116.669,93

Nelle Valli di Comacchio viene anche praticata l'acquacoltura che si connota diversamente dalla pesca normalmente intesa (che è una pratica di semplice raccolta di una risorsa naturale). L'acquacoltura all'interno del Parco viene disciplinata attraverso Legge regionale 7 novembre 2012, n.11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne".

Ai sensi della citata legge regionale la raccolta dei molluschi nelle acque interne viene considerata pesca professionale, ed è la Provincia che stabilisce le modalità, i tempi e gli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi, nelle acque salmastre interne ove siano presenti giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi, da parte di pescatori in possesso di licenza di tipo A. Tale forma di pesca è riservata ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti che, attraverso forme di autocontrollo, garantiscano responsabilmente il rispetto delle primarie esigenze di tutela nelle acque del giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse.

Le aree dove è possibile esercitare la molluschicoltura sono individuate con Delibera di G.P. n. 130/33020 del 20/04/2010 avente oggetto "Designazione acque costiere e salmastre idonee alla vita dei molluschi. In particolare le aree individuate corrispondono ai Canali e le Valli di Comacchio e all'area di Foce Volano, e in particolare:

- Canale Logonovo (Comune di Comacchio – intero corso fino al ponte tra i Lidi di Spina ed Estensi), raccolta estesa anche al prodotto adulto;
- Canale Valletta (Comune di Comacchio – intero corso), raccolta estesa anche al prodotto adulto;

- Canale Navigabile Migliarino-Porto Garibaldi (Comune di Comacchio – dalla confluenza con il Canale Valletta fino al Ponte San Pietro), raccolta estesa anche al prodotto adulto;
- Canale delle Vene (Comune di Comacchio – intero corso), raccolta estesa anche al prodotto adulto;
- Canale della Foce (Comune di Comacchio – dallo sbarramento con il Canale Logonovo alla confluenza con il Canale delle Vene), raccolta estesa anche al prodotto adulto;
- Canale sublagunare Fattibello (Comune di Comacchio – intero corso fino alla confluenza con il Canale Navigabile a nord), raccolta estesa anche al prodotto adulto;
- Canale Pallotta (Comune di Comacchio – intero corso), raccolta estesa anche al prodotto adulto.

I tratti ed i canali delle acque salmastre interne sopra elencati, presentano caratteristiche a volte molto diverse fra loro sia dal punto di vista antropico che qualitativo delle acque, influenzando quindi la capacità produttiva.

Il Comune di Comacchio ha approvato poi la localizzazione di n. 13 strutture polifunzionali galleggianti nei canali assegnati al Consorzio Tre Ponti, per la pesca dei molluschi.

Questi tratti sono dati in concessione a cooperative di pescatori locali consorziate nel “Consorzio cooperativo della Pesca TRE PONTI” attualmente titolare dell’autorizzazione alla pesca e alla semina dei molluschi in fase sperimentale fino al 15/04/2015.

Attualmente è in atto il procedimento per trasformare questa superficie in concessione (di demanio idrico), ai sensi della L.R. 11/2012, dove poi potrà essere esercitata l’acquacoltura (con una nuova autorizzazione che dovrebbe rilasciare la Provincia).

Nell’ambito delle specie oggetto di sfruttamento economico, la Provincia di Ferrara ha concesso la semina e coltivazione anche della vongola filippina (*Tapes Philippinarum*) in aggiunta alla specie autoctona (*Tapes Decussatus*) in quanto ormai specie naturalizzata.

La produzione di molluschi della Cooperativa Tre Ponti è la seguente:

2009 = 1.760 Tonn.
2010 = 993 Tonn;
2011 = 1.448 Tonn.
2012 = 2.312 Tonn.

In assenza di dati economici ufficiali si stima un prezzo medio alla produzione di € 2,80/Kg per le vongole, verosimile per tutti gli anni di riferimento del mercato che negli ultimi anni risulta sostanzialmente stazionario.




Figura 56: Aree concesse alla molluschicoltura

La **pesca sportiva** è un'attività normalmente concessa all'interno delle aree di parco e preparco, ad esclusione delle zone A e di particolari ambiti individuati dal Piano Territoriale e specificati dal Regolamento, nei quali le condizioni ambientali, la presenza di specie di particolare importanza conservazionistica o lo svolgimento di fasi delicate del ciclo biologico dei Pesci, inducano ad istituire divieti di pesca temporanei o permanenti.

Infatti l'ultima Carta Ittica 2011-2015 provinciale classifica le Valli di Comacchio come acque interne di zona "A": *punto 7) Tutte le zone umide salmastre costiere.*

Queste zone sono *Acque nelle quali vige il Regolamento per la Pesca Sportiva e Ricreativa nel Parco Regionale del Delta del Po ed aree limitrofe.*

In ogni ambito, dunque, l'attività alieutica deve essere attentamente regolamentata da parte dell'Ente di Gestione, allo scopo di garantire la conservazione della fauna ittica presente nell'Area Protetta, con particolare riferimento alle specie di importanza conservazionistica. L'organizzazione della pesca nelle Valli di Comacchio si fonda, da sempre, sui casoni: siti di attività lavorative e fino a pochi anni orsono alloggi dei vallanti nelle permanenze in valle. I casoni sono capanne erette con pali e rivestite di materiale vegetale, chiamato grisola, un insieme di fasci di canna palustre, legati tra loro con la paviera (fibra di giunco o carice). Solo a partire dal 1600 si iniziò a costruirli in muratura e con più vani. Sono caratterizzati da un'altezza modesta e da porte e finestre ridotte. La loro funzione era doppia: stazioni di pesca e stazioni di appostamento (erano spesso provviste di torre con guardiola (come il casone Foce), che serviva per la sorveglianza da parte delle guardie vallive, contro la pesca illecita, praticata dai fiocinini (pescatori di frodo che si servivano della fiocina)).



Figura 57: Bilancioni in Valle Fattibello.

È in corso il progetto di regolarizzazione e riqualificazione urbanistica-paesaggistica del sistema dei bilancioni, nell'ambito del PSC del Comune di Comacchio. Al termine di questa attività, verrà rilasciata ad ogni bilancione una concessione a fronte di un canone.

A partire dalla carta dell'uso del suolo 2008 della Regione Emilia – Romagna si evince come l'attività agricola riveste un ruolo importante all'interno delle Valli. La superficie destinata ad attività agricola è pari a 3.411 ha, circa il 20% della superficie complessiva del sito. Le colture prevalenti sono quelle a seminativi irrigui semplice.

Non avendo a disposizione il dettaglio delle destinazioni agricole dei terreni ricadenti nel sito, si è proceduto ad una stima delle superfici interessate nelle Valli di Comacchio a partire dalla ripartizione della superficie a livello provinciale, assumendo quindi che la distribuzione tra colture a livello provinciale sia la stessa anche a livello di sito.

	Provincia di Ferrara			SIC-ZPS	
	Produzione totale (q.li)	Superficie totale (ha)	Rese unitarie (q.li/ha)	Superficie totale a seminativo (ha) stima in % sulla superficie a seminativo	Produzione sito (q.li) Resa unitarie x sup. del sito
Colture 2013					
Cereali e riso					
Frumento tenero	1.642.560	25.665	64	617	39.490
Frumento duro	743.736	13.048	57	314	17.881
Granoturco ibrido	4.951.590	47.158	105	1.134	119.045
Orzo	62.658	1.062	59	26	1.506
Sorgo	385.528	4.381	88	105	9.269
Riso	557.504	8.992	62	216	13.403
Colture industriali					
Barbabietola da zucchero	3.724.560	5.912	630	142	89.545
Colza	19.240	520	37	13	463

Soia	570.900	17.300	33	416	13.725
Girasole	20.650	590	35	14	496
Leguminose e ortaggi					
Fagiolo fresco, fagiolino	61.325	882	70	21	1.474
Pisello fresco	112.094	2.734	41	66	2.695
Patata	521.640	1.288	405	31	12.541
Carota	1.148.400	2.088	550	50	27.610
Cipolla	49.770	158	315	4	1.197
Asparago	36.423	513	71	12	876
Radicchio	89.400	596	150	14	2.149
Fragola (pieno campo)	16.450	47	350	1	395
Cocomero	299.250	855	350	21	7.195
Melone (pieno campo)	166.250	665	250	16	3.997
Pomodoro da industria	5.194.032	7.184	723	173	124.874
Zucca-zucchine (pieno campo)	67.200	240	280	6	1.616
TOTALE	20.441.160	141.878		3.411	491.442

Tabella 40: Produzioni raccolte, superfici investite e rese unitarie della Provincia di Ferrara e nel SIC-ZPS Valli di Comacchio. Fonte dati: Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione di Ferrara.

Ne deriva che la produzione totale nel sito in esame è pari a 491.442 quintali all'anno di seminativi.

Per stimare il valore economico del comparto agricolo all'interno delle Valli di Comacchio si è proceduto ad una stima approssimativa in rapporto ai quintali prodotti a livello locale così stimati e i dati sui prezzi medi annui rilevati dalla Camera di Commercio di Ferrara. L'anno di riferimento dei dati statistici è il 2013.

I prezzi di riferimento sono quelli dei prodotti che rientrano nella classificazione statistica di "seminativi", ossia: cereali, legumi secchi, patata, piante industriali, ortive, fiori e piante ornamentali.

Colture 2013	Superficie in produzione (ha) stima in % sulla superficie tot a seminativo	Produzione sito (q.li) Resa unitarie x sup. del sito	Prezzi medi annui (€/q.li)	Valore della produzione €
Cereali e riso				
Frumento tenero	617	39.490	23,123	913.130
Frumento duro	314	17.881	27,319	488.484
Granoturco ibrido	1.134	119.045	21,47	2.555.899
Orzo	26	1.506	19,442	29.288
Sorgo	105	9.269	22,975	212.950
Riso	216	13.403	40,421	541.779
Colture industriali				0

Barbabietola da zucchero	142	89.545	4	358.181
Colza	13	463	33,85	15.658
Soia	416	13.725	47,207	647.938
Girasole	14	496	33,85	16.805
Leguminose e ortaggi				0
Fagiolo fresco, fagiolino	21	1.474	86	126.795
Pisello fresco	66	2.695	86	231.765
Patata	31	12.541	29	363.694
Carota	50	27.610	21	579.802
Cipolla	4	1.197	20	23.931
Asparago	12	876	179	156.746
Radicchio	14	2.149	60	128.960
Fragola (pieno campo)	1	395	264	104.409
Cocomero	21	7.195	14	100.723
Melone (pieno campo)	16	3.997	35	139.893
Pomodoro da industria	173	124.874	44	5.494.451
Zucca-zucchine (pieno campo)	6	1.616	42	67.856
TOTALE	3.411	491.442		491.442

Tabella 41: Prezzi medi e stima del valore della produzione derivante dal settore agricolo nelle Valli di Comacchio. Fonte dati prezzi: Camera di Commercio di Ferrara.

Il **turismo** nel sito è caratterizzato dalla presenza di aree naturali fruibili, itinerari turistici e la pesca ricreativa.

All'interno del sito sono presenti diversi itinerari turistici creati dall'Ente di Gestione Delta del Po: itinerario turistico ciclabile (1.011,14m) itinerario turistico (1.235,13m) percorso navigabile "Nel mondo dell'anguilla" (3.928,71m) itinerario misto "Nel mondo dell'anguilla" (11.110,87m) itin. turistico "Sulle ali del Cavaliere d'Italia" (18.952,00m) itin. ciclabile "I riflessi della valle" (4.321,15m) itin. pedonale "I riflessi della valle" (4.315,46m) itin. ciclabile "I riflessi della valle" (9.811,65m)




Figura 58: itinerari turistici della Stazione "Valli di Comacchio". Elaborazione GIS ARSIAL.

TABELLA RILEVAZIONE FLUSSI TURISTICI NEL PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA E ZONE DI PERTINENZA														Periodo	
gennaio - dicembre															
L'indagine sui flussi turistici che ogni anno il Parco del Delta esegue, raccogliendo dati da un numero vario di gestori, viene svolta per conoscere l'andamento dei visitatori nell'area protetta e di percepire il grado di preferenza. La raccolta di tali informazioni, seppur non basata su principi statistici, si rivela assai interessante per ottenere una conoscenza che, per quanto semplificata (confronto numerico), indica la frequentazione e l'affluenza dei vari movimenti dei visitatori.															
Delta Comuni del Parco	Centri Visita - Musei - Aree naturalistiche	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Stazione n. 1 Volano-Mesola-Goro	CEA - Museo del Cervio	4.700	5.997	2.294	5.070	8.038	13.956	10.402	12.652	16.156	12.718	8.818	6.197	9.444	7.900
	R.N. Boscone della Mesola Prodotto di mompissa e masep mompisano	26.784	11.477	37.344	22.703	20.435	25.670	19.490	20.785	25.105	14.922	9.700	12.165	10.138	7.222
Stazione n. 2 Centro Storico di Comacchio	Museo del carico della Nave Romana		18.300	12.300	15.818	15.498	14.379	15.138	20.073	14.400	15.620	14.832	13.632	11.591	12.998
	Manifattura dei Marinati					7.194	35.169	34.551	37.119	21.448	21.646	21.340	20.327	18.926	18.039
Stazione n. 3 Valli di Comacchio	Escursione Valli di Comacchio	20.456	22.184	26.510	20.441	chiuso	10.910	17.692	16.929	21.396	21.480	22.050	22.316	20.137	19.581
	Salina di Comacchio						1.599		420	207	508	759		NP	NP
	Percorso Natura (Prato Pozzo)								500	1.000					
Stazione n. 4 Pineta S. Vitale e Piallasse di Ravenna	Itinerari Punta Alberate	5.195	5.350	6.300	5.100	5.080	5.550	3.150	3.750	2.348	2.208	1.913	1.039	1.158	1.182
	Museo Natura "A. Brandolini"						1.373	3.480	1.678	6.560	8.380	9.110	9.907	10.113	10.776
	Centro Visite Palazzone S. Alberto Ca' Vecchia		1.000	2.465	2.399	2.317	2.552	2.661	3.364	2.529					
Stazione n. 5 Pineta di Classe e e Salina di Cervia	Centro Visita Salina di Cervia	7.993	8.273	8.358	chiuso	10.003	16.594	19.482	19.712	22.043	24.163	25.479	26.069	26.583	27.242
	Casa delle Farfalle (Milano Marittima)			26.175	46.292	41.759	40.940	40.614	39.167	38.306	39.346	38.210	39.081	36.516	36.680
	Casa degli Insetti							5.831	22.452	24.175	23.235	21.019	21.976	17.974	16.944
	MUSA Museo del Sale	18.250	19.365	20.651	19.506	18.001	21.454	19.359	21.302	21.518	68.532	84.615	86.423	91.186	90.727
	Basilica S. Apollinare In Classe				293.563	282.885	214.005	258.835	243.648	233.877	209.609	203.005	197.180	178.208	171.085
Stazione n. 6 Campotto di Argenta	Museo delle Valli di Argenta	6.948	8.640	11.468	12.350	17.286	16.335	11.766	11.871	13.331	11.063	11.336	13.043	10.512	8.285
	Museo della Bonifica Salarina						3.901	2.938	3.506	3.030	2.505	3.775	3.402	1.997	2.442
Comune di Ostellato	Museo Civico di Argenta					903	637	701	1057	815	1.008	840	713	377	345
Comune di Alfonsine	MDT Museo del Territorio	3.124	3.250	3.050	chiuso	chiuso	chiuso	1065	3.167	1.500	133	2.408	3.087	3.011	3.096
Comune di Alfonsine	Casa Museo Monti	1.374	1.758	3.806	2.338	2.043	999	396	808	1.088	1.488	1.431	1.318	2.067	1.533
TOTALE		94.824	103.594	162.016	356.392	532.103	332.733	372.326	584.920	560.177	562.895	556.904	531.764	520.622	507.115

Nuove Escursioni		Tipologia	Periodo	2009	Periodo	2010	Periodo	2011	Periodo	2012	Periodo	2013
Tartarughino (ovall Boscone)	Escursioni in pulmino all'interno del bosco della Mesola	Mar-Apr	482	Mar-Set	632	Mar-Ott	747	Mar-Ott	888	Mar-Ott	683	
Bici Boscone	Escursioni in bicicletta all'interno del bosco della Mesola	Apr-Mag		Apr-Mag	161	Apr-Mag	88	Apr-Mag	241	Apr-Mag	140	
Lagunaria boat e Gold	Barca elettrica con partenza da Marina degli Estensi	Apr-Ott	860	Apr-Ott	1.130	Apr-Ott	2.400			Giù-ago		119
Lagunaria Boat	Barca elettrica con partenza da Volano							Apr-Ott	800	Apr-Ott	970	
Boscoforte	Escursioni guidate all'interno dell'oasi	Mag-Nov	960	Apr-Sett	433	Apr-Sett	524	Apr-Sett	647	Mar-Ott	657	
Finestra del Fanticotti	Visite in pulmino a 6 posti in Valle Campo	Giù-Ago	295	Lug-Sett	195	Lug-Sett	193	Lug-Sett	129	Lug-Sett	147	
Mofobarca Carcana	Escursioni all'interno dell'oasi del Mezzanino fino al Faro di Goro					Apr-Ago	580	Apr-Ago	320	Apr-Ott	390	
Pascaturismo Corona	Le escursioni si effettuano da marzo a novembre					Apr-Ago	200	Apr-Ago	100			
Motoscafo Alessio	Escursioni all'interno dell'oasi del Mezzanino fino al Faro di Goro									Apr-Ott	510	
Pesce di legno	Barca elettrica a							Mar-Ott	371	Apr-Sett	155	
Anse Vallive di Porto	Escursioni all'interno dell'oasi				Gen-Dic	2.216	Gen-Dic	NP	Gen-Dic		1.584	

Note importanti/Legenda

- NP Dati non pervenuti
- CEA - Museo del Cervio Il dato comprende i biglietti di ingresso e le presenze gratuite Fiera dell'Asparago e Sapori di Autunno
Per l'anno 2010 il Castello di Mesola è stato chiuso dal luglio a settembre per lavori di restauro
Per l'anno 2011 il Castello di Mesola è stato parzialmente aperto per nuovi allestimenti
- Boscone della Mesola Il dato è relativo SOLO ai visitatori paganti
- Manifattura dei Marinati Il Centro Visita Manifattura dei Marinati è divenuto a pagamento dal 2008
- Valli di Comacchio Le escursioni si effettuano da marzo a novembre
- Percorso Natura (Pr. Pozzo) Dati non pervenuti
- Punta Alberate I dati si riferiscono alle sole prenotazioni presso l'ufficio Ambiente del Comune di Ravenna marzo-giugno
- Centro Visite Palazzone S. Alberto Dal 2009 i dati dei visitatori sono assommati con il Museo Natura
- Museo delle Valli di Argenta Il dato assomma i visitatori dell'ecomuseo (Museo delle Valli, Valli di Argenta e attività di Educaz. ambientale)
- Casa delle Farfalle Apertura da marzo a ottobre
- Casa degli Insetti Inaugurato nel 2006 con apertura da marzo a ottobre
- CV Salina di Cervia Apertura regolare da marzo a ottobre, su prenotazione negli altri mesi
- Ca' Vecchia Base logistica per escursioni nella Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna: aperto marzo a giugno e da settembre a ottobre
- Cubo Magico Bevanelia Il dato tirato si riferisce ai mesi aprile e maggio
- E' stato inaugurato il 24/03/2012

Caccia

Non è semplice stimare le entrate derivanti dal rilascio del tesserino della pesca per il comparto delle Valli di Comacchio.

Per dare una misura economica e monetaria dell'impatto delle principali attività economiche sul sistema economico vallivo:

Attività	Superficie interessata (ha)	Indotto economico in € (Valore)
Attività agricola	3.411	491.442
Vallicoltura ¹	12.264	116.670
Molluschicoltura ²	97,77	4.500.000
Turismo	16.780	195.810
Caccia		

1: stima del comparto derivante dai dati di pesca delle valli pubbliche; mancano i dati relativi alla pesca nelle valli private. 2 In assenza di dati economici ufficiali si stima un prezzo medio alla produzione di €2,80/Kg.




Figura 59: suddivisione della superficie del SIC-ZPS Valli di Comacchio per attività economica




Figura 60: suddivisione dell'indotto economico del SIC-ZPS delle Valli di Comacchio per attività economica

3.5 Inventario degli interventi, progetti ed investimenti delle Valli di Comacchio

Di seguito una tabella degli interventi e degli investimenti realizzati/sostenuti nelle Valli di Comacchio dal 1984 ad oggi. Ogni intervento è elencato riportando il titolo della legge che ne ha permesso il finanziamento, il titolo del progetto e una breve descrizione dell'oggetto degli interventi e dei relativi importi dei lavori.

In linea generale si può commentare che tutti gli interventi realizzati hanno avuto come scopo quello di perseguire una migliore circolazione idraulica delle acque sia all'interno delle valli, che nello scambio reciproco con le idrografie esterne. Molti degli interventi eseguiti hanno il carattere di manutenzione dei presidi di sponda, di risezionamento di canali e sublagunari esistenti, di sostituzione di paratoie di chiaviche, di ricostruzione di argini andati perduti per mancata manutenzione, ecc.

Anno	Titolo progetto/finanziamento	Descrizione intervento	Importo €
<i>Periodo di gestione delle valli da parte della S.I. VAL. CO. S.p.A.</i>			
1984	Capitolo I° MAF "10/09/1984 - Progetto per lo sviluppo della piscicoltura di Valle Campo"	Formazione del canale Pegoraro-Campo (quello che costeggia il limite occidentale delle saline) con la costruzione di un argine di delimitazione lungo 2399m; costruzione di due trezze di 17 luci. Periodo di realizzazione: 1986/1988.	671.484
1984	Capitolo II° MAF "Formazione di bacini di allevamento semintensivo"	Costruzione di un argine lungo 2052m da canale Ungola a canale Pegoraro-Campo per formare i bacini per gli allevamenti semintensivi (posti a nord di valle Campo); formazione di canali sublagunari e covole per complessivi 9.520m e risezionamento delle covole esistenti per 11.770m complessivi; realizzazione di 5 manufatti (trezze di regolazione dei flussi d'acqua a 4 luci in c.a.), uno per ogni bacino di semintensivo; realizzazione di 3 manufatti di scarico delle acque in valle a 4 tubi • 800, e 4 manufatti di scarico a 2 tubi • 800. Periodo di realizzazione: 1986/88.	961.023
1984	Capitolo III° MAF "Canale Circondariale Valle Campo e manufatti"	Escavo di un canale sublagunare con draga refluyente per 5.800m, da Confina a Guarone, interno a valle Campo; realizzazione di due trezze di comunicazione tra Valle Campo e Valle Lido di Magnavacca (trezza di Paisolo a 10 luci e Trezza di Guardone a 9 luci). Periodo di realizzazione: anno 1986.	277.441
1984	Capitolo IV°	Interventi solo riguardo agli allevamenti intensivi; alcuni interventi dedicati all'assetto idraulico degli impianti intensivi; in questo censimento non vengono considerati.	
1984	Capitolo V°	Sistemazione bacini degli impianti intensivi e adeguamento delle strutture di questi impianti. Fondi di spesa anche per attrezzature. Periodo di realizzazione e di investimenti: 1986-1988.	921.282
<i>Con il Capitolo V° sono terminati i finanziamenti denominati M.A.F.</i>			
1984	Realizzazione delle peschiere di sverno nella Stazione da Pesca di	Interventi di sistemazione delle aree di allevamento estensivo; realizzazione delle opere e acquisto mezzi. Periodo di realizzazione: 1986/1987.	1.084.559

	Confina; VI° e VII° Stralcio		
Anno	Titolo progetto/finanziamento	Descrizione intervento	Importo €
	Esecutivo - L.R. n° 53/76.		
<i>Da questo punto i finanziamenti per gli interventi nelle valli vengono erogati in virtù della Legge Regionale n° 33 del 06/11/87</i>			
1987	Legge Regionale 33/87 art. 4.	Interventi di manutenzione straordinaria alle arginature perimetrali di Valle Campo (lavori per la formazione dei presidi di sponda dell'argine orientale in terra di valle Campo, nel tratto da Canale Confina a Canale Bellocchio, per una lunghezza di 2.086m, eseguito con presidio in palificata di castagno e costruzione di un rilevato arginale); ripristino argine perimetrale sud Valle Campo da Chiavica Guarone all'altezza dell'appostamento di Paisolo Vecchio, per una lunghezza di 2.357m; risagomatura della sommità arginale e ripristino della berma in sasso. Periodo di realizzazione: 1988/1999.	672.014
1988	Legge Regionale 33/87 art. 4.	Ripristino dell'argine perimetrale di Valle Campo nel tratto Chiavica Guarone-Canale Ungola per una lunghezza di 2.713m; ripristino tratto arginatura tra appostamento Paisolo Vecchio-Canale Bellocchio per una lunghezza di 442 m; ripristino argine perimetrale Nord valle Scagna (presidio lato valle in pali e fascinotti e risagomatura della sommità arginale) per una lunghezza di 630m; ripristino arginature perimetrali settentrionali di valle Campo, nel tratto che va dall'impianto pilota fino a Covola dell'Ortazzo, lungo 478m.	565.882
1989	Legge Regionale 33/87 art. 4.	Ripristino dell'argine perimetrale settentrionale di valle Campo, tratto argine Ussarola (m. 727 presidi in pali e fascinotti), tratto Ortazzo per 429m, tratto argine Marano (m 720), tratto Argine della Frasca (m. 536); ripristino argine perimetrale meridionale di valle Campo da Paisolo Vecchio a Canale Bellocchio, lato valle Lido di Magnavacca, per una lunghezza di 1.178m; risezionamento di un tratto di sublagunare, da Casone Serilla a Canale Foce Donnabuona, per una lunghezza di m 989.	550.078

1990	Legge Regionale 33/87 art. 4.	Riescavo canalizzazioni perimetrali sublagunari nordoccidentali di Valle Campo, consistenti nel ripristino del canale sublagunare da Chiavica Guarone a Canale Ungola (lunghezza di 3.842m) e da Canale Ungola a Covola Morta (lunghezza 1.618m); ripristino arginature perimetrali settentrionali Valle Campo, nel tratto Valletta Ussarola il presidio di sponda è stato fatto in legname, ha riguardato la sponda interna, per una lunghezza di 710m; nel tratto argine meridionale-valle Campo, zona dosso Paisolo Vecchio, risagomatura della sommità arginale e ripristino dei presidi in sasso, il tutto per una lunghezza di 130m; gli stessi lavori sono stati fatti nel tratto zona dossi dell'Ungola per una lunghezza di 996m.	574.197
1991	Legge Regionale 33/87 art. 4.	Ripristino arginature perimetrali settentrionali di valle Campo, sponda interna valletta Ortazzo (per una lunghezza di 405m); ripristino argine perimetrale valle Campo tratto Curva Angeli - chiavica Guarone - Canale Ungola (per una lunghezza di 4.009m), sponda lato Valle Campo; ripristino di canale sublagunare con draga refluyente nel tratto da canale Campo fino alla covola Marano e covola Ussarola,	533.861
Anno	Titolo progetto/finanziamento	Descrizione intervento	Importo €
		per un'estensione di 1.332m; ripristino arginature terminali canale Ungola, con presidio in doppia fila di pali e fascinotti, per una lunghezza di 865m; ripristino argine sud del canale Bellocchio, nel tratto tra l'appostamento di Paisolo Nuovo fino al Varco della Crociata, per una lunghezza di 1.104m.	
1992	Legge Regionale 33/87 art. 4.	Completamento del riescavo di canalizzazioni perimetrali sublagunari nord-occidentali di valle Campo; tratto dalla Covola delle Bandiere all'intersezione con canale Campo, per una lunghezza di 1.479m; completamento del riescavo di canalizzazioni perimetrali sublagunari nord-orientali di valle Campo; tratto dalla Covola Marano alla doppia-trezza di Confina, per una lunghezza di 1.608m; completamento del ripristino delle arginature perimetrali settentrionali di Valle Campo, dell'argine del Triangolo sponda sud, con presidi di pali di legname e fascinotti, per una lunghezza di 602 m; presidi di sponda della penisola di Sant'Alberto per una lunghezza di 145m (doppio presidio in pali di castagno); ricostruzione presidi di sponda perimetrali dell'isola della Punta per una lunghezza di 114m; ripristino e consolidamento del tratto terminale lato valle della canaletta Scirocca (da Chiavica Volta Scirocco) con presidi in legname e berma in pietrame per 290 m di lunghezza; prolungamento argine sud canale Bellocchio tratto dal Varco della Crociata verso Paisolo Vecchio per una lunghezza di 500m; argine Foce-Donnabuona, tratto iniziale sponda sud con presidio doppia fila di pali e fascine, in legname, per una lunghezza di 634m.	526.941

1993	Legge Regionale 33/87 art. 4.	Riescavo completo del tratto terminale e della foce a mare del canale Gobbino per una lunghezza di 460m; riescavo parziale dell'asta valliva del canale Bellocchio, per una lunghezza di 2000 m, realizzato con draga refluyente; opere manutentorie di presidio del canale Foce – Donnabuona, sponda Sud; presidi su entrambe le sponde per una lunghezza di 3.108m, eseguito con palificata in doppia fila di pali di castagno e fascine; opere manutentorie di presidio alle arginature del canale Bellocchio, sponda sud; tratto da Varco della Crociata verso Paisolo Vecchio, per una lunghezza di 169m.	511.654
<i>La S.I.VAL.CO è stata liquidata dal 30/07/92 al 31/12/99. Inizia il periodo di gestione delle valli da parte del Consorzio Speciale Azienda Valli di Comacchio.</i>			
1995	Legge regionale n° 06 art. 2.1.b. del 4/02/1994. Esercizio del Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio.	Completamento del riescavo dell'asta valliva del canale Bellocchio nel tratto da Paisolo Vecchio fino alla curva degli Angeli, per una lunghezza 2.245m; riescavo del sublagunare, per un tratto che va dal varco della Crociaia in direzione sud per 725m; opere di presidio sul canale Foce-Donna Buona, sponda sud, per una lunghezza di 300m; opere manutentorie di presidio delle arginature del Canale Ungola, sponde interne, per una lunghezza di 4.127m, realizzato con opere di presidio in legname, telo e fascine. Le opere sono state iniziate il 12/12/95 e sono state completate tra il 1996 ed il 1997.	384.244
Anno	Titolo progetto/finanziamento	Descrizione intervento	Importo €
1998	Legge regionale n° 6 art. 2.1.b. del 4/02/1994. Esercizio del Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio.	Manutenzione straordinaria dell'argine orientale di valle Campo nel tratto Confina-Bellocchio, lunghezza 2.086m; completamento opere manutentorie di presidio dell'arginatura del Canale Ungola, sponde interne, per una lunghezza di 1.625m, realizzato con presidi in legname; riescavo di canale sublagunare di collegamento fra il canale Ungola ed il canale Foce, per una lunghezza di 1.000m; riescavo parziale del tratto terminale del canale Gobbino per 420 m, con ripristino della officiosità idraulica della foce a mare.	343.237

1999	Legge regionale n° 6 art. 2.1.b. del 4/02/1994. Esercizio del Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio.	<p>Manutenzione straordinaria dell'argine orientale di Valle Campo, tratto da Canale Confina a Canale Bellocchio, completamento riferito alla posa e sostituzione di geotessile degradato e di listelli in larice di contenimento, su un tratto di 956m di lunghezza;</p> <p>completamento presidi argine sud canale Foce – Donnabuona; lunghezza 434m; ripristino con legname e fascinotti dei presidi perimetrali dei dossi su cui sorgono i casoni di valle Cocalino, Pegoraro e Serilla, per un totale di 887m di lunghezza di presidi; opere manutentorie di conservazione di presidi esistenti (realizzati da S.I.VAL.CO negli anni 1990/1993), comprendenti l'argine sud del canale Bellocchio, per una lunghezza di 2.677m, l'argine del canale Foce - Donnabuona per una lunghezza di 2.292m e gli argini interni del canale Ungola, per un tratto lungo 865m; tratto di presidio sul canale di collegamento Valle Fattibello – canale della Foce, comprensivo di movimenti terra; il presidio di sponda è stato realizzato per una lunghezza di 319m ed è stato eseguito in legname.</p>	407.639
2000	Legge regionale n° 6 art. 2.1.b. del 4/02/1994. Esercizio del Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio.	<p>Nuova arginatura in destra del canale sublagunare Foce, a perimetrazione dell'ex bacino di Valle Cona, in parallelo al canale Foce Donnabuona, per una lunghezza di 395m; argine di nuova realizzazione con presidi in legname e fascinotti e riempimento in terra; realizzazione, nel bacino arginato ottenuto, di 7 dossi affioranti per 1500 mq complessivi per favorire la nidificazione ed il popolamento di varie specie di uccelli; dotazione di questo bacino di 3 piccoli manufatti in c.a. a 2 luci per la regimazione idraulica;</p> <p>ricostruzione del Dosso Storico Pugnolino, per una dimensione di circa 380m di lunghezza massima con larghezza variabile da 10 a 30m; perimetro di 850m; dosso in sponda presidiato da una palificata perimetrale in pali di contenimento; movimentazione terra pari a circa 9.000mc, per realizzare il riempimento; manutenzione straordinaria di presidi esistenti, per una lunghezza di 795m sul canale del lavoriero di Bellocchio, e per una lunghezza di 237m sull'arginatura del canale FattibelloFoce; presidi in legname, telo e fascine;</p> <p>manutenzioni conservative sul canale Foce-Donnabuona dei presidi esistenti per un tratto di 1480m</p>	363.534
Anno	Titolo progetto/finanziamento	Descrizione intervento	Importo €

2001	<p>Legge regionale n° 6 art. 2.1.b. del 4/02/1994.</p> <p>Esercizio del Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio.</p>	<p>Canale Fattibello – Foce ml 430</p> <p>Canale Foce – Donnabuona ml 70</p> <p>Appostamento Fosse ml 50</p> <p>Argine Campo ml 220</p> <p>Isola della Punta ml 120</p> <p>Canale Ungola ml 5.600</p> <p>Argine Scagna ml 1.230</p> <p>Ricostruzione chiavica a 8 luci di Bellocchio (PSE 98)</p> <p>Ricostruzione chiavica a 4 luci di Confina (PSE 98)</p> <p>Stazione da pesca di Bellocchio</p> <p>Stazione da pesca di Confina</p> <p>Appostamento Paisolo</p> <p>Appostamento Umana</p> <p>Opere di rinaturalizzazione area di Foce</p>	815.485
<p><i>Altri interventi sono stati eseguiti dal 1998, a seguito di finanziamenti derivati da sottoprogrammi dell'Obiettivo 5b.</i></p>			
1998	<p>Riassetto infrastrutturale delle valli di Comacchio a fini di recupero ambientale e di valorizzazione economica - Ripristino officiosità idraulica stazione Foce - Valle Fattibello. Progetto definitivo per la sistemazione del nodo idraulico di Foce (interventi strutturali comunitari a titolo dell'obiettivo 5b – sottoprogramma n. 1” valorizzazione delle risorse agricole e delle zone umide” misura n. 8 “riassetto infrastrutturale delle zone umide”.</p> <p>Il progetto è datato giugno 1997, mentre i lavori sono stati fatti nel 1998.</p>	<p>Realizzazione di opere idrauliche: costruzione della traversa mobile;</p> <p>risezionamento del canale interno;</p> <p>griglia di protezione a valle sul canale di scarico; scavi di raccordo ai canali sublagunari esterni e utilizzazione delle terre scavate per la formazione delle barene.</p>	387.343

1998	<p>Riassetto infrastrutturale delle Valli di Comacchio a fini di recupero ambientale e valorizzazione economica - manutenzione straordinaria del canale sublagunare Foce-Caldirola. (interventi strutturali comunitari a titolo dell'obiettivo 5b – sottoprogramma n. 1 "valorizzazione delle risorse agricole e delle</p>	<p>Realizzazione opere idrauliche: spurgo canale che dalla chiavica Caldirola va a Foce e passa per Casone Carpena, Casone Fossa di Porto, Casone Donnabuona e Stazione Foce; dal canale si diramano inoltre vari sublagunari verso il largo delle valli; lunghezza complessiva dei canali sublagunari oggetto di intervento: 5.925m.</p>	305.433
	<p>zone umide" misura n. 8 "riassetto infrastrutturale delle zone umide". Il progetto è datato 30/01/1997.</p>		
<p><i>Altri progetti sono stati presentati dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ferrara, sono:</i></p>			
1989	<p>Risanamento del Delta del Po - progetto per il ripristino e la valorizzazione ecologica del complesso vallivo di Comacchio per l'attuazione del Parco del Delta del Po. Finanziamento derivato dal <i>Fondo Investimento ed Occupazione 1984</i>.</p>	<p>Opere per il ripristino dell'efficienza della canalizzazione di collegamento con il mare (apertura della foce del canale Gobbino e stabilizzazione della bocca di presa; riescavo e risezionamento del canale Gobbino, del canale allacciante Confina-Gobbino, del canale Confina; apertura della foce del canale Logonovo e riescavo e risezionamento dello stesso canale; riescavo del canale Saline; riescavo e risezionamento del canale Ungola; riescavo dei canali sublagunari in valle Fattibello; sistemazioni spondali lungo il canale Fosse-Foce; realizzazione di cinque stazioni idrometrografiche); opere per il potenziamento della derivazione di acqua dal fiume Reno (costruzione di due batterie di quattro sifoni ciascuna per la presa da Reno; realizzazione di due canali - comprese le relative arginature - per il trasferimento delle acque dolci all'interno delle valli). Il progetto è datato 31/10/1989.</p>	(non reperito)
1991	<p>Riassetto idraulico di valle Molino. Finanziamento derivato dalla Legge 910 del 22.12.86 - art. 7 comma 5 e Decreto Ministero AA.FF. n. 7883 Div. XV del 19/11/91</p>	<p>Costruzione di un canale sublagunare circondariale; costruzione di un argine di separazione tra valle Molino ed il canale di scarico dell'impianto idrovoro di Guagnino; realizzazione di due chiaviche per il collegamento tra valle Molino ed il canale di scarico a mare; ricostruzione di barene e dossi con piantumazione di essenze autoctone.</p>	732.852
<p>Cessa attività Azienda Speciale Valli di Comacchio, che viene accorpata al Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Legge regionale n° 38 art. 41 del 23/12/2002 attribuisce al Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna il finanziamento per l'esercizio delle funzioni prima svolte dal Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio, a far tempo dal 01/01/03</p>			

2002	Programma Manutenzioni Straordinarie.		714.666
2003	Programma Manutenzioni Straordinarie.		447.551
2004	Programma Manutenzioni Straordinarie.		560.000
2005	Programma Manutenzioni Straordinarie.		398.564
Programmi operativi annuali – piano ordinario di gestione			
2003	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 730.078,27) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 583.227,22) III – Gestione manutenzione straordinaria (€ 601.508,57) IV – Monitoraggio e valorizzazione (€ 229.185,94)	2.144.000 (importo consuntivo) a
2004	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 654.541,56) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 551.001,96) III – Gestione manutenzione straordinaria (€ 627.200,00) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 114.634,44) V – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 196.622,04)	2.144.000 (importo consuntivo) a
Anno	Titolo progetto/finanziamento	Descrizione intervento	Importo €
2005	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 536.000,00) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 440.131,32) III – Gestione manutenzione straordinaria (€ 446.392,00) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 162.622,08) V – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 490.246,60)	2.075.392 (importo consuntivo) a
2006	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 226.146,40) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 477.755,28)	1.602.410 (importo consuntivo) a

		IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 97.350,12) V – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 801.158,20)	
2007	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 266.501,38) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 486.412,06) III – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 770.097,71) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€79.399,00)	1.602.410 (importo consuntivo) a
2008	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 273.543,93) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 507.898,56) III – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 738.851,30) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 82.116,37)	1.602.410 (importo consuntivo) a
2009	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 267.036,48) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 644.202,31) III – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 600.906,78) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 90.264,60)	1.602.410 (importo consuntivo) a
2010	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 242.510,15) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 542.613,39) III – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 725.575,17) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 91.711,45)	1.602.410 (importo consuntivo) a
2011	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 201.694,66) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 458.226,11) III – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 853.024,50) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 89.464,89)	1.602.410 (importo consuntivo) a

Anno	Titolo progetto/finanziamento	Descrizione intervento	Importo €
2012	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 189.280,00) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 393.120,00) III – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 925.345,20) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 94.664,96)	1.602.410 (importo stanziato – programma in fase di realizzazione)
2013	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 117.520,00) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 238.130,16) III – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 746.720,00) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 79.040,00)	1.181.410 (importo stanziato – programma in fase di realizzazione)
2013	Programma Operativo - integrazione	III – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 233.069,49) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 16.930,51)	250.000 (importo stanziato – programma in fase di realizzazione)
2014	Programma Operativo	I – Gestione idraulica e vigilanza generale (€ 125.840,00) II – Gestione manutenzione ordinaria (€ 206.130,16) III – Ripristino e valorizzazione ecologica (€ 907.920,00) IV – Monitoraggio e mantenimento delle specie di flora e avifauna protette (€ 91.520,00)	1.331.410 (importo stanziato – programma in fase di realizzazione)
Progetti LIFE – interventi straordinari			
2001 - 2006	LIFE00NATIT7215	ripristino del comparto produttivo artigianale nella porzione sud orientale della Salina; ripristino della funzionalità idraulica della Salina e dei dossi per la nidificazione dei Laridae e Sternidae; demolizione capannone in cemento armato e cemento amianto di mq 300; rimozione m 3200 di linee elettriche a bassa tensione e relativi tralicci di sostegno; interrimento di m 600 di linea elettrica sostitutiva a bassa tensione; risanamento consolidativo dell'edificio dell'ex-centro aziendale della Salina e sua adeguamento alla nuova destinazione d'uso come Centro Operativo di monitoraggio ambientale e divulgazione scientifica, nonché come punto di accoglienza per i visitatori.	€ 1.597.143 40% CE 50% Regione ER 10% Parco

		Comprensivo delle attività di progettazione, monitoraggio ecologici e attività di divulgazione.	
2010-2014	LIFE09NATIT00110	<p>Miglioramento della circolazione idraulica dei bacini principali creazione di nuovi siti di nidificazione di specie target di uccelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Riescavo del tratto terminale del canale Fattibello: per migliorare l'efficienza idraulica davanti al nuovo manufatto a 4 luci che mette in comunicazione le valli con il mare, è un tratto di circa 400 m, si ipotizza un canale largo 20 m, con una profondità di scavo di circa 1 m, per un totale quindi di 8.000 mc. Il terreno escavato sarà depositato entro aree delimitate già presenti, formando nuovi dossi per l'avifauna, tali aree saranno rivestite di telo geotessile per il contenimento del terreno, il canale sarà segnalato con bitte. 2) Riescavo di tratti del Canale Ungola: per una lunghezza complessiva dell'intervento di circa 2km; si ipotizza uno scavo di almeno 8 m di larghezza per una profondità media di 1 m, e la creazione di dossi con il materiale di risulta. 3) Riescavo del canale Foce: per una lunghezza di circa 2,3 km (dalla chiavica di Foce al varco) si prevede una profondità media di scavo pari a 1 m per una larghezza di 15 m. Totale circa 30.000 mc di terreno da scavare con la draga ed utilizzare per la formazione dei dossi e ricaricare le già presenti arginature di Valle Cona. 4) Riescavo del canale Serilla-Varco: con lunghezza stimata di 1,1 km larghezza 20 m per una profondità media di 1,301,50 m: totale 33.000 mc con terreno da utilizzare per ricaricare il dosso delle Povine e formare nuovi dossi per l'avifauna nei relitti di Valle Cona; 5) Realizzazione di 2 sublagunari di lunghezza 0,7 km ciascuno, larghi 20 m. Da una prima stima su carte batimetriche in nostro possesso si quantifica in circa 40.000 mc il volume di terra da spostare e depositare a rinfianco dei residui dell'argine presente per la formazione di dossi per l'avifauna; 6) Ripristino della chiavica Leonarda che, insieme ai sifoni Casalino e Caso di Guarda permettono di attingere acqua del fiume Reno; 7) Manutenzione straordinaria sulla chiavica di Caldirolo la quale consente lo scarico delle acque nel canale Fosse Foce, completando così il sistema di circolazione nelle grandi valli. <p>Ripristino dosso storico per nidificazione specie target uccelli;</p> <p>Ripristino efficienza idraulica Valle Zavalea e del prato Barenicolo</p> <p>Attività divulgative: Elaborazione pagine web, installazione di pannelli informativi; Divulgazione sui Mass Media, educational tour e archivio</p>	<p>€ 2.482.000</p> <p>50% CE</p> <p>50% Parco tramite Programmi operativi Valle.</p>

		<p>documentaristico; Attività di educazione ambientale; Incremento sensibilità comunità locali alla conservazione dei siti Rete Natura2000; Pubblicazione tecnica e divulgativa sui risultati; Workshop finale divulgativo del progetto;</p> <p>monitoraggio della qualità delle acque, dell'avifauna, erpetofauna, floristico-vegetazionale e degli habitat, ed aggiornamento GIS</p>	
--	--	--	--

3.6 Inventario dei piani, progetti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

Il riferimento programmatico dell'Ente di Gestione è il Piano Strategico del Parco 2014-2017 i cui obiettivi vengono riportati nella seguente tabella (modificata in sede di definizione del documento programmatico dei possibili finanziamenti per l'attuazione del piano strategico)

OBIETTIVI STRATEGICI (Piano Strategico dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po)
a) Promuovere il miglioramento della qualità dei corpi idrici, limitando e regolamentando i prelievi.
b) Incentivare la forestazione per creare le TRACCE dei CORRIDOI ecologici sia per rigenerare gli "Habitat della RETE NATURA 2000" che per immagazzinare CO2.
c) Incrementare le zone umide costiere sia per contrastare il cuneo salino che per aumentare la sicurezza idraulica.
d) Promuovere azioni di contenimento delle specie faunistiche in soprannumero per favorire il mantenimento di specie tipiche ma meno adattabili ai mutamenti climatici in corso.
f) Sviluppare una crescente azione di sensibilizzazione e informazione circa il VALORE del patrimonio naturale e culturale nel DELTA, attraverso le attività e le visite guidate organizzate dai CENTRI VISITA.
g) Rafforzare il legame con il mondo del VOLONTARIATO, sia nel campo della ricerca, della vigilanza, della valorizzazione degli ambienti naturali e con gli Enti che gestiscono direttamente il sistema complesso e articolato dell'ACQUA.
h) Per rendere efficaci le azioni sia di conservazione del sistema naturale che di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale, consolidare il rapporto con l'Ente di Gestione del Delta Veneto, attraverso uno strumento normativo/organizzativo capace di conferire un più elevato livello di coordinamento alla pianificazione e alla programmazione di Area Vasta, che "capitalizzi" il lavoro fatto per la recente candidatura del DELTA del PO come MAB "RISERVA della BIOSFERA - UNESCO".
i) Valorizzazione delle risorse ambientali/culturali e promozione delle attività produttive e turistiche locali sostenibili.
l) Attuazione degli strumenti gestionali della Rete Natura 2000.
e) Promuovere il sostegno, con interventi strutturali e appositi indennizzi, agli operatori privati del settore agricolo, della acquacoltura/pesca e della ospitalità turistica che si impegnino a rispettare le MISURE di CONSERVAZIONE nei SITI della NATURA 2000.

A completamento degli obiettivi ed attività individuate nel piano strategico, si riportano gli obiettivi e le azioni individuate nel:

- Accordo territoriale (Approvato con Delibera di CE n. 45/2014)
- Action Plan -MAB- candidatura "Riserva di Biosfera Uomo, Natura e Sviluppo – PO DELTA"

Accordo Territoriale

È stato esaminato l'Accordo Territoriale tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Comacchio e Ente di Gestione dei Parchi e della Biodiversità - Delta del Po "Progetto Speciale partnership pubblico-privata per la rigenerazione turistica e ambientale della Costa", promosso ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/24 marzo 2000, approvato con Delibera di CE n. 45/2014. L'oggetto dell'accordo prevede: *"la realizzazione di un programma di interventi di riqualificazione territoriale, di rigenerazione e riorganizzazione urbana in grado di supportare la crescita del territorio comacchiese a partire dal polo portuale di Porto Garibaldi, porta di ingresso dell'Idrovia Ferrarese, oltre che dai valori culturali del Centro Storico, e di creare le basi per una differente offerta turistica, improntata alla valorizzazione delle qualità ambientali del litorale comacchiese, coordinando ed adeguando in tal senso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, finanziando congiuntamente l'avvio del programma e definendo le priorità di intervento a valere sulle risorse finanziarie regionali, nazionali ed europee di prossima programmazione."* Sono stati individuati obiettivi, azioni e il riferimento alle fonti finanziarie. Di seguito la tabella sintetica (art. 4 Accordo).

OBIETTIVI	AZIONI
1 "riordino del sistema idraulico dei Lidi nord con eliminazione delle criticità nelle reti di allontanamento delle acque meteoriche e miglioramento complessivo della qualità delle acque superficiali che recapitano nel sistema vallivo e nelle acque marine costiere."	<p>1.1. Incremento della dotazione ambientale tra Garibaldi Porto e Comacchio (Valle Capre nord e parte sud-orientale di Valle Isola) anche con funzioni di regolazione idraulica e di abbattimento dell'apporto di nutrienti in mare.</p> <p>1.2. Messa in sicurezza idraulica del comparto nord dei Lidi di Comacchio, con la predisposizione di azioni a medio termine (casce di assorbimento delle punte critiche) e lungo termine (separazione delle reti urbane per acque reflue).</p>
2. "riqualificazione e riorganizzazione degli ambiti urbani di Porto Garibaldi e di Lido degli Estensi..."	<p>2.1. Recupero al servizio del porto e delle sue funzioni delle aree urbanizzate in sinistra del Navigabile (Cercom e altre, nella parte nord della ex - Valle Capre)</p> <p>2.2. Consolidamento della qualità ambientale tra Porto Garibaldi e Comacchio (Valle Molino e residui di Valle Raibosola) con recupero dei residui di naturalità e connessione delle reti per la mobilità lenta e lo sviluppo della "cittadella dello sport" all'interno dello stesso quartiere Raibosola.</p>
3. "connessione funzionale di Porto Garibaldi con il centro storico di Comacchio..."	<p>3.1. Gestione in PPP delle nuove darsene gemelle, con attività commerciali, ricettive, turistiche e portuali e di supporto la mondo nautico.</p> <p>3.2 Valorizzazione degli immobili ex-Enaoli, con realizzazione di un polo di servizi per i mestieri di mare e per la formazione di alta specializzazione, integrato con servizi pubblici e privati di settore, con parziale alienazione delle stesse aree.</p> <p>3.3 Realizzazione a Comacchio di nuovo plesso per scuole superiori, in sostituzione del "Remo Brindisi"</p> <p>3.4 Valorizzazione area squero, a Lido Estensi, per iniziative private di nuova offerta ricettiva e per incremento dei servizi alla navigazione turistica sia marittima che in acque interne</p>

OBIETTIVI	AZIONI
<p>4. “ammodernamento dell’offerta turistica lungo l’asse Comacchio –Porto Garibaldi...”</p>	<p>4.1. Realizzazione di interventi di nuova ricettività turistica prevalentemente all’aria aperta nel comparto a nord di Porto Garibaldi, ovvero sulla restante parte del territorio, da parte di altre imprese turistiche già insediate sulla costa di Comacchio che attivino, nel periodo di validità del presente Accordo, progetti di sviluppo aziendale di rilievo strutturale per l’assetto dell’offerta turistica dei Lidi di Comacchio.</p> <p>4.2. Ricostruzione del sistema dunoso costiero tra Porto Garibaldi e Lido degli Scacchi e alleggerimento dell’arenile urbanizzato</p> <p>4.3. Riorganizzazione della viabilità di accesso a Porto Garibaldi da nord e di collegamento con i Lidi Scacchi e Pomposa, con realizzazione di una rete per la mobilità leggera tra Porto Garibaldi e i Lidi Nord</p> <p>4.4. “Vivere la Valle e il Centro Storico” miglioramento della qualità delle acque nei bacini vallivi, valorizzazione della pesca tradizionale, incremento di nuovi servizi per il turismo ad elevata motivazione nel sistema museale e nelle acque del Centro Storico e nel circuito dei Casoni di Valle.</p>

Fra tutte le azioni individuate l’Ente – Delta Po ha un ruolo più attivo nel perseguimento dell’obiettivo 4, ed in particolare nella realizzazione delle azioni 4.2 e 4.4. Queste azioni sono state infatti comprese nel Piano Strategico del Parco.

Action Plan Candidatura MAB


Sono state esaminate tutte le azioni dell’AP del fascicolo di candidatura a Riserva della Biosfera MAB, proposte congiuntamente dai due Parchi regionali E-R e Veneto e di seguito riportate in modo sintetico e suddivise in assi strategici e in obiettivi generali (per la versione integrale dell’AP si rinvia ai documenti originali, presenti agli atti). Gli obiettivi del MAB sono comunque stati considerate nello sviluppo delle diverse progettualità dell’Ente ed in particolare nei progetti dove è auspicabile la partnership con l’Ente Delta del Po Veneto.

Assi Strategici	Obiettivi generali
Qualità ambientale	Qualità Territoriale Protezione dai rischi
Consapevolezza Ambientale Identità territoriale Ricerca innovazione	Educazione ambientale Identità territoriale Ricerca, Innovazioni
Sviluppo economico-sociale sostenibile	Funzionalità ecologica ed ecosistemica: conservazione od incremento del valore ecosistemico dell’area perseguimento del massimo valore aggiunto locale Pianificazione energetica territoriale Valorizzazione dei prodotti e servizi dell’area Comunicazione e divulgazione

<p>Contratto di Fiume o foce</p>	<p>Miglioramento della qualità ambientale e dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali e degli ecosistemi di transizione</p> <p>Maggiore integrazione fra le politiche di settore (politiche dell'agricoltura, della pesca, del turismo, l'energetica e dei trasporti), nel coordinamento con gli strumenti di pianificazione e programmazione esistente e/o in previsione (nuova programmazione 2014-2020)</p>
<p>Gestione integrata delle Zone Costiere</p>	<p>Salvaguardia della costa Vivificazione delle lagune</p>

3.7 Componenti archeologiche, architettoniche, culturali e paesaggistiche

Il sito si trova all'interno dell'unità di paesaggio "Delle Valli" che, per la Provincia di Ferrara è individuato con l'unità di paesaggio n°7, e, per la provincia di Ravenna fa riferimento all'unità di paesaggio n°1.



L'Unità di Paesaggio è definita come "l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali".

Il territorio della provincia di Ferrara è stato individuato dal PTPR con le Unità di Paesaggio "1 costa nord", "3-bonifiche ferraresi" e "5-bonifiche estensi") e a sua volta il PTCP della provincia di Ferrara lo ha suddiviso in 10 UdP. Al fine della progettazione delle reti ecologiche questo tipo di strumento non è però sufficiente, è infatti necessario classificare il territorio mediante descrittori di tipo paesaggistico-ambientale. Tali descrittori possono essere **matrici** (cioè componenti descrittive del territorio che riguardano significative superfici caratterizzate da una connotazione generale; in altri termini si tratta di aspetti che descrivono il paesaggio generale, lo "sfondo vasto" del territorio), oppure precise **tipologie** (categoria descrittiva che raggruppa componenti ben circoscrivibili o puntiformi del territorio). Di seguito si riportano le principali situazioni paesaggistico-ambientali ritenute descrittive del territorio della pianura ferrarese.




Figura 61: unità di paesaggio, PTCP della Provincia di Ferrara.

Unità di paesaggio n.7: “delle Valli”

Si tratta dell’ambito del territorio Provinciale che più a lungo È rimasto invaso dalle acque. Essa si divide in tre parti principali:

- la bonifica del Mantello che risale agli anni che vanno dal 1870 al 1890;
- la bonifica del Mezzano realizzata solo in questo secondo dopoguerra;
- le valli di Comacchio tuttora allagate.

I comuni interessati da questa unità di paesaggio sono Argenta, Ostellato, Comacchio e Portomaggiore.

Caratteri storico morfologici e sociali

Abbiamo già visto come “i processi di configurazione del territorio della bassa padana siano stati caratterizzati da meccanismi di “crescita verticale (aggradazione) ed orizzontale (progradazione) e complicati a causa della subsidenza, che ha provocato il seppellimento degli alvei fluviali e dei cordoni litoranei più antichi con successive sedimentazioni alluvionali. In particolare si sono formate paludi a ridosso dei cordoni litoranei, che hanno impedito il deflusso nel mare di acque meteoriche o di esondazione fluviale. Questi specchi d’acqua sono oggi comunemente indicati con il termine di “valli”. (M. Bondesan).

... “Se la situazione in età romana, dopo gli ultimi illuminanti studi può ritenersi definita, molto più imprecisata ed imprecisabile È quella del paesaggio palustre; in questo senso basti portare l’esempio della Valle del Mezzano, che divenne tale non prima del X secolo della nostra era, in concomitanza con lo spegnersi del Po di Spina (Padovetere) mentre con tutta probabilità in precedenza era occupata da terre emerse ed abitate” (A.M. Visser).

Tra il XV ed il XVI secolo un lieve innalzamento del livello marino favorì l’espansione delle acque salmastre. “Nel comacchiese, nonostante gli interventi ordinati dagli Estensi, le acque rimontanti dal mare riuscirono a superare, intorno al 1480, l’argine di S. Longino, e circa un secolo dopo, anche l’argine del Mantello, estendendosi a tutta l’antica palude del Mezzano. Tale progressione sarebbe stata poi definitivamente arrestata, in seguito, con la costruzione di un argine circondariale intorno a tutto il bacino” (M. Bondesan).

Caratteri fisici e insediativi

Le valli di Comacchio costituiscono insieme alla più piccola valle Bertuzzi (vedi unità di paesaggio delle “dune”), l’ultimo residuo specchio d’acqua che ci ripropone il paesaggio originario della provincia di Ferrara prima delle opere di bonifica. Specchi d’acqua peraltro poco profondi, ove emergevano dossi di origine fluvio-marittima o puramente marittima quando presentano un netto andamento longitudinale. L’area rappresenta un indiscusso interesse naturalistico e costituisce una delle stazioni del Parco del Delta.

La valle del Mantello e la valle del Mezzano sono aree di bonifica fortemente differenti per il fatto che la prima, più antica, è ricca di insediamenti umani più o meno recenti, che vanno dai primi del’900 ai più recenti insediamenti operati dall’Ente Delta Padano in questo secondo dopoguerra, la seconda presenta invece rarissimi insediamenti umani.

“Il paesaggio delle aree bonificate varia a seconda che la bonifica sia più o meno recente e che il suo sviluppo sia stato più o meno rapido; pur tuttavia sono riconoscibili alcuni tratti comuni, come la monotona uniformità di grandi spazi, veri e propri mari di terra, scompartiti in forme non costanti, ma comunque sempre più ampie (“larghe”) di quelle delle terre vecchie, dalla pressoché totale mancanza delle alberature, dalla assenza di centri abitati, posti invece sui dossi fluviali, da un orizzonte piatto sul quale spiccano le arginature dei fiumi e dei canali e gli impianti delle idrovore. Caratteristica È la geometria dei canali di scolo e delle viabilità rurale, in singolare contrasto con l’andamento sinuoso dei fiumi e delle più vecchie strade principali”. (C.A. Campi: La bonifica dal primo dopoguerra ad oggi in “Terre ed acqua”).

Sintesi

Il problema che ci si pone in prospettiva per quanto riguarda l’evoluzione di questa U.P. riguarda soprattutto la zona del Mezzano. Mentre infatti le Valli di Comacchio e la valle del Mantello presentano sia pur nella estrema diversità situazioni ben consolidate: una in qualità di oasi naturalistica ed una in termini di territorio agricolo con una ormai solida struttura insediativa, il Mezzano si offre ancora ad ipotesi di trasformazione, dalla più estrema, vale a dire il riallagamento (visti anche i progressivi problemi di salinizzazione e di desertificazione che presenta), fino a quella di accogliere attività altrove indesiderate.

Riteniamo che solo indagini specifiche, più approfondite sulla produttività agricola, ma anche sulle valenze naturalistiche potrà condurre alla scelta più corretta.

Va ricordato che proprio nella fascia più orientale della valle del Mezzano sono previste due grosse infrastrutture: l’Idrovia e la E 55. Tali presenze rendono sicuramente ancora più complesso il problema della tutela di quei valori testimoniali che l’area riveste.

Principali elementi specifici da tutelare

a) Strade storiche:

- tracciato della strada provinciale per Comacchio;
- porzione del tracciato della Romea;
- tracciato della strada provinciale Longastrino- S. Alberto (sott’argine);
- argine Agosta;

b) Strade panoramiche:

- argine Agosta e prosecuzione sino a Comacchio attraverso valle Pega;
- tracciato Longastrino -S. Alberto (soprargine);
- vista anche lo scarso livello di antropizzazione l’individuazione coincide di fatto con i punti a) e b).

d) Rete idrografica principale e zone umide: • bacino del canale Circondariale e valli residue. e) Zone agricole pianificate:

• bonifica del Mezzano e del Mantello. g) Parchi:

- le valli di Comacchio costituiscono già una delle stazioni del parco del Delta del Po;
- esistono inoltre alcune zone umide residue, già tutelate: oasi di Bando, Vallette di Ostellato. h) Siti e paesaggi degni di tutela:

• sono già sottoposte ai vincoli dell’art.17 del P.T.P.R. alcuni ambiti a ridosso del parco, ad esempio Valle Umana. A livello di pianificazione comunale, però andrà attentamente valutata la possibilità di assoggettare a questo tipo di vincolo altre aree, vista la particolarità di questa U.P.

In un edificio del complesso di Palazzo Bellini ha sede il museo dedicato alla "Fortuna maris", nave romana rinvenuta nel 1981 in località Valle Ponti, a pochi chilometri da Comacchio. Di epoca imperiale (fine del I secolo a.C.), la nave era destinata al commercio marittimo e fluviale. Partita infatti da un porto del Mediterraneo, avrebbe dovuto risalire il delta del Po per raggiungere i mercati interni della pianura Padana ma naufragò, probabilmente a causa di una mareggiata, e si arenò presso la foce del fiume. Il veloce insabbiamento della nave permise la conservazione del carico, ora esposto nelle sale del museo, e dello scafo, custodito in un padiglione-laboratorio adiacente. Facevano parte del carico utensili destinati ai lavori di bordo e al governo della nave, nonché il corredo dei passeggeri; trasportava inoltre tempieetti votivi, lingotti di piombo, ceramica ed anfore. Lo scafo ad albero unico e vela quadrata, è un tipico esempio di imbarcazione a guscio portante, con tavole di olmo e quercia legate tra loro.

Museo delle Culture umane del Delta del Po

La ricchezza, varietà e complessità della storia del Delta del Po ne fanno un luogo ideale per la creazione di un museo territoriale diffuso di moderna concezione costituito da una testa centrale e direttiva individuata nell'istituendo "Museo delle Culture Umane nel Delta del Po", presso il vecchio ospedale S. Camillo di Comacchio, strettamente collegata con il Museo archeologico di Ferrara, il Museo civico archeologico di Adria e l'istituendo Museo archeologico di Classe e da tante articolazioni territoriali attestate nei luoghi emblematici del Delta del Po stesso. Tali sedi decentrate saranno necessariamente quelle strutture di un certo valore storico, che già si identificano cardini importanti nella fruizione del Parco, quali appunto i Centri Visita e presidi di valore architettonico (Ecomuseo di Argenta, Museo del Territorio di Ostellato, Museo delle erbe Palustri di Bagnocavallo, Museo della Civiltà Salinara di Cervia ecc..).

Aree archeologiche spinetiche

Area archeologica di Spina

L'ingresso all'area si trova a circa 4,5 km da Comacchio, attraversando il ponte Valle Lepri sul canale navigabile Ferrara-Porto Garibaldi. La città di Spina fiorì dal VI al III secolo a.C. e sopravvisse poi fino ai primi anni dopo Cristo. Per secoli rimase un nome quasi leggendario finché, agli inizi del Novecento, i lavori di bonifica della zona portarono alla scoperta delle prime necropoli con migliaia di sepolture.

Nel 1922 appena completato il prosciugamento di Valle Trebba venne alla luce una necropoli che fu poi attribuita alla città di Spina il cui centro abitato è stato individuato nella seconda metà del Novecento.

La ricostruzione dell'ambiente naturale è stata di fondamentale importanza per localizzare l'abitato. Tanto più che i fenomeni legati alla subsidenza e al costipamento dei terreni hanno determinato un abbassamento tale del suolo da allagare interamente il sito e i suoi reperti fino appunto al momento della bonifica.

Si è scoperto così, grazie anche all'aiuto delle foto aeree e a documenti di epoca successiva, che l'abitato di Spina insisteva in una posizione geograficamente strategica per i commerci dell'epoca andando a fondarsi al limite della laguna. Il tracciato di un grosso canale della larghezza di 20 m giustifica il ritrovamento di due quartieri portuali quello della Paganella in Valle Pega (scoperto nel 1956) e quello del Dosso Sabbioni. In tal modo la sua caratteristica di porto mercantile poteva esplicitarsi al meglio divenendo centro di interscambio fra i traffici fluviali della pianura e quelli marittimi dell'Adriatico.

Le oltre 4.000 tombe scavate hanno restituito ingenti quantità di suppellettili non ancora completamente classificate, in particolare per il sito di Valle Pega. Per la maggioranza si tratta di inumazioni, ma sono presenti anche molte incinerazioni. Una parte delle suppellettili è attualmente esposta, nel Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.

Anche dopo il tramonto dell'epoca etrusca le testimonianze ritrovate confermano il popolamento e l'attività per oltre cinque secoli fino a quando gli sconvolgimenti climatici e forse le invasioni dei Celti non ne compromisero definitivamente le condizioni abitative.

L'area archeologica è stata fino ad oggi indagata solo per una minima parte. Il protocollo d'intesa siglato tra i Comuni di Comacchio, di Ostellato e con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Emilia Romagna che prevede la riapertura degli scavi in Località Valle Lepri e la possibilità di mantenere in loco i futuri reperti ritrovati, costituiscono un'opportunità ulteriore per lo sviluppo delle attrattive turistiche e per l'accrescimento del valore testimoniale del territorio.

Area archeologica di S. Maria in Padovetere

Il "Castrum" di Comacchio sorse nel periodo bizantino e divenne in breve tempo testa di ponte verso Venezia, riferimento obbligato del commercio del sale per tutta l'Italia settentrionale e porto deputato per le operazioni della flotta militare e per gli scambi commerciali con l'Oriente. A seguito delle bonifiche vallive, nel vasto e fertile territorio che lo circonda sono emersi alcuni degli episodi più significativi dell'archeologia "ferrarese": la città etrusca di Spina, con le sue necropoli, e il tratto terminale del percorso del Padovetere, i cui spalti sono

costellati dalle tracce di una fitta poleografia e dalle testimonianze (imbarcazioni) di quei traffici endolagunari che sostanziarono l'economia e la vita nel delta.

Nell'area di Valle Pega si trovano i resti della Pieve di Santa Maria in Padovetere, un impianto ecclesiale risalente al VI sec. d.C. che si compone di un'aula absidata, un battistero poligonale e un campanile. Qui sono visibili anche alcune sepolture laterizia della coeva necropoli.

Nell'autunno 2014 lo scavo condotto dalla Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna con i fondi resi disponibili dal Comune di Comacchio in forza di una convenzione siglata nel 2013 tra Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, Comune di Comacchio e Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, ha recuperato due imbarcazioni lignee databili tra l'età romana e l'altomedievale, più materiali vari.

4. Stato di conservazione

4.1 Analisi delle esigenze ecologiche habitat e specie

4.1.1 Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	Barene sabbiose sommerse di solito circondate da acque più profonde che possono comprendere anche sedimenti più fini (fanghi) o più grossolani (ghiaie). L'habitat comprende banchi di sabbia privi di vegetazione, o con vegetazione sparsa o ben rappresentata in relazione alla natura dei sedimenti e alla velocità delle correnti marine. Habitat molto eterogeneo, articolato in relazione alla granulometria dei sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame marine, comprende tutti i substrati mobili dell'infralitorale.
1150	Lagune	Ambienti acquatici costieri in contatto diretto con il mare, dal quale sono separati da cordoni di sabbie. Acque poco profonde, caratterizzate da notevole variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici, alla piovosità e alla temperatura che condizionano l'evaporazione. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l'evaporazione e l'arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante l'inverno o lo scambio durante la marea. Possibili contatti sono con gli habitat 1310, 1410, 1420.
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Formazioni erbacee annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge sabbiose, in prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica in decomposizione. Si tratta di un habitat pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione superiore fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune costiere. È diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l'entroterra, con le formazioni psammofile perenni (2110). La vegetazione è riconducibile al <i>Salsolo kali - Cakiletum maritimae</i> Costa et Manzanet 1981 corr. Riv.-Mart. et al.1992
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose	Formazioni composte prevalentemente da specie annuali alofile (soprattutto <i>Chenopodiaceae</i> del genere <i>Salicornia</i>) che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti, stagionalmente inondati, o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi <i>Sarcocornia</i> , <i>Arthrocnemum</i> e <i>Halocnemum</i> (codice CORINE 15.11). In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre, costituite da comunità alonitrofile di <i>Suaeda</i> , <i>Kochia</i> , <i>Atriplex</i> e <i>Salsola soda</i> (codice CORINE 15.56). Il primo sottotipo comprende le associazioni del <i>Salicornion patulae</i> Géhu et Géhu-Franck 1984, tra cui di notevole importanza conservazionistica è <i>Salicornietum venetae</i> Pign. 1966, che ospita la specie prioritaria <i>Salicornia veneta</i> , il secondo quelle del <i>Thero - Suaedion</i> Br. -Bl. 1931.
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile dell'ordine <i>Juncetalia maritimi</i> , riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, stagionalmente inondate da acque salmastre. Procedendo dal mare verso l'interno, <i>J. maritimus</i> tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni con <i>Arthrocnemum</i>

		<p><i>macrostachyum</i>, <i>Sarcocornia fruticosa</i>, <i>S. perennis</i> e <i>Limonium serotinum</i>, cui seguono comunità dominate da <i>J. acutus</i>. L'habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare. Nel nostro territorio si articola in una serie di comunità più o meno rare, distinte nelle tre alleanze:</p> <p><i>Juncion maritimi</i> Br.-Bl. 1931 (3 comunità)</p> <p><i>Puccinellion festuciformis</i> Géhu et Scopp. 1984 in Géhu et al.1984 (2 comunità) <i>Elytrigio athericae</i> - <i>Artemision coerulescentis</i> (Pign. 1953) Géhu et Scopp. 1984 corr. Pirone 1995 (3 comunità, tra cui di particolare importanza conservazionistica <i>Elymo atherici</i> - <i>Limonietum densissim</i> Pellizzari, Merloni et Piccoli 1998)</p>
Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
1420	Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (<i>Arthrocnemetalia fruticosae</i>)	<p>Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite succulente dei generi <i>Sarcocornia</i> e <i>Arthrocnemum</i>, a distribuzione essenzialmente mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe <i>Sarcocornietea fruticosae</i>. Formano comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di molte specie di uccelli.</p> <p>Queste comunità appartenenti all'alleanza <i>Sarcocornion fruticosae</i> Br. -Bl. 1931, suddivisa in più suballeanze, intrattengono contatti catenali e seriali con quelle ascrivibili agli habitat 1310, 1320 e 1410. Tutti i tipi sono da considerare rari e vulnerabili, ma il più a rischio di estinzione, al limite nord del suo areale mediterraneo, è <i>Halocnemetum strobilacei</i> Oberd. 1952 em. Géhu 1994. Sono da ricondurre a questo habitat anche tutte le segnalazioni emiliano-romagnole precedentemente attribuite al 1510*, che ha invece distribuzione strettamente mediterranea ed è quindi da escludere per la Regione.</p>
1510	Steppe salate (<i>Limonietalia</i>)	<p>L'habitat 1510 non è presente lungo la costa emiliano-romagnola, l'assenza delle specie caratteristiche, ad es. <i>Limoniastrum monopetalum</i>, la posizione biogeografica interna alla Regione Continentale anziché a quella Mediterranea (Rivas-Martinez et al., 2004), e il fitoclima di tipo temperato subcontinentale della Pianura Padana, compreso il settore costiero (Blasi e Michetti, 2002), sono elementi sufficienti per considerare l'habitat 1510 assente dalla costa emiliano-romagnola, in cui le associazioni vegetali di riferimento sono validamente attribuite all'habitat 1420 "Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche", ampiamente diffuso in tutti i SIC-ZPS con ambienti alofili. In sostanza è da considerare un errore di attribuzione in sede iniziale, confermato da quanto esplicitato nel Manuale d'Interpretazione italiano on line, edizione 2010, che restringe il 1510 solo ad alcune regioni del sud.</p>
2270	Foreste dunari di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	<p>Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (<i>P. pinea</i>, <i>P. pinaster</i>). Si tratta di rimboschimenti abbastanza recenti, solo raramente con un buon grado di naturalità: per questo e per il substrato, che è costituito da sabbie dunali, si ritengono completamente sostitutivi dell'habitat 9540. Occupano il settore più interno e stabile del sistema dunale. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni macrobioclimatiche principalmente termo e meso-mediterranee ed in misura minore, temperate nella variante sub-mediterranea.</p>
3130	Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o <i>Isoetoneo-Nanojuncetea</i>	<p>Vegetazione costituita da comunità anfibe di piccola taglia, sia perenni (riferibili all'ordine <i>Littorelletealia uniflorae</i>) che annuali pioniere (riferibili all'ordine <i>Nanocyperetalia fusc</i>), della fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente settentrionale; le due tipologie possono essere presenti anche</p>

		<p>singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono svilupparsi anche nel Macrobioclima Mediterraneo.</p> <p>Nella pianura interna e costiera dell'Emilia-Romagna l'habitat fa riferimento solo al secondo sottotipo (codice CORINE 22.12 x 22.32) con comunità delle alleanze <i>Nanocyperion</i> Koch ex Libbert 1932 o più raramente <i>Heleochoo - Cyperion</i> (Br.-Bl. 1952) Pietsch 1961. I contatti catenali possono essere molteplici, con tutte le tipologie acquatiche, palustri o di greto.</p>
Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	<p>Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofittica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi <i>Lemnetea</i> e <i>Potametea</i> (la definizione estensiva dell'habitat include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofittica riferibile all'Habitat 3150 si sviluppa in specchi d'acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all'interno delle radure di comunità elofittiche a dominanza di <i>Phragmites australis</i>, <i>Typha</i> spp., <i>Schoenoplectus</i> spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale.</p> <p>Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall'accumulo di sedimenti sui fondali (o dall'alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l'irreversibile alterazione dell'habitat e l'insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la bioturbazione del gambero della Louisiana.</p>
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>)	<p>Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofittiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, riferibili alla classe <i>Festuco-Brometea</i>, talora interessate da una ricca presenza di specie di <i>Orchidaceae</i> ed in tal caso considerate prioritarie (*).</p> <p>Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofittiche ma con una possibile componente camefittica, sviluppate su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:</p> <p>(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;</p> <p>(b) il sito ospita un'importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale;</p> <p>(c)) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale.</p> <p>La collocazione dell'habitat 6210 in ambito planiziale è occasionale, gli aspetti più conformi sono praterie secondarie di argine lungo i tratti terminali del Reno e degli altri fiumi appenninici, mentre più originali sono i rari esempi litoranei di ambienti retrodunali, che sfumano impercettibilmente nei tipi di <i>Koelerio-Corynephoretea</i> (habitat 2130) di cui rappresentano uno stadio più maturo. I contatti catenali sono perciò di solito con macchie e boschi termofili (9340).</p>

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
91AA	Boschi orientali di quercia bianca	<p>Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del <i>Carpinion orientalis</i> e del <i>Teucro siculi-Quercion cerris</i>) a dominanza di <i>Quercus virgiliana</i>, <i>Q. dalechampii</i>, <i>Q. pubescens</i> e <i>Fraxinus ornus</i>, indifferenti edafici, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvencono anche nelle conche infra-appenniniche. L'habitat è distribuito in tutta la penisola italiana, dalle regioni settentrionali (41.731) a quelle meridionali, compresa la Sicilia (41.732) e la Sardegna (41.72).</p> <p>Questo codice è stato introdotto recentemente nella cartografia delle Province di Ferrara e Ravenna per inquadrare i boschi termofili misti dominati da querce caducifoglie e sempreverdi sul litorale attorno alla foce del Reno, ma è probabile che abbia una maggiore diffusione anche in area collinare preappenninica in Romagna. Analoghi boschi del settore litoraneo prossimo al Po sono invece verosimilmente da attribuire all'habitat 91F0</p>
91F0	Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi	<p>Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofilo che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale".</p> <p>In Italia l'habitat viene individuato da alcune associazioni riferibili alle alleanze <i>Populion albae</i>, <i>Alno-Quercion roboris</i> e <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928.</p> <p>All'alleanza <i>Populion albae</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine <i>Populetalia albae</i> Br.Bl. ex Tchou 1948, classe <i>Quercio-Fagetea</i> Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) appartengono le associazioni: <i>Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae</i> Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992, <i>Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae</i> (Br.-Bl. 1935) Tchou 1945, <i>Aro italici-Ulmetum minoris</i> Rivas-Martínez ex Lòpez 1976, <i>Allio triquetri-Ulmetum minoris</i> Filigheddu, Farris, Bagella, Biondi 1999, <i>Periploco graecae-Ulmetum minoris</i> Vagge et Biondi 1999 e <i>Fraxino oxycarpaePopuletum canescentis</i> Fascetti 2004. Della prima vengono riferiti all'habitat in oggetto solamente gli aspetti di bosco alluvionale che si sviluppano in aree depresse retrodunali o presso la foce dei fiumi e che tendono ad impaludarsi. All'alleanza <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 (suballeanza <i>Ulmenion minoris</i> Oberd. 1953) vengono riferite le associazioni <i>Polygonato multiflori-Quercetum roboris</i> Sartori 1985 e <i>Quercio-Ulmetum minoris</i> Issler 1924 descritte per la pianura del Fiume Po.</p> <p>I contatti catenali sono rappresentati dagli habitat 6430, 7210.</p>
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	<p>Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.</p> <p>L'associazione stabile di riferimento è il <i>Salicetum albae</i> Issler 1926, in contatto catenale con gli habitat 3270 e 6340, e seriale con il 91F0.</p>

4.1.2 Vegetali

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Salicornia veneta</i>		Specie alofila e pioniera, colonizza terreni emersi/semi emergenti tipici del bordo di dossi, barene, argini con declivi lievi. Granulometria del substrato con prevalenza di argilla, drenaggio minore. Periodo di inondazione durante prolungato (ottobre-maggio), salinità

4.1.3 Fauna**Mammiferi**

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello	<p>Specie presente in zone forestali ma anche in centri abitati. Nurseries solitamente dentro costruzioni; uno dei pochi dati noti per il nostro Paese riguarda la cavità di un albero (cfr. Lanza, 1959). La specie sverna soprattutto in cavità ipogee, sovente in zone fredde presso l'apertura, anche a contatto con concrezioni di ghiaccio. In Italia è nota dalle aree planiziali e coltivate a oltre 1.500 m di quota. Il barbastello sembra essere una specie tendenzialmente sedentaria, anche se sono noti spostamenti anche importanti (10-75 Km), in taluni casi tra quartieri estivi e invernali (Aellen, 1983). gli accoppiamenti hanno luogo in autunno, anche all'interno dei siti di svernamento. Durante l'epoca dei parti (che iniziano a metà giugno) i maschi vivono in piccoli gruppi separati dalle femmine. Viene partorito normalmente 1 solo giovane, raramente 2 (Schober e Grimmberger, 1989).</p> <p>Specie specializzata nella cattura di Lepidotteri, che cattura durante il volo lento; il ritrovamento di Aracnidi nelle feci dimostra che il barbastello è anche in grado di catturare prede su foglie o al suolo (Vaughan, 1997).</p>

Avifauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo e ripariali; Riproduzione: marzo-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, pesci; Fenologia: stanziale, migratore, localmente nidificante in colonie plurispecifiche
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: marzo-maggio; Alimentazione: anfibi, pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, svernante, migratore, nidificante (raro)
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, anfibi, piccoli pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, piccoli mammiferi acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, parzialmente svernante

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, anfibi, insetti ed altri invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti, saliceti allagati; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici e terrestri, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, svernante, migratore
<i>Casmerodius albus</i> (<i>Egretta alba</i> / <i>Ardea alba</i>)	Airone bianco maggiore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti; Riproduzione: fine aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, canneti; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, nidificante (tentativi)
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, dossi con vegetazione alofila; Riproduzione: marzo-giugno; Alimentazione: invertebrati e piccoli vertebrati acquatici, parti vegetali; Fenologia: nidificante occasionale, migratore, irregolarmente svernante
<i>Phoenicopterus roseus</i> (<i>P. ruber roseus</i>)	Fenicottero	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in corrispondenza di estesi dossi o banchi fangosi con vegetazione alofila rada o assente; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, parti vegetali; Fenologia: stanziale, migratore, svernante, nidificante (recenti tentativi)
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	Habitat riproduttivo: paludi d'acqua dolce con canneti e abbondante vegetazione di cinto; arbustiva ed arborea; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: vegetali acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante (raro), svernante, migratore
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce e salmastra con formazioni a canneto (<i>Phragmitetum</i> , <i>Typhetum</i> , ecc.); Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli acquatici, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	Habitat riproduttivo: campi di cereali, incolti erbacei, prati e canneti asciutti, canneti e incolti retrodunali e di retro scanni; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	Specie estinta come nidificante in Italia, attualmente in corso un progetto di reintroduzione nella maremma toscana. Habitat migrazione e svernamento: zone umide costiere ed interne, lagune e stagni costieri, laghi artificiali; Alimentazione: esclusivamente a base di pesci che vengono pescati direttamente; Fenologia: migratore, svernante (raro)

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	Specie non nidificante in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti erbosi con alberi e arbusti sparsi (coltivazioni estensive di bonifica, campagne coltivate con filari di alberi, incolti, zone umide; Alimentazione: soprattutto Passeriformi e altri piccoli uccelli, in minor misura micro mammiferi e insetti; Fenologia: migratore, svernante
<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	Habitat riproduttivo: paludi e acquitrini con vegetazione elofitica (canneti, cariceti) e di cinta; (cespugli igrofili); Riproduzione: fine maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, vegetali; Fenologia: migratore
<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	Habitat riproduttivo: paludi e acquitrini con vegetazione elofitica (canneti, cariceti, giuncheti), galleggiante e di cinta (cespugli igrofili); Riproduzione: metà maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, vegetali; Fenologia: migratore
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in zone umide con acque salmastre o dolci e basse e con distese fangose; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, svernante irregolare
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in saline, dossi in lagune salmastre, aree fangose temporanee; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica tipicamente in zone aperte pianeggianti con vegetazione rada o assente, spesso originate dal prosciugamento di piccoli specchi d'acqua a margine di lagune, saline o stagni poco profondi. Gli ambienti utilizzati si caratterizzano per basse precipitazioni ed elevate temperature estive e per la presenza nelle immediate adiacenze di ampi territori di caccia con scarsa vegetazione cespugliosa o erbacea (es. salicornieti asciutti, arati, zone intensamente pascolate) e buona disponibilità di prede; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti; Fenologia: migratore, nidificante (raro, localizzato)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	Habitat riproduttivo: spiagge e dune, aree fangose temporanee, dossi privi di vegetazione in lagune salmastre, saline; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: invertebrati; Fenologia: stanziale, nidificante, migratore;
<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	Specie non nidificante in Italia (nidifica nella tundra artico-continentale, artico-alpina o boreale e più limitatamente in torbiere e aree palustri di altitudine in zone temperate oceaniche). Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti con vegetazione erbacea bassa, come prati naturali e pascoli, ma anche campi con stoppie o arati. Nelle zone umide, si trova soprattutto in salicornieti di stagni retrodunali e in saline, dove evita le vasche totalmente prive di vegetazione; Alimentazione: invertebrati terrestri ed acquatici (lombrichi, coleotteri, aracnidi, molluschi), semi; Fenologia: migratore, svernante

<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	Specie non nidificante in Italia (areale riproduttivo centro-europeo in marcata contrazione, mentre si estende ancora in maniera continua tra la Scandinavia e la Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: in inverno frequenta zone umide costiere, evitando però i litorali e le aree soggette a marea. Preferisce ambienti fangosi, come le saline, i margini delle valli da pesca, gli stagni retrodunali o altre zone umide relativamente riparate e ricche di sostanze organiche. In migrazione buona parte dell'attività trofica ha luogo su campi umidi e pascoli situati a distanze anche di decine di chilometri dalle zone umide che ospitano i siti di concentrazione notturna; frequentemente utilizzate anche le risaie. Alimentazione: invertebrati (larve ed adulti di insetti, anellidi, molluschi, piccoli crostacei) catturati in acqua bassa e su substrati limo-sabbiosi; Fenologia: migratore, svernante
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	Specie non nidificante in Italia (nidifica in una fascia continua a Nord del 50° parallelo dalla Scandinavia alla Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: zone umide interne e costiere, stagni, rive dei corsi d'acqua, lagune, foci fluviali, allagamenti temporanei anche con relativamente elevato grado di copertura vegetale; Alimentazione: insetti e piccoli invertebrati; Fenologia: migratore; svernante (occasionale)
<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti e pesci; Fenologia: nidificante, svernante, migratore;
<i>Chroicocephalus genei (Larus genei)</i>	Gabbiano roseo	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, piccoli invertebrati acquatici, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)</i>	Sterna zampenere	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, aree fangose temporanee; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili (Iacertidi), pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Hydroprogne caspia (Sterna caspia)</i>	Sterna maggiore	Specie non nidificante in Italia (nel Paleartico occidentale presenti colonie sparse lungo le coste del Baltico e del Golfo di Botnia, nel Mar d'Azov, Mar Caspio, Asia Minore, Mar Rosso, Golfo Persico e Mauritania). Habitat migrazione e svernamento: acque salmastre di complessi deltizi, lagune, valli da pesca, saline e stagni retrodunali; Alimentazione: pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: migratore
<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante (occasionale, numeroso nelle zone umide ferraresi e veneziane), svernante (raro), migratore
<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, distese fangose, saline; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci e crostacei; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Sternula albifrons (Sterna albifrons)</i>	Fratichello	Habitat riproduttivo: saline, spiagge, aree fangose temporanee, dossi privi di vegetazione in; lagune salmastre; Riproduzione: maggio (giugno)luglio (agosto); Alimentazione: pesci; Fenologia: nidificante, migratore

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Chlidonias hybrida</i> (<i>C. hybridus</i>)	Mignattino piombato	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce, naturali o artificiali, ricche di vegetazione galleggiante (soprattutto lamineti a <i>Nymphaea alba</i>) e bordate da canneti come valli da pesca, casse di espansione, bacini di decantazione di zuccherifici e cave. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore, (nidificante in zone umide emiliano-romagnole)
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	Habitat: in Italia nidifica principalmente in risaie (novarese, vercellese); riproduzioni saltuarie si sono verificate in zone paludose aperte d'acqua dolce, naturali o artificiali. La popolazione nidificante in Italia ha subito nel corso degli ultimi decenni sensibili contrazioni dell'areale e degli effettivi, conseguenti alla perdita di habitat riproduttivo per l'introduzione delle nuove tecnologie di coltivazione del riso nelle zone occidentali della Pianura Padana. In tempi storici la specie nidificava in gran parte delle zone adatte interne e costiere delle regioni settentrionali. In migrazione frequenta anche laghi, fiumi a corso lento, lagune, saline ed estuari. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore
<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	Specie non nidificante in Italia (in Europa nidifica nei paesi centrosettentrionali). Habitat migrazione e svernamento: zone aperte con vegetazione erbacea o pioniera (tundra, brughiera, steppe, zone umide), nel nostro Paese le aree di svernamento sono rappresentate dalle fasce costiere pianeggianti centro-meridionali, zone umide e ambienti prativi della Pianura Padana; Alimentazione: prevalentemente micromammiferi (soprattutto <i>Microtus</i> e <i>Apodemus</i>), ma anche mammiferi di dimensioni medio-piccole (donnaie, ricci), in minor misura Chiroteri, uccelli, rettili, insetti; Fenologia: migratore, svernante
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Habitat riproduttivo: scava gallerie-nido in scarpate e rive franate di zone umide e corsi d'acqua; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci ed invertebrati acquatici (es. crostacei, larve di insetti); Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	Habitat riproduttivo: all'interno di cavità naturali ed artificiali (brecce di muri, cabine elettriche, cassette nido, ecc.) in aree agricole aperte, con alberi e siepi sparse; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti ed altri invertebrati terrestri di dimensioni medio-grandi; Fenologia: estivante (raro), nidificante (?), migratore
<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro	In Italia è specie nidificante irregolare ed estremamente localizzata in alcuni siti delle Alpi lombarde. Habitat migrazione e svernamento: canneti, boschetti igrofilii ed arbusteti allagati lungo corsi d'acqua e in zone umide d'acqua dolce; Alimentazione: invertebrati terrestri (soprattutto insetti), in autunno anche semi e piccoli frutti. Fenologia: migratore, svernante (raro)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo	Habitat riproduttivo: canneti e arbusteti igrofilii; Riproduzione: fine marzo-maggio, seconda covata maggio-giugno; Alimentazione: insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore;
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Habitat riproduttivo: aree coltivate, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	Habitat riproduttivo: zone agricole, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	Habitat riproduttivo: coltivi a seminativo e prati con siepi sparse; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: semi, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Anthus campestris</i>		Vive in ambienti di tipo steppico con tratti di terreno denudato, in ampi alvei fluviali, calanchi e dune costiere, in generale sempre su terreni secchi. Si nutre di semi e piccoli insetti.
<i>Aquila pennata</i> (<i>Hieraaetus pennatus</i>)		Vive nel sud Europa, Nord Africa e in tutta l'Asia, è un uccello migratore che sverna in Africa ed Asia Caccia piccoli mammiferi, roditori ed altri uccelli
<i>Aquila clanga</i>		Frequenta boschi e foreste e zone alberate presso fiumi, laghi e paludi. Si nutre di animali acquatici (pesci, anfibi, serpenti) e mammiferi di piccola e media mole.
<i>Burhinus oediconemus</i>		Specie estiva e nidificante, parzialmente sedentaria e occasionalmente invernale nel centro-sud; migratrice regolare. Diffuso principalmente in ambienti aridi e steppici aperti, con bassa e rada copertura erbacea, localmente in campi coltivati. L'occhione si nutre di coleotteri, di vermi, di anfibi o ancora di roditori.
<i>Calandrella brachydactyla</i>		Presente in Italia da aprile a settembre. Vive in ambienti aperti asciutti con rada vegetazione arida, greti sabbiosi e ciottolosi.
<i>Circus macrourus</i>		L'Albanella pallida (<i>Circus macrourus</i> , S.G. Gmelin 1770) è un rapace migratore appartenente alla famiglia delle albanelle (<i>Accipitridae</i>). Nidifica nell'Europa sud-orientale e in Asia centrale. Sverna principalmente in India e nell'Asia sud-orientale.
<i>Falco biarmicus feldeggii</i>		Vive in ambienti rocciosi e nidifica in pareti di varia natura geologica e di varie altezze. Frequenta zone aperte e caccia spesso in coppia, pe lo più in ambienti con scarsa vegetazione. Si nutre di micro mammiferi, piccoli rettili e insetti.
<i>Falco cherrug</i>		sono soprattutto migratori, a eccezione di quelli che vivono nelle regioni più meridionali dell'areale, e svernano in Etiopia, nella penisola arabica, nell'India settentrionale e in Cina occidentale. Il falco sacro è un predatore delle praterie aperte o con pochi alberi.
<i>Falco naumanni</i>		Principalmente migratore e nidificante estivo. Diffuso in ambienti rocciosi con ampie colline o piane aperte, pascoli e radi coltivi; sono note colonie in siti urbani. Si nutre principalmente di invertebrati come cavallette, coleotteri, grilli-talpa, insetti vari che coprono circa l'80% della sua alimentazione. Riesce comunque a predare con successo rettili come le lucertole e, occasionalmente, piccoli roditori terricoli.
<i>Gallinago media</i>		Habitat di nidificazione sono prati di pianura, acquitrini naturali con cespugli sparsi e torbiere fino a 1.200 m (J. Ash in litt. 1999) in pianura interna taiga e tundra boscosa (Cramp e Simmons 1983). Mostra una preferenza per gli habitat ricchi di invertebrati. Durante l'inverno frequenta zone umide, tra paludi e erba corta. Occasionalmente si trova anche in ambienti asciutti come brughiere, dune di sabbia (Johnsgard 1981). La dieta è composta prevalentemente da lombrichi e gasteropodi terrestri, insetti adulti e larve (coleotteri), dei semi di piante di palude (del Hoyo et al. 1996).
<i>Grus grus</i>		La gru cenerina o gru europea (<i>Grus grus</i> , Linneo, 1758) è un uccello che appartiene alla famiglia Gruidae. Questo uccello si può trovare nelle parti settentrionali dell'Europa e dell'Asia occidentale.

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Hydrocoloeus minutus</i> (<i>Larus minutus</i>)		In periodo non riproduttivo frequenta ogni genere di zona umida, sia costiera che d'acqua dolce. Durante le migrazioni è presente in Emilia-Romagna soprattutto nelle zone umide del settore costiero. Presente in Emilia Romagna in zone umide dal livello del mare a 100 metri di altitudine. Specie non molto gregaria al di fuori del periodo riproduttivo. Spesso vola basso sull'acqua, da dove raccoglie in volo cibo facendo lo spirito santo e/o zampettando sulla superficie. A terra invece si muove come un <i>Charadrius</i> con postura orizzontale, ali e coda all'insù. Si alimenta soprattutto di Insetti, ma amplia la dieta (in particolare fuori dal periodo riproduttivo) con altri invertebrati (specialmente Oligocheti) e pesci. Tra gli Insetti si nutre di Odonati, Efemerotteri, Emitteri, Formicidi, Ortoteri, Coleotteri. Dall'esame di 180 stomaci in Lituania, tutti contenevano Insetti, 17 vermi Oligocheti, 15 ragni e 8 pesci (Cramp & Simmons 1983). La specie non nidifica in Italia. La longevità massima registrata risulta di 20 anni e 10 mesi.
<i>Limosa lapponica</i>		La pittima minore (<i>Limosa lapponica</i> , Linnaeus 1758) è un uccello della famiglia degli Scolopacidae. Alcune rotte migratorie della <i>Limosa lapponica</i> . Questa pittima ha un vastissimo areale: vive in tutta Europa (Italia compresa), in tutta l'Asia, in gran parte dell'Oceania e dell'Africa, in Alaska, nel Canada settentrionale e occidentale, negli Stati Uniti occidentali, in Messico e in Brasile.
<i>Lullula arborea</i>		Frequenta pascoli magri disseminati di cespugli ed alberelli, brughiere ai margini dei boschi ed ampie radure solitamente in zone asciutte o ben drenate. Si nutre di insetti catturati nel terreno arido.
<i>Mergellus albellus</i>		Questa specie si riproduce nella taiga settentrionale di Europa e Asia. Per riprodursi ha bisogno di alberi. La pesciaiola vive nei laghi e nei fiumi dal corso lento ricchi di pesce. La sua alimentazione è composta da piccoli pesci.
<i>Milvus migrans</i>		Migratore, localmente nidificante. Nidifica in ambienti planiziali, collinari e di media montagna con ricca copertura boschiva e zone aperte destinate all'agricoltura e al pascolo. Mostra un particolare legame con le zone umide, sia bacini lacustri che corsi d'acqua di media e di grande portata. Si nutre di pesci morti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti.
<i>Milvus milvus</i>		Frequenta aree in cui si alternano zone prative e zone alberate e nidifica su alti alberi. La sua dieta principale sono piccoli mammiferi, uccelli, ma anche pesci, e qualche carogna.
<i>Pernis apivorus</i>		Nidifica in alcuni dei lembi residui di foresta planiziale della pianura padano-veneta; inoltre nidifica preferibilmente in frustaie di latifoglie dal piano basale fino a 1600 m di quota. Si nutre soprattutto di insetti, anche se in inverno (ma non solo) non disdegna piccoli rettili e anfibi, uova, piccoli uccelli e piccoli mammiferi. È goloso anche di miele.
<i>Tadorna ferruginea</i>		Predilige piccoli molluschi, pesciolini e lumachine che raccoglie agli estuari dei fiumi, sulle rive fangose delle pozze d'acqua e lungo i ruscelli, ma non trascura neppure germogli, sementi e bacche. La coppia ha un legame molto stretto e nel periodo riproduttivo diventa estremamente gelosa del proprio territorio. La femmina depone da 8 a 10 uova in una spaccatura della roccia, in un avvallamento nascosto del terreno o nel cavo tra le radici di un vecchio albero e la cova, protetta a vista dal maschio, per circa 30 giorni

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	Habitat riproduttivo: boscaglie e macchie con radure erbose, calanchi con copertura erbacea, prati aridi; retrodunali, incolti erbacei; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti; Fenologia: nidificante, migratore;
<i>Charadrius morinellus</i>	Piviere tortolino	Il piviere tortolino o piviere tortolino eurasiatico (<i>Charadrius morinellus</i> , Linnaeus 1758), è un uccello della famiglia dei Charadriidae. Occupa un vasto areale al di sopra dell'equatore. I suoi habitat preferenziali sono costituiti dagli spazi aperti. Si nutre di artropodi terrestri
<i>Ciconia ciconia</i>	Ciconia Bianca	Frequenta aree aperte e zone umide ma non è strettamente legata ad esse. Nidifica su tetti di edifici e piattaforme su pali e tralici delle linee elettriche in zone rurali ed urbane caratterizzate da significative superfici di zone umide e prati nel raggio di alcuni chilometri. Si alimenta in paludi, stagni, prati e medicaie con ristagni d'acqua, fossati tra i coltivi. Presente in Emilia Romagna come nidificante e svernante dal livello del mare a 100 metri di altitudine. Specie gregaria, antropofila durante la riproduzione. Volo tipico del genere <i>Ciconia</i> , con zampe e collo allungate, singole remiganti primarie delle ali ben visibili; volteggia spesso sfruttando correnti ascensionali. L'alimentazione comprende una grande varietà di Invertebrati e Vertebrati di piccole dimensioni: micromammiferi, anfibi (<i>Rana</i>), rettili (<i>Natrix</i>), insetti, lombrichi. In ambienti umidi consuma principalmente prede acquatiche, mentre in annate asciutte si nutre soprattutto di insetti, topi campagnoli ed arvicole. La tecnica di caccia adottata consiste nel deambulare lentamente in zone aperte asciutte, umide o sommerse da acqua bassa, così da indurre le prede a spostarsi ed una volta localizzate esse vengono afferrate col becco. La ricerca del cibo può avvenire a distanze notevoli dal nido (oltre i 20 chilometri). Specie nidificante in Italia. Nidifica in coppie singole, localmente raggruppate, su alberi, edifici, rovine, tralici e strutture artificiali. La deposizione avviene fra metà marzo e maggio. Le uova, 3-5 (2-6), sono di color bianco gesso. Periodo di incubazione di 31-35 giorni. La longevità massima registrata risulta di 39 anni.

<i>Ciconia nigra</i>	Ciconia Nera	Durante le migrazioni e il periodo estivo ed invernale si alimenta in greti di torrente, piccole e grandi zone umide con acqua poco profonda e banchi di fango e/o sabbia emergenti, fossati con ristagni d'acqua, prati, medicaia. Casi di sosta prolungata sono avvenuti anche in aree con praterie arbustate e zone umide ripristinate su seminativi ritirati dalla produzione. Presente in Emilia Romagna in sosta durante le migrazioni e lo svernamento dal livello del mare a 100 metri di altitudine Di indole diffidente è quasi sempre solitaria e nidifica a notevoli altezze sugli alberi nelle foreste o sulle pareti rocciose. Anche al di fuori del periodo riproduttivo è generalmente solitaria o in gruppi di pochi individui. Volo tipico del genere Ciconia, con zampe e collo allungati, singole remiganti primarie ben visibili; volteggia spesso sfruttando correnti ascensionali. La dieta è simile a quella della Cicogna bianca rispetto alla quale si ha però una maggiore prevalenza di pesci, che possono costituire fino al 78-100% dell'alimentazione dei pulli. Cattura insetti, anfibi, rettili di dimensioni ridotte, piccoli mammiferi e uccelli (il contenuto stomacale di un giovane trovato morto ha rivelato la presenza di resti di Anas crecca e Anas platyrhynchos). In genere caccia in acque poco profonde, stanando le prede e colpendole con il becco. Specie nidificante in Italia. Nidifica in coppie isolate, su alberi e rocce. La deposizione avviene fra fine marzo e maggio. Le uova, 3-5 (2-6), sono di color bianco. Periodo di incubazione di 32-38 giorni. La longevità massima registrata risulta di 18 anni e 7 mesi.
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Nidificante irregolare in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti, pascoli, coltivi, con fossati, prati, margini di zone umide costiere ed interne, zone golenali, canneti; Alimentazione: soprattutto piccoli mammiferi e Passeriformi, in minor misura rettili e invertebrati terrestri; Fenologia: svernante, migratore;
<i>Falco peregrinus</i>	Falco Pellegrino	Nidifica in nicchie e sporgenze di pareti rocciose della fascia appenninica ed anche in edifici e vari manufatti come torri degli acquedotti, silos, tralicci in pianura. Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta un'ampia gamma di ambienti purché ricchi di uccelli della taglia compresa tra un piccione e un passero. Nidifica in ambienti compresi tra il livello del mare e 1.500 m di altitudine. Specie generalmente solitaria o a volte in piccoli gruppi familiari, in migrazione può formare raggruppamenti di al massimo una decina d'individui. Volo con battute potenti e molto rapide ma piuttosto rigide; in volteggio tiene le ali piatte o leggermente sollevate a V. Caccia di norma in volo esplorativo ghermando le prede in aria dopo inseguimenti o picchiate. Sfrutta molto le picchiate rapidissime. Talvolta ghermisce la preda anche sul terreno. Può fare eccezionalmente lo "spirito santo". Talvolta caccia in coppia con adeguate strategie. Specie altamente specializzata nella cattura di Uccelli. L'alimentazione è costituita occasionalmente anche da Chiroteri e piccoli mammiferi. Specie nidificante in Italia. Nidifica in ambienti rocciosi costieri, insulari ed interni. La deposizione avviene fra metà febbraio e inizio aprile, max. fine febbraio-marzo. Le uova, 3-4 (16), sono di color marroncino o crema con macchie rossastre o rosso-marroni piuttosto grandi. Periodo di incubazione di 29-32 giorni. La longevità massima registrata risulta di 17 anni e 4 mesi.

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Falco vespertinus</i>	Falco Cuculo	Frequenta per la riproduzione zone con prati permanenti e colture, ricche di ortoteri e piccoli vertebrati, con siepi e filari alberati in cui nidificano Gazza e Cornacchia grigia. In Emilia-Romagna la nidificazione avviene esclusivamente in nidi di corvidi, soprattutto di Gazza, abbandonati e raramente in cavità di alberi. Nidifica in Emilia Romagna in ambienti compresi tra il livello del mare e 100 m di altitudine; durante le migrazioni segnalato in sosta in ambienti collinari fino a 600 metri di altitudine. Specie decisamente gregaria durante tutto l'anno; forma grandi gruppi sia in colonie di nidificazione che dormitori invernali associandosi spesso ad altri Falco. Volo molto agile con alternanza di battute rapide e poco ampie e scivolate con ali piegate a falce; visibile spesso nella posizione dello "spirito santo". Caccia sia da posatoio sia con volo esplorativo. Le prede vengono in genere catturate a terra dopo rapide discese, spesso a tappe. L'alimentazione è costituita prevalentemente da grossi Insetti, come Ortoteri, Coleotteri, libellule e termiti, con l'aggiunta di vari piccoli vertebrati durante la stagione riproduttiva. Durante la migrazione e lo svernamento si formano grandi aggregazioni per la caccia di termiti e locuste. Specie nidificante in Italia. Nidifica in ambienti rurali aperti con presenza di attività umane (coltivazione intensiva, canali irrigui, filari alberati) utilizzando i nidi abbandonati di altre specie, soprattutto corvidi. La deposizione avviene fra l'ultima decade di aprile e metà giugno. Le uova, 3-4 (2-6), sono di color marrone-camoscio, molto punteggiate di marrone scuro. Periodo di incubazione di 22-23 giorni. La longevità massima registrata risulta di 13 anni e 3 mesi.
<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	Specie non nidificante in Italia (si riproduce nelle regioni artiche e subartiche in zone umide della tundra e della taiga). Habitat migrazione e svernamento: acque marine costiere con preferenza dei tratti di litorale antistanti laghi, lagune, foci di fiumi e canali. Alimentazione: piccoli pesci, anfibi, molluschi, crostacei ed altri invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, svernante
<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	Specie non nidificante in Italia. Habitat migrazione e svernamento: acque marine costiere, spesso nei tratti antistanti laghi, lagune e foci di fiumi, più occasionale la presenza nelle acque dolci dei laghi interni. Alimentazione: prevalentemente piccoli pesci, anfibi e invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, svernante
<i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo beccosottile	Il falaropo beccosottile (<i>Phalaropus lobatus</i> , Linnaeus 1758) è un uccello della famiglia degli Scolopacidae dell'ordine dei Charadriiformes.
<i>Podiceps auritus</i>		Alimentazione insetti, pesci, crostacei, molluschi e vegetali. Sverna sulle coste dell'Europa occidentale e centrale e in misura minore nella zona mediterranea. È diffuso in Europa settentrionale, Asia centrale e America settentrionale. Frequenta laghi, stagni e fiumi anche con poca vegetazione.

Rettili

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre	La deposizione delle uova avviene in buche scavate nel terreno e ricoperte. La specie si alimenta di invertebrati acquatici e sverna affossata nel terreno. L'habitat tipico della specie è di acqua dolce.

Anfibi

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato	Le esigenze ecologiche di questa specie variano durante il ciclo vitale in quanto depone le uova in stagni (acque ferme) con acqua non inquinata e con presenza di vegetazione, successivamente abbandona l'ambiente acquatico e vive a terra durante l'estate e l'autunno, sverna poi fuori dall'acqua nascosto in luoghi umidi nel terreno (sotto pietre, cavità, fessure anche di alberi).

Ittiofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Petromyzon marinus</i>	Lampreda marina	Specie anadroma, che si riproduce quindi nelle acque dolci nel tratto medio-alto dei corsi d'acqua su fondali ghiaiosi. La fase larvale si svolge più a valle, le larve si nutrono di microrganismi, dopo la metamorfosi gli adulti migrano in mare, nella fase adulta sono parassiti di altri pesci. La migrazione per la riproduzione in acqua dolce avviene in tarda primavera.
<i>Alosa fallax</i>	Cheppia	Specie anadroma, che si riproduce quindi nelle acque dolci, per la maggior parte dell'anno vive in mare. In primavera (periodo da febbraio a maggio) inizia a risalire i fiumi per riprodursi, depone le uova su fondali ghiaioso-sabbiosi. In questa fase riproduttiva gli adulti non si alimentano.
<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono	l'habitat caratteristico è costituito dagli ambienti ad acqua salmastra soggetti a forte escursione di salinità, di temperatura e di quantità di ossigeno disciolto (Cottiglia, 1980). È rinvenibile frequentemente nelle acque lagunari, ma anche in ambienti ipersalini come le saline, e nei corsi d'acqua anche a notevole distanza dal mare. Il nono colonizza preferenzialmente le acque poco profonde di lagune e canali e fiumi a lento decorso e con ricca vegetazione acquatica. La riproduzione ha luogo da marzo a giugno. La deposizione avviene su bassi fondali ricchi di vegetazione. L'accoppiamento è preceduto da una forte competizione tra maschi e da rituali di corteggiamento (Marconato, 1982). Secondo Cottiglia (1980) lo spettro trofico risulta composto da invertebrati planctonici e bentonici.
<i>Padogobius panizzae</i> (<i>Knipowitschia panizzae</i>)	Ghiozzetto di laguna	Il ghiozzetto di laguna è una specie eurialina, comune sia nelle lagune ad acqua salmastra, sia in corsi d'acqua anche a diversi chilometri dalla foce in mare (Marconato et al., 1994). L'habitat tipico è costituito da ambienti a bassa o nulla velocità di corrente, con substrato di sabbia fine, limo o argilla, coperti da ricca vegetazione. La maturità sessuale viene raggiunta entro il primo anno di vita (Gandolfi, 1972). La riproduzione ha luogo da marzo fino a luglio (Gandolfi et al., 1991), con modalità caratteristiche e simili a quelle degli altri Gobidi; il maschio allestisce un nido scavando al di sotto di un bivalve e viene raggiunto da una femmina che, dopo un rituale di corteggiamento piuttosto complesso, penetra nel nido deponendo le uova sulla volta, in posizione rovesciata. Le successive cure parentali, fino alla schiusa delle uova, sono praticate dal maschio. La riproduzione è poligamica e ciascuna femmina depone, in nidi diversi, da alcune decine fino ad oltre 100 uova per volta, ad intervalli di 10-15 giorni (Gandolfi, 1972). La dieta è composta di forme meio e macrobentoniche, associate a forme zooplanctoniche e crostacei (Maccagnani et al., 1985).

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Pomatoschistus canestrini</i>	Ghiozzetto cenerino	<p>Il ghiozzetto cenerino è una specie tipica di ambienti salmastri, comune sia in mare, sia nelle lagune, sia in corsi d'acqua in prossimità del mare (Gandolfi et al., 1991). L'habitat tipico è costituito da ambienti con acqua poco profonda, con substrato fangoso e privo di vegetazione. Il maschio mostra una spiccata territorialità.</p> <p>La maturità sessuale viene raggiunta entro il primo anno di vita ed il ciclo vitale dura un solo anno (Gandolfi et al., 1982). La riproduzione ha luogo in primavera ed in estate (Gandolfi et al., 1991), quando il maschio allestisce un nido scavando al di sotto di un oggetto sommerso. Le osservazioni condotte in differenti ambienti hanno dimostrato come non esista una preferenza nella scelta dell'oggetto, essendo stati osservati nidi al di sotto di sassi, pezzi di legno, conchiglie bivalvi e oggetti di chiara provenienza antropica. La deposizione delle uova è preceduta da un rituale di corteggiamento ed avviene in posizione rovesciata, sulla volta del nido. Le successive cure parentali, fino alla schiusa delle uova, sono praticate dal maschio. Ogni femmina può deporre fino a 300 uova per volta, fino ad un massimo di 10 volte per stagione riproduttiva. La componente principale della dieta degli adulti è rappresentata da copepodi, associati a policheti, anfipodi, isopodi, larve di ditteri, bivalvi, gasteropodi e uova di pesci. I giovani si nutrono preferenzialmente di cirripedi ed ostracodi. (Gandolfi et al., 1982).</p>

Invertebrati

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Lycaena dispar</i>		<p>Habitat: la specie è legata ad ambienti aperti, con vegetazione erbacea alta da 40 cm a 1.5 m. I biotopi preferiti sono rappresentati da paludi e marcite, ma si rinviene anche in vicinanza di ruscelli o in prati soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo, purché siano sempre presente fasce di vegetazione palustre. Le associazioni vegetali dei biotopi di <i>Lycaena dispar</i> sono riferibili al Phragmition e al Magnocaricion. Sviluppo: l'uovo schiude in circa una settimana. Alimentazione: le piante alimentari dei bruchi appartengono al genere <i>Rumex</i>. Più raramente vengono utilizzati <i>Polygonum</i> spp. e <i>Iris</i> spp. Gli adulti si alimentano su svariate specie vegetali, tra cui <i>Lythrum salicaria</i>, <i>Pulicaria dysenterica</i>, <i>Eupatorium cannabinum</i>, <i>Cirsium arvense</i>.</p>

4.2 Individuazione degli indicatori e relativi parametri

Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito preliminarmente indicati.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cio non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

Per il lepidottero *Lycaena dispar* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di piante nutrici. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *L. dispar* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% della superficie occupata dalle piante nutrici.

Per il *Triturus carnifex* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o diminuzione, senza recupero, per due anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per l'*Emys orbicularis* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o la diminuzione senza recupero per quattro anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cio non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari, quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Per tutte le specie di chiroterri il parametro è la presenza di una colonia riproduttiva, e la soglia di criticità è la mancata riproduzione per due anni consecutivi.

Per quanto riguarda la Lampreda marina, *Petromyzon marinus*, la specie non risulta nella carta ittica della Provincia di Ferrara, di Rovigo e della Regione Emilia-Romagna, viene menzionata come rara nella carta Ittica della Provincia di Venezia. In sostanza si ritiene che localmente si da considerarsi presenza occasionale, pertanto non si possono individuare indicatori e soglie di criticità. Per il Padogobius panizzae (*Knipowitschia panizzae*) Ghiozzetto di laguna, *Pomatoschistus canestrini* Ghiozzetto cenerino, e l'*Aphanius fasciatus* Nono, specie relativamente abbondanti in termini numerici, si potrebbero usare come indicatori l'abbondanza nel pescato dei pescatori con reti fisse, tramite analisi periodica, dopo la raccolta di una serie pluriennale di dati la soglia di criticità dovrebbe essere fissata sua una riduzione percentuale basata sull'analisi di questi trend annuali. Diverso è per l'*Alosa fallax* (Cheppia), la cui distribuzione regionale riflette il comportamento migratorio, ed è presente nei corsi d'acqua direttamente collegati a mare. Pertanto si individuano come indicatori la presenza stessa della specie, che andrebbe però monitorata durante il periodo di rimonta, utilizzando come soglia di criticità la riduzione del 25% dei corsi d'acqua in cui è storicamente presente.

Nel sito è presente un'unica specie floristica di All. II, la *Salicornia veneta**, si tratta di un endemismo con distribuzione limitata alle aree costiere di Friuli Venezia-Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, è una specie pioniera in buono stato di conservazione, per queste caratteristiche si propone una riduzione delle superfici occupate del 30% per due anni consecutivi.

5. Bibliografia

- A.P.H.A., A.W.W.A., W.E.F. (1992) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 18th edn., APHA, Washington.
- Andreoli C., 1997, Monitoraggio delle condizioni ambientali delle Valli di Comacchio (1997). ARPA Ferrara. Interventi strutturali comunitari Regione Emilia-Romagna, Obiettivo 5b sottoprogramma 1 misura 7, Consorzio Ferrara Ricerche.
- Andreoli C., Moro I., Tognetto L. 1998. Il fitoplancton delle Valli di Comacchio da gennaio a dicembre 1997. Laguna, suppl. 5/98: 16-23.
- Armstrong, F. A. J., C. R. Sterus and J. D. H. Strickland (1967) The measurement of upwelling and subsequent biological to be processed by means of the Technicon AutoAnalyzer and associated equipment. Deep-Sea Res., 14(3): 381-389.
- Arpa Ferrara, 1997. Monitoraggio delle condizioni ambientali delle Valli di Comacchio (1997). ARPA Ferrara. Interventi strutturali comunitari Regione Emilia-Romagna, Obiettivo 5b sottoprogramma 1 misura 7, Consorzio Ferrara Ricerche.
- Bendschneider, K. and R. J. Robinson (1952) A new spectrophotometric method for the determination of nitrite in sea water. J. Mar. Res., 11: 87-96.
- Berthelot M.P. (1859). Repertoire de Chemie Appliquée. p. 284
- Bower, C. F., and T. Holm-Hansen (1980) A salicylate-hypoclorite method for determining ammonia in seawater. Can J. Aquatic Sci. 37: 794-798.
- Biondi E., Burrascano S., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., Galdenzi D., Gigante D., Lasen C., Spampinato G., Venanzoni R., Zivkovic L., Blasi C. 2012. Diagnosis and syntaxonomic interpretation of Annex I Habitats (Dir. 92/43/EEC) in Italy at the alliance level. Plant sociology, 41 (1): 5-37.
- Bondesan M. 1968. Nuovi dati sull'evoluzione dell'antico delta padano in epoca storica. Atti Acc. Scienze di Ferrara, 43-44: 1-16.
- Bondesan M., Bassi C. 2001. I paesaggi della provincia di Ferrara. In Bondesan M., Broglio A. (Eds.) Storia di Ferrara, vol. 1: Territorio e Preistoria: 427-456. Corbo Ed. Ferrara.
- Caniglia G., Borella S., Curiel D., Nascimbeni P., Paloschi A.F., Rismondo A., Scarton F., Tagliapietra D., Zanella L. 1992. Distribuzione delle fanerogame marine [*Zostera marina* L., *Zostera noltii* Hornem., *Cymodocea nodosa* (Ucria) Asch.] in laguna di Venezia. Lavori Soc. Veneta di Scienze Naturali, 17: 137-150.
- Castaldelli, G., Aschonitis, V., Lanzoni, M., Gelli, F., Rossi, R., Fano, E.A. (2014) An update of the length-weight and length-age relationships of the European eel (*Anguilla anguilla*, Linnaeus 1758) in the Comacchio Lagoon, northeast Adriatic Sea, Italy. Journal of Applied Ichthyology, 30(3), pp. 558-559.
- Ceccherelli V.H., M.A. Colangelo and E.A. Fano (1998) Laguna suppl. 5/98: 36-47.
- Dalocchio, F., F., Ghion, C., Milan, P., Viaroli. Variazioni temporali delle caratteristiche chimicofisiche delle acque delle Valli di Comacchio Laguna 5 (98):4-15 (1998)
- D'Annunzio V. Il Pesce nr. 2, 1999 L'anguilla di Comacchio
- Dezfuli, B.S., Giari, L., Castaldelli, G., Lanzoni, M., Rossi, R., Lorenzoni, M., Kennedy, C.R. (2014) Temporal and spatial changes in the composition and structure of helminth component communities in European eels *Anguilla anguilla* in an Adriatic coastal lagoon and some freshwaters in Italy. Parasitology Research, 113(1), pp. 113-120.
- De Leo G. A. and M. Gatto 2001. A STOCHASTIC BIOECONOMIC ANALYSIS OF SILVER EEL FISHERIES. Ecological Applications 11:281-294
- Ferrari C., Pirola A., Piccoli F. 1972. Saggio cartografico della vegetazione delle Valli di Comacchio. Ann. Univ. Ferrara 1: 35-54
- Friedlander E., 1872. La pesca nelle lagune di Comacchio. Le Monnier, Firenze Felletti-Spadazzi A., 1957. Comacchio e le sue Valli, Firenze.
- Ferrari C., Pirola A., Piccoli F. 1972. Ricerche idrobiologiche nelle Valli di Comacchio. II. Saggio cartografico della vegetazione delle Valli di Comacchio. Ann. Univ. Ferrara, n.s. sez. I Ecologia, vol. I:35-54
- Gargiulo G.M., Morabito M., Genovese G., De Masi F. 2006. Molecular systematics and phylogenetics of Gracilariacean species from the Mediterranean Sea. Journal of Applied Phycology, 18: 497-504.

- Ghion F. et al., 2003. Monitoraggio integrato delle valli di Comacchio. Arpa Emilia-Romagna, pp. 71.
- Ghion F. et al., 2004. Monitoraggio integrato delle valli di Comacchio. Arpa Emilia-Romagna, pp. 149.
- Giaccone G. 1978. Revisione della flora marina del Mare Adriatico. *Annuario Parco Marino Miramare*, 6 (19): 1-118.
- Giaccone G., Piccoli F. 1974. Ricerche idrobiologiche nelle Valli di Comacchio. III: Contributo alla conoscenza della flora sommersa delle Valli di Comacchio. *Ann. Univ. Ferrara, n.s. sez. I Ecologia*, vol. I: 55-69.
- Guerzoni S., Tagliapietra D. (Eds.) 2006. *Atlante della Laguna di Venezia tra terra e mare*. Marsilio Editori, Venezia.
- Hayden H.S., Blomster J., Maggs C.A., Silva P.C., Stanhope M.J., Waaland J.R. 2003. Linnaeus was right all along: *Ulva* and *Enteromorpha* are not distinct genera. *Eur. J. Phycol.*, 38: 277-294.
- ISPRA. 2008. Protocolli per il campionamento e la determinazione degli elementi di qualità biologica e fisico-chimica nell'ambito dei programmi di monitoraggio ex 2000/60/CE delle acque di transizione. *EI-Pr-TW-Protocolli Monitoraggio-03.05*. 34 pp.
- Lorenzen C.J. (1967) Determination of chlorophyll and phaeopigments spectrophotometric equations. *Limnol. Oceanogr.*, 12, pp. 343-346.
- Mistri M., E.A. Fano, G. Rossi G., K. Caselli, R. Rossi (2000) Variability in Macrobenthos Communities in the Valli di Comacchio, Northern Italy, a Hypereutrophized Lagoonal Ecosystem. *Estuar. Coast. Shelf Sci* 51: 599-611.
- Mistri M., Rossi R., Castaldelli G., Giordani G., Viaroli P. 2005. Valli di Comacchio lagoonal system – Italy. <http://www.lagunet.it/lagunet/sites/default/files/comacchio.pdf>
- Pellizzari M. 2005 (inedito). Ricerca sulle macrofite radicanti delle Valli di Comacchio, Report conclusivo. ARPA Ferrara.
- Piccoli F. (1998) Passato e presente della vegetazione delle Valli di Comacchio. *Atti del Convegno "Risanamento e tutela delle Valli di Comacchio fra conservazione ambientale e valorizzazione produttiva"*. Laguna, Suppl. 5/98: 24-27.
- Pellizzari M., Naldi M., Castaldelli G., Ghion F., Manfredini E., Piccoli F., Viaroli P. 2009. Salt and brackish lagoons of the southern Po Delta (Ferrara Province, Emilia-Romagna Region). In: "Flora and Vegetation of the Italian Transitional Water Systems": 81-102. CoRiLa, Venezia.
- Philippart C.J.M. 1994. Eutrophication as a possible cause of decline in the seagrass *Zostera noltii* of the dutch Wadden Sea. *WOU Dissertation n. 1877*, Landbouwniversiteit Wageningen. 187 pp.
- Piccoli F., Pellizzari M., Dell'Aquila L. 1999. Carta della Vegetazione 1:35000 delle stazioni Centro Storico e Valli di Comacchio, Parco Regionale del Delta del Po. Regione Emilia-Romagna, Servizio cartografico.
- Piccoli F., Pellizzari M., Alessandrini A. 2014. *Flora del Ferrarese*. I.B.C. Emilia-Romagna. Longo Editore, Ravenna. 312 pp.
- Rismondo A., Curiel D., Scarton F., Mion D., Caniglia G. 2003. A new seagrass map for the Venice lagoon. In: Özhan, E. (Ed.), *Atti Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 03*, Ravenna: 843-852.
- Rismondo A., Curiel D., Scarton F., Mion D., Pierini A., Caniglia G. 2005. Distribution of *Zostera noltii*, *Zostera marina* and *Cymodocea nodosa* in Venice Lagoon. In: *Flooding and Environmental Challenges for Venice and its Lagoon: State of Knowledge*. Cambridge University Press: 567-572.
- Rossi R. (1979) An estimate of the production of the eel population in the Valli of Comacchio (Po Delta) during 1974-1976. *Boll. Zool.* 46, pp. 217-223.
- Rossi, R., Carrieri, A., Franzoi, P., Cavallini, G., Gnes, A. (1988) Eel population dynamics in the Comacchio lagoons. *Oebalia, International Journal of Marine Biology and Oceanography*, Istituto Sperimentale Talassografico "A Cerruti" - Taranto (Italy), Vol. XIV.
- Rossi, R., Cataudella, S. (1998) La produzione ittica delle Valli di Comacchio. *Supplemento al numero 5/98 di Laguna*, pp. 67-82.
- Rossi.R Cataudella S. Piano acque Valli di Comacchio.

- Parco Delta del Po Emilia-Romagna (2012) Relazione sul Monitoraggio della fauna ittica delle Valli di Comacchio con particolare riferimento allo stock della specie *Anguilla anguilla*, alla montata del novellame ed alle specie di interesse conservazionistico, pp. 27.
- Parco Delta del Po Emilia-Romagna (2013) Relazione Monitoraggio delle risorse alieutiche delle Valli di Comacchio, autunno 2013, pp. 19.
- Parco Delta del Po Emilia-Romagna (2014) Relazioni "Monitoraggio della fauna ittica delle valli di Comacchio con particolare attenzione alle specie d'interesse conservazionistico." "Monitoraggio avifauna nidificante", "Monitoraggio acque", "Monitoraggio macrobenthos"
- LIFE09NATIT000110 - Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta - Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta
- Piccoli F. 1998. Passato e presente della vegetazione delle Valli di Comacchio. Laguna, suppl. 5/98:16-23.
- Schippa L. et al. 2013 – Relazione progetto di ricerca per lo "Studio dell'assetto idrodinamico delle Valli di Comacchio e degli effetti indotti dalla proposta di intervento "P.D.I.P Valle Furlana e Fiume Reno da s. Alberto al passo di Primaro";
- Schippa L. et. al. 2014 – Relazione "Studio degli effetti della subsidenza indotta dalla coltivazione residua Del giacimento di idrocarburi denominato Dosso degli angeli sull'assetto idrodinamico delle valli di Comacchio".
- Sfriso A., Facca C. 2007. Distribution and production of macrophytes in the lagoon of Venice. Comparison of actual and past abundance. Hydrobiologia, 577: 71-85.
- Sfriso A., Facca C. 2009. Primi risultati dei campionamenti di macrofite acquatiche negli ambienti di transizione dell'Emilia-Romagna. In: S.B.I. Gruppo di Lavoro per l'Algologia, Riunione Scientifica Annuale, Taranto 6-7/11/2009: 19-20.
- Sfriso A., Marchini A. 2014. Updating of non-native macroalgae in the Italian coasts: new introductions and cryptic species. Atti 45° Congresso Società Italiana di Biologia Marina, Venezia 19-23/05/2014: 38-41.
- Sfriso A., Facca C., Ghetti P.F. 2007. Rapid quality index (R-MaQI), based mainly on macrophyte associations, to assess the ecological status of Mediterranean transitional environments. Chem. Ecol., 23 (6): 1–11.
- Sfriso A., Facca C., Ghetti P.F. 2009. Validation of the macrophyte quality index (MaQI) set up to assess the ecological status of Italian marine transitional environments. Hydrobiologia, 617: 117–141.
- Sfriso A., Maistro S., Andreoli C., Moro I. 2010. First record of *Gracilaria vermiculophylla* (Gracilariales, Rhodophyta) in the Po Delta lagoons, Mediterranean Sea (Italy). Journal of Phycology, 46: 1024–1027.
- Simeoni U. et al. 2014. Relazione "Analisi dell'impatto della subsidenza attesa dalla coltivazione residua del giacimento di idrocarburi denominato "dosso degli angeli" sulle infrastrutture idrauliche e stradali.
- Sorokin, Yu. I., Sorokin, P. Yu., Gnes, A. (1996) Ecological catastrophe in the comacchio Lagoons (Italy) induced by quasi-permanent "bloom" of picocyanobacteria. Doklady Akademii Nauk, 347 (4), pp. 570-573.
- Sorokin, Y.I., Zakuskina, O.Y. (2010) Features of the Comacchio ecosystem transformed during persistent bloom of picocyanobacteria. Journal of Oceanography, 66 (3): 373-387.
- Trombin D., Masin R., Villani C. 2012. Flora e vegetazione. In Verza E., Trombin D. (Eds.) Le Valli del Delta del Po: 55-86. Ente Parco Regionale veneto del Delta del Po. Apogeo Editore.
- Veronese T. 1997 "Le Valli di Comacchio, censimento dei manufatti idraulici principali e censimento dei lavori a finalità idraulica eseguiti negli ultimi 17 anni".
- Volponi S., Brichetti P., Fasola M., Foschi U.F. 1998. Uccelli acquatici nelle Valli di Comacchio: passato, presente e prospettive future. Laguna, suppl. 5/98: 48-66.
- Viaroli P., Naldi M., Nizzoli D. 2012. Digestione anaerobica di macroalghe marine per la produzione di biogas: potenzialità e problemi. Sea Energy WP3.2 Report 2012. http://www.provincia.fe.it/download/WP3.2_Report_Web_EN.pdf?server=sd2.provincia.fe.it&db=/intranet/internet.nsf&uid=2F7CC06280D8E472C1257B3500511CDA
- Zanquoghi M., Piccoli F., Pellizzari M. 2002 (inedito). Vegetazione macrofita sommersa nelle Valli di Comacchio. Università di Ferrara, Dip. Risorse Naturali e Culturali.
- Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva, alberghiera e complementare, dell'Emilia Romagna 2012
- Piano Nazionale di Gestione (PNG) per l'anguilla in Italia in attuazione del Reg. (CE) 1100/07 (2009)

Piano regionale di Gestione dell'anguilla Regione Emilia-Romagna (2009) <http://geo.regione.emilia-romagna.it/geocatalogo/>

Territorio esterno all'Area protetta – Quadro conoscitivo

1. Collocazione e confini del sito

Il sito IT4060002 SIC-ZPS “Valli di Comacchio”, istituito con DGR 512/09 ha una superficie totale di 16781 ettari, di cui 14378 in Provincia di Ferrara e 2403 ettari in Provincia di Ravenna. I comuni interessati sono: Ravenna, Alfonsine, Argenta, Ostellato, Comacchio (Figura 1).

Il sito è incluso nella perimetrazione del Parco del Delta, ai sensi della L.R. 27/1988 e della relativa Stazione Valli di Comacchio.




Figura 1: Perimetrazione del sito in oggetto, comuni interessati e rapporto con altri siti Natura 2000.

2. Componenti biologiche

In questo capitolo si è costruito un quadro delle componenti biologiche e della distribuzione degli habitat e delle specie utilizzando dati bibliografici e i risultati di indagini di campo recenti (anno 2011) ed i risultati di studi disponibili condotti nell'anno 2007.

Nei relativi sottocapitoli vengono aggiornate le checklist degli habitat e delle specie con particolare riferimento agli Allegati I e II della Direttiva 92/43 e successive modifiche e alle specie dell'Allegato I della Direttiva 147/2009 (versione codificata della nota Direttiva Uccelli).

Per completezza inoltre si riportano habitat e specie come elencate dal formulario Natura 2000 descrittivo del sito (aggiornato al settembre 2010), in modo da ottenere una rapida comparazione rispetto all'aggiornamento condotto.

2.1 Habitat e processi ecologici

Tabella 1: Elenco degli habitat di interesse comunitario e degli habitat prioritari elencati dalla scheda del formulario standard

Codice	Descrizione Habitat	Prioritario
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	
1150	Lagune	*
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose	
1320	Prati di <i>Spartina</i> (<i>Spartinion maritimae</i>)	
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	
1420	Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (<i>Arthrocnemetalia fruticosae</i>)	
1510	Steppe salate (<i>Limonietalia</i>)	*
3130	Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di <i>Littorella</i> o di <i>Isoetes</i> o vegetazione annua delle rive riemerse (<i>Nanocyperetalia</i>)	
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	*
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

L'habitat 1510 non è presente lungo la costa emiliano-romagnola, l'assenza delle specie caratteristiche, ad es. *Limoniastrum monopetalum*, la posizione biogeografica interna alla Regione Continentale anziché a quella Mediterranea (Rivas-Martinez et al., 2004), e il fitoclima di tipo temperato subcontinentale della Pianura Padana, compreso il settore costiero (Blasi e Michetti, 2002), sono elementi sufficienti per considerare l'habitat 1510 assente dalla costa emiliano-romagnola, in cui le associazioni vegetali di riferimento sono validamente attribuite all'habitat 1420 "Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche", ampiamente diffuso in tutti i SIC-ZPS con ambienti alofili.

In sostanza è da considerare un errore di attribuzione in sede iniziale, confermato da quanto esplicitato nel Manuale d'Interpretazione italiano on line, edizione 2010, che restringe il 1510 solo ad alcune regioni del sud.

Con i dati rilevati durante la campagna d'indagine 2011 è stato possibile aggiornare la carta degli habitat del sito, e riportata in Figura 2.

Tabella 2: Habitat censiti nella campagna di rilevamento 2011.

Habitat	Codice	Nome	Priorità
Comunitario	1110	<i>Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina</i>	NO
Comunitario	1150	<i>Lagune</i>	SI
Comunitario	1210	<i>Vegetazione annua delle linee di deposito marine</i>	NO
Comunitario	1310	<i>Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose</i>	NO
Comunitario	1320	<i>Prati di Spartina (Spartinion maritimae)</i>	-
Comunitario	1410	<i>Pascoli inondatai mediterranei (Juncetalia maritimi)</i>	NO
Comunitario	1420	<i>Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae)</i>	NO
Comunitario	2270	<i>Foreste dunari di Pinus pinea e/o P. pinaster</i>	SI
Comunitario	3130	<i>Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)</i>	NO
Comunitario	3150	<i>Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition</i>	NO
Comunitario	3170	<i>Stagni temporanei mediterranei</i>	SI
Comunitario	6210	<i>Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)</i>	SI
Comunitario	6510	<i>Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	NO
Comunitario	91AA	<i>Boschi orientali di quercia bianca</i>	SI
Comunitario	91F0	<i>Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi</i>	NO
Comunitario	92A0	<i>Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i>	NO

Tabella 3: Habitat a livello regionale

Habitat	Codice	Nome
Regionale	Pa	<i>Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition)</i>

La carta degli habitat Natura 2000, approvata con Determinazione n° 13910 del 31/10/2013 della Regione Emilia-Romagna, per il sito in oggetto è riportata nella figura sottostante.

2.2 Flora

Specie protette dalla Direttiva Habitat ed altre specie a diverso livello di protezione.

Tabella 4: Elenco delle specie di Flora presenti nella scheda del Formulario Standard elencate nella Direttiva Habitat.

Specie	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
<i>Salicornia veneta</i>	C	A	B	C

Specie non inserite nell'allegato II della Direttiva Habitat

Tabella 5: Elenco delle specie di Flora presenti nella scheda del Formulario Standard non elencate nella Direttiva Habitat.

Specie	Popolazione	Motivazione
<i>Bassia hirsuta</i>	P	C
<i>Halocnemum strobilaceum (pallas) bieb.</i>	P	A
<i>Limonium bellidifolium (gouan) dumort.</i>	P	A
<i>Plantago cornuti</i>	P	A
<i>Triglochin maritimum</i>	P	D

Il presente quadro conoscitivo è il risultato della campagna di rilevamento 2011.

Tabella 6: specie floristiche censite nel 2013. Solo *Salicornia veneta* è una specie di interesse comunitario.

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
<i>Bassia hirsuta</i>	NO	D	B
<i>Halocnemum strobilaceum</i>	NO	C	C
<i>Limonium bellidifolium</i>	NO	D	B
<i>Limonium densissimum</i>	NO	C	A
<i>Plantago cornuti</i>	NO	D	C
<i>Triglochin maritimum</i>	NO	D	C
<i>Salicornia veneta</i> *	SI	C	B

2.3 Fauna

Mammiferi

Tabella 7: Chiroteri elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 prima dello studio di aggiornamento.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	C	B	C	B

Altre specie faunistiche di chiroteri importanti elencate dalla scheda del formulario standard.

Tabella 8: Mammiferi elencati nella scheda del Formulario Standard non compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat

Nome	Popolazione	Motivazione
<i>Nyctalus noctula</i>	P	C

Il presente quadro conoscitivo è il risultato della campagna di rilevamento 2011. Si noti la mancanza di *Barbastella barbastellus*.

Tabella 9: Chiroteri censiti nel 2011 ma non elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
<i>Eptesicus serotinus</i>	NO	C	B
<i>Hypsugo savii</i>	NO	C	B
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	NO	C	B
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	NO	C	B

Avifauna

Tabella 10: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE prima dello studio di aggiornamento.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	B	B	C	C
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	B	C	C
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	C	B	C	C
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	C	B	C	C
A026	<i>Egretta garzetta</i>	C	A	C	C
A027	<i>Egretta alba</i>	C	A	C	A
A029	<i>Ardea purpurea</i>	C	B	C	C
A030	<i>Ciconia nigra</i>	D			
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	C	B	C	B
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	A	A	B	A
A035	<i>Phoenicopterus ruber</i>	A	A	B	A
A060	<i>Aythya nyroca</i>	C	B	C	B
A073	<i>Milvus migrans</i>	C	B	C	C
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	B	B	C	B
A082	<i>Circus cyaneus</i>	C	A	C	A
A083	<i>Circus macrourus</i>	D			

A084	<i>Circus pygargus</i>	C	B	C	C
A090	<i>Aquila clanga</i>	C	B	C	B
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	C	B	C	C
A097	<i>Falco vespertinus</i>	C	C	C	C
A098	<i>Falco columbarius</i>	C	C	C	C
A101	<i>Falco biarmicus</i>	D			
A103	<i>Falco peregrinus</i>	C	B	C	B
A119	<i>Porzana porzana</i>	C	B	C	C
A120	<i>Porzana parva</i>	C	B	C	C
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	B	A	C	A
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	A	A	C	A
A135	<i>Glareola pratincola</i>	A	B	C	A
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	C	B	C	B
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	B	B	C	A
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	C	A	C	B
A154	<i>Gallinago media</i>	C	A	C	B
A157	<i>Limosa lapponica</i>	C	B	C	C
A166	<i>Tringa glareola</i>	C	A	C	B
A170	<i>Phalaropus lobatus</i>	C	B	C	B
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	A	A	C	A
A177	<i>Larus minutus</i>	C	B	C	B
A180	<i>Larus genei</i>	C	A	B	B
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A	A	B	A
A190	<i>Sterna caspia</i>	C	B	B	B
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	A	A	B	A
A193	<i>Sterna hirundo</i>	B	A	C	A
A195	<i>Sterna albifrons</i>	C	A	C	A
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	C	B	C	C
A197	<i>Chlidonias niger</i>	C	B	C	C
A222	<i>Asio flammeus</i>	C	B	C	B
A229	<i>Alcedo atthis</i>	C	B	C	B
A231	<i>Coracias garrulus</i>	C	B	C	B
A246	<i>Lullula arborea</i>	D			
A255	<i>Anthus campestris</i>	D			
A272	<i>Luscinia svecica</i>	C	B	C	B
A293	<i>Acrocephalus melanopogo</i>	C	B	C	C
A338	<i>Lanius collurio</i>	C	B	C	C

A339	<i>Lanius minor</i>	C	C	C	C
A393	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	C	C	C	C
A397	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	C	C	C
A511	<i>Falco cherrug</i>	D			

Tabella 11: Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	C	B	C	C
A005	<i>Podiceps cristatus</i>	C	B	C	C
A008	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	B	C	C
A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>	C	B	B	C
A028	<i>Ardea cinerea</i>	C	B	B	C
A036	<i>Cygnus olor</i>	D			
A039	<i>Anser fabalis</i>	C	B	C	B
A041	<i>Anser albifrons</i>	C	B	C	B
A043	<i>Anser anser</i>	C	B	C	B
A048	<i>Tadorna tadorna</i>	B	B	B	A
A050	<i>Anas penelope</i>	C	B	C	C
A051	<i>Anas strepera</i>	A	B	C	A
A052	<i>Anas crecca</i>	C	B	C	B
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	B	C	C
A054	<i>Anas acuta</i>	B	B	C	C
A055	<i>Anas querquedula</i>	C	B	C	C
A056	<i>Anas clypeata</i>	A	B	C	C
A059	<i>Aythya ferina</i>	B	B	C	B
A061	<i>Aythya fuligula</i>	C	B	C	B
A062	<i>Aythya marila</i>	C	B	C	C
A065	<i>Melanitta nigra</i>	C	B	C	C
A066	<i>Melanitta fusca</i>	C	B	C	C
A067	<i>Bucephala clangula</i>	A	B	C	C
A069	<i>Mergus serrator</i>	B	B	C	C
A086	<i>Accipiter nisus</i>	C	C	C	C
A087	<i>Buteo buteo</i>	C	A	C	B
A088	<i>Buteo lagopus</i>	C	A	B	A
A096	<i>Falco tinnunculus</i>	C	B	C	B
A099	<i>Falco subbuteo</i>	C	B	C	B
A112	<i>Perdix perdix</i>	C	C	C	C
A113	<i>Coturnix coturnix</i>	C	B	C	C

A118	<i>Rallus aquaticus</i>	C	B	C	C
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	C	B	C	C
A125	<i>Fulica atra</i>	B	B	C	B
A136	<i>Charadrius dubius</i>	C	B	C	B
A137	<i>Charadrius hiaticula</i>	B	B	C	B
A141	<i>Pluvialis squatarola</i>	C	B	C	B
A142	<i>Vanellus vanellus</i>	C	B	C	C
A145	<i>Calidris minuta</i>	C	B	C	B
A146	<i>Calidris temminckii</i>	C	B	C	B
A147	<i>Calidris ferruginea</i>	C	B	C	C
A149	<i>Calidris alpina</i>	C	B	C	B
A152	<i>Lymnocyptes minimus</i>	C	B	C	C
A153	<i>Gallinago gallinago</i>	C	B	C	C
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	C	B	C	C
A156	<i>Limosa limosa</i>	C	B	C	B
A158	<i>Numenius phaeopus</i>	D			
A160	<i>Numenius arquata</i>	B	B	C	B
A161	<i>Tringa erythropus</i>	C	B	C	C
A162	<i>Tringa totanus</i>	B	B	C	A
A163	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	B	C	B
A164	<i>Tringa nebularia</i>	C	B	C	C
A165	<i>Tringa ochropus</i>	C	B	C	C
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	B	C	C
A169	<i>Arenaria interpres</i>	C	B	C	C
A179	<i>Larus ridibundus</i>	B	B	C	B
A182	<i>Larus canus</i>	C	B	C	C
A183	<i>Larus fuscus</i>	C	B	C	C
A198	<i>Chlidonias leucopterus</i>	D			
A207	<i>Columba oenas</i>	C	B	C	C
A208	<i>Columba palumbus</i>	C	B	C	C
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	C	B	C	C
A212	<i>Cuculus canorus</i>	C	B	C	C
A213	<i>Tyto alba</i>	C	B	C	C
A218	<i>Athene noctua</i>	C	B	C	C
A221	<i>Asio otus</i>	C	B	C	B
A226	<i>Apus apus</i>	C	B	C	C
A230	<i>Merops apiaster</i>	C	B	C	C
A232	<i>Upupa epops</i>	C	B	C	C

A233	<i>Jynx torquilla</i>	C	B	C	C
A235	<i>Picus viridis</i>	C	B	C	C
A237	<i>Dendrocopos major</i>	C	B	C	C
A244	<i>Galerida cristata</i>	C	B	C	C
A247	<i>Alauda arvensis</i>	C	B	C	B
A249	<i>Riparia riparia</i>	B	B	C	B
A250	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	C	B	C	C
A251	<i>Hirundo rustica</i>	C	B	C	C
A253	<i>Delichon urbica</i>	C	B	C	C
A257	<i>Anthus pratensis</i>	C	B	C	C
A258	<i>Anthus cervinus</i>	C			
A259	<i>Anthus spinoletta</i>	C	B	C	C
A260	<i>Motacilla flava</i>	C	B	C	C
A261	<i>Motacilla cinerea</i>	C	C	C	C
A262	<i>Motacilla alba</i>	C	C	C	C
A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	C	C	C
A266	<i>Prunella modularis</i>	C	C	C	C
A269	<i>Erithacus rubecula</i>	C	C	C	C
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C	B	C	C
A275	<i>Saxicola rubetra</i>	D			
A276	<i>Saxicola torquata</i>	C	B	C	C
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	D			
A283	<i>Turdus merula</i>	C	A	C	C
A284	<i>Turdus pilaris</i>	C	B	C	C
A285	<i>Turdus philomelos</i>	C	B	C	C
A286	<i>Turdus iliacus</i>	C	B	C	C
A287	<i>Turdus viscivorus</i>	C	B	C	C
A288	<i>Cettia cetti</i>	C	B	C	B
A289	<i>Cisticola juncidis</i>	C	B	C	B
A295	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	B	C	B
A296	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	B	C	C
A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	C	B	C	C
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	B	C	C
A300	<i>Hippolais polyglotta</i>	C	B	C	C
A309	<i>Sylvia communis</i>	C	B	C	C

A310	<i>Sylvia borin</i>	C	B	C	C
A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	C	C	C
A315	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	C	C	C
A319	<i>Muscicapa striata</i>	C	B	C	C
A325	<i>Parus palustris</i>	C	C	C	C
A329	<i>Parus caeruleus</i>	C	B	C	C
A330	<i>Parus major</i>	C	B	C	C
A336	<i>Remiz pendulinus</i>	B	B	C	B
A337	<i>Oriolus oriolus</i>	C	B	C	C
A340	<i>Lanius excubitor</i>	C	B	C	C
A342	<i>Garrulus glandarius</i>	C	B	C	C
A347	<i>Corvus monedula</i>	C	B	C	C
A349	<i>Corvus corone</i>	C	B	C	C
A351	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	B	C	C
A356	<i>Passer montanus</i>	C	B	C	C
A359	<i>Fringilla coelebs</i>	C	B	C	C
A360	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	B	C	C
A361	<i>Serinus serinus</i>	C	B	C	C
A363	<i>Carduelis chloris</i>	C	B	C	C
A364	<i>Carduelis carduelis</i>	C	B	C	C
A365	<i>Carduelis spinus</i>	C	B	C	C
A366	<i>Carduelis cannabina</i>	C	B	C	C
A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>	C	B	C	C
A383	<i>Miliaria calandra</i>	C	B	C	B
A602	<i>Sterna bengalensis</i>	A	C	A	B
A604	<i>Larus michahellis</i>	C	B	C	C

Dalla campagna d'indagine 2011 è stato possibile aggiornare l'elenco delle specie di avifauna di cui all'allegato I della Direttiva 147/2009 (versione codificata Direttiva Uccelli), che risulta essere la seguente con un incremento delle specie presenti

Tabella 12: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE secondo il censimento 2011.

Codice	Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
A001	<i>Gavia stellata</i>	NO	D	
A002	<i>Gavia arctica</i>	NO	D	
A007	<i>Podiceps auritus</i>	NO	D	
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	NO	C	C
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	NO	C	C
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	NO	C	C

A024	<i>Ardeola ralloides</i>	NO	C	C
A026	<i>Egretta garzetta</i>	NO	C	C
A027	<i>Egretta alba</i>	NO	B	B
A029	<i>Ardea purpurea</i>	NO	C	C
A030	<i>Ciconia nigra</i>	NO	D	
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	NO	D	
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	NO	C	C
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	NO	A	B
A035	<i>Phoenicopterus roseus</i>	NO	A	B
A060	<i>Aythya nyroca</i>	NO	4	C
A068	<i>Mergellus albellus</i>	NO	D	
A072	<i>Pernis apivorus</i>	NO	4	B
A073	<i>Milvus migrans</i>	NO	4	C
A074	<i>Milvus milvus</i>	NO	4	C
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	NO	C	B
A082	<i>Circus cyaneus</i>	NO	C	B
A083	<i>Circus macrourus</i>	NO	D	
A084	<i>Circus pygargus</i>	NO	C	B
A090	<i>Aquila clanga</i>	NO	D	
A092	<i>Aquila pennata (Hieraetus pennatus)</i>	NO	D	
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	NO	C	B
A095	<i>Falco naumanni</i>	NO	D	
A097	<i>Falco vespertinus</i>	NO	D	
A098	<i>Falco columbarius</i>	NO	C	B
A101	<i>Falco biarmicus feldeggii</i>	NO	D	
A103	<i>Falco peregrinus</i>	NO	4	B
A119	<i>Porzana porzana</i>	NO	4	C
A120	<i>Porzana parva</i>	NO	4	C
A127	<i>Grus grus</i>	NO	C	B
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	NO	C	C
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	NO	B	C
A133	<i>Burhinus oediconemus</i>	NO	D	
A135	<i>Glareola pratincola</i>	NO	C	C
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	NO	C	C
A139	<i>Charadrius morinellus</i>	NO	D	
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	No	C	C
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	NO	C	C
A154	<i>Gallinago media</i>	NO	C	C

A157	<i>Limosa lapponica</i>	NO	C	C
A166	<i>Tringa glareola</i>	NO	C	C
A170	<i>Phalaropus lobatus</i>	NO	C	C
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	NO	B	C
A177	<i>Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)</i>	NO	4	C
A180	<i>Chroicocephalus genei (Larus genei)</i>	NO	B	C
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	NO	B	C
A190	<i>Hydroprogne caspia (Sterna caspia)</i>	NO	C	C
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	NO	B	C
A193	<i>Sterna hirundo</i>	NO	C	C
A195	<i>Sterna albifrons</i>	NO	C	C
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	NO	C	C
A197	<i>Chlidonias niger</i>	NO	C	C
A222	<i>Asio flammeus</i>	NO	4	B
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	NO	C	B
A229	<i>Alcedo atthis</i>	NO	4	B
A231	<i>Coracias garrulus</i>	NO	C	C
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	NO	4	C
A272	<i>Luscinia svecica</i>	NO	4	B
A293	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	NO	D	
A338	<i>Lanius collurio</i>	NO	C	C
A339	<i>Lanius minor</i>	NO	C	C
A379	<i>Emberiza hortulana</i>	NO	D	
A393	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	NO	B	B
A397	<i>Tadorna ferruginea</i>	NO	D	

Erpetofauna

Tabella 13: Anfibi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1167	<i>Triturus carnifex</i>	C	B	C	B

Tabella 14: Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1220	<i>Emys orbicularis</i>	C	B	C	C

Altre specie faunistiche importanti di anfibi e rettili elencate dalla scheda del formulario standard.

Tabella 15: erpetofauna non di interesse comunitario elencata nella scheda del formulario standard.

Gruppo	Nome	Popolazione	Motivazione
--------	------	-------------	-------------

Anfibi	<i>Hyla intermedia</i>	P	B
Rettili	<i>Elaphe longissima</i>	P	C

L'aggiornamento con lo studio del 2011 non ha comportato nessuna modifica agli elenchi delle specie.

Invertebrati

Tabella 16: invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1060	<i>Lycaena dispar</i>	C	A	B	C

L'aggiornamento con lo studio del 2011 non ha comportato nessuna modifica agli elenchi delle specie.

Ittiofauna

Tabella 17: Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1095	<i>Petromyzon marinus</i>	D			
1103	<i>Alosa fallax</i>	C	B	B	C
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	C	B	C	A
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	C	B	C	A
1155	<i>Padogobius panizzae</i> (<i>Knipowitschia panizzae</i>)	C	B	C	A

Le recenti indagini sull'ittiofauna condotte dall'Università di Ferrara, anno 2011, confermano la presenza abbondante di *Aphanius fasciatus*, *Pomatoschistus canestrinii* e *Knipowitschia panizzae*. Il suddetto studio ha però riguardato l'interno delle valli, mentre il sito ricade anche nei bacini e corsi d'acqua adiacenti quali Valle Fattibello ed il Navigabile in cui l'*Alosa fallax*, a comportamento migratorio, può essere presente.

Diverso è il caso di *Petromyzon marinus*, la lampreda di mare è una specie ad ampia distribuzione, di fatto tutto il Mediterraneo, la specie non risulta nella carta ittica della Provincia di Ferrara, di Rovigo e della Regione Emilia-Romagna, viene menzionata come rara nella carta Ittica della Provincia di Venezia. In sostanza si ritiene che localmente si da considerarsi presenza occasionale.

Altre specie faunistiche ittiche importanti elencate dalla scheda del formulario standard.

Tabella 18: specie ittiche importanti ma non di interesse comunitario.

Nome	Popolazione	Motivazione
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	V	A
<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	P	D

2.4 Uso del suolo

Il territorio della Provincia di Ferrara, totalmente pianeggiante, è complessivamente vocato e dedicato all'agricoltura, le superfici agricole utilizzate corrispondono infatti al 82%, le superfici artificiali il 7%), i territori boscati l'1%, mentre le zone umide ed i corpi idrici ammontano ben al 1%, **Tabella 19 e Figura 3.**

Livello 1		ha	%
1	Superfici artificiali	19.543	7
2	Superfici agricole utilizzate	214.726	82
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	3.001	1
4	Zone umide	15.637	6
5	Corpi idrici	9.708	4
		262.615	100

Tabella 19: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Uso suolo 2008 I° Livello

Provincia di Ferrara




Figura 3: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, Tabella 20 e Figura 4, è inoltre evidente che le superfici agricole corrispondono al 72% a Seminativi semplici irrigui, seguono le risaie 2% ed i frutteti 6%. Preme evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

Tabella 20: provincia di Ferrara, uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

SIGLA	CODICE	ETICHETTA	ETTARI	%
Ec	1111	Tessuto residenziale compatto e denso	493	0,19
Er	1112	Tessuto residenziale rado	6.955	2,65
Ed	1120	Tessuto residenziale discontinuo	3.808	1,45
Ia	1211	Insedimenti produttivi	3.561	1,36
Ic	1212	Insedimenti commerciali	123	0,05
Is	1213	Insedimenti di servizi	251	0,1
Io	1214	Insedimenti ospedalieri	44	0,02
It	1215	Impianti tecnologici	63	0,02
Rs	1221	Reti stradali	705	0,27
Rf	1222	Reti ferroviarie	96	0,04
Re	1225	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	55	0,02
Ri	1226	Reti per la distribuzione idrica	75	0,03
Nc	1231	Aree portuali commerciali	2	0,00
Nd	1232	Aree portuali da diporto	22	0,01
Np	1233	Aree portuali per la pesca	34	0,01
Fs	1242	Aeroporti per volo sportivo e eliporti	102	0,04
Qa	1311	Aree estrattive attive	148	0,06
Qi	1312	Aree estrattive inattive	12	0,005
Qq	1321	Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	12	0,005
Qu	1322	Discariche di rifiuti solidi urbani	120	0,05
Qr	1323	Depositi di rottami	19	0,01
Qc	1331	Cantieri e scavi	481	0,18
Qs	1332	Suoli rimaneggiati e artefatti	163	0,06
Vp	1411	Parchi e ville	826	0,31
Vx	1412	Aree incolte urbane	373	0,14
Vt	1421	Campeggi e strutture turistico-ricettive	135	0,05
Vs	1422	Aree sportive	324	0,12
Vd	1423	Parchi di divertimento	12	0,005
Vq	1424	Campi da golf	110	0,04
Vi	1425	Ippodromi	113	0,04
Va	1426	Autodromi	81	0,03
Vb	1428	Stabilimenti balneari	153	0,06
Vm	1430	Cimiteri	73	0,03
Se	2121	Seminativi semplici irrigui	188.616	71,82
Sv	2122	Vivai	194	0,07
So	2123	Colture orticole	948	0,36

Sr	2130	Risaie	6.112	2,33
Cv	2210	Vigneti	372	0,14
Cf	2220	Frutteti	15.799	6,02
Cp	2241	Pioppeti colturali	1.557	0,59
Cl	2242	Altre colture da legno	221	0,08
Pp	2310	Prati stabili	342	0,13
Zt	2410	Colture temporanee associate a colture permanenti	52	0,02
Zo	2420	Sistemi colturali e particellari complessi	498	0,19
Ze	2430	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	16	0,01
Bs	3113	Boschi a prevalenza di salici e pioppi	484	0,18
Bp	3114	Boschi planiziarci a prevalenza di farnie e frassini	1.294	0,49
Ba	3120	Boschi di conifere	234	0,09
Bm	3130	Boschi misti di conifere e latifoglie	97	0,04
Tn	3231	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	309	0,12
Ta	3232	Rimboschimenti recenti	530	0,2
Ds	3310	Spiagge, dune e sabbie	54	0,02
Ui	4110	Zone umide interne	2.691	1,02
Up	4211	Zone umide salmastre	942	0,36
Uv	4212	Valli salmastre	11.203	4,27
Ua	4213	Acquacolture in zone umide salmastre	288	0,11
Us	4220	Saline	513	0,2
Af	5111	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	2.512	0,96
Av	5112	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	266	0,1
Ar	5113	Argini	1.542	0,59
Ac	5114	Canali e idrovie	4.765	1,81
An	5121	Bacini naturali	133	0,05
Ax	5123	Bacini artificiali	428	0,16
Aa	5124	Acquacolture in ambiente continentale	62	0,02
Totale			262.615	100




Figura 4: distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Legenda Uso suolo

1111	Ec Tessuto residenziale compatto e	denso
1112	Er Tessuto residenziale rado	
1120 Ed	Tessuto residenziale discontinuo	
1211	Ia Insedimenti produttivi	
1212	Ic Insedimenti commerciali	
1213	Is Insedimenti di servizi	
1214	Io Insedimenti ospedalieri	
1215	It Impianti tecnologici	
1221	Rs Reti stradali	
1222	Rf Reti ferroviarie	
1223	Rm Impianti di smistamento merci	
1224	Rt Impianti delle telecomunicazioni	
1225	Re Reti per la distribuzione e	produzione dell'energia
1226	Ri Reti per la distribuzione idrica	
1231	Nc Aree portuali commerciali	
1232	Nd Aree portuali da diporto	
1233	Np Aree portuali per la pesca	
1241	Fc Aeroporti commerciali	
1242	Fs Aeroporti per volo sportivo e	eliporti
1243	Fm Aeroporti militari	
1311	Qa Aree estrattive attive	
1312	Qi Aree estrattive inattive	
1321	Qq Discariche e depositi di cave,	miniere e industrie
1322	Qu Discariche di rifiuti solidi urbani	
1323	Qr Depositi di rottami	
1331	Qc Cantieri e scavi	
1332	Qs Suoli rimaneggiati e artefatti	
1411	Vp Parchi e ville	
1412	Vx Aree incolte urbane	
1421	Vt Campeggi e strutture turistico-ricettive	
1422	Vs Aree sportive	
1423	Vd Parchi di divertimento	
1424	Vq Campi da golf	
1425	Vi Ippodromi	
1426	Va Autodromi	
1427	Vr Aree archeologiche	
1428	Vb Stabilimenti balneari	
1430	Vm Cimiteri	
2110	Sn Seminativi non irrigui	
2121	Se Seminativi semplici irrigui	

- 2122 Sv Vivai
- 2123 So Colture orticole
- 2130 Sr Risaie
- 2210 Cv Vigneti
- 2220 Cf Frutteti 2230 Co Oliveti
- 2241 Cp Pioppeti culturali
- 2242 Cl Altre colture da legno
- 2310 Pp Prati stabili
- 2410 Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
- 2420 Zo Sistemi colturali e particellari complessi
- 2430 Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
- 3111 Bf Boschi a prevalenza di faggi
- 3112 Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
- 3113 Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
- 3114 Bp Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini
- 3115 Bc Castagneti da frutto
- 3120 Ba Boschi di conifere
- 3130 Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
- 3210 Tp Praterie e brughiere di alta quota
- 3220 Tc Cespuglieti e arbusteti
- 3231 Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
- 3232 Ta Rimboschimenti recenti
- 3310 Ds Spiagge, dune e sabbie
- 3320 Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
- 3331 Dc Aree calanchive
- 3332 Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
- 3340 Di Aree percorse da incendi
- 4110 Ui Zone umide interne
- 4120 Ut Torbiere
- 4211 Up Zone umide salmastre
- 4212 Uv Valli salmastre
- 4213 Ua Acquaculture in zone umide salmastre
- 4220 Us Saline
- 5111 Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
- 5112 Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
- 5113 Ar Argini
- 5114 Ac Canali e idrovie
- 5121 An Bacini naturali
- 5122 Ap Bacini produttivi
- 5123 Ax Bacini artificiali
- 5124 Aa Acquaculture in ambiente continentale

5211 Ma Acquacolture in mare

Tabella 21: legenda dell'uso del suolo.

3. Componenti socio-economiche

3.1 Quadro economico

A livello regionale, il quadro economico rispecchia quello nazionale, che ha registrato una recessione dell'economia nel 2009 e una successiva crescita molto debole e incerta nel 2010, con un aumento contenuto del prodotto interno lordo italiano (solo l'1,0 % sullo stesso periodo dell'anno precedente). La ripresa è in gran parte trainata dalla crescita del commercio internazionale. Di conseguenza ad avvantaggiarsi di questa situazione sono soprattutto le imprese più aperte alla globalizzazione (Unioncamere 2010).

Tuttavia, il tono delle attività delle imprese è ancora lontano dai livelli precedenti la crisi: il fattore che separa le imprese in possibile ripresa da quelle ancora in forte difficoltà resta il commercio con l'estero, mentre la situazione del mercato interno continua a rimanere debole, aggravata peraltro dalla necessità di forti interventi correttivi a livello nazionale, oltre che da ritmi di ripresa che ancora non consentono il riassorbimento degli attuali livelli di disoccupazione.

Provincia di Ferrara

La Provincia di Ferrara si estende su un territorio di 2.631,12 Km² completamente pianeggiante e comprende 26 comuni. La popolazione ammonta a 359.994 abitanti con una densità media di 136,43 ab./Km². La popolazione risulta essere composta per la maggior parte da femmine (188.082) rispetto ai 172.912 maschi; in relazione alla classe d'età la maggior parte della popolazione si concentra nella fascia d'età 15-65, con una percentuale del 63,8% segue >65 con il 25,3% e <15 con il 10,9%.

La popolazione straniera residente nella Provincia ammonta a 27.294. (Camera di Commercio di Ferrara, 2010).

3.2 Economia e occupazione

Secondo i dati stimati dall'ISTAT (31/12/2010) la forza lavoro della Provincia di Ferrara ammonta a 165.426 unità, di queste 153.240 risultano essere occupate mentre le restanti sono in cerca di occupazione, cioè disoccupati. La composizione percentuale degli occupati provinciali per macrosettore di attività è la seguente: il 64,1% della popolazione attiva maggiore di 15 anni è occupata nel settore dei servizi, segue l'industria che occupa il 28,1% e l'agricoltura con 7,8%. Rispetto ai dati del 2009 si osserva un calo nei settori dell'industria e dell'agricoltura, a favore del settore dei servizi. Il tasso di disoccupazione è del 7,36%, ed in particolare è più alto per le femmine (10,9%) rispetto a i maschi (4,3%). Dopo i miglioramenti intervenuti sul mercato locale del lavoro nel corso degli anni precedenti, questi dati "fotografano" dunque una decisa involuzione, con una crescita media annua del numero dei disoccupati da 8.100 a 12.000 unità, corrispondenti ad un tasso provinciale di disoccupazione pari al 7,4% (5,7% in Emilia-Romagna, e 8,4% totale Italia).

La popolazione straniera residente nella provincia è costituita a fine 2010 da 27.294 unità: una consistenza triplicatasi rispetto al 2003, quando i residenti stranieri erano 8.453, secondo i dati delle anagrafi comunali; al riguardo, il 17,1% dei nati nella nostra provincia (il 22,9% in regione) è rappresentato da stranieri.

Ferrara, secondo le stime sul PIL provinciale, elaborate dall'Istituto Tagliacarne, pre-senta un valore di 26.961 euro prodotti per abitante, inferiore alla media regionale (30.572 euro), ma superiore a quella nazionale (25.615 euro). Questo valore è peraltro la risultante di una dinamica di crescita territoriale piuttosto lenta, dal momento che il tasso medio annuo di crescita nel periodo 1995-2010 (3,5%) risulta inferiore sia alla media dell'Emilia-Romagna (4,1%) che a quella dell'intero Paese (4,2%).

INFRASTRUTTURE

La dotazione infrastrutturale della provincia, che come è noto rappresenta uno dei più determinanti "fattori dello sviluppo economico", è contraddistinta da ben note carenze ed inadeguatezze. Anche in termini statistici, secondo l'indagine svolta annualmente dall'Istituto Tagliacarne per conto di Unioncamere nazionale, l'indice generale di infrastrutturazione economica fa segnare nella nostra provincia (ultimo aggiornamento al 2009) un valore che, fatta 100 la media nazionale, è pari a 76,2 e 82,5 senza i porti.

Oltretutto, esso non ha registrato praticamente alcuna variazione significativa dal 2001 ad oggi. Questo valore garantisce alla provincia di Ferrara solamente la 60° posizione in ambito nazionale, e la 16° nell'ambito del Nord-est.

Fra le voci comprese nelle infrastrutture economiche, solamente impianti e reti energetico-ambientali presentano secondo l'indagine un valore superiore alla media nazionale, per quanto inferiore a quello della regione e del Nord-Est nel suo complesso. Da segnalare anche la difficile situazione della rete stradale, il cui indice fa segnare il secondo valore più basso del Nord-Est.

AGRICOLTURA⁵

Nella zona di pianura esiste un'attività agricola assai avanzata, ai primissimi posti a livello nazionale per la gamma dei prodotti e per l'entità della produzione. Frumento, prodotti ortofrutticoli, zootecnici e derivati, barbabietole, caratterizzano e qualificano l'esercizio agricolo del ferrarese. L'agricoltura ferrarese può contare su una base occupazionale che – sempre secondo le indagini Istat sulle forze di lavoro – è pari a 12 mila occupati (mediamente nel 2010), che rappresentano il 7,8% di tutta l'occupazione provinciale. Essa produce un valore aggiunto pari al 4,4% del totale (era il 6,8% nel 1997), cioè più che doppio rispetto alla media nazionale (1,8%) ed a quella regionale (2,1%). In quest'ultima graduatoria Ferrara si colloca come prima provincia in assoluto nel Nord-est, e come 20° nell'intero ambito nazionale. Le circa 7.700 imprese attive nel settore rappresentano il 21,7% dell'intero sistema imprenditoriale ferrarese, un dato che è largamente superiore alla media nazionale, pari al 15,9%.

Il terreno investito in produzione agricola, nella provincia ferrarese ammonta a 184.061 ha di cui il 91,19% destinati a seminativi, il 8,03% a legnose agrarie, lo 0,40% a prati permanenti e pascoli e lo 0,33% a vite. La produzione agricola annua della provincia di Ferrara ammonta a 28.740.304 q.li di cui il 46,3% risulta in legumi e ortaggi, il 25,7% in cereali e riso, il 18,6% in colture industriali e il 9,4% in coltivazioni legnose. Il settore agricolo della Provincia di Ferrara, nel 2010 ha prodotto il 13,7% della produzione lorda vendibile (PLV) regionale. Il settore primario rimane in effetti interlocutore di ogni progetto di sviluppo nel territorio provinciale, anche grazie alle notevoli potenzialità della "filiera" agro-alimentare, nonché al contributo delle numerose produzioni tipiche locali.

Con l'introduzione della riforma della politica agricola comunitaria (PAC), la competitività nel settore si è spostata sui prezzi e sulla qualità delle colture; in tal senso, la forte tradizione e vocazione produttiva del territorio ferrarese (la pera e le colture cerealicole, ed in particolare il grano, presentano elevatissime qualità organolettiche), favorisce, accanto alle incertezze sempre più accentuate, relative all'andamento dei prezzi alla produzione, anche prospettive molto interessanti.

Il territorio ferrarese vanta numerosi prodotti alimentari certificati dall'Unione Europea, tra cui l'Aglio di Voghiera (DOP), la Coppia Ferrarese (IGP) pane rinomato a livello internazionale, la Pera dell'Emilia-Romagna (IGP), la Pesca e Nettarina di Romagna (IGP), l'Asparago di Altedo (IGP) e i Vini del Bosco Eliceo (DOC).

Al vaglio degli organismi competenti ed in attesa del riconoscimento comunitario sono la Vongola di Goro, il cocomero ferrarese, il Melone dell'Emilia, la carota del Delta ferrarese, la salama da sugo o salamina ferrarese, la 'zia' ferrarese (salame all'aglio), il riso del Delta del Po, i cappellacci di zucca ferraresi, il pampapato-pampepato di Ferrara.

Per quanto riguarda il comparto ittico, l'ammontare del pescato introdotto sul mercato all'ingrosso dalle attività di pesca presenti sul territorio della Provincia di Ferrara è di 77.723 q.li nell'anno 2010, dato che mostra una diminuzione rispetto all'anno 2009. La produzione ittica è incentrata sul pesce (88%), seguono la produzione di crostacei (11,2%) e molluschi (0,8%) per un valore monetario di 10.640.148 milioni di euro (Camera di Commercio di Ferrara). In termini occupazionali, il settore della pesca e dell'acquacoltura occupa nella regione Emilia-Romagna oltre 3.600 addetti, il 64% dei quali è concentrato nella sola provincia di Ferrara. Sono 1.503 le imprese attive nel settore al 31 dicembre 2010, in fortissima crescita negli ultimi anni nel comparto dell'acquacoltura, che operano principalmente nei due comuni di Goro (mitilicoltura) e di Comacchio (anguilla e pesca di mare). Più di 9 imprese su 10 del settore, assumono la forma giuridica di ditte individuali, e più dei due terzi di esse si dedica appunto all'acquacoltura.

INDUSTRIA e IMPRENDITORIA

⁵ dati tratti dal Censimento Agricoltura 2010: <http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx?QueryId=2173#> e

Servizio statistico della Regione Emilia-Romagna: <http://statistica.regione.emilia-romagna.it/> e da Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara. A cura del Servizio informazione economica della Camera di Commercio di Ferrara. Edizione 2011

Le imprese presenti sul territorio ferrarese risultano essere 34.601 di cui 23.015 imprese individuali, 6.421 società di persone, 4.232 società di capitale e 931 di altra natura giuridica. Sotto l'aspetto della natura giuridica delle imprese, una dinamica ha ormai assunto un carattere strutturale: diminuiscono le imprese che nascono adottando forme giuridiche 'semplici' (cioè ditte individuali, ma anche società di persone, che mostrano ancora una lieve, seppur declinante propensione alla crescita), ed aumentano sempre più quelle che, per operare sul mercato, scelgono una forma giuridica più 'robusta', come le società di capitali. Questa tendenza, in atto da parecchi anni, è proseguita nel 2010, quando, pur restando elevato in termini assoluti, si è ulteriormente ridotto il contributo delle ditte individuali allo stock complessivo delle imprese ferraresi: esso è ora pari al 66,5% del totale, con un calo rispetto al 2000 che raggiunge ben sei punti percentuali e lo 0,1% rispetto all'anno precedente. Il peso delle società di capitali raggiunge invece il 12,2% (12,0% l'anno precedente) del totale, mentre le società di persone costituiscono il 18,6%.

La quota restante è rappresentata da consorzi e cooperative (classificate come "altre forme"), in leggera crescita. Effettuando un'analisi della distribuzione delle imprese in base al settore d'attività risulta che 9000 appartengono al settore dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, 13 sono imprese estrattive, 2959 appartengono al settore manifatturiero, 66 sono fornitori di servizi quali energia elettrica, vapore, gas e aria condizionata, acqua, gestione fognaria, rifiuti ecc., 5222 imprese edili, 7294 nel commercio, 1058 nel trasporto e magazzinaggio, 2153 nel settore alberghiero, 505 imprese offrono servizi di informazione e comunicazione, 608 sono attività assicurative e finanziarie, 1686 attività immobiliari, 917 attività professionali scientifiche e tecniche, 748 sono coinvolte nel settore del noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese, 132 nell'istruzione, 140 nel settore sanitario, altri servizi 1637 (Infocamere, banca-dati stockview). La maggior parte delle attività imprenditoriali della Provincia di Ferrara sono dislocate sul territorio del capoluogo, seguono i comuni di Cento, Comacchio e Argenta.

Dal 2003 al 2010 l'andamento demografico delle imprese (tasso di crescita) è oscillato in un range compreso tra lo -0,73, rilevato nel 2009, e lo +0,68 nel 2010.

Le imprese femminili nella provincia di Ferrara ammontano a 7427, e rappresentano 21,5% delle imprese provinciali e l'8,3% delle imprese regionali, con una piccola diminuzione rispetto all'anno 2009 pari a -0,1%. La maggior parte di queste si concentra nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio (27,9%) segue il settore agricolo (22,2%) e il settore dei servizi (12,3%).

Complessivamente il 28,8% del valore aggiunto prodotto nella nostra provincia proviene dal settore industriale: l'incidenza, pur essendo più elevata rispetto a quella media nazionale (25,1%), risulta inferiore a quella regionale (30,9%). Più in particolare, il 21,5% del valore aggiunto prodotto proviene dall'industria manifatturiera, e il 7,3% dalle costruzioni.

Per quanto riguarda in particolare le costruzioni, la consistenza imprenditoriale del comparto ha fatto segnare fino al 2008 un continuo aumento, poi, con lo scoppio della "bolla" immobiliare e la crisi conseguente del settore si è ridimensionata notevolmente, per assestarsi solo nell'anno in esame.

Va rilevato che nel Piano Territoriale della Regione Emilia-Romagna (PTR 2008-2013), il territorio ferrarese viene indicato come destinatario della rilocalizzazione di attività produttive, in particolare dalle zone di insediamento manifatturiero della via Emilia, oltre che da alcune aree ormai congestionate del Nord-est. Ed in effetti, a partire dagli anni '90 si è assistito ad un progressivo riequilibrio territoriale dello sviluppo manifatturiero all'interno della provincia. Più in particolare, si è andato sviluppando e qualificando il "polo" industriale Sipro del Basso ferrarese, a San Giovanni di Ostellato, che, da area tradizionalmente depressa, è riuscita ad accentuare la sua capacità di attrazione dall'esterno di nuovi insediamenti produttivi. Contestualmente, il tradizionale "distretto" centese, pur risentendo di alcune gravi situazioni di crisi aziendale, ha confermato la sua spiccata vocazione manifatturiera.

L'area cittadina di Ferrara, infine, pur tra le incertezze degli "scenari" mondiali, ha mantenuto il ruolo trainante del proprio polo chimico, diversificandone produzioni ed assetti societari, che in parte rilevante fanno ora riferimento a gruppi multinazionali stranieri.

Nel complesso, il settore manifatturiero provinciale ha registrato, nel corso degli anni 2000, un processo di crescente apertura (peraltro bruscamente interrottosi nel 2008 con l'avvento della crisi globale) ai mercati esteri. Esso si è tradotto in una maggiore diversificazione merceologica, oltre che geografica, delle esportazioni ferraresi, anche se non è stato colmato il ritardo nei riguardi delle aree più "forti" della regione Emilia-Romagna. Infatti, rapportando le esportazioni al valore aggiunto totale per il 2009, anno

che ha segnato una forte contrazione del commercio estero ferrarese, superiore a quella subita da altri ambiti territoriali, si ottiene per la nostra provincia una propensione pari a 22,3%, un valore che risulta quindi ancora più lontano che in passato dalla media della regione (34,9%), e a quella nazionale, pari a 24,3%. Anche il grado di apertura all'estero (export + import / valore aggiunto), maggiormente indicativo dell'intera "catena" di interscambio con i mercati globali, risulta ancora piuttosto limitato. Si tratta peraltro di due indicatori non

pienamente attendibili, in quanto non vengono imputate alla nostra provincia le operazioni di interscambio con l'estero effettuate da imprese con sede legale extra-provinciale, alcune delle quali di notevole rilievo, in particolare nel comparto chimico. Il rafforzamento del settore terziario, in atto nell'ultimo decennio su tutto il territorio provinciale, è la risultante di una serie di fattori, quali lo sviluppo del settore turistico costiero-balneare e di quello d'arte della città di Ferrara; l'allargamento dell'offerta sul territorio dei servizi creditizi e finanziari; lo sviluppo della grande distribuzione, nonché la qualificazione dei servizi destinati alle imprese.

Il terziario, complessivamente considerato, "produce" il 66,9% del valore aggiunto complessivo provinciale (il 65,6% l'anno precedente), contro una media regionale del 66,9%, e nazionale del 73,1%. In termini occupazionali (indagini Istat sulle forze di lavoro), esso concentra il 64,1% (il 60,8% l'anno precedente) di tutti gli occupati della provincia, più di un punto percentuale meno della media della regione Emilia-Romagna (62,3%), e di tre punti in meno di quella nazionale (67,6%).

ARTIGIANATO

Le imprese artigiane attive al 2010 sul Territorio ferrarese sono 9831, di cui la maggior parte appartenenti al settore della costruzione, segue il settore delle attività manifatturiere; sono dislocate maggiormente a Ferrara con un numero pari a 2951, seguono i comuni di Cento, Comacchio e Argenta.

Le imprese artigiane ferraresi detengono, in termini di consistenza imprenditoriale, un "peso" del 28,4% sul totale: si tratta di un valore che si colloca a metà strada tra quello del Nord-est e dell'intera Italia.

In termini di reddito, invece, le 9.831 imprese artigiane ferraresi (consistenza al 31 dicembre 2010) "producono" il 17,0% del valore aggiunto complessivo provinciale, un'incidenza più alta della media regionale (15,3%), e nettamente più elevata di quella nazionale (12,8%). Il loro contributo appare decisamente positivo, soprattutto se rapportato all'incidenza relativamente limitata (rispetto agli altri ambiti di riferimento territoriale) sul totale delle imprese della provincia.

Ciò conferma che l'artigianato riveste un ruolo centrale nell'ambito del sistema produttivo ferrarese, il cui tessuto connettivo è caratterizzato fortemente dalla piccola dimensione aziendale: basti pensare che il settore, tra produzione e servizio, occupa circa 23.000 addetti.

TURISMO

le attrattive ambientali rappresentano un forte incentivo ad una ulteriore valorizzazione dell'intero territorio provinciale; un "prodotto" qualificato dall'immagine di capitale storica e culturale della città di Ferrara, e da quella ambientale e paesaggistica del litorale comacchiese e del Parco del Delta.

Per quanto riguarda il movimento turistico nel 2010 in provincia gli arrivi ammontano a 658.387 mentre le presenze 5.430.124, dati che negli ultimi 6 anni risultano essere abbastanza costanti, dopo il calo del movimento turistico avvenuto nel 2004. I turisti sono per la maggior parte italiani 81,5% del totale, il restante 18,5% degli stranieri proviene per lo più dalla Germania, che affollano i luoghi di villeggiatura della provincia soprattutto nel periodo luglio-agosto, grazie al forte richiamo della riviera comacchiese e ai suoi Lidi. La ricettività del territorio conta la presenza di 26.921 strutture per un totale di 139.420 posti letto. La maggior parte delle strutture ricettive sono appartamenti no REC. situati nel Comune di Comacchio, seguono gli affittacamere, gli alberghi (da 1 a 5 stelle), i B&B, e gli agriturismi. Negli ultimi anni si è registrata nell'ambito del comune di Ferrara un rafforzamento dell'offerta ricettiva rappresentata dagli alberghi.

Occupazione

A fine 2009 gli occupati alle dipendenze residenti in provincia di Ferrara sono risultati 79.151, avendo però superato, nei mesi di giugno e luglio, le 83 mila unità, per effetto di una stagionalità abbastanza marcata che caratterizza i mesi estivi, grazie alle attività turistiche e a quelle ad esse collegate; da qui un valore medio annuo di 81.331 unità, che tuttavia risente anche di un ciclo dell'occupazione negativo dovuto alla recessione.

3.3 Inventario dei livelli di tutela del sito

Per quanto riguarda il regime di tutela dei siti della Rete Natura 2000, la normativa europea e nazionale di recepimento stabilisce di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Considerato che le misure discendono dall'analisi del presente quadro conoscitivo, in questo paragrafo si forniscono gli elementi nazionali e regionali che l'Ente gestore deve seguire per determinare tali misure.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
ATTI NAZIONALI				
<p>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</p>	<p>Legge Quadro Sulle Aree Protette</p>	<p>Stato, Regioni, Enti Locali</p>	<p>TITOLO II - Aree naturali protette nazionali</p> <p>Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali</p> <p>1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.</p> <p>4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.</p> <p>5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.</p> <p>7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.</p> <p>.....</p> <p>Art. 12 - Piano per il parco</p> <p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p> <p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p>	

		<p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano</p> <p>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</p> <p>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;</p> <p>e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</p> <p>2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione</p>	
--	--	---	--

		<p>entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.</p> <p>4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.</p> <p>5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.</p> <p>6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.</p> <p>7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.</p> <p>8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.</p> <p>.....</p> <p>Art. 13 - Nulla osta</p>	
--	--	--	--

		<p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</p> <p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.</p> <p>3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</p> <p>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p> <p>TITOLO III - Aree naturali protette regionali</p> <p>Art. 22 - Norme quadro</p> <p>1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi del l'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio</p> <p>b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla</p>	
--	--	--	--

		<p>definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25</p> <p>c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;</p> <p>d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;</p> <p>e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.</p> <p>2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.</p> <p>3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p> <p>4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata. 5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.</p> <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.</p>	
--	--	--	--

		<p>Art. 26 - Coordinamento degli interventi</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p> <p>Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p>Art. 28 - Leggi regionali</p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta</p> <p>1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la</p> <p>ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p>	
--	--	---	--

			<p>2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.</p> <p>3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta</p>	
<p>L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221</p>	<p>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</p>	<p>Regioni. Province</p>	<p>Art.1</p> <p>5. Le regioni e le province autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>Art. 9 (funzioni amministrative)</p> <p>Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni</p>	<p>Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.</p>

			<p>amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistici-venatori)</p> <p>.....</p> <p>7. Ai fini della pianificazione generale del territorio le provincie predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistici-venatori. Le provincie predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero.....</p> <p>10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.</p> <p>.....</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica)</p> <p>Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE)</p> <p>Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la</p>	Ogni anno
--	--	--	-----------

			relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".	
DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 23.10.97)	"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"	Regioni	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</i></p>	
Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99) DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 30.5.03) Ministero dell'Ambiente e della	Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97) "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e		3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, <i>anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</i>	entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti. entro sei

<p>Tutela del Territorio e del Mare</p>	<p>seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p> <p>"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U.</p>		<p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p> <p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p> <p>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</p>	
---	---	--	---	--

			<p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none">) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante 	
D.M. 19 giugno 2009	n. 157 del 9.7.09)		<p>l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;</p> <ul style="list-style-type: none">) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale; b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle</p>	mesi dalla loro designazione

		<p>specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:</p> <p>a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);</p> <p>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p>	
		<p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzia che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti</p>	

			<p>di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</p>	
Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)	"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"			
Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	Regioni	<p>Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS))</p> <p>1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle province autonome con proprio atto</p>	entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

ATTI REGIONALI				
Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)	"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente	Province	<p>Art. 3 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).</p> <p>Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.</p>	

	della Repubblica n. 357 del 1997			
Deliberazione G.R. n. 1191 del 30.07.07	"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"	Tutti gli Enti pubblici	<p>1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000"; - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi"; - "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca-dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore"; - "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate; 	
			<p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano"). della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso. Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	

<p>Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009</p>	<p>"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"</p>	<p>Tutti gli Enti pubblici</p>	<p>Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.</p>	
<p>Deliberazione G.R. n. 1224 del 28.07.08 (BUR n. 138 del 7.8.08)</p>	<p>"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Recepimento dm n.184/07 'criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale (Zps). misure di conservazione gestione Zps, ai sensi dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e dpr 357/97 e ss.mm. e dm del 17/10/07</p>	<p>Enti preposti</p>	<p>...approva le <i>"Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del DPR N. 357/97 e ss.mm e del DM del 17.10.07"</i></p> <p>...approva le <i>"Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS dell'Emilia-Romagna"</i></p> <p>... stabilisce che le <i>Misure generali di conservazione sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure generali di conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presente Misure di conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna.</i></p> <p>... prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato dalla DGR n. 1191/07 per gli Enti preposti alla gestione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) per l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 di propria pertinenza, fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla Regione dietro richieste adeguatamente motivate</p>	<p>Entro il 31 dicembre 2009.</p>

3.4 Inventario degli strumenti di pianificazione

Paesaggio

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. A livello locale, presso il territorio della provincia di Ferrara si individua il territorio della "costa a nord" (unità n.1) e il territorio della "bonifica ferrarese" (unità n.3). Nel primo caso gli elementi fisici caratterizzanti sono costituiti dal sistema di cordoni dunosi litoranei, dagli avvallamenti e depressioni con lagune e stagni costieri di acqua salmastre, dalle foci, dall'arenile e dalla zona intertidale. Nel caso della "bonifica del ferrarese" gli elementi fisici caratterizzanti sono contraddistinti dai depositi alluvionali, dalle zone di ex palude, dall'andamento topografico pressoché uniforme, dal difficile scolo delle acque e dai dossi di pianura. *(Fonte: Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR della Regione Emilia Romagna).*

A livello locale, il PTCP della Provincia di Ferrara, in vigore dal marzo 1997 è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore e le specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

A livello paesistico il **PTCP della Provincia di Ferrara** propone la sperimentazione di un modello di gestione ambientale integrata che si pone come snodo essenziale per la definizione dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico-sociale della popolazione. Il modello implementa la programmazione ambientale pervenendo alla definizione di un quadro di riferimento unitario che stabilisce l'equilibrio ambientale ottimale per ambiti territoriali definiti. Il sistema paesaggistico provinciale si basa sulla ricchissima dotazione di aree naturali protette e biotopi di rilevante interesse che comprendono il Parco del Delta del Po, lungo il corso del Reno la Riserva del Bosco della Panfilia, parte delle Valli di Comacchio, le Anse vallive di Ostellato, la Riserva naturale delle Dune di Massenzatica, la Valle Bertuzzi, il Gran Bosco della Mesola, ecc. Da tali aree emerge la potenzialità del sistema, costituito da nodi di sviluppo per il cosiddetto turismo verde. Il P.T.C.P. della Provincia di Ferrara prosegue inoltre il processo (già avviato dal P.T.P.R.) di identificazione sul territorio dei sistemi di beni ambientali e culturali, puntualmente individuati nelle schede delle unità di paesaggio, valutandoli rispetto alla loro importanza nel mantenimento delle condizioni per uno sviluppo economico e sociale non distruttivo del territorio. *(Fonte: Provincia di Ferrara Integrazioni e specificazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale ed indicazioni e prescrizioni per la pianificazione comunale e di settore).*

Il **PTCP della Provincia di Ravenna**, in materia di assetto del territorio e di strategie per orientare l'evoluzione del sistema insediativo. Il Piano pone al centro della riflessione il rapporto fra la forma (ed evoluzione) del sistema insediativo e il soddisfacimento dei bisogni della popolazione e delle attività economiche in termini di sostenibilità. In termini più espliciti, viene assunta quale problematica centrale la relazione stringente che esiste fra i fenomeni di diffusione degli insediamenti e della popolazione nel territorio che stiamo vivendo da vari decenni, lo sprawl (nella Provincia di Ravenna in termini meno accentuati che in altre parti della Regione e del nord d'Italia), ed i costi economici, ambientali e sociali che si devono sostenere per fornire un'offerta di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguata alla domanda così distribuita. A livello paesaggistico, il PTCP ha distinto 15 Unità di paesaggio (rispetto alle 7 prima indicate nel PTPR). Ai sensi della L.R. 20/2000 art. A-16 comma 2, il Piano ha inoltre fornito alle amministrazioni comunali una "prima individuazione degli ambiti del territorio rurale", secondo un'articolazione specificata dalla L.R. 20/2000 ossia:

- gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18); - gli ambiti ad alta vocazione agricola (art. A-19); - gli ambiti agricoli periurbani (art. A-20).

In materia architettonica-paesaggistica, secondo quanto esposto dalla relazione generale di piano, il PTCP annovera tra le principali azioni:

- 1) Contribuire allo sviluppo in termini di qualità urbana ed ambientale;
- 2) Legare le occasioni di sviluppo alla valorizzazione del paesaggio e alla promozione del turismo culturale;
- 3) Intervenire sul patrimonio edilizio soprattutto con azioni qualitative che aumentino il valore del territorio;
- 4) Salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identità dei luoghi, agendo sulla coesione sociale;

- 5) Accrescere la qualità degli operatori che operano in ambito provinciale nei diversi settori coinvolti nei programmi di intervento;
- 6) Tutelare gli aspetti artistici, culturali, storici e sociali connessi al patrimonio edilizio storico urbano ed extraurbano.

(Fonte: Relazione Generale al PTCP della Provincia di Ravenna, adottato con delibera del consiglio provinciale n. 51 del 06.06.2005 e modificato a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera del C.C n°25/2007 del 27-02-2007).

Il PTCP della Provincia di Ferrara distingue 10 unità di paesaggio che considerano, oltre all'ambito naturale, l'ambito morfologico-documentale e i beni diffusi.

In dettaglio, il sito Natura 2000 oggetto del presente piano è compreso nell'unità di paesaggio n. 7 definita "delle valli".

Si tratta dell'ambito del territorio Provinciale che più a lungo È rimasto invaso dalle acque. Essa si divide in tre parti principali:

- a) la bonifica del Mantello che risale agli anni che vanno dal 1870 al 1890;
- b) la bonifica del Mezzano realizzata solo in questo secondo dopoguerra;
- c) le valli di Comacchio tuttora allagate.

Secondo il PTCP, i principali elementi da tutelare sono:

Principali elementi specifici da tutelare

a) Strade storiche:

- tracciato della strada provinciale per Comacchio;
- porzione del tracciato della Romea;
- tracciato della strada provinciale Longastrino- S. Alberto (sott'argine);
- argine Agosta;

b) Strade panoramiche:

- argine Agosta e prosecuzione sino a Comacchio attraverso valle Pega;
- tracciato Longastrino -S. Alberto (soprargine); • perimetro del canale Circondariale;

c) Dossi principali:

- vista anche lo scarso livello di antropizzazione l'individuazione coincide di fatto con i punti a) e b).

d) Rete idrografica principale e zone umide:

- bacino del canale Circondariale e valli residue.

e) Zone agricole pianificate:

- bonifica del Mezzano e del Mantello.

g) Parchi:

- le valli di Comacchio costituiscono già una delle stazioni del parco del Delta del Po;
- esistono inoltre alcune zone umide residue, già tutelate: oasi di Bando, Vallette di Ostellato.

h) Siti e paesaggi degni di tutela:

- sono già sottoposti ai vincoli dell'art.17 del P.T.P.R. alcuni ambiti a ridosso del parco, ad esempio Valle Umana. A livello di pianificazione comunale, però andrà attentamente valutata la possibilità di assoggettare a questo tipo di vincolo altre aree, vista la particolarità di questa U.P.

Il PTCP della Provincia di Ravenna distingue 15 unità di paesaggio che considerano, oltre all'ambito naturale, l'ambito morfologico-documentale e i beni diffusi. L'area in oggetto ricade nella unità di Paesaggio n°1 "delle Valli" e nella unità di Paesaggio n°2 "Gronda del Reno".

L'unità di Paesaggio n 1 "delle Valli" è situata a nord della Provincia, rientra interamente nel territorio comunale di Ravenna e rimane racchiusa tra il fiume Reno e il confine di provincia tra Ravenna e Ferrara. È costituita da un territorio prevalentemente endolagunare, in continuazione delle Valli di Comacchio ed è suddiviso in valle Furlana, valle S. Clemente e valle Bellocchio. I principali elementi caratterizzanti sono:

Strade storiche

- strada Antica Corriera per Comacchio nel tratto a nord del fiume Reno
- strade panoramiche
- la strada statale n°309 Romea nord dal fiume Reno al Canale di Bellocchio

Rete idrografica

il fiume Reno, che si pone al limite sud dell'U.di P.; questo territorio presenta un complesso sistema idrografico di spazi vallivi e specchi d'acqua costieri collegati tra loro da canali naturali e artificiali. Tra questi, il canale Gobbino divide in due parti la laguna di Comacchio e assicura la comunicazione di queste valli col mare.

Dossi

Fasci di cordoni litoranei formati in epoche diverse dividono sia le valli di Comacchio sia le Vene di Bellocchio; i più rilevanti sono:

- il dosso di Boscoforte;
- il dosso su cui insiste la SS. 309 – Romea Nord;
- il dosso all'interno delle Vene di Bellocchio.

L'unità di Paesaggio n. 2 "Grinda del Reno" comprende un piccolo territorio a nord della Provincia di Ravenna sull'alveo e paleoalveo del Reno. Confina con l'U. di P. le "Valli" del P.T.C.P. di Ferrara e si pone come ideale continuazione, anche se con origini diverse, con quella "della gronda" sempre del P.T.C.P. di Ferrara. Questo territorio fa parte del comune di Ravenna e in piccola parte di quello di Alfonsine. I principali elementi caratterizzanti sono:

Strade storiche

- Via Gattolo superiore corrispondente all'antico alveo del Po di Primaro tra S. Alberto e Mandriole;
- strada Antica Corriera nel tratto residuo a nord del fiume Reno;

Rete idrografica

- oltre al fiume Reno da località Madonna del Bosco alla S.S. 309, vi rientra un breve tratto del torrente Senio;
- canale destra Reno da Madonna del Bosco a Passo di Cortellazzo che in parte definisce il confine sud dell'U.di P.

Dossi

- la parte terminale dell'antico paleoalveo del fiume Lamone ed il dosso del Po di Primaro con un tipico percorso meandriforme, visibili al microrilievo.

Con riferimento al PTCP le norme di interesse per il sito sono analizzate di seguito:

PTCP Provincia di Ferrara approvato con del. G.R. n. 20 del 20.01.1997:	
Articolo	Testo
10 - Il sistema forestale e boschivo	<p>1. Le zone forestate sono individuate nelle tavole di Piano contrassegnate con il numero 4.</p> <p>In tali zone si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:</p> <p>a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, gli interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986, n.752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;</p> <p>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;</p> <p>c. le normali attività selvicolturali nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;</p> <p>d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nel limite degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.;</p> <p>e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.</p> <p>2. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, non previste in questo Piano è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali o regionali che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento</p> <p>dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>3. Le opere di cui al secondo comma, nonché quelle di cui alla lettera a. del primo comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e</p>

densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali e interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

4. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureli devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L.R. 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dai Programmi di Sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna, dai piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183, nonché nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla citata L.R. 30/81;

5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle strade poderali e interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

b. c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto

<p>17 - Zone di tutela dei corsi d'acqua</p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:</p> <p>a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;</p> <p>b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.</p> <p>2. In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.</p> <p>3. Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:</p> <p>a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;</p> <p>b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;</p> <p>c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;</p> <p>d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;</p> <p>e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.</p> <p>4. Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine. La pianificazione comunale o intercomunale può localizzare in tali aree quote di nuova edificazione necessaria al soddisfacimento di un fabbisogno locale, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e che risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e che rispettino gli elementi distributivi del sistema insediativo dell'Unità di Paesaggio di riferimento.</p> <p>5. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:</p> <p>a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;</p>
---	--

- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. invasi ad usi plurimi diversi dall'allevamento ittico;
- d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;
- e. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f. approdi e porti per la navigazione interna;
- g. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;
- h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
7. Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Comunale vigente in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/caprini, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali e interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.
8. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto

comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. La pianificazione comunale od inter- comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:

- a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.
- d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.

10. Stralciato

11. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

	<p>12. le aree interessate dai piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.</p>
<p>18 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua</p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".</p> <p>2. In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;</p> <p>b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;</p> <p>c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.</p> <p>3. Per i fini di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:</p> <p>a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;</p> <p>b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;</p> <p>c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.</p> <p>4. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:</p> <p>a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;</p> <p>b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;</p> <p>c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R., nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo; d. Stralcio;</p> <p>e. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni,</p>

	<p>purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;</p> <p>f. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.</p> <p>5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.</p>
<p>25-Zone di tutela naturalistica</p>	<p>1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente; la perimetrazione delle zone di tutela naturalistica, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica. Compito della pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, sulla base delle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi e dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art.10 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica boscate.</p> <p>2. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo, e da pinete nonché da impianti di riforestazione recente è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati.</p>
	<p>3. Nelle stesse zone sono consentite:</p> <p>a. la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, purché ammessi come compatibili dalla pianificazione generale comunale. Gli immobili destinati ad usi produttivi potranno essere assentiti gli interventi di ristrutturazione esclusivamente se vengono contemporaneamente adottate misure sufficienti ad impedire qualsiasi danno, diretto od indiretto, causabile all'apparato boschivo in conseguenza della attività produttiva svolta in tali immobili;</p> <p>b. i cambi di destinazione d'uso degli immobili, purché non pregiudizievole per la situazione dell'area boscata;</p> <p>c. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche;</p>

	<p>d. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali e animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.</p> <p>4. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d'acqua dolce o salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua comunque confinati sono vietati:</p> <p>a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;</p> <p>b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;</p> <p>l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato.</p> <p>5. Nelle stesse aree sono consentiti:</p> <p>a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;</p> <p>b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;</p> <p>c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;</p> <p>d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;</p> <p>e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma.</p> <p>6. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da relitti palustri non è consentita alcuna attività diversa dalla osservazione scientifica e per fini didattici, quest'ultima purché contenuta nelle dimensioni sopportabili fissate per ogni singola area dalla relativa autorità competente in materia di tutela ambientale. Sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi. È prescritta la tutela integrale delle componenti floristico-vegetazionali e della fauna insediata o di passo.</p> <p>7. Nella zona di tutela naturalistica costituita dalla Salina di Comacchio sono vietati:</p> <p>a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica</p>
--	---

	<p>e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;</p> <p>b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe, nonché l'attività venatoria e tutte le attività comportanti disturbo alla fauna stanziale e di passo, secondo le determinazioni della autorità competente in materia di protezione del biotopo;</p> <p>c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei bacini di ricarica, salanti e di raccolta, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del biotopo;</p> <p>d. lo scarico e l'accumulo di qualsiasi tipo di materiali, nonché la realizzazione di opere puntuali ed a rete diverse da quelle previste nel programma di gestione redatto dall'autorità competente;</p> <p>e. gli interventi di demolizione o trasformazione tipologica degli edifici esistenti.</p> <p>8. Nella stessa area sono consentiti:</p> <p>a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;</p> <p>b. il ripristino delle arginature e delle divisioni di bacino, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali e dei bacini dello stesso complesso, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie che mantengano l'unitarietà tipologica, formale e visiva della salina;</p> <p>c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;</p> <p>d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura, piscicoltura ed allevamento crostacei, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del biotopo;</p> <p>e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente settimo comma.</p> <p>9. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 18 e 19, nonché le indicazioni ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10.</p> <p>10. Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:</p>
--	--

umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:

- a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni per tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria per l'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti siano assolutamente insufficienti;
- c. le aree appositamente attrezzate in cui siano consentiti il bivacco e la accensione dei fuochi all'aperto;
- d. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;
- e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e della asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco, nonché di esercizio delle attività ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, e delle attività di produzione del sale marino;
- f. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve comunque essere previsto l'aumento della entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.

11. Fino alla entrata in vigore degli strumenti di cui al precedente decimo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente:

- a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, nonché quelle di osservazione finalizzate alla redazione degli strumenti in questione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio degli immobili e delle opere destinate alla conduzione ambientale ed idraulica delle aree, nonché ad alloggio dei residenti;
- c. l'esercizio delle attività agricole, zootecniche non intensive, ittiche e di molluschicoltura, nonché delle attività di produzione del sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla adozione del presente Piano;
- d. la gestione dei boschi e delle pinete, nel rispetto degli altri contenuti di queste Norme, nonché la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche e dei prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano, fermo restando che è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia; f. le attività escursionistiche;

g. gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi.

e. In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

<p>28 - Progetti di valorizzazione territoriale ed “aree studio”</p>	<p>1. Negli ambiti territoriali specificamente indicati nelle singole Unità di Paesaggio, come pure all’interno delle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui al precedente art. 19, i Comuni in forma associata possono definire progetti di valorizzazione territoriale, finalizzati alla attuazione dei contenuti del presente Piano, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di forme di turismo compatibile con la tutela dell’ambiente e del paesaggio.</p> <p>2. I progetti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri, così come individuati dal presente piano, e possono integrare e specificare le disposizioni dettate per le zone che ricadono nei perimetri predetti.</p> <p>3. Le tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, perimetrano altresì delle “aree studio” ritenute meritevoli di approfondita valutazione, nel contesto della Unità di Paesaggio di riferimento, da eseguirsi nell’ambito degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni nel cui ambito territoriale tali aree per intero ricadono. In tali strumenti, i Comuni sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, fermo restando che qualora tali caratteristiche risultino assimilabili a quelle delle zone previste dal P.T.P.R. tali aree devono essere assoggettate alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione mediante le procedure di cui all’art.13 della L.R. 6/95.</p>
<p>30 - Divieto di installazioni pubblicitarie</p>	<p>1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell’arenile, negli invasi dei corsi d’acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone della partecipazione, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone del Parco regionale del Delta del Po, nelle zone e percorsi di viabilità panoramica, vale la prescrizione per cui è vietata, all’esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l’installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.</p> <p>2. I Comuni e gli Enti Parco provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l’installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.</p>
<p>31 - Localizzazione impianti per rifiuti</p>	<p>Fermo restando il contenuto delle precedenti norme è comunque vietata la localizzazione di discariche e la costruzione di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti nelle zone SIC e ZPS così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente piano.</p>

3.5 Inventario della normativa vigente

Inventario delle normative vigenti e delle regolamentazioni delle attività antropiche (divieti e vincoli)

Natura del vincolo	Testo	Soggetti coinvolti
Amministrativo	Piano di Stazione del Parco Delta del Po "Valli di Comacchio"	Parco Delta del Po
Sistema ambientale	Art. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale"	PTCP (FE)
Sistema ambientale	Art. 25 "Zone di tutela naturalistica"	PTCP (FE)
Sistemi e forme strutturanti il territorio	Art. 18 "Invasi ed alvei dei corsi d'acqua"	PTCP (FE)
Ambiti di tutela	Art. 20a "Dossi e dune di valore storico-documentale visibili sul microrilievo"	PTCP (FE)
Ambiti di tutela	Art. 20 "Dossi e dune di importanza geognostica"	PTCP (FE)
Naturalistico	Zona Ramsar "Valli di Comacchio"	Convenzione di Ramsar
Ambiti di tutela	Art. 24 "Strade panoramiche"	PTCP (FE)
Elementi di interesse storico-archeologico	Art. 24a "Strade storiche"	PTCP (FE)
Naturalistico	Oasi di protezione della Fauna: Anse Valle Lepri, Bosco Forte, Valle Vacca, Valle Ussarola, Lidi Ferraresi sud, Valle Fattibello, Saline di Comacchio	Provincia di Ferrara
Ambiti di tutela	Art. 3.25a "Zone di tutela naturalistica - di conservazione"	PTCP (RA)
Ambiti di tutela	Art. 3.25b "Zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione"	PTCP (RA)
Sistemi e forme strutturanti il territorio	Art. 3.17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua"	PTCP (RA)
Sistemi e forme strutturanti il territorio	Art. 3.18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua"	PTCP (RA)
Ambiti di tutela	Art. 3.19 "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale"	PTCP (RA)
Ambiti di tutela	Art. 3.20a "Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati"	PTCP (RA)

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
CONVENZIONI INTERNAZIONALI				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali previdenti con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2</p> <p>1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3</p> <p>1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio... Art. 4</p> <p>1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia.</p> <p>2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritrasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore.</p> <p>3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.</p> <p>4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate.</p> <p>5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	

<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali.</p> <p>1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio.</p> <p>Il commercio degli di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.</p> <p>2. L'Appendice II comprende:</p> <p>a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;</p> <p>b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p> <p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio. 4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.</p>	
---	---	-------------------------	--	--

<p>Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.</p> <p>Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.</p> <p>CAPITOLO II - Protezione degli habitats</p> <p>Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione,</p>
--	---	-------------------------	--

			<p>quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.</p> <p>Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.</p> <p>CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale; b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo; c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione; d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote; e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo. <p>Articolo 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III. 2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2. 3. Le misure da adottare contempleranno: <ol style="list-style-type: none"> a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;
--	--	--	---

			<p>b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;</p> <p>c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti. Articolo 8</p> <p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.</p>	
<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Articolo I</p> <p>1. Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>.....</p> <p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;</p> <p>.....</p> <p>f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;</p> <p>g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;</p> <p>h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale,</p>	

			<p>stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;</p> <p>i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;</p> <p>.....</p> <p>Articolo II</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.</p> <p>2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.</p> <p>3. In particolare le Parti:</p> <p>a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;</p> <p>b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;</p> <p>c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p> <p>Articolo III</p> <p>Specie migratrici minacciate: Allegato I</p> <p>.....</p>
--	--	--	--

		<p>4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:</p> <p>a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;</p> <p>b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;</p> <p>c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.</p> <p>5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie.</p> <p>Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che: a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;</p> <p>b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;</p> <p>c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;</p> <p>d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.</p> <p>6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.</p> <p>7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV</p> <p>Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II</p> <p>1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande</p>	
--	--	---	--

			<p>vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.</p> <p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p> <p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>4. 5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	
<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole</p> <p>Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:</p> <p>a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;</p> <p>b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio</p> <p>Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10:</p> <p>a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;</p> <p>b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;</p>	

			<p>c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;</p> <p>d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p> <p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p> <p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la</p>	
--	--	--	---	--

			<p>conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p>	
			<p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>:</p> <p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie <i>in-situ</i>, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p>	

			<p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p> <p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	
--	--	--	---	--

ATTI COMUNITARI				
<p>Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE</p>	<p>Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Art.2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.</p> <p>Art.3 Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat...</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>
<p>Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 "Habitat"</p>	<p>Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 3Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.....</p> <p>Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>

			di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.	
			<p>Articolo 12</p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13</p> <p>1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b).</p>	
<p>Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997</p> <p>Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica allegati del Reg. 338/97)</p>	<p>"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" Di rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità)</p> <p>L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.</p> <p>L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica d'importazione.</p> <p>Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità)</p> <p>L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.</p> <p>Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10</p> <p>Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.</p>	

			<p>.....</p> <p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima) 1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti)</p> <p>1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.</p> <p>b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento.</p> <p>2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	
<p>Direttiva 2004/35/Ce Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 21 aprile 2004</p>	<p>Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 1 Oggetto</p> <p>La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 3 Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p>	

			<p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p>	
			<p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;</p> <p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p> <p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p> <p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e</p> <p>b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p>	

		<p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p>	
		<p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>1. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato.</p> <p>2. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.</p> <p>Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia</p>	

			<p>imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p> <p>.....</p>	
Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		

3.6 Inventario e valutazione delle interferenze ambientali

Nel sito, la cui perimetrazione è stata modificata nel tempo, sono presenti attività antropiche che interferiscono con la conservazione di specie e habitat, tra cui la presenza di colture agricole nella porzione settentrionale senza aree buffer.

Bisogna inoltre evidenziare l'importante influenza della tipologia di acque dolci che entrano nei bacini vallivi, porzione meridionale del sito, che come meglio evidenziato nel capitolo 6.1 derivano dal bacino idrografico del Reno.

4. Stato di conservazione

4.1 Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie

4.1.1 Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	Barene sabbiose sommerse di solito circondate da acque più profonde che possono comprendere anche sedimenti più fini (fanghi) o più grossolani (ghiaie). L'habitat comprende banchi di sabbia privi di vegetazione, o con vegetazione sparsa o ben rappresentata in relazione alla natura dei sedimenti e alla velocità delle correnti marine. Habitat molto eterogeneo, articolato in relazione alla granulometria dei sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame marine, comprende tutti i substrati mobili dell'infralitorale.
1150	Lagune	Ambienti acquatici costieri in contatto diretto con il mare, dal quale sono separati da cordoni di sabbie. Acque poco profonde, caratterizzate da notevole variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici, alla piovosità e alla temperatura che condizionano l'evaporazione. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l'evaporazione e l'arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante l'inverno o lo scambio durante la marea. Possibili contatti sono con gli habitat 1310, 1410, 1420.
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Formazioni erbacee annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge sabbiose, in prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica in decomposizione. Si tratta di un habitat pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione superiore fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune costiere. È diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l'entroterra, con le formazioni psammofile perenni (2110). La vegetazione è riconducibile al <i>Salsolo kali - Cakiletum maritimae</i> Costa et Manzanet 1981 corr. Riv.-Mart. et al.1992
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose	Formazioni composte prevalentemente da specie annuali alofile (soprattutto <i>Chenopodiaceae</i> del genere <i>Salicornia</i>) che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti, stagionalmente inondati, o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi <i>Sarcocornia</i> , <i>Arthrocnemum</i> e <i>Halocnemum</i> (codice CORINE 15.11). In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre, costituite da comunità alonitrofile di <i>Suaeda</i> , <i>Kochia</i> , <i>Atriplex</i> e <i>Salsola soda</i> (codice CORINE 15.56). Il primo sottotipo comprende le associazioni del <i>Salicornion patulae</i> Géhu et Géhu-Franck 1984, tra cui di notevole importanza conservazionistica è <i>Salicornietum venetae</i> Pign. 1966, che ospita la specie prioritaria <i>Salicornia veneta</i> , il secondo quelle del <i>Thero - Suaedion</i> Br.-Bl. 1931.

1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	<p>Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile dell'ordine <i>Juncetalia maritimi</i>, riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, stagionalmente inondate da acque salmastre. Procedendo dal mare verso l'interno, <i>J. maritimus</i> tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni con <i>Arthrocnemum macrostachyum</i>, <i>Sarcocornia fruticosa</i>, <i>S. perennis</i> e <i>Limonium serotinum</i>, cui seguono comunità dominate da <i>J. acutus</i>. L'habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare. Nel nostro territorio si articola in una serie di comunità più o meno rare, distinte nelle tre alleanze:</p> <p><i>Juncion maritimi</i> Br.-Bl. 1931 (3 comunità)</p> <p><i>Puccinellion festuciformis</i> Géhu et Scopp. 1984 in Géhu et al.1984 (2 comunità)</p> <p><i>Elytrigio athericae</i> - <i>Artemision coerulescentis</i> (Pign. 1953) Géhu et Scopp. 1984 corr. Pirone 1995 (3 comunità, tra cui di particolare importanza conservazionistica <i>Elymo atherici</i> - <i>Limonietum densissimi</i> Pellizzari, Merloni et Piccoli 1998)</p>
1420	Perticaie alofile mediterranee termoatlantiche (<i>Arthrocnemetalia fruticosae</i>)	<p>Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite succulente dei generi <i>Sarcocornia</i> e <i>Arthrocnemum</i>, a distribuzione essenzialmente mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe <i>Sarcocornietea fruticosae</i>. Formano comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di molte specie di uccelli.</p> <p>Queste comunità appartenenti all'alleanza <i>Sarcocornion fruticosae</i> Br.-Bl. 1931, suddivisa in più suballeanze, intrattengono contatti catenali e seriali con quelle ascrivibili agli habitat 1310, 1320 e 1410. Tutti i tipi sono da considerare rari e vulnerabili, ma il più a rischio di estinzione, al limite nord del suo areale mediterraneo, è <i>Halocnemetum strobilacei</i> Oberd. 1952 em. Géhu 1994.</p> <p>Sono da ricondurre a questo habitat anche tutte le segnalazioni emiliano-romagnole precedentemente attribuite al 1510*, che ha invece distribuzione strettamente mediterranea ed è quindi da escludere per la Regione.</p>
1510	Steppe salate (<i>Limonietalia</i>)	<p>L'habitat 1510 non è presente lungo la costa emiliano-romagnola, l'assenza delle specie caratteristiche, ad es. <i>Limoniastrum monopetalum</i>, la posizione biogeografica interna alla Regione Continentale anziché a quella Mediterranea (Rivas-Martinez et al., 2004), e il fitoclima di tipo temperato subcontinentale della Pianura Padana, compreso il settore costiero (Blasi e Michetti, 2002), sono elementi sufficienti per considerare l'habitat 1510 assente dalla costa emiliano-romagnola, in cui le associazioni vegetali di riferimento sono validamente attribuite all'habitat 1420 "Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche", ampiamente diffuso in tutti i SIC-ZPS con ambienti alofili.</p> <p>In sostanza è da considerare un errore di attribuzione in sede iniziale, confermato da quanto esplicitato nel Manuale d'Interpretazione italiano on line, edizione 2010, che restringe il 1510 solo ad alcune regioni del sud.</p>
2270	Foreste dunari di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	<p>Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (<i>P. pinea</i>, <i>P. pinaster</i>). Si tratta di rimboschimenti abbastanza recenti, solo raramente con un buon grado di naturalità: per questo e per il substrato, che è costituito da sabbie dunali, si ritengono completamente sostitutivi dell'habitat 9540. Occupano il settore più interno e stabile del sistema dunale. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni macrobioclimatiche principalmente termo e meso-mediterranee ed in misura minore, temperate nella variante sub-mediterranea.</p>

3130	Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o <i>Isoetoneanojuncetea</i>	<p>Vegetazione costituita da comunità anfibia di piccola taglia, sia perenni (riferibili all'ordine <i>Littorelletalia uniflorae</i>) che annuali pioniere (riferibili all'ordine <i>Nanocyperetalia fuscii</i>), della fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-,</p> <p>Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente settentrionale; le due tipologie possono essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono svilupparsi anche nel Macrobioclima Mediterraneo.</p> <p>Nella pianura interna e costiera dell'Emilia-Romagna l'habitat fa riferimento solo al secondo sottotipo (codice CORINE 22.12 x 22.32) con comunità delle alleanze <i>Nanocyperion</i> Koch ex Libbert 1932 o più raramente <i>Heleochoo - Cyperion</i> (Br.-Bl. 1952) Pietsch 1961. I contatti catenali possono essere molteplici, con tutte le tipologie acquatiche, palustri o di greto.</p>
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	<p>Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofita azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi <i>Lemnetea</i> e <i>Potametea</i> (la definizione estensiva dell'habitat include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofita riferibile all'Habitat 3150 si sviluppa in specchi d'acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all'interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di <i>Phragmites australis</i>, <i>Typha</i> spp., <i>Schoenoplectus</i> spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale.</p> <p>Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall'accumulo di sedimento sui fondali (o dall'alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l'irreversibile alterazione dell'habitat e l'insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la bioturbazione del gambero della Louisiana.</p>
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (<i>FestucoBrometalia</i>)	<p>Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, riferibili alla classe <i>Festuco-Brometea</i>, talora interessate da una ricca presenza di specie di <i>Orchidaceae</i> ed in tal caso considerate prioritarie (*).</p> <p>Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura.</p> <p>Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:</p> <p>(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;</p> <p>(b) il sito ospita un'importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale;</p> <p>(c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale.</p> <p>La collocazione dell'habitat 6210 in ambito planiziale è occasionale, gli aspetti più conformi sono praterie secondarie di argine lungo i tratti terminali del Reno e degli altri fiumi appenninici, mentre più originali sono i rari esempi litoranei di ambienti retrodunali, che sfumano impercettibilmente nei tipi di <i>Koelerio-</i></p>

		<p><i>Corynephoretea</i> (habitat 2130) di cui rappresentano uno stadio più maturo. I contatti catenali sono perciò di solito con macchie e boschi termofili (9340).</p>
91AA	Boschi orientali di quercia bianca	<p>Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del <i>Carpinion orientalis</i> e del <i>Teucro siculi-Quercion cerris</i>) a dominanza di <i>Quercus virgiliana</i>, <i>Q. dalechampii</i>, <i>Q. pubescens</i> e <i>Fraxinus ornus</i>, indifferenti edafici, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle conche infra-appenniniche. L'habitat è distribuito in tutta la penisola italiana, dalle regioni settentrionali (41.731) a quelle meridionali, compresa la Sicilia (41.732) e la Sardegna (41.72).</p> <p>Questo codice è stato introdotto recentemente nella cartografia delle Province di Ferrara e Ravenna per inquadrare i boschi termofili misti dominati da querce caducifoglie e sempreverdi sul litorale attorno alla foce del Reno, ma è probabile che abbia una maggiore diffusione anche in area collinare preappenninica in Romagna. Analoghi boschi del settore litoraneo prossimo al Po sono invece verosimilmente da attribuire all'habitat 91F0.</p>
91F0	Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi	<p>Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofilo che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale".</p> <p>In Italia l'habitat viene individuato da alcune associazioni riferibili alle alleanze <i>Populion albae</i>, <i>Alno-Quercion roboris</i> e <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928.</p> <p>All'alleanza <i>Populion albae</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine <i>Populetalia albae</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948, classe <i>Querco-Fagetea</i> Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) appartengono le associazioni: <i>Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae</i> Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992, <i>Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae</i> (Br.-Bl. 1935) Tchou 1945, <i>Aro italici-Ulmetum minoris</i> Rivas-Martínez ex Lòpez 1976, <i>Allio triquetri-Ulmetum minoris</i> Filigheddu, Farris, Bagella, Biondi 1999, <i>Periploco graecae-Ulmetum minoris</i> Vagge et Biondi 1999 e <i>Fraxino oxycarpae-Populetum canescentis</i> Fascetti 2004. Della prima vengono riferiti all'habitat in oggetto solamente gli aspetti di bosco alluvionale che si sviluppano in aree depresse retrodunali o presso la foce dei fiumi e che tendono ad impaludarsi.</p>

		<p>All'alleanza <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 (suballeanza <i>Ulmenion minoris</i> Oberd. 1953) vengono riferite le associazioni <i>Polygonato multifloriQuercetum roboris</i> Sartori 1985 e <i>Quercu-Ulmetum minoris</i> Issler 1924 descritte per la pianura del Fiume Po.</p> <p>I contatti catenali sono rappresentati dagli habitat 6430, 7210.</p>
92A0	<p>Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i></p>	<p>Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.</p> <p>L'associazione stabile di riferimento è il <i>Salicetum albae</i> Issler 1926, in contatto catenale con gli habitat 3270 e 6340, e seriale con il 91F0.</p>

4.1.2 Vegetali

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Salicornia veneta</i>		Specie alofila e pioniera, colonizza terreni emersi/semi-emergenti tipiche del bordo di dossi, barene, argini con declivi lievi. Granulometria del substrato con prevalenza di argilla, drenaggio minore. Periodo di inondazione durante prolungato (ottobre-maggio), salinità

4.1.3 Fauna**Mammiferi**

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello	<p>Specie presente in zone forestali ma anche in centri abitati.</p> <p>Nurseries solitamente dentro costruzioni; uno dei pochi dati noti per il nostro Paese riguarda la cavità di un albero (cfr. Lanza, 1959). La specie sverna soprattutto in cavità ipogee, sovente in zone fredde presso l'apertura, anche a contatto con concrezioni di ghiaccio. In Italia è nota dalle aree planiziali e coltivate a oltre 1.500 m di quota.</p> <p>Il barbastello sembra essere una specie tendenzialmente sedentaria, anche se sono noti spostamenti anche importanti (1075 Km), in taluni casi tra quartieri estivi e invernali (Aellen, 1983). gli accoppiamenti hanno luogo in autunno, anche all'interno dei siti di svernamento. Durante l'epoca dei parti (che iniziano a metà giugno) i maschi vivono in piccoli gruppi separati dalle femmine. Viene partorito normalmente 1 solo giovane, raramente 2 (Schober e Grimmberger, 1989).</p> <p>Specie specializzata nella cattura di Lepidotteri, che cattura durante il volo lento; il ritrovamento di Aracnidi nelle feci dimostra che il barbastello è anche in grado di catturare prede su foglie o al suolo (Vaughan, 1997).</p>

Avifauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili e ripariali; Riproduzione: marzo-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, pesci; Fenologia: stanziale, migratore, localmente nidificante in colonie plurispecifiche
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: marzo-maggio; Alimentazione: anfibi, pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, svernante, migratore, nidificante (raro)
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, anfibi, piccoli pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, piccoli mammiferi acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, parzialmente svernante
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, anfibi, insetti ed altri invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore

<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti, saliceti allagati; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici e terrestri, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, svernante, migratore
<i>Casmerodius albus</i> (<i>Egretta alba</i> / <i>Ardea alba</i>)	Airone bianco maggiore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti; Riproduzione: fine aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, canneti; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, nidificante (tentativi)
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, dossi con vegetazione alofila; Riproduzione: marzo-giugno; Alimentazione: invertebrati e piccoli vertebrati acquatici, parti vegetali; Fenologia: nidificante occasionale, migratore, irregolarmente svernante
<i>Phoenicopterus roseus</i> (<i>P. ruber roseus</i>)	Fenicottero	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in corrispondenza di estesi dossi o banchi fangosi con vegetazione alofila rada o assente; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, parti vegetali; Fenologia: stanziale, migratore, svernante, nidificante (recenti tentativi)
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	Habitat riproduttivo: paludi d'acqua dolce con canneti e abbondante vegetazione di cinta; arbustiva ed arborea; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: vegetali acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante (raro), svernante, migratore
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce e salmastra con formazioni a canneto (<i>Phragmitetum</i> , <i>Typhetum</i> , ecc.); Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli acquatici, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	Habitat riproduttivo: campi di cereali, incolti erbacei, prati e canneti asciutti, canneti e incolti retrodunali e di retro scanni; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	Specie estinta come nidificante in Italia, attualmente in corso un progetto di reintroduzione nella maremma toscana. Habitat migrazione e svernamento: zone umide costiere ed interne, lagune e stagni costieri, laghi artificiali; Alimentazione: esclusivamente a base di pesci che vengono pescati direttamente; Fenologia: migratore, svernante (raro)
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	Specie non nidificante in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti erbosi con alberi e arbusti sparsi (coltivazioni estensive di bonifica, campagne coltivate con filari di alberi, incolti, zone umide; Alimentazione: soprattutto Passeriformi e altri piccoli uccelli, in minor misura micro mammiferi e insetti; Fenologia: migratore, svernante
<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	Habitat riproduttivo: paludi e acquitrini con vegetazione elfotica (canneti, cariceti) e di cinta; (cespugli igrofili); Riproduzione: fine maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, vegetali; Fenologia: migratore

<i>Porzana parva</i>	Schiribilla	Habitat riproduttivo: paludi e acquitrini con vegetazione elofitica (canneti, cariceti, giuncheti), galleggiante e di cinta (cespugli igrofilii); Riproduzione: metà maggio-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, vegetali; Fenologia: migratore
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in zone umide con acque salmastre o dolci e basse e con distese fangose; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, svernante irregolare
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in saline, dossi in lagune salmastre, aree fangose temporanee; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica tipicamente in zone aperte pianeggianti con vegetazione rada o assente, spesso originate dal prosciugamento di piccoli specchi d'acqua a margine di lagune, saline o stagni poco profondi. Gli ambienti utilizzati si caratterizzano per basse precipitazioni ed elevate temperature estive e per la presenza nelle immediate adiacenze di ampi territori di caccia con scarsa vegetazione cespugliosa o erbacea (es. salicornieti asciutti, arati, zone intensamente pascolate) e buona disponibilità di prede; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti; Fenologia: migratore, nidificante (raro, localizzato)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	Habitat riproduttivo: spiagge e dune, aree fangose temporanee, dossi privi di vegetazione in lagune salmastre, saline; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: invertebrati; Fenologia: stanziale, nidificante, migratore;
<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	Specie non nidificante in Italia (nidifica nella tundra artico-continentale, artico-alpina o boreale e più limitatamente in torbiere e aree palustri di altitudine in zone temperate oceaniche). Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti con vegetazione erbacea bassa, come prati naturali e pascoli, ma anche campi con stoppie o arati. Nelle zone umide, si trova soprattutto in salicornieti di stagni retrodunali e in saline, dove evita le vasche totalmente prive di vegetazione; Alimentazione: invertebrati terrestri ed acquatici (lombrichi, coleotteri, aracnidi, molluschi), semi; Fenologia: migratore, svernante
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	Specie non nidificante in Italia (areale riproduttivo centro-europeo in marcata contrazione, mentre si estende ancora in maniera continua tra la Scandinavia e la Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: in inverno frequenta zone umide costiere, evitando però i litorali e le aree soggette a marea. Preferisce ambienti fangosi, come le saline, i margini delle valli da pesca, gli stagni retrodunali o altre zone umide relativamente riparate e ricche di sostanze organiche. In migrazione buona parte dell'attività trofica ha luogo su campi umidi e pascoli situati a distanze anche di decine di chilometri dalle zone umide che ospitano i siti di concentrazione notturna; frequentemente utilizzate anche le risaie. Alimentazione: invertebrati (larve ed adulti di insetti, anellidi, molluschi, piccoli crostacei) catturati in acqua bassa e su substrati limo-sabbiosi; Fenologia: migratore, svernante
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	Specie non nidificante in Italia (nidifica in una fascia continua a Nord del 50° parallelo dalla Scandinavia alla Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: zone umide interne e costiere, stagni, rive dei corsi d'acqua, lagune, foci fluviali, allagamenti temporanei anche con relativamente elevato grado di copertura vegetale; Alimentazione: insetti e piccoli invertebrati; Fenologia: migratore; svernante (occasionale)

<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti e pesci; Fenologia: nidificante, svernante, migratore;
<i>Chroicocephalus genei (Larus genei)</i>	Gabbiano roseo	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, piccoli invertebrati acquatici, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)</i>	Sterna zampenere	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, aree fangose temporanee; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili (lacertidi), pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Hydroprogne caspia (Sterna caspia)</i>	Sterna maggiore	Specie non nidificante in Italia (nel Paleartico occidentale presenti colonie sparse lungo le coste del Baltico e del Golfo di Botnia, nel Mar d'Azov, Mar Caspio, Asia Minore, Mar Rosso, Golfo Persico e Mauritania). Habitat migrazione e svernamento: acque salmastre di complessi deltizi, lagune, valli da pesca, saline e stagni retrodunali; Alimentazione: pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: migratore
<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante (occasionale, numeroso nelle zone umide ferraresi e veneziane), svernante (raro), migratore
<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, distese fangose, saline; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci e crostacei; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Sternula albifrons (Sterna albifrons)</i>	Fratricello	Habitat riproduttivo: saline, spiagge, aree fangose temporanee, dossi privi di vegetazione in; lagune salmastre; Riproduzione: maggio (giugno)-luglio (agosto); Alimentazione: pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Chlidonias hybrida (C. hybridus)</i>	Mignattino piombato	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce, naturali o artificiali, ricche di vegetazione galleggiante (soprattutto lamineti a <i>Nymphaea alba</i>) e bordate da canneti come valli da pesca, casse di espansione, bacini di decantazione di zuccherifici e cave. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore, (nidificante in zone umide emiliano-romagnole)
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	Habitat: in Italia nidifica principalmente in risaie (novarese, vercellese); riproduzioni saltuarie si sono verificate in zone paludose aperte d'acqua dolce, naturali o artificiali. La popolazione nidificante in Italia ha subito nel corso degli ultimi decenni sensibili contrazioni dell'areale e degli effettivi, conseguenti alla perdita di habitat riproduttivo per l'introduzione delle nuove tecnologie di coltivazione del riso nelle zone occidentali della Pianura Padana. In tempi storici la specie nidificava in gran parte delle zone adatte interne e costiere delle regioni settentrionali. In migrazione frequenta anche laghi, fiumi a corso lento, lagune, saline ed estuari. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore
<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	Specie non nidificante in Italia (in Europa nidifica nei paesi centrosetteentrionali). Habitat migrazione e svernamento: zone aperte con vegetazione erbacea o pioniera (tundra, brughiera, steppe, zone umide), nel nostro Paese le aree di svernamento sono rappresentate dalle fasce costiere pianeggianti centro-meridionali, zone umide e ambienti prativi della Pianura Padana; Alimentazione: prevalentemente micromammiferi (soprattutto <i>Microtus</i> e <i>Apodemus</i>), ma anche mammiferi di dimensioni medio-piccole (donnole, ricci), in minor misura Chiroteri, uccelli, rettili, insetti; Fenologia: migratore, svernante

<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Habitat riproduttivo: scava gallerie-nido in scarpate e rive franate di zone umide e corsi d'acqua; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci ed invertebrati acquatici (es. crostacei, larve di insetti); Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	Habitat riproduttivo: all'interno di cavità naturali ed artificiali (brecce di muri, cabine elettriche, cassette nido, ecc.) in aree agricole aperte, con alberi e siepi sparse; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti ed altri invertebrati terrestri di dimensioni medio-grandi; Fenologia: estivante (raro), nidificante (?), migratore
<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro	In Italia è specie nidificante irregolare ed estremamente localizzata in alcuni siti delle Alpi lombarde. Habitat migrazione e svernamento: canneti, boschetti igrofili ed arbusteti allagati lungo corsi d'acqua e in zone umide d'acqua dolce; Alimentazione: invertebrati terrestri (soprattutto insetti), in autunno anche semi e piccoli frutti. Fenologia: migratore, svernante (raro)
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo	Habitat riproduttivo: canneti e arbusteti igrofili; Riproduzione: fine marzo-maggio, seconda covata maggio-giugno; Alimentazione: insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore;
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Habitat riproduttivo: aree coltivate, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	Habitat riproduttivo: zone agricole, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	Habitat riproduttivo: coltivi a seminativo e prati con siepi sparse; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: semi, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Anthus campestris</i>		Vive in ambienti di tipo steppico con tratti di terreno denudato, in ampi alvei fluviali, calanchi e dune costiere, in generale sempre su terreni secchi. Si nutre di semi e piccoli insetti.
<i>Aquila pennata</i> (<i>Hieraaetus pennatus</i>)		Vive nel sud Europa, Nord Africa e in tutta l'Asia, è un uccello migratore che sverna in Africa ed Asia. Caccia piccoli mammiferi, roditori ed altri uccelli
<i>Aquila clanga</i>		Frequenta boschi e foreste e zone alberate presso fiumi, laghi e paludi. Si nutre di animali acquatici (pesci, anfibi, serpenti) e mammiferi di piccola e media mole.
<i>Burhinus oedicnemus</i>		Specie estiva e nidificante, parzialmente sedentaria e occasionalmente invernale nel centro-sud; migratrice regolare. Diffuso principalmente in ambienti aridi e steppici aperti, con bassa e rada copertura erbacea, localmente in campi coltivati. L'occhione si nutre di coleotteri, di vermi, di anfibi o ancora di roditori.
<i>Calandrella brachydactyla</i>		Presente in Italia da aprile a settembre. Vive in ambienti aperti asciutti con rada vegetazione arida, greti sabbiosi e ciottolosi.
<i>Circus macrourus</i>		L'Albanella pallida (<i>Circus macrourus</i> , S.G.Gmelin 1770) è un rapace migratore appartenente alla famiglia delle albanelle (<i>Accipitridae</i>).Nidifica nell'Europa sud-orientale e in Asia centrale. Sverna principalmente in India e nell'Asia sud-orientale.
<i>Falco biarmicus feldeggii</i>		Vive in ambienti rocciosi e nidifica in pareti di varia natura geologica e di varie altezze. Frequenta zone aperte e caccia spesso in coppia, pe lo più in ambienti con scarsa vegetazione. Si nutre di micro mammiferi, piccoli rettili e insetti.

<i>Falco cherrug</i>		sono soprattutto migratori, a eccezione di quelli che vivono nelle regioni più meridionali dell'areale, e svernano in Etiopia, nella penisola arabica, nell'India settentrionale e in Cina occidentale. Il falco sacro è un predatore delle praterie aperte o con pochi alberi.
<i>Falco naumanni</i>		Principalmente migratore e nidificante estivo. Diffuso in ambienti rocciosi con ampie colline o piane aperte, pascoli e radi coltivi; sono note colonie in siti urbani. Si nutre principalmente di invertebrati come cavallette, coleotteri, grilli-talpa, insetti vari che coprono circa l'80% della sua alimentazione. Riesce comunque a predare con successo rettili come le lucertole e, occasionalmente, piccoli roditori terricoli.
<i>Gallinago media</i>		Habitat di nidificazione sono prati di pianura, acquitrini naturali con cespugli sparsi e torbiere fino a 1.200 m (J. Ash in litt. 1999) in pianura interna taiga e tundra boscosa (Cramp e Simmons 1983). Mostra una preferenza per gli habitat ricchi di invertebrati. Durante l'inverno frequenta zone umide, tra paludi e erba corta. Occasionalmente si trova anche in ambienti asciutti come brughiere, dune di sabbia (Johnsgard 1981). La dieta è composta prevalentemente da lombrichi e gasteropodi terrestri, insetti adulti e larve (coleotteri), dei semi di piante di palude (del Hoyo et al. 1996).
<i>Grus grus</i>		La gru cenerina o gru europea (<i>Grus grus</i> , Linneo, 1758) è un uccello che appartiene alla famiglia Gruidae. Questo uccello si può trovare nelle parti settentrionali dell'Europa e dell'Asia occidentale.
<i>Hydrocoloeus minutus</i> (<i>Larus minutus</i>)		In periodo non riproduttivo frequenta ogni genere di zona umida, sia costiera che d'acqua dolce. Durante le migrazioni è presente in Emilia-Romagna soprattutto nelle zone umide del settore costiero. Presente in Emilia Romagna in zone umide dal livello del mare a 100 metri di altitudine. Specie non molto gregaria al di fuori del periodo riproduttivo. Spesso vola basso sull'acqua, da dove raccoglie in volo cibo facendo lo spirito santo e/o zampettando sulla superficie. A terra invece si muove come un Charadrius con postura orizzontale, ali e coda all'insù. Si alimenta soprattutto di Insetti, ma amplia la dieta (in particolare fuori dal periodo riproduttivo) con altri invertebrati (specialmente Oligocheti) e pesci. Tra gli Insetti si nutre di Odonati, Efemerotteri, Emitteri, Formicidi, Ortotteri, Coleotteri. Dall'esame di 180 stomaci in Lituania, tutti contenevano Insetti, 17 vermi Oligocheti, 15 ragni e 8 pesci (Cramp & Simmons 1983). La specie non nidifica in Italia. La longevità massima registrata risulta di 20 anni e 10 mesi.
<i>Limosa lapponica</i>		La pittima minore (<i>Limosa lapponica</i> , Linnaeus 1758) è un uccello della famiglia degli Scolopacidae. Alcune rotte migratorie della <i>Limosa lapponica</i> . Questa pittima ha un vastissimo areale: vive in tutta Europa (Italia compresa), in tutta l'Asia, in gran parte dell'Oceania e dell'Africa, in Alaska, nel Canada settentrionale e occidentale, negli Stati Uniti occidentali, in Messico e in Brasile.
<i>Lullula arborea</i>		Frequenta pascoli magri disseminati di cespugli ed alberelli, brughiere ai margini dei boschi ed ampie radure solitamente in zone asciutte o ben drenate. Si nutre di insetti catturati nel terreno arido.
<i>Mergellus albellus</i>		Questa specie si riproduce nella taiga settentrionale di Europa e Asia. Per riprodursi ha bisogno di alberi. La pesciaiola vive nei laghi e nei fiumi dal corso lento ricchi di pesce. La sua alimentazione è composta da piccoli pesci.

<i>Milvus migrans</i>		Migratore, localmente nidificante. Nidifica in ambienti planiziali, collinari e di media montagna con ricca copertura boschiva e zone aperte destinate all'agricoltura e al pascolo. Mostra un particolare legame con le zone umide, sia bacini lacustri che corsi d'acqua di media e di grande portata. Si nutre di pesci morti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti.
<i>Milvus milvus</i>		Frequenta aree in cui si alternano zone prative e zone alberate e nidifica su alti alberi. La sua dieta principale sono piccoli mammiferi, uccelli, ma anche pesci, e qualche carogna.
<i>Pernis apivorus</i>		Nidifica in alcuni dei lembi residui di foresta planiziale della pianura padano-veneta; inoltre nidifica preferibilmente in frustaie di latifoglie dal piano basale fino a 1600 m di quota. Si nutre soprattutto di insetti, anche se in inverno (ma non solo) non disdegna piccoli rettili e anfibi, uova, piccoli uccelli e piccoli mammiferi. È goloso anche di miele.
<i>Tadorna ferruginea</i>		Predilige piccoli molluschi, pesciolini e lumachine che raccoglie agli estuari dei fiumi, sulle rive fangose delle pozze d'acqua e lungo i ruscelli, ma non trascura neppure germogli, sementi e bacche. La coppia ha un legame molto stretto e nel periodo riproduttivo diventa estremamente gelosa del proprio territorio. La femmina depone da 8 a 10 uova in una spaccatura della roccia, in un avvallamento nascosto del terreno o nel cavo tra le radici di un vecchio albero e la cova, protetta a vista dal maschio, per circa 30 giorni
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	Habitat riproduttivo: boscaglie e macchie con radure erbose, calanchi con copertura erbacea, prati aridi; retrodunali, incolti erbacei; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti; Fenologia: nidificante, migratore;
<i>Charadrius morinellus</i>	piviere tortolino	Il piviere tortolino o piviere tortolino eurasiatico (<i>Charadrius morinellus</i> , Linnaeus 1758), è un uccello della famiglia dei Charadriidae. Occupa un vasto areale al di sopra dell'equatore. I suoi habitat preferenziali sono costituiti dagli spazi aperti. Si nutre di artropodi terrestri
<i>Ciconia ciconia</i>	Ciconia Bianca	Frequenta aree aperte e zone umide ma non è strettamente legata ad esse. Nidifica su tetti di edifici e piattaforme su pali e tralicci delle linee elettriche in zone rurali ed urbane caratterizzate da significative superfici di zone umide e prati nel raggio di alcuni chilometri. Si alimenta in paludi, stagni, prati e medicaie con ristagni d'acqua, fossati tra i coltivi. Presente in Emilia-Romagna come nidificante e svernante dal livello del mare a 100 metri di altitudine. Specie gregaria, antropofila durante la riproduzione. Volo tipico del genere <i>Ciconia</i> , con zampe e collo allungate, singole remiganti primarie delle ali ben visibili; volteggia spesso sfruttando correnti ascensionali. L'alimentazione comprende una grande varietà di Invertebrati e Vertebrati di piccole dimensioni: micromammiferi, anfibi (<i>Rana</i>), rettili (<i>Natrix</i>), insetti, lombrichi. In ambienti umidi consuma principalmente prede acquatiche, mentre in annate asciutte si nutre soprattutto di insetti, topi campagnoli ed arvicole. La tecnica di caccia adottata consiste nel deambulare lentamente in zone aperte asciutte, umide o sommerse da acqua bassa, così da indurre le prede a spostarsi ed una volta localizzate esse vengono afferrate col becco. La ricerca del cibo può avvenire a distanze notevoli dal nido (oltre i 20 chilometri). Specie nidificante in Italia. Nidifica in coppie singole, localmente raggruppate, su alberi, edifici, rovine, tralicci e strutture artificiali. La deposizione avviene fra metà marzo e maggio. Le uova, 3-5 (2-6), sono di color bianco gesso. Periodo di incubazione di 31-35 giorni. La longevità massima registrata risulta di 39 anni.

<i>Ciconia nigra</i>	Ciconia Nera	<p>Durante le migrazioni e il periodo estivo ed invernale si alimenta in greti di torrente, piccole e grandi zone umide con acqua poco profonda e banchi di fango e/o sabbia emergenti, fossati con ristagni d'acqua, prati, medicaie. Casi di sosta prolungata sono avvenuti anche in aree con praterie arbustate e zone umide ripristinate su seminativi ritirati dalla produzione. Presente in Emilia Romagna in sosta durante le migrazioni e lo svernamento dal livello</p> <p>del mare a 100 metri di altitudine Di indole diffidente è quasi sempre solitaria e nidifica a notevoli altezze sugli alberi nelle foreste o sulle pareti rocciose. Anche al di fuori del periodo riproduttivo è generalmente solitaria o in gruppi di pochi individui. Volo tipico del genere Ciconia, con zampe e collo allungati, singole remiganti primarie ben visibili; volteggia spesso sfruttando correnti ascensionali. La dieta è simile a quella della Cicogna bianca rispetto alla quale si ha però una maggiore prevalenza di pesci, che possono costituire fino al 78-100% dell'alimentazione dei pulli. Cattura insetti, anfibi, rettili di dimensioni ridotte, piccoli mammiferi e uccelli (il contenuto stomacale di un giovane trovato morto ha rivelato la presenza di resti di Anas crecca e Anas platyrhynchos). In genere caccia in acque poco profonde, stanando le prede e colpendole con il becco. Specie nidificante in Italia. Nidifica in coppie isolate, su alberi e rocce. La deposizione avviene fra fine marzo e maggio. Le uova, 3-5 (2-6), sono di color bianco. Periodo di incubazione di 32-38 giorni. La longevità massima registrata risulta di 18 anni e 7 mesi.</p>
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	<p>Nidificante irregolare in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti, pascoli, coltivi, con fossati, prati, margini di zone umide costiere ed interne, zone golenali, canneti; Alimentazione: soprattutto piccoli mammiferi e Passeriformi, in minor misura rettili e invertebrati terrestri; Fenologia: svernante, migratore;</p>
<i>Falco peregrinus</i>	Falco Pellegrino	<p>Nidifica in nicchie e sporgenze di pareti rocciose della fascia appenninica ed anche in edifici e vari manufatti come torri degli acquedotti, silos, tralicci in pianura. Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta un'ampia gamma di ambienti purché ricchi di uccelli della taglia compresa tra un piccione e un passero. Nidifica in ambienti compresi tra il livello del mare e 1.500 m di altitudine. Specie generalmente solitaria o a volte in piccoli gruppi familiari, in migrazione può formare raggruppamenti di al massimo una decina d'individui. Volo con battute potenti e molto rapide ma piuttosto rigide; in volteggio tiene le ali piatte o leggermente sollevate a V. Caccia di norma in volo esplorativo ghermendo le prede in aria dopo inseguimenti o picchiate. Sfrutta molto le picchiate rapidissime. Talvolta ghermisce la preda anche sul terreno. Può fare eccezionalmente lo "spirito santo". Talvolta caccia in coppia con adeguate strategie. Specie altamente specializzata nella cattura di Uccelli. L'alimentazione è costituita occasionalmente anche da Chirotteri e piccoli mammiferi. Specie nidificante in Italia. Nidifica in ambienti rocciosi costieri, insulari ed interni. La deposizione avviene fra metà febbraio e inizio aprile, max. fine febbraio-marzo. Le uova, 3-4 (1-6), sono di color marroncino o crema con macchie rossastre o rosso-marroni piuttosto grandi. Periodo di incubazione di 29-32 giorni. La longevità massima registrata risulta di 17 anni e 4 mesi.</p>

<i>Falco vespertinus</i>	Falco Cuculo	<p>Frequenta per la riproduzione zone con prati permanenti e colture, ricche di ortotteri e piccoli vertebrati, con siepi e filari alberati in cui nidificano Gazza e Cornacchia grigia. In Emilia-Romagna la nidificazione avviene esclusivamente in nidi di corvidi, soprattutto di Gazza, abbandonati e raramente in cavità di alberi. Nidifica in Emilia Romagna in ambienti compresi tra il livello del mare e 100 m di altitudine; durante le migrazioni segnalato in sosta in ambienti collinari fino a 600 metri di altitudine. Specie decisamente gregaria durante tutto l'anno; forma grandi gruppi sia in colonie di nidificazione che dormitori invernali associandosi spesso ad altri Falco. Volo molto agile con alternanza di battute rapide e poco ampie e scivolate con ali piegate a falce; visibile spesso nella posizione dello "spirito santo". Caccia sia da posatoio sia con volo esplorativo. Le prede vengono in genere catturate a terra dopo rapide discese, spesso a tappe. L'alimentazione è costituita prevalentemente da grossi Insetti, come Ortotteri, Coleotteri, libellule e termiti, con l'aggiunta di vari piccoli vertebrati durante la stagione riproduttiva. Durante la migrazione e lo svernamento si formano grandi aggregazioni per la caccia di termiti e locuste. Specie nidificante in Italia. Nidifica in ambienti rurali aperti con presenza di attività umane (coltivazione intensiva, canali irrigui, filari alberati) utilizzando i nidi abbandonati di altre specie, soprattutto corvidi. La deposizione avviene fra l'ultima decade di aprile e metà giugno. Le uova, 3-4 (2-6), sono di color marrone-camoscio, molto punteggiate di marrone scuro. Periodo di incubazione di 22-23 giorni. La longevità massima registrata risulta di 13 anni e 3 mesi.</p>
<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	<p>Specie non nidificante in Italia (si riproduce nelle regioni artiche e subartiche in zone umide della tundra e della taiga). Habitat migrazione e svernamento: acque marine costiere con preferenza dei tratti di litorale antistanti laghi, lagune, foci di fiumi e canali. Alimentazione: piccoli pesci, anfibi, molluschi, crostacei ed altri invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, svernante</p>
<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	<p>Specie non nidificante in Italia. Habitat migrazione e svernamento: acque marine costiere, spesso nei tratti antistanti laghi, lagune e foci di fiumi, più occasionale la presenza nelle acque dolci dei laghi interni. Alimentazione: prevalentemente piccoli pesci, anfibi e invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, svernante</p>
<i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo beccosottile	<p>Il falaropo beccosottile (<i>Phalaropus lobatus</i>, Linnaeus 1758) è un uccello della famiglia degli Scolopacidae dell'ordine dei Charadriiformes.</p>
<i>Podiceps auritus</i>		<p>Alimentazione Insetti, pesci, crostacei, molluschi e vegetali. Sverna sulle coste dell'Europa occidentale e centrale e in misura minore nella zona mediterranea. È diffuso in Europa settentrionale, Asia centrale e America settentrionale. Frequenta laghi, stagni e fiumi anche con poca vegetazione</p>

Rettili

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre	La deposizione delle uova avviene in buche scavate nel terreno e ricoperte. La specie si alimenta di invertebrati acquatici e sverna affossata nel terreno. L'habitat tipico della specie è di acqua dolce.

Anfibi

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato	Le esigenze ecologiche di questa specie variano durante il ciclo vitale in quanto depone le uova in stagni (acque ferme) con acqua non inquinata e con presenza di vegetazione, successivamente abbandona l'ambiente acquatico e vive a terra durante l'estate e l'autunno, sverna poi fuori dall'acqua nascosto in luoghi umidi nel terreno (sotto pietre, cavità, fessure anche di alberi).

Ittiofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Petromyzon marinus</i>	Lampreda marina	Specie anadroma, che si riproduce quindi nelle acque dolci nel tratto medio-alto dei corsi d'acqua su fondali ghiaiosi. La fase larvale si svolge più a valle, le larve si nutrono di microrganismi, dopo la metamorfosi gli adulti migrano in mare, nella fase adulta sono parassiti di altri pesci. La migrazione per la riproduzione in acqua dolce avviene in tarda primavera.
<i>Alosa fallax</i>	Cheppia	Specie anadroma, che si riproduce quindi nelle acque dolci, per la maggior parte dell'anno vive in mare. In primavera (periodo da febbraio a maggio) inizia a risalire i fiumi per riprodursi, depone le uova su fondali ghiaioso-sabbiosi. In questa fase riproduttiva gli adulti non si alimentano.
<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono	l'habitat caratteristico è costituito dagli ambienti ad acqua salmastra soggetti a forte escursione di salinità, di temperatura e di quantità di ossigeno disciolto (Cottiglia, 1980). È rinvenibile frequentemente nelle acque lagunari, ma anche in ambienti ipersalini come le saline, e nei corsi d'acqua anche a notevole distanza dal mare. Il nono colonizza preferenzialmente le acque poco profonde di lagune e canali e fiumi a lento decorso e con ricca vegetazione acquatica. La riproduzione ha luogo da marzo a giugno. La deposizione avviene su bassi fondali ricchi di vegetazione. L'accoppiamento è preceduto da una forte competizione tra maschi e da rituali di corteggiamento (Marconato, 1982). Secondo Cottiglia (1980) lo spettro trofico risulta composto da invertebrati planctonici e bentonici.
<i>Padogobius panizzae</i> (<i>Knipowitschia panizzae</i>)	Ghiozzetto di laguna	Il ghiozzetto di laguna è una specie eurialina, comune sia nelle lagune ad acqua salmastra, sia in corsi d'acqua anche a diversi chilometri dalla foce in mare (Marconato et al., 1994). L'habitat tipico è costituito da ambienti a bassa o nulla velocità di corrente, con substrato di sabbia fine, limo o argilla, coperti da ricca vegetazione. La maturità sessuale viene raggiunta entro il primo anno di vita (Gandolfi, 1972). La riproduzione ha luogo da marzo fino a luglio (Gandolfi et al., 1991), con modalità caratteristiche e simili a quelle degli altri Gobidi; il maschio allestisce un nido scavando al di sotto di un bivalve e viene raggiunto da una femmina che, dopo un rituale di corteggiamento piuttosto complesso, penetra nel nido deponendo le uova sulla volta, in posizione rovesciata. Le successive cure

		<p>parentali, fino alla schiusa delle uova, sono praticate dal maschio. La riproduzione è poligamica e ciascuna femmina depone, in nidi diversi, da alcune decine fino ad oltre 100 uova per volta, ad intervalli di 10-15 giorni (Gandolfi, 1972).</p> <p>La dieta è composta di forme meio e macrobentoniche, associate a forme zooplanctoniche e crostacei (Maccagnani et al., 1985).</p>
<i>Pomatoschistus canestrini</i>	Ghiozzetto cenerino	<p>Il ghiozzetto cenerino è una specie tipica di ambienti salmastri, comune sia in mare, sia nelle lagune, sia in corsi d'acqua in prossimità del mare (Gandolfi et al., 1991). L'habitat tipico è costituito da ambienti con acqua poco profonda, con substrato fangoso e privo di vegetazione. Il maschio mostra una spiccata territorialità.</p> <p>La maturità sessuale viene raggiunta entro il primo anno di vita ed il ciclo vitale dura un solo anno (Gandolfi et al., 1982). La riproduzione ha luogo in primavera ed in estate (Gandolfi et al., 1991), quando il maschio allestisce un nido scavando al di sotto di un oggetto sommerso. Le osservazioni condotte in differenti ambienti hanno dimostrato come non esista una preferenza nella scelta dell'oggetto, essendo stati osservati nidi al di sotto di sassi, pezzi di legno, conchiglie bivalvi e oggetti di chiara provenienza antropica. La deposizione delle uova è preceduta da un rituale di corteggiamento ed avviene in posizione rovesciata, sulla volta del nido. Le successive cure parentali, fino alla schiusa delle uova, sono praticate dal maschio. Ogni femmina può deporre fino a 300 uova per volta, fino ad un massimo di 10 volte per stagione riproduttiva.</p> <p>La componente principale della dieta degli adulti è rappresentata da copepodi, associati a policheti, anfipodi, isopodi, larve di ditteri, bivalvi, gasteropodi e uova di pesci. I giovani si nutrono preferenzialmente di cirripedi ed ostracodi. (Gandolfi et al., 1982).</p>

Invertebrati

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Lycaena dispar</i>	-	<p>Habitat: la specie è legata ad ambienti aperti, con vegetazione erbacea alta da 40 cm a 1.5 m. I biotopi preferiti sono rappresentati da paludi e marcite, ma si rinviene anche in vicinanza di ruscelli o in prati soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo, purché siano sempre presente fasce di vegetazione palustre. Le associazioni vegetali dei biotopi di <i>Lycaena dispar</i> sono riferibili al Phragmition e al Magnocaricion. Sviluppo: l'uovo schiude in circa una settimana. Alimentazione: le piante alimentari dei bruchi appartengono al genere Rumex. Più raramente vengono utilizzati Polygonum spp. e Iris spp. Gli adulti si alimentano su svariate specie vegetali, tra cui Lythrum salicaria, Pulicaria dysenterica, Eupatorium cannabinum, Cirsium arvense.</p>

4.2 Individuazione degli indicatori e relativi parametri

Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito preliminarmente indicati.

Per il lepidottero *Lycaena dispar* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di piante nutrici. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *L. dispar* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% della superficie occupata dalle piante nutrici.

Per il *Triturus carnifex* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o diminuzione, senza recupero, per due anni consecutivi del grado di di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per l'*Emys orbicularis* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o la diminuzione senza recupero per quattro anni consecutivi del grado di di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cio non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari, quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Per tutte le specie di chiroteri il parametro è la presenza di una colonia riproduttiva, e la soglia di criticità è la mancata riproduzione per due anni consecutivi.

4.3 Verifica del livello di protezione di habitat e specie

In considerazione di quanto esposto nei precedenti capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso

4.4 Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2011, di seguito si riporta un confronto con le informazioni contenute nel formulario standard del sito, utilizzando il campo valutazione globale, in modo da avere un rapido quadro di riferimento e consultazione.

Nelle tabelle successive, sia per gli habitat sia per le specie, l'ultima colonna "Andamento" sintetizza il trend rispetto alla valutazione globale del sito come riferito nel formulario standard.

4.4.1 Habitat

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	A	C	Peggioramento
1150	Lagune	A	C	Peggioramento
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Non presente	B	nuovo ritrovamento
1310	Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose	A	A	Costante
1410	Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	B	B	Costante
1420	Perticaie alofile mediterranee e termo-atlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae)	A	A	Costante
1510	Steppe salate (Limonietalia)	B		Peggioramento
2270	Foreste dunari di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>P. pinaster</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento
3130	Acque oligotrofe dell'Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)	B	C	Peggioramento
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	B	C	Peggioramento
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee)	B	B	Costante
91AA	Boschi orientali di quercia bianca	Non presente	B	nuovo ritrovamento
91F0	Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi	Non presente	C	nuovo ritrovamento
92A0	Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	C	B	Miglioramento

Tabella 22: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

L'habitat 1510 è una falsa attribuzione per i motivi esposti nell'analisi delle esigenze ecologiche.

4.4.2 Flora

Codice	Nome	Valutazione Globale	Valutazione 2011	Andamento
1443	<i>Salicornia veneta</i> *	A	B	Peggioramento

Tabella 23: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

4.4.3 Fauna

Avifauna

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
A127	<i>Grus grus</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	A	C	Peggioramento
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	A	C	Peggioramento
A001	<i>Gavia stellata</i>			nuovo ritrovamento
A002	<i>Gavia arctica</i>			nuovo ritrovamento
A133	<i>Burhinus oedicephalus</i>			nuovo ritrovamento
A135	<i>Glareola pratincola</i>	A	C	Peggioramento
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	C	Peggioramento
A007	<i>Podiceps auritus</i>	Non presente		nuovo ritrovamento
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	A		Non rilevato
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	C	C	Costante
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	B	C	Peggioramento
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	C	Costante
A154	<i>Gallinago media</i>	B	C	Peggioramento
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	C	C	Costante
A157	<i>Limosa lapponica</i>	C	C	Costante
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	C	C	Costante
A166	<i>Tringa glareola</i>	B	C	Peggioramento
A026	<i>Egretta garzetta</i>	C	C	Costante
A170	<i>Phalaropus lobatus</i>	B	C	Peggioramento
A027	<i>Egretta alba</i>	A	B	Peggioramento
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	A	C	Peggioramento
A029	<i>Ardea purpurea</i>	C	C	Costante
A177	<i>Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)</i>	B	C	Peggioramento
A030	<i>Ciconia nigra</i>			Costante

A180	<i>Chroicocephalus genei</i> (<i>Larus genei</i>)	B	C	Peggioramento
A031	<i>Ciconia ciconia</i>	Non presente		nuovo ritrovamento
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A	C	Peggioramento
A190	<i>Hydroprogne caspia</i> (<i>Sterna caspia</i>)	BB	CC	Peggioramento
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>			Peggioramento
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	AA	CB	Peggioramento
A034	<i>Platalea leucorodia</i>			Peggioramento
A193	<i>Sterna hirundo</i>	AA	CB	Peggioramento
A035	<i>Phoenicopterus roseus</i>			Peggioramento
A195	<i>Sterna albifrons</i>	AB	CC	Peggioramento
A060	<i>Aythya nyroca</i>			Costante
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	Non presente	C	
A068	<i>Mergellus albellus</i>	C		Nuovo ritrovamento
A197	<i>Chlidonias niger</i>	C	C	Costante
A222	<i>Asio flammeus</i>	Non presente		
A072	<i>Pernis apivorus</i>	B	BB	Costante
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento
A073	<i>Milvus migrans</i>	C	C	Costante
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Non presente		
074	<i>Milvus milvus</i>	B	CB	Costante nuovo
A231	<i>Coracias garrulus</i>	B	C	Peggioramento ritrovamento
A081A243	<i>Circus aeruginosus</i> <i>Calandrella brachydactyla</i>	Non presente B	CB	Costante nuovo
A082	<i>Circus cyaneus</i>	A	B	Peggioramento ritrovamento
A246A083	<i>Lullula arborea</i> <i>Circus macrourus</i>		Non	Costante-
A084	<i>Circus pygargus</i>	C	rilevatoB	Miglioramento
A255A090	<i>Anthus campestris</i> <i>Aquila clanga</i>	B	Non Rilevato Non rilevato	--
			B	
A272A092	<i>Luscinia svecica</i> <i>Aquila pennata</i> (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	Non presente	B	Costante nuovo
A293	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	C		Peggioramento ritrovamento

A338094	<i>Lanius collurio</i> <i>Pandion haliaetus</i>	C	CB	Peggioramento Costante
A339A095	<i>Lanius minor</i> <i>Falco naumanni</i>	Non presente C	C	Costante nuovo
A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Non presente		Ritrovamento nuovo
A097	<i>Falco vespertinus</i>	C		Peggioramento ritrovamento
A393A098	<i>Phalacrocorax pygmeus</i> <i>Falco columbarius</i>	CC	BB	Peggioramento Miglioramento
A397101	<i>Tadorna ferruginea</i> <i>Falco biarmicus feldeggii</i>	C		Peggioramento Costante
A511A103	<i>Falco cherrug</i> <i>Falco peregrinus</i>	B	Non B	Costante-
A119	<i>Porzana porzana</i>	C	Rilevato C	Costante
A120	<i>Porzana parva</i>	C	C	Costante

Tabella 24: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Chiroterofauna

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
	<i>Eptesicus serotinus</i>		B	nuovo ritrovamento
	<i>Hypsugo savii</i>		B	nuovo ritrovamento
	<i>Pipistrellus kuhlii</i>		B	nuovo ritrovamento
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>		B	nuovo ritrovamento
1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	B	Non rilevato	-

Tabella 25: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Erpetofauna

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1220	<i>Emys orbicularis</i>	C	Non rilevato	-
1167	<i>Triturus carnifex</i>	B	Non rilevato	-

Tabella 26: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Ittiofauna

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011
1103	<i>Alosa fallax</i>	C	Non rilevato -
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	A	Non rilevato -
1155	<i>Padogobius panizzae (Knipowitschia panizzae)</i>	A	Non rilevato -
1095	<i>Petromyzon marinus</i>		Non rilevato -
1154	<i>Pomatoschistus canestrini</i>	A	Non rilevato -

Tabella 27: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Invertebrata

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1060	<i>Lycaena dispar</i>	C	Non rilevato	-

Tabella 28: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

5. Bibliografia

- AER, 1991. Rivista mensile del Servizio Meteorologico Regionale dell'Emilia Romagna, numero 10/1991, Bologna.
- CARAMORI G., 2008 – Cartografia (Distribuzione delle specie ittiche sul territorio regionale, Zone B). In: Carta ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A. A cura di Giuseppe Castaldelli e Remigio Rossi. Regione Emilia-Romagna.
- CCIAA 2010. Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5.
- CCIAA_b 2010. Report sull'andamento dell'economia provinciale III trimestre 2010. Camera di Commercio di Ferrara. Dicembre 2010.
- CCIAA_c 2010. Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara. A cura del Servizio informazione economica della Camera di Commercio di Ferrara. Edizione 2010.
- Prov. 2010a. Popolazione residente in provincia di Ravenna, anno 2009. Servizio statistica della Provincia di Ravenna.
- Prov. 2010b. Dati delle Anagrafi comunali, elaborate dall'Ufficio di Statistica della Provincia di Bologna.
- PTCP, 2004. Relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara, approvato con D.C.P. 101816 del 27/10/04 e pubblicata sul BUR - E.R. n. 166 del 09/12/2004).
- PTCP, 2007. "Il quadro conoscitivo della variante al PTCP di Ferrara", art. 4 della L.R. 20/00).
- PTCP 1997. Provincia di Ferrara - Integrazioni e specificazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale ed indicazioni e prescrizioni per la pianificazione comunale e di settore).